

Università degli Studi di Bologna

Dipartimento di Filologia Classica e Medioevale

Dottorato di Ricerca in Filologia Greca e Latina

Ciclo XIX

**Studi sugli Agrimensori Romani:
*per un commento a Hyginus Maior***

Dottoranda:

Libera Alexandratos

Relatore e Coordinatore:

Prof. Gualtiero Calboli

Anni Accademici 2003-04, 2004-05, 2005-06

Settore Disciplinare L-FIL-LET/04

Alla mia famiglia,

con infinita gratitudine

INDICE

| | |
|---|-----------|
| INTRODUZIONE | 1 |
| CAPITOLO I | |
| I TESTI | 7 |
| 1.1 Genesi del <i>Corpus</i> degli scritti dei gromatici | 7 |
| 1.2 La tradizione manoscritta e le edizioni critiche | 8 |
| 1.3 Il contenuto del <i>Corpus</i> degli scritti dei gromatici | 12 |
| CAPITOLO II | |
| GLI AGRIMENSORI: PERSONALITÀ E COMPETENZE | 31 |
| 2.1 Da misuratori di confini ad artisti della suddivisione territoriale | 31 |
| 2.2 Istruzione e rapporto con le altre discipline | 39 |
| CAPITOLO III | |
| LA CENTURIAZIONE ROMANA: UN PAESAGGIO NUOVO | 49 |
| 3.1 La centuriazione: le forme antiche e l'unicità del modello romano | 49 |
| 3.2 La centuriazione come categoria interpretativa della storia | 52 |
| 3.3 La centuriazione come strumento di tutela fisica del territorio | 55 |
| CAPITOLO IV | |
| IL TESTO DI HYGINUS MAIOR | 59 |
| 4.1 Il testo latino di Hyginus Maior | 59 |
| 4.2 Traduzione dei testi di Hyginus Maior | 87 |

CAPITOLO V

COMMENTO AL *DE LIMITIBUS* 107

| | |
|---|-----|
| 5.1 La questione dei limiti nei testi dei gromatici | 107 |
| 5.2 L'orientamento: gli agrimensori e l'astronomia | 108 |
| 5.3 La <i>limitatio</i> | 136 |
| 5.4 Il sorteggio degli appezzamenti e la loro registrazione | 142 |
| 5.5 Le unità di misura romane | 145 |
| 5.6 Commento al testo | 146 |

CAPITOLO VI

COMMENTO AL *DE CONDICIONIBUS AGRORUM* 159

| | |
|---|-----|
| 6.1 L' <i>ager publicus</i> | 159 |
| 6.2 Le tipologie di <i>agri</i> nei testi degli agrimensori | 164 |
| 6.3 L' <i>ager occupatorius</i> e l' <i>ager arcifinius</i> | 166 |
| 6.4 L' <i>ager quaestorius</i> | 170 |
| 6.5 L' <i>ager vectigalis</i> | 172 |
| 6.6 Il <i>subsecivum</i> | 174 |
| 6.7 Commento al testo | 176 |

CAPITOLO VII

COMMENTO AL *DE GENERIBUS CONTROVERSIARUM* 247

| | |
|--|-----|
| 7.1 Le <i>controversiae</i> nei testi degli agrimensori | 247 |
| 7.2 Politica giuridica romana: centralismo e senati locali | 249 |
| 7.3 Commento al testo | 253 |

| | |
|---------------------|------------|
| CONCLUSIONI | 287 |
| IMMAGINI | 291 |
| BIBLIOGRAFIA | 299 |

INTRODUZIONE¹

Questa ricerca riguarda la traduzione e il commento al testo dell'agrimensore romano Hyginus Maior, contenuto nel *Corpus* degli scritti dei gromatici, e consistente nei tre capitoli *De Limitibus*, *De Conditionibus Agrorum* e *De Generibus Controversiarum*.

La scelta di studiare i testi degli agrimensori romani è stata determinata da diverse motivazioni, prima fra tutte il fatto che manca uno studio filologico e una traduzione italiana.

I filologi hanno a lungo trascurato una delle fonti principali di diverse discipline che studiano la romanità, come la storia romana, la topografia antica, il diritto romano e così via, eppure la filologia classica non se ne è mai occupata.

I testi degli agrimensori sono stati considerati finora solo come fonti, mai come testi letterari. Questa considerazione diventa ancora più rilevante se si pensa che i testi gromatici sono alcuni tra i pochi testi tecnici arrivati ai giorni nostri².

Infatti, scorrendo rapidamente la bibliografia³ che riguarda questa branca di studi, ci si accorge subito che grande impulso è stato dato dagli studiosi di storia romana, che, interessata alla storia della colonizzazione romana nei suoi meccanismi più intrinseci, hanno trovato in questi testi tante informazioni sui modi della colonizzazione. Si pensi al fondamentale lavoro della scuola britannica, che ha in Oswald Dilke e Brian Campbell i suoi massimi esponenti, autori di testi imprescindibili per chi si accosta alla disciplina gromatica antica. Dilke, oltre ad altri contributi importanti, pubblicò nel 1971 un testo-guida, ancora oggi molto attuale, intitolato *Roman Land Surveyors*, che ebbe il merito

¹ Un ringraziamento particolare va al mio maestro, prof. Gualtiero Calboli, che mi ha guidato in tutti questi anni con grande competenza, umanità e disponibilità. A lui va la mia più grande riconoscenza per avermi formata metodologicamente e sempre con spirito costruttivo. Sono altresì grata al prof. Pier Luigi Dall'Aglio per il prezioso supporto e l'aiuto elargitomi in questi anni, fornendomi preziose indicazioni. Desidero infine esprimere la mia stima al prof. Campbell che ha rappresentato per me un costante punto di riferimento con i suoi studi e, nel periodo della mia permanenza a Belfast, una preziosa guida nell'approccio rigoroso a questi testi.

² Sui testi riguardanti l'agricoltura vd. White 1973; sulla dottrina varroniana vd. Calboli 1987, su Catone vd. Calboli 2003, cap.1.

³ Si fa ovviamente riferimento alle monografie, non agli articoli. A riguardo vd. anche Dilke 1974b, 564-68 (ovviamente è aggiornato al 1974).

di ridare impulso allo studio di questi testi, che erano stati trascurati da tempo. Il libro include una presentazione dell'agrimensura romana molto completa, che spazia dalla storia della disciplina, anche prima di Roma, alla figura degli agrimensori (istruzione, strumenti), e soprattutto alla cartografia e alle mappe antiche. Questo testo fu tradotto in italiano nel 1979 con il titolo di "Gli agrimensori di Roma antica", che fu molto bene accolto dagli archeologi e topografi antichisti, come Castagnoli e Alfieri, che pure si interessavano di centuriazione. Campbell ha prodotto nel 2000 un nuovo testo fondamentale anche per la completezza della prospettiva e l'accuratezza della trattazione. Infatti, oltre ad offrire la prima traduzione integrale del *Corpus* degli scritti dei gromatici, ha compreso un commento al contenuto di ogni testo, introduzioni che rendono ragione degli aspetti più importanti della colonizzazione romana, della figura degli agrimensori romani, dei testi, e appendici su argomenti che richiedevano una trattazione a parte. Poco posteriore il lavoro di Dilke è quello di Hinrichs, intitolato "Die Geschichte der gromatischen Institutionen" del 1974, altra pietra miliare.

Per quanto riguarda gli archeologi e i topografi, sono stati fatti, grazie alla fotografia aerea, tanti studi sulla centuriazione, dai casi regionali della centuriazione, all'uso del paesaggio in antico (Alfieri, Schmiedt, Chouquer, Favory, Castagnoli e altri).

Per quanto riguarda gli studiosi di diritto romano, interessati alle *controversiae agrorum* di cui parlano gli agrimensori, non si può non ricordare il lavoro di Biagio Brugi "Le dottrine giuridiche degli Agrimensori Romani comparate a quelle del Digesto" del 1897 e quello di Lauretta Maganzani "Gli agrimensori nel processo privato romano", del 1997.

A partire dal 1993 sotto il patrocinio della Comunità Europea sono state realizzate pubblicazioni 'miste', cioè a cui hanno collaborato diversi studiosi (che sono stati citati in bibliografia sotto il nome del primo che compariva nell'elenco, dato che si trattava di una lunga serie di nomi e non erano dichiarate espressamente le parti assolute da ciascuno) di monografie con i testi agrimensori

tradotti in francese e con commento al contenuto, che finora hanno riguardato Siculo Flacco (Clavel-Lévêque 1993), Balbo, insieme con gli estratti di Posidimo, Epafrodito e Vitruvio Rufo (Guillaumin 1996), Iginio Minor (Clavel-Lévêque 1996), Frontino (Behrends 1998), Iginio Maior (Behrends 2000), e il *Liber Coloniarius* (Guillaumin 2006).

Alcuni di questi autori, insieme ad altri studiosi di discipline diverse che si sono occupati di questi scritti, hanno dato vita a un importante convegno i cui atti sono stati pubblicati nel 1992, dal titolo “Die römische Feldmesskunst: interdisziplinäre Beiträge zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationsgeschichte Roms”, che ha saputo cogliere l’essenza multiforme dei testi agrimensori.

A questo convegno prese parte anche Lucio Toneatto, unico a portare avanti in questo anni uno studio filologico, essendosi occupato dei manoscritti di agrimensura (di cui ha completato una nuova recensione, confluita nella pubblicazione in tre tomi di *Codices Artis Mensoriae* 1994-95) in vista della pubblicazione di una nuova edizione critica.

Infatti, come si spiegherà meglio nel capitolo 1, le uniche due edizioni esistenti, *Gromatici Veteres* edito da Lachmann nel 1848, e *Corpus Agrimensorum Romanorum* edito da Thulin nel 1913 e rimasto incompleto, sono ormai inadeguate, per la scoperta di nuovi testimoni e per i criteri metodologici seguiti, anche se l’edizione di Thulin costituì un importante passo in avanti, rispetto alla precedente.

Le condizioni in cui si trovano i testi ha senza dubbio scoraggiato gli studiosi a un approccio di tipo filologico. I testi infatti sono il risultato di un lungo processo di corruzione aggravato, rispetto a quello cui furono sottoposti tutti i testi che dall’antichità sono arrivati fino ai giorni nostri, dal fatto che, presentandosi come una raccolta di testi tecnici sulla suddivisione territoriale trattata in tutti i suoi aspetti, ogni fruitore fu, in realtà, il redattore della propria raccolta (scegliendo cosa mantenere, cosa scartare, cosa uniformare e così via). A questo si aggiunge il lavoro degli editori che, pur compiendo un’operazione importantissima di restituzione di questi testi, ricostruirono, a volte in modo

controverso, il testo. Passi furono spostati, attribuiti ad autori diversi, integrati, spesso riscritti, anziché emendati secondo le lezioni trasmesse dai codici. Il risultato è quello di un testo piuttosto incerto, che occorre ripulire il più possibile. Pertanto uno studio filologico rappresenta un interessante sfida con testi che già i copisti trovarono difficili da comprendere, per via del lessico tecnico, e di concetti poco chiari.

Infatti, spesso ci si imbatte in problemi di comprensione dei concetti espressi, e questo fondamentalmente per due motivi: come prima cosa, si è sprovvisti di un certo tipo di conoscenze tecniche, per cui è difficile seguire i punti in cui gli autori discutono dei tecnicismi della propria professione, e, in secondo luogo, gli agrimensori fanno volentieri digressioni di tipo storico sulla propria *ars*, dando gli etimi della terminologia agrimensoria, ma più per amore della tradizione che per reale conoscenza.

Per cui a volte si riscontrano contraddizioni, nozioni contrastanti o concetti lievemente confusi, che certo non rendono semplice il lavoro dello studioso moderno.

Pertanto, questa ricerca, pur incentrandosi sui testi di un agrimensore in particolare, ha costantemente fatto riferimento al *Corpus* degli scritti dei gromatici nella sua totalità. Infatti è solo attraverso una lettura incrociata e diacronica dei testi che è spesso possibile fare luce su quanto risultava nebuloso.

Ovviamente, sono stati fatti spesso riferimenti anche ad altri autori latini, per fare confronti lessicali e sintattici.

Come si è detto poco sopra, la caratteristica principale di questi testi è la loro interdisciplinarietà. Questo è il loro punto di forza, ciò che li rende tanto interessanti e che permette loro di continuare a porre interrogativi e sollecitare indagini scientifiche. Ma questo può altresì costituire il loro punto di debolezza: infatti lo studio dell'*ars mensoria* richiede una prospettiva ampia, richiede, cioè, frequenti incursioni nelle altre discipline. In sostanza, studiando questi testi è necessario il sussidio delle altre branche che si occupano del mondo romano,

operazione che, per quanto stimolante, risulta complessa e rischiosa. Infatti, ogni disciplina ha i propri metodi, le proprie fonti e il proprio linguaggio, quindi in questo studio si è cercata un'apertura verso le altre discipline che andasse in questo senso.

La scelta di occuparsi dei trattati di Igino Maior è stata determinata dagli argomenti trattati nei suoi testi e dalla sua personalità. Infatti, egli è l'unico agrimensore ad analizzare tutti e tre gli aspetti fondamentali di cui era composta l'*ars gromatica*, ossia la *limitatio*, la tipologia degli agri, e le dispute territoriali, sia da teorico-insegnante, sia da agrimensore sul campo. Infatti, frequenti sono i riferimenti alla sua esperienza personale, prezioso bagaglio di conoscenze. Inoltre, egli non era un senatore o un personaggio illustre, ma un agrimensore nella media, per cui, sulla base di tutte queste considerazioni, è sembrato il più rappresentativo.

PREMESSA

Per i testi degli agrimensori si è seguita l'edizione di Thulin (1913), tranne che per i testi mancanti, per i quali è stata quindi utilizzata l'edizione di Lachmann (1848). Il testo latino di Igino Maior offerto in questa ricerca è pertanto quello di Thulin (di cui si è mantenuto numero di pagina e linee), e, di conseguenza, si è tradotto quanto presente nel testo edito. Laddove non si concordasse con le scelte editoriali, non si è modificato il testo latino, ma si è discusso il passo e le possibili emendazioni nel commento.

Gli agrimensori non sono stati citati secondo le abbreviazioni del *Thesaurus Linguae Latinae*, per due motivi: innanzitutto perché le abbreviazioni dei nomi rischiano di generare confusione (Hyginus Maior viene abbreviato dal *ThLL* come Hyg. Grom., quando l'uso corrente suole riferirsi con il nome di Igino Gromatico all'omonimo Hyginus Minor), in secondo luogo non viene sempre

fatto seguire il titolo dell'opera (che, invece, è importante indicare per capire subito su cosa verte, e su quali aspetti insiste la trattazione dell'agrimensore in questione).

Per tutti gli altri autori, invece, sono state utilizzate le abbreviazioni del *ThLL*.

Ai testi citati degli agrimensori è accompagnata la traduzione, dato che non ne esiste una in italiano, tranne che per le citazioni dal testo di Iginio Maior, essendo offerta in questa ricerca la traduzione completa. Per gli altri autori si è evitato di fornire una traduzione, essendocene diverse a disposizione.

I capitoli dell'opera di Iginio Maior sono molto legati tra di loro e procedono per ripetizione dei medesimi concetti, analizzati però secondo prospettive diverse. Pertanto nel commento si è cercato di rimandare internamente il più possibile per evitare di appesantire eccessivamente la trattazione.

La traduzione è il più aderente possibile al testo latino, perché concepita come strumento di sussidio per la lettura del testo, a cui quindi si accompagna, senza esserne autonoma. Pertanto la lettura di uno si accompagna a quella dell'altra.

CAPITOLO I

I TESTI

1. 1 GENESI DEL *CORPUS* DEGLI SCRITTI DEI GROMATICI

I testi di quello che viene chiamato *Corpus* degli scritti dei gromatici è una collezione di testi di agrimensura composta in epoche diverse da autori diversi, probabilmente compilata nel V secolo d. C. da un autore cristiano, erroneamente individuato in Agennio Urbico (il cui trattato compare pure nel *corpus*), a cui è stato dato pertanto il nome di Pseudoagennio. A questo materiale se ne aggiunse altro nel tempo, così da offrire al lettore una panoramica diacronica dell'evoluzione dell'agrimensura, nonché dei temi trattati, e delle modalità con cui erano proposti.

Ovviamente, proprio per questa genesi composta *ad addendum* è impossibile rintracciare con sicurezza il nucleo generativo di tale *Corpus*, come, del resto, circoscrivere la sua funzionalità ad ambiti specifici. Tuttavia, è lecito credere che i vari manualetti didascalici e le varie sezioni più o meno legislative legate alle *controversiae agrorum* siano stati raccolti come a creare un *compendium* dell'*ars gromatica* per chiunque avesse intenzione di intraprendere una carriera nel settore o solo a scopo divulgativo.

E' altresì vero che, con il tempo, questa raccolta venne a contatto con materiale piuttosto eterogeneo, tanto da far confluire questi testi in manoscritti di ambiti diversi (soprattutto matematico-geometrici) e intricare, così, la loro tradizione, e, di conseguenza, il lavoro degli editori, come si avrà modo di considerare. Ma del resto è anche nella natura della raccolta la tendenza alla duttilità, soprattutto se l'argomento, che fa da filo conduttore, è di fruizione pratica: infatti la raccolta sarà stata rimaneggiata dai suoi vari redattori-fruitori in base alle esigenze

riscontrate di volta in volta, subendo tagli, aggiunte, risistemazioni, revisioni con intenti uniformatori e così via.

Questa complessa situazione, insieme con le peculiarità di un lessico legato a un “gergo professionale” non troppo familiare, ha reso i testi di agrimensura particolarmente ostici e complessi. Tuttavia, ad un'analisi attenta, è possibile restituire loro specificità e validità.

1. 2 LA TRADIZIONE MANOSCRITTA E LE EDIZIONI CRITICHE¹:

Esistono solo due edizioni critiche del *Corpus* degli scritti dei gromatici. La prima è quella di F. Blume e K. Lachmann (1848-1852), intitolata *Gromatici Veteres* e costituita di due volumi: il primo raccoglie i testi, il secondo mette insieme una serie di interventi a cui contribuirono anche T. Mommsen e A. Rudorff.

La seconda è quella di C. Thulin, dal titolo *Corpus Agrimensorum Romanorum* (abbreviato CAR) che uscì nel 1913 e che rappresenta un notevole progresso rispetto alla precedente, dato che considera un maggior numero di manoscritti e le loro relazioni reciproche. Purtroppo è rimasta incompiuta, perciò trasmette solamente i testi degli agrimensori più noti (Frontino, il *Commentum*, Agennio Urbico, Igino Maior, Siculo Flacco, Igino Minor).

Nel periodo compreso tra le due edizioni furono scoperti nuovi manoscritti soprattutto per merito di studiosi di matematica, o, più genericamente, di storia della scienza in cui erano confluiti testi di agrimensura, dato che erano presenti al loro interno sezioni di misurazione delle aree, elementi di geometria e così via.

Queste nuove acquisizioni furono risistemate da Nicolaj Bubnov, che, censendo le opere di Gerberto d'Aurillac, si ritrovò spesso ad avere a che fare con testi

¹ Per tutta questa sezione è grande il debito nei confronti degli studi di Toneatto 1992, 1994, 1995. Comunque, per uno studio di base, vd. anche Thulin 1911a e 1911b.

gromatici². Il suo lavoro fu talmente importante che Toneatto 1992, 29 ha scritto che “per alcuni mss., anche dei più importanti e noti, la sua fu la prima descrizione scientifica”. Bubnov non fu, chiaramente, l'unico studioso di altri settori a fare scoperte significative riguardo a testimonianze di testi d'agrimensura. Un altro studioso che vale la pena di ricordare è Menso Folkerts³, a cui si deve l'aggiunta di nuovi testimoni.

Tutte queste novità, che non si erano certo esaurite con l'edizione di Thulin, hanno avuto come conseguenza principale quella di stimolare l'interesse al fine di eseguire un nuovo censimento e la compilazione di un nuovo catalogo, sfida raccolta da Lucio Toneatto⁴, che è arrivato alla pubblicazione nel 1994-95 di un'opera monumentale, intitolata *Codices artis mensoriae, I manoscritti degli antichi opuscoli latini d'agrimensura (V-XIX sec.)* in tre tomi, *Tomo Primo: tradizione diretta*, *Il Medioevo*, *Tomo secondo: tradizione diretta*, *l'Età Moderna*, *Tomo terzo: Tradizione indiretta*.

Il lavoro di Toneatto segna sicuramente un importante passo in avanti, sia per lo studio della storia della tradizione gromatica, sia per una futura pubblicazione di una nuova edizione critica, che tenga conto non solo dei nuovi mss scoperti, ma anche dei quattro filoni individuati di trasmissione dei testi⁵. Il primo di questi viene identificato nella trascrizione delle raccolte gromatiche (nelle due fasi VIII-IX e XI-XII secc.), la seconda in collezioni di testi gromatici a cui sono stati aggiunti estratti da altri autori estranei alle tematiche agrimensorie, ma comunque inerenti, la terza nella presenza di *excerpta* di testi gromatici in manoscritti miscellanei di ispirazione per lo più scientifico, e la quarta in opere nuove che rispetto ai mss miscellanei sono chiaramente organizzate e rispondono a chiari criteri compositivi.

Il *corpus* di testi è arrivato in realtà in quattro collezioni, che, pur essendo

² Vd. Bubnov 1899 (rist. 1967).

³ Vd. Folkerts 1969, 1970, 1971, 1982, 2003.

⁴ Si ricordano altri contributi importanti di Toneatto precedenti il 1994 e il 1995, ossia Toneatto 1982, 1983a, 1983b, 1983c, 1984, 1985, 1988, 1992, 1993 e posteriori, ossia 1996 e 1997. Vd. anche Gonzales 1997a.

⁵ Vd. Toneatto 1994a, 22-24.

imparentate tra loro, basano la loro parentela su contenuti non omogenei e coprono quasi settecento anni. Queste collezioni hanno origine diverse, infatti le prime due ci sono arrivate attraverso manoscritti italiani che fanno riferimento al periodo gotico, mentre le altre due attraverso manoscritti carolingi bassorenani. Questo materiale risale a collezioni i cui archetipi possono essere riferiti a un arco di tempo che va dal V al VII secolo, e a questo stesso periodo appartengono i manoscritti più antichi. Toneatto ha rivisto, a questo punto, lo schema che segue le ipotesi di Thulin (ma i dati sui manoscritti sono stati aggiornati da Toneatto⁶, che tralascia i testimoni frammentari). Infatti lo studioso svedese aveva proposto⁷ una situazione che, in sostanza, era caratterizzata da una prima collezione risalente alla fine del V secolo e messa insieme forse a Ravenna, e sicuramente in un ambiente greco-bizantino. Testimoni di questa collezione sono i due celebri elementi A e B del codice *Arcerianus*⁸: il più antico dei due è il B (fine V secolo, probabilmente di origine italiana), mentre l'A (del VI secolo e composto forse a Roma) è fornito di illustrazioni a colori. I due elementi sono stati spesso considerati erroneamente l'uno la continuazione dell'altro⁹. Questa collezione sarebbe stata poi rimaneggiata da un redattore cristiano, che viene identificato nello Pseudoagennio. Questo secondo intervento afferirebbe allo stesso ambiente di quella originaria e il *terminus post quem* è il 533, per l'inserimento di un titolo tratto dal Digesto di Giustiniano. I suoi rappresentanti sono tre manoscritti imparentati tra loro, ossia: il *Palatinus*¹⁰ di inizio IX secolo (illustrato), il *Gudianus*¹¹ della metà del IX secolo (di ambiente corbiense) e, infine, il III elemento del *Brussellense*¹² della seconda metà del XII secolo (riconducibile a Treviri). Una terza collezione (basata su due manoscritti delle famiglie arceriana e palatina) risalirebbe a non oltre l'VIII secolo, senza che sia possibile individuare con precisione l'ambiente d'appartenenza. A questa collezione

6 Toneatto 1994a, 14.

7 Thulin 1911a.

8 Herzog-August-Bibliothek, Guelferb. 36.23 Aug. 2°. A proposito dell'A vd. Carder 1978.

⁹ Così Reeve 1983, 1, *contra* a ragione Toneatto 1994a, 15.

10 Biblioteca Vaticana, Pal. lat. 1564.

11 Herzog-August-Bibliothek, Guelferb. 105 Gud. lat. 2°.

12 Bibliothèque Royale, 10615-729.

apparterrebbero i cosiddetti *codices mixti* di Thulin, costituiti da tre codici appartenenti ad una stessa famiglia, vale a dire: il *Laurentianus*¹³ dell'anno 800 (Bassa Renania), il IV elemento del mss. di Erfurt¹⁴ dell'XI-XII secolo (tedesco) e lo *Scriverianus* o *Nansianus*¹⁵ del XII secolo (tedesco occidentale o francese orientale).

A queste considerazioni, Toneatto aggiunge il proprio punto di vista¹⁶: prima di tutto non è d'accordo sul concetto di 'famiglia arceriana', come si è accennato, basata sul convincimento che “tutti gli opuscoli comuni alle tre famiglie *dovevano* discendere da una sola collezione originaria, vale a dire da un solo archetipo” (Toneatto 1994a, 15). Mommsen suppose che la 'famiglia palatina' fosse una filiazione dell' 'arceriana', e Thulin seguì questa linea. Toneatto 1994a 17 concorda, comunque, su alcune valutazioni, tra cui l'origine bizantina delle immagini contenute nell'Arцерiano A, e la medesima influenza su quelle del Palatino, che il *terminus post quem* della raccolta Palatina (ma aggiunge “*così come ci è giunta*”) è il 533, che quella arceriana risale al V secolo, che il capostipite della collezione dei *codices mixti* era il risultato di una commistione fra collezione arceriana e palatina, e infine che il redattore aveva un ms. palatino diverso da quello che è arrivato fino ai giorni nostri.

Toneatto 1994a, 17 fa presente anche che la collezione palatina è il risultato di diverse aggregazioni, che i due manoscritti arceriani non sono complementari tra loro, e questo è il motivo per cui, a differenza di Thulin che parlava di tre *corpora*, egli preferisce parlare di quattro collezioni.

I manoscritti di tradizione diretta finora noti sono settantotto e si estendono per un arco cronologico che va dal V al XIX secolo (con picchi nel XVI, XII, XI, IX e XVII), quelli di tradizione indiretta sono ottantacinque e sono trasmessi attraverso i seguenti opuscoli medievali: ‘*I^a Geometria pseudoboeziana*’, ‘*Geometria ars anonymi*’, ‘*Ars gramatica Gisemundi*’, ‘*Geometria incerti*

13 Firenze, Plut. XXIX.32.

14 Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek, Amplon. 4° 362.

15 British Library, Add. 47679.

16 Toneatto 1994a, 15-17.

auctoris’, ‘II^a Geometria pseudoboeziana’, e il ‘*Liber artis architectonicae*’. Questi testi si estendono in un periodo di tempo che va dal IX al XVII secolo (con picchi nell’XI, XII, XIII secolo). E’ interessante notare che per quel che riguarda il periodo medioevale (dall’VIII al XIII secolo) i testimoni della tradizione diretta sono 37, 21 dei quali (ossia più del 73%) è contemporaneamente testimone della tradizione indiretta, e 9 dei quali (ossia il 43%) è collettore di almeno due rami distinti della tradizione indiretta¹⁷.

Occorre puntualizzare che la prima edizione a stampa fu realizzata nel 1545 da Pierre Galland, che tenne poco conto però dei mss. arceriani, la seconda fu opera di Nicolas Rigault nel 1614, una terza fu portata a termine nel 1674 da Willem van der Goes. Per tutto il Settecento ci furono pubblicazioni parziali, finché Blume cominciò ad occuparsene e, attraverso una serie di stadi intermedi, arrivò alla pubblicazione con Lachmann e Rudorff dei *Gromatici Veteres*, come si è già detto. Per quanto può sembrare un controsenso, i manoscritti continuarono a essere copiati fino al XIX secolo, nonostante circolassero già le opere a stampa.

1.3 IL CONTENUTO DEL *CORPUS* DEGLI SCRITTI DEI GROMATICI:

Nell’esame dei contenuti trasmessi dai testi contenuti nel *Corpus*, verranno seguite le due edizioni di Lachmann e Thulin per quanto riguarda gli agrimensori ‘noti’, mentre per i trattatelli rimanenti solo quella di Lachmann, dato che quella di Thulin, come già ricordato, è rimasta incompiuta.

Quando si parlerà di agrimensori ‘noti’ si intendono, come detto sopra, Frontino, Iginio Maior, Iginio Minor, l’autore del *Commentum*, Agennio Urbico e Siculo Flacco. La definizione non è dovuta ad una conoscenza biografica di questi autori, dei quali in realtà, a parte Frontino, non si può associare il nome di alcun personaggio noto, ma al fatto che le loro relazioni, per le caratteristiche di compiutezza e consistenza, sono quelle più frequentate e utilizzate.

¹⁷ Toneatto 1994a, 26.

IULIUS FRONTINUS:

L'autore è probabilmente identificabile con Sesto Giulio Frontino (30-104 d. C. circa), personaggio noto sia per la sua attività politica, sia per le altre opere di cui è autore. Frontino, nato sotto il principato di Tiberio, fu senatore, console, governatore della Britannia, sovrintendente agli acquedotti sotto Nerva (*curator aquarum*), altre due volte console sotto Traiano, e augure fino al momento della morte. Al di là delle opere di agrimensura, fu autore di due celebri trattati: il *De aquae ductu urbis Romae*¹⁸ (comprensibile dato l'incarico politico che ricoprì) e gli *Stratagemata*¹⁹ (trattato di strategia militare²⁰). Nonostante l'attribuzione sia ritenuta valida dagli studiosi, Keppie 1983, 12 preferì essere prudente, quando scrisse: “possibly, but not certainly the Flavian consular and governor of Britain”). Campbell 2000, XXVII-XXVIII non si risparmia il quesito e nota come in periodo imperiale chi si occupava di agrimensura non proveniva dalla classe sociale più alta, e che le altre attività svolte da Frontino, per l'appunto, rientravano pienamente nei compiti svolti dalla sua classe sociale d'appartenenza, essendo perfettamente inquadrare nell'amministrazione imperiale e militare. Campbell considera anche un altro aspetto: se Frontino è l'autore di questi trattati di agrimensura, è inevitabile chiedersi come mai si fosse interessato all'argomento (attraverso, appunto, i suoi incarichi, che in qualche modo potevano essere interrelati, anche se nel *De aquae ductu* non ne tratta mai). E dal momento che il suo trattato è quello meno didascalico fra tutti, sempre secondo Campbell, è difficile spiegarsi la complessa dissertazione sulle distanze. Sarebbe quindi verosimile che il *De aquae ductu* si sia trovato inserito in manoscritti in cui erano pure confluiti scritti di agrimensura e che il nome di Frontino abbia finito, erroneamente, per dare paternità ad altri titoli. Ovviamente, bisognerebbe basarsi sull'evidenza data dai manoscritti per invalidare questa ipotesi.

¹⁸ *Edd.* Grimal 1944 e Kunderewicz 1973. Vd. anche Del Chicca 2004.

¹⁹ *Ed.* Ireland 1990. A riguardo vd. Campbell 1987, 14-15.

²⁰ Il legame tra esercito e agrimensura sarà analizzato in modo approfondito più avanti.

A favore della paternità di Frontino nei confronti di questi testi si può considerare sia l'epoca a cui risalgono i testi traditi sotto il suo nome, che corrisponde effettivamente a quella in cui potrebbe averli scritti, sia la scelta degli argomenti trattati nei testi stessi, che sono inerenti ai compiti politici che svolse. Forse che un *curator aquarum* non si sarebbe potuto trovare ad avere a che fare con ricognizione e suddivisione territoriale? Forse che non ci sono collegamenti di sorta fra *castrametatio* e *limitatio*? Un motivo per cui nel *De aquae ductu* Frontino non parla mai di agrimensura potrebbe essere il fatto che abbia deliberatamente evitato l'argomento riservandolo ad una trattazione specifica, o che l'impostazione 'da amministratore' supervisore non fosse consona a dissertazioni più tecniche da addetti ai lavori.

Certo l'agrimensura era associata a un sapere tecnico e quindi non consona a un rappresentate del Senato, tuttavia, come si avrà modo di considerare in modo più approfondito oltre, all'agrimensura era riconosciuta una zona franca all'interno dei saperi tecnici in virtù delle sue origini divinatorie. Gli autori del *corpus* si mostrano sempre molto fieri della propria disciplina definendola con aggettivi aulici e solenni. Comunque sia i testi d'agrimensura attribuiti a Frontino non sono propriamente tecnici, ma illustrano le caratteristiche del lavoro di un agrimensore²¹, per cui fanno intuire che il loro autore non era un agrimensore sul campo, ma un conoscitore dei principi che stavano dietro alla suddivisione terriera.

Tra l'altro, i testi riferiti a Frontino, pur presentandosi piuttosto corrotti, rivelano lo stile controllato e consapevole di un autore colto, dunque, e i trattati degli altri agrimensori gli sono debitori su diversi piani. Mentre con alcuni (Igino Maior, Siculo Flacco) ci sono interessanti corrispondenze sia nell'organizzazione del materiale, sia a livello lessicale (la terminologia è spesso coincidente) per qualcuno Frontino funge direttamente da fonte (molto stretto il legame che ha nei suoi confronti Igino Minor, a meno che i due non siano legati perché entrambi

²¹ Anche Campbell 2000, XXIX è di questo parere.

dipendenti da un terzo autore²²).

I trattati di agrimensura a lui attribuiti facevano probabilmente parte di un'unica opera, di epoca flavia (70-90 d. C. circa) ed è accompagnato da illustrazioni²³. Ci sono diverse teorie riguardo alla possibilità che quello che leggiamo non sia altro che epitome di un'opera più vasta, infatti all'interno del *corpus* è conservato un *Commentum* anonimo costituito dai paragrafi *De agrorum qualitate* e *De controversiis* che citano letteralmente passi di Frontino e citano pure il nome di Frontino. Anche la dissertazione di Agennio Urbico ha a che fare, tra le altre non più identificabili, con una fonte che non viene citata, ma che riconduce a Frontino²⁴. I trattati sono²⁵:

- *De agrorum qualitate* : tratta delle categorie gromatiche all'interno della suddivisione del terreno.
- *De controversiis* : tratta delle dispute fondiari, riordinate per tipologie.
- *De limitibus*: frammentario, tratta di *limitatio*, ossia della tecnica per stabilire i confini.
- *De arte mensoria*: frammentario, tratta di coltellazione

Bisogna fare presente che Lachmann era convinto che l'opera di Frontino consistesse di due parti: la prima avrebbe compreso il primi due trattati e la seconda gli ultimi due più una parte del trattato di Agennio Urbico (26-58, Lach.). Nell'edizione di Thulin, il filologo svedese ha giustamente elencato sotto il nome di Frontino i soli testi che anche i manoscritti attribuiscono a lui.

Il testo è accompagnato da una trentina di illustrazioni.

²² L'ipotesi di un autore che faccia da fonte a entrambi (e di cui non sarebbe rimasta alcuna traccia) sembra meno improbabile di quella che considererebbe Frontino fonte di Iginio Minor. I due autori sono, infatti, tra i più significativi del *corpus* come livello, coerenza compiutezza di trattazione. Per cui, pensando ai criteri selettivi alla base della sopravvivenza del *corpus*, e senza contare troppo sul caso come criterio, non sembra troppo convincente che la fonte comune sia stata scartata e sia andata completamente a perdersi nell'oblio.

²³ Sulla presenza di immagini nei testi degli agrimensori si avrà modo di ritornare.

²⁴ *Contra* Grelle 1963, 33-35, che crede che la fonte usata da Agennio fosse assolutamente più tarda di Frontino.

²⁵ Vd. Lachmann 1852, 101-31; Thulin 1911c; per la presentazione del volume sui testi di Frontino di Behrends 1998 vd. Gonzales 1997b.

AGENNIUS URBICUS:

Sulla sua identità non si sa nulla, si riesce a ricavare dal suo stile che è un autore tardo, collocabile in età domiziana (per come l'imperatore viene citato), o posteriore (forse la fonte era contemporanea a Domiziano, che appunto è accompagnato dal titolo *praestantissimus*, quindi non ancora oscurato dalla *damnatio memoriae*).

Il suo testo è stato mal tradito, al punto che i due editori Lachmann e Thulin riferirono all'agrimensore passi diversi²⁶, in particolare Lachmann attribuì ad Agennio il *Commentum*, in realtà anonimo, che è:

- *De controversiis agrorum* :

La sua opera si appoggia, comunque, ad una fonte antica non identificata. Lachmann credeva fosse Frontino (come per il *Commentum*, dal resto), più precisamente un'opera tecnica perduta, mentre Thulin soprasedette.

Lo scopo del trattato di Agennio è meramente didattico, e di riorganizzazione del materiale informativo sulla disciplina mensoria che aveva a disposizione. Infatti, ciò che colpisce leggendo il testo è proprio lo sforzo lessicale di classificare, definire e precisare concetti, tecnicismi e così via. Sforzo che non è presente negli altri autori, che, forse perché per loro si trattava di un fatto quotidiano, sono più grossolani, anche quando hanno a che fare con definizioni da spiegare. Forse per Agennio Urbico, più tardo, la lontananza da una pratica di questo tipo ha avuto come conseguenza una maggiore attenzione teorica, percepita come una necessità e un criterio di impostazione dell'opera.

Da segnalare la pubblicazione e il commento della prefazione dell'opera di Agennio per merito di Santini 1990.

Si accompagnano al testo sette illustrazioni.

²⁶ Vd. Lachmann 1852, 142. Un riassunto efficace delle posizioni dei due editori rispetto a quanto tradito dai codici è reperibile in Campbell 2000, XXXI.

*COMMENTUM*²⁷

Come accennato, il trattato è un commento a Frontino (così come si legge oggi) e altri, e si occupa di tipologie di campi e di *controversiae* terriere, ed era stato attribuito ad Agennio Urbico. Thulin, invece, identificò l'anonimo autore in un insegnante cristiano collocabile tra la metà del V secolo e l'inizio del VI. Queste informazioni sono ricavabili dal testo, dato che l'autore elogia la religione Cristiana (*Comm.* 68, 17-18), ma non tutti²⁸ credono a questa informazione (suggerendo si possa trattare di un'aggiunta di epoca posteriore) come che dagli elementi testuali non si possa nemmeno arguire con certezza la sua professione. Thulin si convinse appunto che l'autore fosse un insegnante per il fatto che dice che i giovani devono imparare con precisione (*Comm.* 1, 7-15, Lach.), ed effettivamente da come l'intera opera si presenta (si tratta di una dissertazione sui principi a base dell'agrimensura), senza dare alcuna impressione che l'autore fosse un agrimensore sul campo. L'opera sembrerebbe essere davvero frutto dell'iniziativa di un insegnante che aveva a cuore

l'educazione dei propri studenti, anche in un settore, forse non suo, ma che riteneva comunque importante.

Per tornare alla datazione Blume aveva datato l'opera a non oltre la riforma politico-amministrativa di Diocleziano (per il fatto che l'autore parla di *praesides provinciarum* attivi), escludendo una collocazione dopo il crollo dell'Impero Romano d'occidente. Thulin (trovando una somiglianza con una costituzione di Costantino contenuta nel *Codex Theodosianus*) individuò come *terminus post quem* il 330. Ancora Thulin pensava che la raccolta dei testi in un *Corpus* fosse responsabilità di questo autore, raccolta che lui data alla metà del VI sec. Con questa datazione sembra concordare Toneatto 1994a, 10 che come criterio di datazione utilizza il *liber diazographus*, così chiamato dal medesimo autore del

²⁷ Per questa parte si è fortemente debitori nei confronti di Thulin 1913a.

²⁸ Campbell 2000, XXXIV.

Commentum, una sorta di appendice contenente le illustrazioni, e che è in linea con altre tradizioni testuali illustrate di quel periodo.

Il testo di Frontino non è il solo con cui si confronta, infatti ci sono frequenti riferimenti al testo di Iginio Maior, Agennio Urbico, Siculo Flacco e, in misura minore, di Iginio Minor e Balbo. Gli autori sono citati parola per parola e commentati brevemente, e in maniera non sempre corretta, sia da un punto di vista della comprensione del lessico tecnico²⁹, sia dalle forzature a cui costringe i testi che cita, per renderli funzionali al proprio discorso .

*BALBUS*³⁰

Autore della:

- *Ad Celsum expositio et ratio omnium formarum*: tratta di unità di misura, elementi di geometria piana (linee, angoli, forme geometriche).

Sull'identificazione dell'autore e della persona a cui viene fatta la dedica, suo maestro, tanto si è detto. Dal punto di vista cronologico, sono le affermazioni stesse fatte dall'autore ad aiutare gli studiosi: da quanto detto (93, 10, Lach.) Balbo partecipò a una spedizione in Dacia. Quest'informazione permette di circoscrivere il periodo cronologico alle guerre daciche sotto il principato di Domiziano o di Traiano. Inoltre, per l'alta considerazione in cui tiene il suo lavoro e il suo ruolo (nonché quello di Celso) nei confronti dell'Imperatore, gli studiosi hanno cercato di identificare entrambi in personalità di spicco del tempo. Dilke 1979,17 propone per Balbo una datazione domiziana (in particolare afferma che i fatti di cui Balbo sta parlando facciano riferimento al periodo precedente la pace stipulata da Domiziano³¹ (89). Campbell 2000, XXXIX esamina diverse identificazioni: per Balbo, Q. Iulius Balbus, console nell' 85, o l'omonimo, console del 129; il maestro sarebbe stato identificato con Publius Iuventius Celsus, illustre scrittore di diritto, a capo della scuola proculiana,

²⁹ Celebre il fatto che fraintenda il lessico di Agennio Urbico, vd. Campbell 2000, XXXIII, nt. 88.

³⁰ Vd. Lachmann 1852, 131-36..

³¹ *Contra* Sherk 1974, 541.

governatore della Tracia (114), due volte console, proconsole in Asia, oppure con Ti. Iulius Candidus Marius Celsus, console (86) e *ordinarius* (105), governatore della Galatea e Cappadocia. Tuttavia lo studioso non è troppo persuaso da queste ipotesi, proponendo il medesimo criterio che aveva già esposto per Frontino, ossia questi personaggi gli sembrano essere troppo altolocati per essere esperti di questo genere di saperi. E che Balbo e Celso lo fossero è fuor di dubbio per tutti i riferimenti che l'autore fa alla *nostra professio* (93, 13, Lach.). E' anche possibile che lo stretto legame con l'Imperatore non significhi niente di più che un legame di impiego e non collochi per forza i due personaggi negli strati più alti della società (anche perché da Augusto in poi il livello sociale degli agrimensori tende a scendere). Ovviamente, queste sono solo speculazioni, anche perché il testo è molto frammentario³². Per la datazione, comunque, Toneatto 1994a, 5 propone un periodo che va dal 102 al 106.

La caratteristica che lo differenzia dagli altri è la forma in cui è stato composto, ossia di *epistola* indirizzata a Celso lo stretto contatto che stabilisce tra agrimensura e altre attività come costruzione di strade, organizzazione di campagne militari, traguardare fiumi e così via.

L'opera è accompagnata da una sessantina di illustrazioni.

HYGINUS MAIOR

E' l'agrimensore preso in esame in questo studio. Di epoca traiana, i suoi scritti sono circoscritti tra il 98 e il 102³³. Come è stato spesso sottolineato è l'autore stesso che permette una collocazione cronologica grazie a quanto dice (*De cond. agr.*, 84, 8-11, Th.) circa un *evocatus Augusti* che ha svolto il suo lavoro in Pannonia per le assegnazioni viritane volute da *Traianus Augustus Germanicus* (quindi il *terminus post quem* è la salita al potere dell'imperatore e quello *ante quem* il 98, anno della sua assunzione del titolo *Dacicus*, che non compare nella

³² Vd. Schanz- Hosius 1935, 802.

³³ Vd. tra gli altri Lachmann 1852, 136-41; Toneatto 1994a, 5 e Campbell 1996, 77 e 2000, XXXV.

titolatura data da Igino). La distribuzione agraria suddetta è stata riferita³⁴ alla fondazione di *Poetovio*.

L'identificazione con *Gaius Iulius Hyginus*, potente liberto di Augusto e bibliotecario della Biblioteca Palatina è ovviamente considerata errata oggi.

Il testo attribuito da Thulin a Igino Maior non concorda sempre con quello di Lachmann, come si avrà modo di vedere meglio quando si tratterà specificamente dei passaggi in discussione. Fondamentalmente, Thulin attribuì ad Igino Maior un paragrafo che nel manoscritto B è attribuito ad Agennio Urbicum sotto il titolo *Agrorum quae sit inspectio* e che Thulin 1910 giustificò sulla scorta dello stile e ovviamente del contenuto. Campbell 2000, XXXV e 359, nt. 8 è comunque dubbioso. Per le conclusioni tratte in questo studio si rimanda alla sede opportuna, ossia al commento al paragrafo *De limitibus*.

Anche sul contenuto e lo stile di Igino Maior non sembra il caso di dilungarsi troppo, essendogli dedicato la presente ricerca.

Per cui, basti dire che i testi attribuiti ad Igino Maior sono³⁵:

- *De limitibus*: frammentario, sulla *limitatio* e l'orientamento.
- *De condicionibus agrorum*: acefalo, sulle varie tipologie di *agri* e con interessanti puntualizzazioni di carattere amministrativo-giuridico.
- *De generibus controversiarum*³⁶: generalmente considerata integra, sulla classificazione delle liti terriere.

Il testo di Igino Maior è stato preso in analisi per uno studio più approfondito per diversi motivi. Il primo riguarda il fatto che è l'unico a consegnare un trattato che copre tutti i campi di competenza della disciplina agrimensoria. In secondo luogo, era un agrimensore sul campo (egli fa spesso riferimento alla propria esperienza diretta), pur non essendo un tecnico puro e semplice: infatti il suo stile e la sua lingua offrono agli studiosi un interessante panorama culturale alla base

³⁴ Grelle 1972, 5 e 31; Dilke 1979, 18. Toneatto 1994a, 5, nt. 9 è possibilista ma non certo. Campbell 2000, XXXV-XXXVI non si esprime.

³⁵ Vd. Thulin 1910.

³⁶ Toneatto 1994a, 5 preferisce *De controversiis agrorum*.

della formazione di un agrimensore di età imperiale, senza che gli vengano accostati altisonanti nomi di personaggi appartenenti all'aristocrazia romana per identificarlo. Le informazioni che Igino passa alla storia sono di rilievo e oggi riguardano diverse discipline che studiano la società romana: infatti questo autore è interessato alla storia della sua disciplina, di cui dà ragguagli (aiutando lo studioso moderno a capire qualcosa in più delle caratteristiche della colonizzazione romana), alle situazioni amministrative, alla normativa relativa (per cui cita editti, leggi e così via) che spiega, a casi regionali, e ai meccanismi nonché alle difficoltà sottese alla creazione di una centuriazione.

Non sono presenti illustrazioni.

SICULUS FLACCUS

Da quanto riferisce nel suo trattato, senza però essere troppo specifico, l'autore dovrebbe aver composto la sua opera tra il 96, ossia la fine del principato di Domiziano (per il fatto che quando si riferisce a lui in merito a una sua decisione l'autore non utilizza titoli onorifici) e il 290-91, ossia la creazione da parte di Diocleziano delle province italiche³⁷.

Il testo che il *corpus* ha tramandato è:

- *De condicionibus agrorum*: probabilmente incompleto (della parte iniziale e di quella conclusiva), sulla tipologia della documentazione catastale e dei *termini*.

Per Campbell 2000, XXXVI questa è una delle relazioni più coerenti e competenti sul materiale agrimensorio che esisteva a quei tempi. E' assolutamente evidente che Siculo Flacco era un agrimensore e non un teorico, per le frequenti menzioni alla propria professione e alla propria esperienza. Del materiale che utilizza fornisce descrizioni e fa della precisione e del rigore i principi guida per sé come per gli altri agrimensori. L'errore e l'approssimazione

³⁷ Vd. anche Toneatto 1984, 1601, nt.1.

sono quanto di più deleterio per lo svolgimento dell'indagine mensoria e la sua applicazione pratica sul territorio. La lettura del suo testo è una sorta di istantanea sulla realtà e la problematicità della disciplina in quel tempo, che è contestualizzata meglio che in qualunque altro testo pervenuto.

Nessuna illustrazione accompagna il testo.

HYGINUS MINOR

Detto anche *Gromaticus* (da un'intestazione non troppo affidabile, anche se poi è il più usato dagli studiosi) o Pseudoigino (come preferisce, tra altri, Toneatto) per distinguerlo dall'omonimo³⁸ (dato che sono considerati due autori distinti dai più).

Anche per lui è da rifiutare l'identificazione con il liberto di Augusto³⁹.

La datazione è piuttosto problematica: per alcuni sarebbe collocabile poco dopo l'Igino traiano⁴⁰, per altri tra Frontino e l'epoca dei primi Severi⁴¹, per altri ancora non oltre il II o il III secolo⁴², datazione che sembra più corretta, per diverse ragioni: innanzitutto, se l'autore fosse poco più tardo dell'omonimo, gli sarebbe nota la sua opera, e forse sarebbe più propenso a citarlo, invece di ricorrere a Frontino (che sembra essere 'la' fonte, soprattutto per gli autori più tardi), e per un problema di citazione di Lucano su cui si avrà modo di tornare).

Il testo tramandato dal *corpus* è:

- *Constitutio limitum*: sostanzialmente considerata integra, sulla *limitatio*, l'orientamento, la distribuzione dei lotti e così dicendo.

Il manoscritto A recava un trattato acefalo e mutilo sull'impianto di un campo

³⁸ Sulla tradizione e attribuzione dei testi vd. Toneatto 1983b. Per le differenze stilistiche tra i due Igini (elemento che porterebbe alla loro diversificazione) vd. Gemoll 1876, in particolare 168-170, anche se le osservazioni fatte non sono così significative tali da confermare questa ipotesi. Si fa presente che si avrà modo di tornare sull'argomento.

³⁹ Vd. Campbell 1996.

⁴⁰ Dilke 1979, 106.

⁴¹ Toneatto 1994a, 6, in particolare nt. 11.

⁴² Campbell 2000, XXXVII.

militare direttamente collegato a immagini geometriche, a cui un copista nel XVI secolo diede, non a caso, il titolo di *De Munitionibus Castrorum*, che fu attribuito a Igino Minor. L'attribuzione è ovviamente considerata errata⁴³, per entrambi gli Iginii.

Il testo si presenta come una relazione di alto livello, che tiene conto, oltre che di casi regionali e dei principi fondamentali alla base di un impianto centuriale e alla suddivisione terriera, di esigenze culturali che spaziano in altre discipline, tra cui la filosofia e la letteratura. Di grande interesse è la sua digressione cosmologica, ad esempio, su cui si avrà modo di tornare in maniera approfondita. Da quanto detto, è evidente che il suo trattato non risponde solo a scopi didascalici, ma che vuole essere al contempo una descrizione dell'agrimensura, con riferimenti alla storia della disciplina. Grande è il debito che Igino Minor sembra avere verso Frontino, anche se questo rapporto andrebbe approfondito. Sono tramandate un'ottantina di immagini.

*LIBRI COLONIARUM*⁴⁴

Si tratta di due cataloghi coloniali municipali, piuttosto particolareggiati che hanno come sfondo geografico l'Italia centro-meridionale (anche se il primo considera territori dalmati, il che ha fatto pensare che esistessero altri *libri* regionali oltre a questi)⁴⁵. Il primo reca anche delle illustrazioni.

La situazione così come è presentata sembra riferirsi alla metà del IV sec., anche se la fonte potrebbe essere più antica (II sec.). L'intestazione data dai manoscritti ai *libri* è *Liber Augusti Caesaris et Neronis*, che Campbell 2000, XLI considera fonte dei *Libri Colontiarum*, sostenendo che la grande opera coloniale di Augusto dovette per forza trovare sistemazione in una precisa compilazione documentaria. Compilazione a cui gli altri imperatori aggiunsero via via notizie (l'ultimo sarebbe Claudio).

⁴³ Toneatto 1983b.

⁴⁴ Vd. Mommsen 1852, 145-220, e Grelle 1992, 67-85.

⁴⁵ vd. Grelle 1992, 67-85.

L'ipotesi è molto suggestiva e di compilazioni del genere ne esistettero sicuramente, ma in questo caso i *Libri Coloniarum* sarebbero da considerare delle epitomi degli elenchi amministrativi originali, magari a scopo didattico, dato che le informazioni registrate per ogni territorio sembrano coprire interessi prettamente agrimensori (descrizione dell'identità amministrativa, delle assegnazioni terriere attinenti, del 'piano regolatore' che gli stava dietro e via dicendo). E se non si vuole per forza credere che si tratti di una compilazione ad uso didattico del *Liber Augusti* in particolare, certo non si può negare che lo sia di un qualunque documento catastale che gli agrimensori potevano consultare in ogni momento nel *tabularium Caesaris*, in cui andava anche a confluire tutta la documentazione prodotta dagli agrimensori stessi preposti alla creazione di una centuria e all'assegnazione dei terreni divisi.

IL RESTO DEL *CORPUS*

I manualetti restanti non sono di facile datazione, e spesso altri non sono che degli *excerpta*, di cui sarà indicato solo il titolo e una breve descrizione. Sono tutti contenuti nei *Gromatici Veteres* di Lechmann.

LEX MAMILIA

Questa legge è tramandata nel *corpus* sotto il nome di *Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia*, che probabilmente si riferiva ad una *Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia Agraria*, che però non deve coincidere con la *Lex Mamilia* cui gli agrimensori fanno spesso riferimento nei loro testi (i contenuti sono diversi). Probabilmente il titolo della *Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia* (che si riferiva ad una legge di cui non si conosce né il contenuto né la data) finì con il mescolarsi erroneamente con parte del titolo di una legge di Cesare, ossia la *Lex Iulia Agraria* (59 a.C.), di cui assunse il testo.

La *Lex Mamilia* che citano, invece, gli agrimensori probabilmente risale al

tribuno della plebe per l'anno 109 a.C. C. Mamilio Limitano. Questa legge non è accompagnata da illustrazioni, e sulle sue specifiche si avrà modo di parlare oltre⁴⁶.

CODEX THEODESIANUS E ALTRE FONTI

Dal codice vengono ripresi solo alcuni estratti, così come da altre fonti, non meglio identificate.

DE SEPULCHRIS

Testo di brevi dimensioni riguardo ai luoghi adibiti a sepoltura. Nessuna illustrazione.

AGRORUM QUAE SIT INSPECTIO

Si è già parlato di questo paragrafo, sulle varie tipologie di terra, che Thulin, differentemente da Lachmann, attribuisce ad Iginio Maior. Senza illustrazioni.

MARCUS IUNIUS NIPSUS:

A questo autore Lachmann ha attribuito tre capitoletti, ma l'attribuzione non è sicura, così come, del resto, l'appartenenza dei tre ad una medesima opera⁴⁷.

I testi sono:

- *Fluminis varatio*
- *Limitis repositio*
- *Posidimus*

⁴⁶ E' grazie alla brillante ricostruzione di M. Crawford 1989, 179-90 che si è potuto districare questo complesso nodo di attribuzione e identificazione.

⁴⁷ Vd. Toneatto 1994a, 8.

DOLABELLA

L'autore non è identificabile, anche se sicuramente tardo. Il testo, riguardante la misurazione, si presenta come un *excerptum*, essendo intitolato:

- *Ex libris Dolabellae*

LATINUS

Ancora un *excerptum*, anzi due sui *termini*, accompagnati da illustrazioni. L'autore è tardo.

- *Ex libris Latini de terminibus*

GAIUS, VITALIS, FAUSTUS, VALERIUS E LATINUS TOGATUS

Si tratta di brevi paragrafi, di autori diversi e non identificabili, sui *termini*. Alcuni di essi (i testi di Gaio e Fausto) sono accompagnati da illustrazioni.

- *Gaius auctor V. P.*⁴⁸
- *Auctor Vitalis*
- *Faustus et Valerius VV. PP. Auctores*
- *Latinus V. P. Togatus*

CASAE LITTERARUM

Sono elenchi delle *litterae singulares* (lettere catastali), di età tardo- Imperiale. Le lettere individuano le singole proprietà, mentre *casa* può essere reso come 'podere'⁴⁹.

Nello specifico sono quattro elenchi, e solo del primo e terzo possediamo il titolo, ossia:

⁴⁸ L'abbreviazione V. P. può significare *Vicarius Praefectus*, *Vir Patricius*, o più probabilmente *Vir Perfectus*, cf. Cappelli 1985, *V. P.*, 512.

⁴⁹ Toneatto 1994a, 12 (su suggerimento di Josephson 1950, 22-71 e 296-302).

- *De litteris et notis iuris exponendis*
- *De casis litterarum montium* (che in realtà tratta di proprietà in pianura)

La paternità del primo è fatta risalire a *Innocentius*, attribuzione considerata però errata, perché se è lo stesso menzionato da Ammiano Marcellino (XIX, 11, 8) è troppo tardo rispetto ai testi in questione.

LITTERES SINGULARES

Erano, come detto, lettere catastali, ossia incise sui cippi confinari. Non è ancora chiaro cosa significassero precisamente.

TERMINORUM DIAGRAMMATA

Disegni di *termini* accompagnati tutti da una sorta di didascalia.

ORDINES FINITIONUM

Ancora note sui cippi *ex diversis auctoribus*, corredati di illustrazioni.

VITALIS, ARCADIUS

Definiti *auctores*, scrivono di confini. Con illustrazioni.

GAIUS, THEODOSIUS

Excerpta sui *termini*.

LATINUS, MYSRONTIUS

Ancora sui *termini*, e sui *monumenta*.

*MAGO E VEGOIA*⁵⁰

Si tratta di due trattati distinti. Il primo è di Magone che doveva essere l'autore cartaginese che scrisse di agrimensura e da cui sarebbe estratto il primo trattato sui confini, acquedotti, e via dicendo (due illustrazioni).

Il secondo trattato (che testimoniarebbe l'origine etrusca dell'agrimensura romana⁵¹), sull'inviolabilità (prima di tutto religiosa) dei confini, ispirato dalla ninfa Veglia.

IMPERATORE ARCADIO O IL SUO CAPO AGRIMENSORE

Trattasi di un trattato sui confini di Costantinopoli (due illustrazioni), fatto risalire al 400 d.C.

VITALIS, FAUSTUS, VALERIUS

Sono trattati sui cippi confinari, con caratteristiche però differenti rispetto a quelli già esaminati. Non si tramandano illustrazioni.

LITTERAE SINGULARES

La tipologia è la medesima rispetto alle *litterae* già menzionate. Non sono illustrate.

DE IUGERIBUS METIUNDIS

Come dice il titolo questi sono testi che si occupano delle misurazioni degli iugeri nei campi di forme diverse. Sono provvisti di disegni geometrici.

⁵⁰ Su Vegoia, vd. Zancan 1939, 203-19; Heurgon 1959, 41-44; Valvo 1987b, 427-51 e 1988. *Contra* Le Gall 1975, 287-320, in particolare 308.

⁵¹ sull'origine etrusca dell'agrimensura si tratterà oltre in maniera approfondita.

LITTERAE SINGULARES

Altre abbreviazioni con annotazioni, non illustrate.

RATIO LIMITUM REDEGENDORUM

Su cippi, confini, valli e paludi.

ORIGINES 15.15

Estratto da Isidoro, riguarda terre e misurazione.

ESTRATTI DALLA GEOMETRIA DI EUCLIDE (in latino)

ESTRATTI DALLA GEOMETRIA DI CASSIODORO

ESTRATTI DALLA GEOMETRIA DI BOEZIO

CAPITOLO II

GLI AGRIMENSORI: PERSONALITA' E COMPETENZE

2.1 DA MISURATORI DI CONFINI AD ARTISTI DELLA SUDDIVISIONE TERRITORIALE

Il termine *agrimensor* ovviamente significa “misuratore di campi” e rende chiaro quale fosse il compito principale di chi era definito in questo modo: il termine viene usato dagli agrimensori stessi nei loro testi per riferirsi a se stessi, ed entra a dar parte della terminologia giuridica fin dal Medioevo.

Tuttavia gli agrimensori erano indicati anche con altri termini, più o meno sinonimici, e che specificano ulteriormente, soprattutto in relazione al periodo storico in cui più venivano rispettivamente usati, il tipo di funzioni svolte dagli appartenenti alla categoria.

Mensores è uno dei primi termini usati per indicare gli agrimensori, e risale alla prima fase di sviluppo dell'attività mensoria, legata allo sviluppo dell'espansionismo romano, e quindi alle attività svolte dagli eserciti, al di là della conquista pure e semplice¹. Su questi aspetti si tornerà in seguito in maniera più approfondita, qui basti dire che agli eserciti spettava anche il compito di una prima organizzazione dei territori sottomessi, per consolidarne la conquista, e che poi lo stato romano provvedeva a inquadrare più solidamente al proprio interno. In questo senso, c'erano *mensores* militari, che altro non erano che geometri che prestavano servizio militari, che si occupavano di *castrametatio* (ossia di stanziamento degli accampamenti, che erano configurati come piccole cittadelle a

¹ Si desidera precisare che ci si sta riferendo all'uso del termine *ensor*, non alla disciplina mensoria. Infatti il dibattito sulla sua genesi in ambito militare o religioso è ancora aperto. Cf. Behrends 1992, 192-280.

pianta ortogonale), di una prima definizione di confini e lotti, di deduzione delle colonie e assegnazioni demaniali, in una fase più avanzata della colonizzazione² (fig. 3). Non a caso nell'Arceriano A era stato allegato agli scritti di Igino Maior anche un trattato militare intitolato *De Metatione Castrorum* (questa attribuzione è considerata errata e il suo autore è genericamente indicato come Pseudo Igino³), e anche Frontino si occupò di aspetti militari⁴. Del resto la centuriazione nasce come strumento di controllo parcellizzato, e le colonie stesse sono inizialmente roccaforti militari di controllo sul territorio⁵. Era possibile che, una volta congedati, i militari sfruttassero le nozioni di agrimensura imparate grazie al servizio militare e continuassero ad esercitare privatamente⁶.

Il termine *mensores*, proprio per la sua genericità⁷ (è anche più attestato a livello epigrafico), veniva accompagnato da aggettivi o genitivi di specificazioni, per affinarne il significato e attribuirlo a mansioni specifiche, quindi si avevano *mensores agrarii* o *agrorum*, *frumentarii*, *aedificiorum*.

Oltre che a "misuratori", gli agrimensori erano chiamati *finitores*⁸, per la loro funzione di stabilire i confini. Il termine è utilizzato per primo da Plauto (*Poen.*, 49-51)⁹ e non più attestato da Cicerone in poi.

E proprio su Cicerone e sull'uso che fa del termine è il caso di spendere qualche parola. Nella *De lege agraria* (II, 32) Cicerone parla della *Rogatio Servilia*¹⁰: la *rogatio* prevedeva che la commissione agraria fosse composta da duecento *finitores ex equestri loco*, ossia venti *finitores* per ogni decemviro. Che Cicerone non vedesse positivamente quest'iniziativa è chiaro dai successivi paragrafi (34,

² E' possibile vedere *mensores militari* all'opera nella Colonna Aureliana.

³ *Edd.*: Grillone 1977; Lenoir, 1979. Per i problemi di datazione, le caratteristiche linguistiche e così via vd. Grillone 1982, 1984, 1984-85, 1987; Frere 1980.

⁴ *Ed.*: Ireland 1990. Vd. anche Galli 1999.

⁵ Su questo argomento vd. Brunt 1962, 69-86; Salmon 1969, cap.1; Sherk 1974, 544-558 (proprio sui *mensores militari*); Frere 1980 (sul *de munitioe castrorum*); Keppie 1983, in particolare cap. IV; Gabba 1988, 19-22; Campbell 1984, 1987, 13-29 e 1994.

⁶ Vd. Hinrichs 1974, 84-85 e Sherk 1974, 555.

⁷ *ThLL*, VIII, 753-54, 37-15.

⁸ *ThLL*, VI.1, 803-4, 72-6.

⁹ Vd. Valvo 1987a, 166-77, il cui contributo è commentato da Maganzani 1993-94, 561-74, in particolare 565-67.

¹⁰ Vd. Ferrary 1988; Nicolet 1970, 72-103; Classen 1994, 161-70, in particolare 163-66.

45 e 53). Nel paragrafo 34 scrive: *interea dissolvant iudicia publica, e consiliis abducant quos velint, singuli de maximis rebus iudicent, quaestori permittant, finitorem mittant, ratum sit, quod finitor uni illi, a quo missus erit, renuntiaverit.* Questo presupponeva che il decemviro in caso di *controversia* avrebbe svolto il ruolo di giudice (unico) e che la deposizione del *finitor* sulla posizione dei confini avrebbe avuto valore di sentenza. In ultima istanza questa *rogatio* esaltava i poteri dei decemviri, ampliando la loro giurisdizione dall'ambito civile a quello criminale¹¹.

La Maganzani fa comunque presente che, secondo lei, il *finitor* di età repubblicana non era che un tecnico, privo di competenze agrimensorie, e che invece sarebbe dal III-IV secolo che l'agrimensore (non più *finitor*) si troverebbe ad avere un ruolo sempre più di rilievo, soprattutto in ambito legale, riguardo cioè alle *controversiae de finibus*, diventando una sorta di braccio destro del giudice. In età repubblicana poteva accadere che svolgessero queste funzioni da privati cittadini, non come impiegati statali. L'analisi fatta dalla studiosa sulla figura degli agrimensori è sicuramente molto interessante e importante, soprattutto per il dispiegato uso delle fonti (in particolare epigrafiche) che permettono di ritrarre un quadro variegato e approfondito della situazione. Tuttavia per quanto riguarda l'importanza giuridica degli agrimensori, in età imperiale, su cui si tornerà, forse le conclusioni tratte sono forse un po' eccessive.

Tornando a Cicerone, i *finitores* che accompagnavano i decemviri vengono colti mentre vagano per *totum orbem*, ironicamente definiti (*leg. agr.*, 2, 45) *delecta iuventus*, dove *iuventus* richiama più alla loro giovinezza in fatto di esperienza, e quindi sostanzialmente di inesperienza, e vengono infine (*leg. agr.*, 2, 53) anche mentre assistono i decemviri alle vendite all'asta. In quest'ultimo caso Cicerone non si risparmia di fare considerazioni anche sull'aspetto fisico dei *finitores*, definendoli *formosi*, e ha ragione Classen 1994, 164 quando scrive: "First Cicero introduces the *finitores* in his attack on Rullus in terms which allow him to make

¹¹ vd. Maganzani 1993-94, 561-74, in particolare 562-63.

his enemy appear as a tyrant; later he insists on the attractiveness of the *finitores* in order to make his audience associate such vices as the general public would attribute to young members of the wealth class”.

Altri termini¹² con cui vengono indicati gli agrimensori derivano dal nome degli strumenti che utilizzavano, ossia *metatores* (da *meta*: la palina), o *decempedatores* (da *decempeda*: una pertica di dieci piedi, per misurare), o il più noto *gromatici* (da *groma*: la croce con i contrappesi, di cui si tornerà). Di questi termini occorre specificare alcuni aspetti: *metatores* era usato per i *mensores militari*, ma, come suggerisce la Maganzani 1997a, 36 indicava più una funzione che una funzione specifica.

Il termine *decempedatores* viene usato solo da Cicerone (*Phil.* 13.37) nei confronti di Lucio Antonio e probabilmente è da intendersi in senso dispregiativo, infatti di lui scrive: *cauebat etiam L. Antonio, qui fuerat aequissimus agri priuati et publici decempedator, Nucula et Lentone conlega* (colleghi in quanto facenti parte di una commissione agraria). Che Cicerone usasse la figura degli agrimensori come paragone dispregiativo da fare ai suoi nemici è chiaro anche dall'uso che ne fa nei riguardi di L. Decidio Saxa, sempre nello stesso contesto, che definisce *castrorum metator* (*Phil.*, 11, 12), oppure *peritus metator et callidus decempeda* (*Phil.*, 14,10). Il motivo per cui usa questi termini è sicuramente offensivo, e non ha nulla a che fare con la reale professione dei personaggi in questione né con le loro origini, e la prova è che ne è vittima anche Lucio Antonio. Infatti se gli altri tre nominati Saxa, Nucula e Lentone erano personaggi ambigui, dalle tinte fosche, Lucio Antonio era di tutt'altra estrazione: evidentemente quello che i quattro avevano in comune era di essere coinvolti nella medesima commissione agraria (per Saxa, a questo punto, è facilmente deducibile, o forse era parte di un contesto simile)¹³.

¹² Vd. Maganzani 1997, in particolare cap. II.

¹³ Vd. ancora Classen 1994, 161- 170, in particolare 163-66.

Per quanto riguarda il termine *gromatici* (attestato dalla fine del I o inizio II secolo d. C.), la *groma*, com'è noto, faceva parte degli strumenti che gli agrimensori usavano di più. Il termine *groma* deriva dal greco **gnwmon* attraverso **cruma* etrusco¹⁴, e questo tipo di strumento era costituito da una croce con i quattro bracci lunghi uguali, perpendicolari tra loro e infissa su un'asta (*ferramentum*, di bronzo o più spesso di legno). Da ciascuno dei quattro bracci scendevano dei contrappesi, quelli opposti uguali due a due (*perpendicularum*). La croce era collegata all'asta da una mensolina di sostegno, che si infilava in un collarino di bronzo attaccato al bastone, perché si trapeggiava meglio se la croce non era in asse¹⁵. Ovviamente il centro del rilevamento era dato dal punto di incrocio dei quattro bracci e non dal punto in cui la groma, o meglio il suo puntale di ferro, era infissa nel terreno. Oltre che a trapeggiare, questo strumento nella sua stazione zero determinava il punto di incontro tra il *kardo* e il *decumanus maximus*.

Di questo attrezzo non si trova descrizione nei testi d'agrimensura (anche se si parla di *ferramentum*), tuttavia il ritrovamento nel 1912 a Pompei in Via dell'Abbondanza del kit degli strumenti dell'agrimensore Vero ha permesso di ricostruirla (ovviamente grazie ai soli pezzi che si erano conservati). Sulla strumentazione degli agrimensori si riparerà più avanti¹⁶.

Tornando all'agrimensura e al suo sviluppo, i suoi presupposti costitutivi trovano origine sia in ambito militare (come si è visto), sia sacrale (*sulcus primigenius*, delimitazione di spazi religiosi, di probabile ascendenza etrusca)¹⁷. Tuttavia, per quanto riguarda l'età repubblicana non ci sono molti dati su cui basarsi, per ricostruire con un certo margine d'esattezza le caratteristiche della

¹⁴ Sulla mediazione etrusca nei rapporti Grecia- Roma e l'influenza stessi che gli etruschi ebbero sulla cultura romana soprattutto in ambito centuriale e di suddivisione del territorio si avrà modo di tornare.

¹⁵ Vd. Lewis 2001, 120-33.

¹⁶ Per ora vd. Panerai 1983c, 115-119 e 1983d, 119-121.

¹⁷ Sul *templum* etrusco, e la generale influenza dell'aruspicina etrusca sulla *limitatio* romana si tornerà oltre. Per quanto riguarda il *templum* vd. Nissen 1869.

disciplina, ossia le mansioni precise svolte dagli agrimensori, il loro percorso scolastico e così via.

Sicuramente la definizione di Nonio Marcello, può aiutare a trarre qualche conclusione (*de comp. doct.*, I, 17, 22 ss., Lindsay): *finitores dicebantur quos nunc agrimensores dicimus: dicti quod finis dividerent*. Il fatto che il termine *finitor*, strettamente legato alla mansione tecnica di stabilire i confini, sia abbandonato per essere sostituito da uno più ampio probabilmente coincide con uno sviluppo delle capacità e un aumento di responsabilità della categoria¹⁸. E' chiaro che man mano che l'espansionismo romano prese piede, le tecniche e i presupposti su cui si basava si affinarono proporzionalmente. Per cui dalla semplice organizzazione di un accampamento, o dalla preliminare suddivisione territoriale tanto per marcare i confini principali, si passò alla deduzione di colonie, all'impianto di centuriazioni anche in ambienti non ideali da un punto di vista geomorfologico, e a tutte queste operazioni si accompagnava un iter burocratico- amministrativo e tutta una serie di attività capillari e sempre più raffinate. Per cui i tecnici, i geometri del territorio si trovarono a svolgere nuovi compiti, a imparare nuove cose, finché si sentì la necessità di riorganizzare l'intera categoria. Per non parlare del fatto che la quantità di lavoro si impennò drasticamente¹⁹. Situazione descritta in una celebre epistola di Plinio (*epist.*, 10 17b-18), quando era governatore della Bitinia, a Traiano, chiedendogli un *ensor* (*Dispice, domine, an necessarium putes mittere huc mensorem*) per un problema di calcolo delle imposte, richiesta a cui l'imperatore non può acconsentire per la scarsità di rappresentanti della categoria anche a Roma e nelle vicinanze.

L'incremento del lavoro da svolgere fece sì che i nuovi agrimensori, via via che ci si avvicina alla fine della repubblica, si trovarono a gestire due aspetti della disciplina molto diversi e fino ad allora rimasti ben distinti: quello tecnico-pratico e quello legale-teorico²⁰.

¹⁸ Vd. Maganzani 1993-94, 561-574.

¹⁹ Dilke 1979, 13 scrive: "si stima che, fra gli anni 200 e 190 a.C. un milione di *iugera* di terra siano stati distribuiti a 100.000 famiglie".

²⁰ Vd. Weber 1891, 52 ss.; Hinrichs 1974, 171-72; Classen 1994, 161-170, in particolare 168.

Il documento della fondazione della colonia d'Urso mostra come Cesare tenesse a specificare tutti i compiti amministrativi di competenza degli agrimensori, a tal punto che per Dilke²¹ questo starebbe a dimostrare che Cesare fu il reale fondatore della disciplina. Del resto nel *corpus*, per la precisione nella *Demonstratio artis geometricae*, viene indicata una lettera che Cesare avrebbe scritto circa le origini dell'agrimensura, lettera che però non è né riportata né riassunta. Dilke sostiene che il documento della colonia d'Urso potrebbe supplire. Al di là della veridicità di queste teorie, che non sono comunque dimostrabili, un dato è certo, come si vedrà meglio in seguito: i politici più influenti del tempo avevano capito che il controllo della distribuzione terriera conferiva un enorme potere e che chi lo gestiva si garantiva tutta una serie di privilegi politico-militari. Riorganizzare la categoria lavorativa di coloro che stavano alla base dell'ingranaggio coloniale e di distribuzione del terreno significava, di fatto, controllarla, e questo era una premessa, prima ancora che una necessità, per il controllo della distribuzione terriera stessa.

Indubbiamente Augusto, riorganizzando l'intero apparato burocratico statale, si occupò di agrimensori. Del resto, fu autore di numerosi piani centuriati, centuriando *ex novo*, riassegnando terreni che erano già stati distribuiti, inserendosi in centuriazioni preesistenti con griglie nuove (a volte anche diversamente orientate). Non a caso i testi degli agrimensori recano spesso parti di suoi decreti, editti e via dicendo.

Deve risalire a questo periodo anche il suo riconoscimento della categoria a livello pubblico, nel senso che gli agrimensori in questo periodo erano per certo funzionari pubblici, organizzati in *collegia*. Questo significava che percepivano uno stipendio dallo stato, non più solo da privati, anche se probabilmente non erano tra i funzionari più considerati, dato che, come è noto, Augusto concentrò i propri sforzi soprattutto a favore dei liberti (altro grande strumento di potere che aveva capito di poter sfruttare). Da questo momento in poi, proprio per

²¹ Vd. Dilke 1979, 14.

l'ingerenza dei liberti, gli agrimensori non erano più solo *ex equestri loco*, e il loro livello si trovò a scendere.

Tuttavia, a questo si contrappose una generale riorganizzazione della loro educazione, di cui lo stato si fece carico, aprendo scuole (presenti sicuramente nei centri più importanti dell'Impero, come Roma e Costantinopoli, ma anche altrove)²² e codificando i percorsi di studio. E infatti gli agrimensori tesero a specializzarsi in mansioni specifiche.

Non a caso, sulla base della documentazione epigrafica, Hinrichs 1974, 159-162 aveva individuato categorie ben distinte di agrimensori:

1. militari
2. impiegati nei *tabularia* imperiali
3. impiegati nelle amministrazioni locali
4. liberi professionisti

Infatti, gli agrimensori, una volta suddiviso i lotti da assegnare, dovevano produrre una documentazione dettagliata della nuova situazione catastale, e quindi dovevano redigere *formae*, ossia mappe, e anche dei *libri* di accompagnamento. Questa documentazione era conservata e dalla nuova comunità e dagli archivi di Roma. Quindi una parte degli agrimensori si dovette dedicare ad aspetti amministrativi di gestione di tutto il materiale documentario raccolto. Ovviamente, non tutti gli agrimensori sceglievano un impiego nella pubblica amministrazione, alcuni preferivano esercitare da liberi professionisti, e continuavano ad essere assunti per delle consulenze da privati cittadini. Come è facilmente intuibile i motivi per cui potevano essere ingaggiati riguardavano *controverisae de finibus*, vale a dire per ristabilire i confini originari tra proprietà adiacenti, e *de loco*, sulle proprietà private.

Questo discorso porta alla complessa questione sulle competenze giuridiche degli agrimensori e il loro effettivo coinvolgimento a livello giuridico in liti che

²² Brugi 1897, 2-3.

riguardavano il diritto agrario²³. Nei testi vengono codificate per argomento le tipologie di liti in cui agli agrimensori poteva capitare di essere coinvolti.

Quindi sul fatto che effettivamente svolgessero compiti di questo genere non c'è dubbio alcuno. Ciò che resta da capire è se il loro coinvolgimento restasse a un livello di consulenza privata, dopo essere stati appunto assunti da una delle parti in causa, o se anche i giudici, al fine di emettere una sentenza basata su prove confinarie, si rivolgessero ad agrimensori, la cui testimonianza, ovviamente, aveva forza probatoria. E' sicuramente provato a livello epigrafico che gli agrimensori erano impiegati dal governo di Roma, nell'ambito di un arbitrato, e mandati sul posto a dirimere questioni confinarie.

Sarà possibile approfondire l'argomento quando si parlerà di *publicum instrumentum*.

Qui basti riassumere la situazione, dicendo che l'agrimensore poteva essere coinvolto nelle sopradette *controversiae de fine e de loco* a diversi livelli, ossia come consulente, come avvocato e giudice. Ma in quest'ultima accezione bisogna specificare che non si nominava *iudex* di questioni legate al territorio automaticamente un agrimensore, ma che tale nomina poteva riguardare chiunque fosse iscritto all'*album iudicum*, anche se probabilmente si cercava di abbinare un esperto al tipo di *controversia* in cui la sua esperienza poteva trovare applicazione, e che questo principio poteva valere anche per gli agrimensori.

2.2 ISTRUZIONE E IL RAPPORTO CON LE ALTRE DISCIPLINE

Gli agrimensori svolgevano, come si è visto, una moltitudine di attività, che andavano dagli aspetti più tecnici a quelli più teorici della colonizzazione romana.

²³ Maganzani 1997, in particolare la *Parte Seconda*, su "Le funzioni del *mentor* nel processo"; Adamo, 2000, 522-44.

Per questo, proprio per il fatto che esercitavano una disciplina polimorfica, la loro istruzione doveva coprire più aree insieme. Come si è già anticipato sopra, i dati che riguardano il periodo repubblicano sono molto scarsi, mentre molto di più è ricavabile per il periodo imperiale, soprattutto grazie a quanto tramanda il *corpus* stesso²⁴.

LE DISCIPLINE MATEMATICHE

Innanzitutto, le discipline matematiche avevano un ruolo centrale, per cui si studiavano la geometria euclidea e la matematica (sul genere di quella descritta da Columella nel V libro), per misurare aree, distanze, fare i calcoli, fare equivalenze fra le unità di misura²⁵, ecc...

Non è un caso che i testi di agrimensura siano infatti finiti in manoscritti che si occupavano di geometria (si è visto nel capitolo precedente, che questo costituisce un prolifico filone della tradizione indiretta). Per capire che genere di conoscenze matematiche circolassero al tempo l'unica fonte sono per l'appunto i manoscritti medievali anteriori al XII secolo. Dopo quel periodo, infatti, furono tradotti i testi matematici arabi, che catalizzarono su di sé tutta l'attenzione.

I romani non furono dei gran matematici, dei teorici della disciplina, ma furono sicuramente dei grandi utilizzatori di quelle nozioni immediatamente applicabili nei contesti in cui servivano loro. Si avrà sempre più modo di constatare questa caratteristica della società romana, sia perché si rimane sempre in un ambito tecnico-pratico, sia perché i romani tennero innegabilmente questo comportamento in quasi tutti gli ambiti del sapere, a cui attinsero presso i popoli che via via assoggettavano.

Le nozioni matematiche provenivano essenzialmente dall'Egitto, dalla Babilonia, dalla Grecia e zone di influenza greca, dove la matematica trovò presto una sua connotazione teoretica²⁶. Certamente questa non è la sede più adatta per una lunga dissertazione sull'origine e lo sviluppo delle scienze matematiche, tuttavia

²⁴ Cf. a riguardo Rudorff 1852, 320-23 e Schindel 1992, 375-94.

²⁵ Sul rapporto tra geometria greca e agrimensura romana vd. Guillaumin 1994.

²⁶ A riguardo vd. Frajese 1951; Neugebauer 1974; Brunt – Jones- Bedient 1983; von Fritz 1988.

è importante puntualizzare che queste “le matematiche furono inizialmente coltivate presso gli egizi e i babilonesi con intenti pratici, connessi con l’agrimensura, e ‘calcolistici’, in relazione all’astronomia. I greci, che mutuarono molti risultati di quelle indagini, non solo le fecero progredire, ma diedero a esse una nuova impronta di natura spiccatamente teoretica”²⁷. Del resto, come si avrà modo di vedere nel capitolo sulla centuriazione, forme di divisione del territorio, anche se non programmatiche e concettualizzate come nel mondo romano, sono rintracciabili anche in queste culture. E’ ancora importante fare presente che nei numerosi documenti che sono sopravvissuti di questi popoli (tavole caldaiche e papiri), anche se non sono presenti i procedimenti ma solo l’enunciazione e la risoluzione dei problemi, la tipologia di nozioni matematiche e geometriche sono molto progredite, al punto che accanto ad una fruizione esclusivamente pratica ne è stata supposta una esoterica, da cui sarebbe derivata l’astrologia (e quindi l’astronomia)²⁸.

I romani non fecero altro che assorbire le nozioni che potevano servire loro, e certamente agli occhi dei moderni può costituire un paradosso che il popolo passato alla storia per le proprie doti ingegneristiche non avesse parte nel processo teoretico della disciplina portante il proprio sviluppo. Come scrisse Brugi 1897, 48: “attraeva in ogni scienza l’intelletto dei Romani, aborrente da speculare, tutto ciò che fosse praticabile e immediatamente utile”. E a riguardo fa presente come già Cicerone avesse notato che la geometria teorica tanto coltivata dai Greci fu impiegata per fare calcoli e misurare la terra (*Tusc.*, 1, 2, 5). Tuttavia la capacità che il popolo romano ebbe nell’assorbire e fare proprie, selezionandole, le discipline sviluppate dai popoli assoggettati è comunque una delle peculiarità e dei meriti che vanno riconosciuti a questo popolo.

A Roma la matematica era insegnata nelle scuole da maestri per lo più greci e quel patrimonio nozionistico, non troppo ampio, costituì la base del sapere occidentale almeno fino al XII secolo, come abbiamo detto. A riguardo Folkerts

²⁷ Vd. Piazza 1993, 822.

²⁸ Vd. Geymonat 1981, 26.

2003, 1-2 scrive: “It is generally known that few writings of mathematical content circulated in the early Middle Ages. This may be explained by the slight interest of the Romans in theoretical mathematics and by the sufficiency of a very little arithmetical and geometrical knowledge for daily life”.

Nello stesso contesto Folkerts fa giustamente presente che a riguardo sono noti i testi degli agrimensori romani. Ovviamente le relazioni di agrimensori che più interessano le conoscenze matematiche (e soprattutto le procedure geometriche) sono quelle di Balbo (presente nel *corpus*) e di Epafrodito e Vitruvio Rufo (non conservati nel *corpus* e pubblicati da Bubnov²⁹). Per capire meglio di che tipo di istruzione, quindi, un agrimensore doveva conseguire in campo matematico, basta dare una scorsa a questi trattati. Balbo spiega: unità di misura, calcolo di aree e volumi, figure piane (triangoli, quadrilateri e cerchi), tipologie di confini (relativamente alle forme che essi potevano seguire). Epafrodito e Vitruvio Rufo trattano essenzialmente di misurazione (aree, perimetri) di triangoli (dei quali spiegano anche come calcolare altezza, base, e parti della base rispetto alla perpendicolare che parte dell'angolo opposto) quadrilateri (e altri poligoni) e cerchi.

Ovviamente l'influsso greco, pitagorico in prima istanza, è evidente anche se si mantiene a un livello base. E' interessante, comunque, come in testi che avevano a che fare con questioni giuridiche di diritto confinario, con istruzioni centuriali, o con la storia della disciplina, che facciano la loro comparsa elementari nozioni di matematica teoretica, che andava ben al di là dell'uso pratico-quotidiano. Tant'è vero che nel *corpus* sono tramandati anche *excerpta* di Euclide.

Gli *Elementa* di Euclide furono, verosimilmente, tratti dalla traduzione di Boezio³⁰ o dai rimaneggiamenti di autori più tardi, come Marziano Capella, Cassiodoro e Isidoro di Siviglia.

La presenza di testi di geometria e di matematica furono uno dei motivi per cui il *corpus* degli scritti dei gromatici sopravvisse. Anzi, per alcuni studiosi come

²⁹ Bubnov 1899, 518-51.

³⁰ Vd. Folkerts 1970, 176-365.

Folkerts e prima di lui Ullman questa fu la ragione principale. Scrive, infatti, Folkerts 2003, 3: “Ullmann has convincingly shown that mathematical writings of the *Corpus agrimensorum* did not survive primarily because they were needed for the instruction of future surveyors, but because they were used for teaching geometry in the quadrivium. In this matter they were different from other technical writings, e. g. on medicine or agriculture, which were principally used for practical ends”³¹. Arrivare a tanto forse è eccessivo, dato che è provato che anche in età medievale l’agrimensura esisteva e quindi è ragionevole pensare che i testi antichi siano sopravvissuti anche per la necessità di tramandare il pensiero agrimensorio *in totum*, ma certamente anche chi era interessato a certe peculiarità di esso contribuì alla trasmissione di questi testi. E’ altrettanto convincente la teoria che gli scritti di agrimensura costituissero i testi di studio delle discipline matematiche³².

Questi aspetti sono studiati, per ora, dagli studiosi di storia della matematica che non dai filologi³³.

L’ASTRONOMIA

Su questo aspetto dell’istruzione degli agrimensori, strettamente interrelato all’orientamento, si avrà modo di tornare nel dettaglio quando si tratterà il problema della *limitatio*, ossia nel commento al paragrafo *De Limitibus*.

Tuttavia, è opportuno in questa sede formulare comunque qualche considerazione.

L’astronomia era importante per gli agrimensori nella delicata fase dell’orientamento delle suddivisioni. L’argomento è molto vasto e complesso, in merito alle origini di questa pratica, alla componente religiosa (o meno) e alla sostanziale contrapposizione, nella realtà dell’evidenza testuale, ma soprattutto archeologica, di una generale tendenza a privilegiare altri criteri.

³¹ Ullman 1964, 263-285.

³² E’ infatti possibile constatare nella *Geometria incerti auctoris*, pubblicata sempre da Bubnov 1899, 317-365 del IX-X secolo che sono trattate tematiche di tradizione agrimensoria (in particolare nella seconda parte).

³³ Per i problemi matematici presenti nel *corpus* vd. Folkerts 1992 e 2003, cap. II.

Il che ha portato a una fiorente letteratura contrastante al proprio interno: c'è chi è assolutamente a favore di un'origine e un'influenza etrusca, chi le ritiene probabili ma non determinanti, chi le nega e le sostituisce con quelle greche. C'è chi insiste con il valore religioso dell'intera operazione e chi la ritiene un retaggio lontano sostenendo la laicità dei testi agrimensori. Ancora, c'è chi trascura l'aspetto dell'orientamento e chi lo esalta, perdendo completamente di vista le testimonianze.

L'*iter* percorso dagli studiosi e quello per arrivare alle conclusioni proposte in questa ricerca si rimanda al riferimento fatto poco sopra.

Qui basti presentare le conclusioni.

L'esigenza di orientare le suddivisioni territoriali fu praticamente contemporanea a quella di suddividere. Questo perché l'impulso di lottizzare rispose anche a criteri organizzativi, o ri-organizzativi, dello spazio. Quindi, è facile capire che in un'ottica razionalizzante si tenesse anche conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio. Anzi, in alcune zone (si pensi, per dire, all'Egitto) furono proprio quelle condizioni a determinare l'esigenza di un riassetto di qualche genere. In questo stesso contesto finirono certamente per confluire tutta una serie di riti e credenze religiose, che possono essere compiutamente riassunti (e da un punto di storia della tradizione e da uno strettamente concettuale) nell'immagine del *temenos* (che non a caso significa contemporaneamente "recinto sacro" e "campo") e del *templum* etrusco. Anche i romani, scrive Hübner K. 1990, 179 "consideravano il *templum*, in quanto territorio delimitato sacralmente, come il punto di partenza della misurazione, e che, come possiamo apprendere dagli scritti degli agrimensori, attribuivano a Iupiter l'atto della limitazione"³⁴.

E qui si tocca il punto focale del discorso, ossia la religiosità o meno dell'orientamento agrimensorio, che va tenuto ben distinto e dal tracciato del *sulcus primigenius*, e dall'inviolabilità dei confini (con gli annessi riti di deposizione dei cippi confinari). La conclusione dello studio fatto a proposito

³⁴ Vd. anche Nissen 1869 e 1906.

della *limitatio* è il seguente: la suggestione religiosa era un retaggio, che rientrava più nella tradizione che nella prassi. Ogni agrimensore, infatti, suggerisce un orientamento preferito a livello teorico (verso punti cardinali diversi l'uno dall'altro, addirittura Igino Maior non rispetta neppure la tradizionale direzione N-S per il *kardo* ed E-O per il *decumanus*), pur riconoscendone e ammettendone altri (anche se storcendo un po' il naso). Ma soprattutto, tutti antepongono alle loro preferenze teoriche il *diktat* delle condizioni morfologiche di un territorio (fiumi, linee di costa, catene montuose) o la necessità di adeguarsi alla presenza di elementi antropici (strade, città). E questa non sarà certo la prima volta, in questo studio, in cui si constata che fu proprio la priorità data a questi fattori a fare della centuriazione romana un elemento costante del paesaggio, arrivato e sfruttato fino ai tempi moderni (con qualche eccezione per le zone in cui durante il Medioevo il controllo sul territorio fu allentato, con conseguente perdita di interi settori di centuriazione).

IL DIRITTO

Anche quest'aspetto sarà meglio approfondito nel commento al *De Conditionibus Agrorum* a proposito del *publicum instrumentum*, ma comunque si tireranno brevemente le somme.

Che gli agrimensori studiassero quello che, anche se impropriamente, potrebbe essere definito il diritto agrario è un dato incontrovertibile per la presenza nel *corpus* di lunghe sezioni inerenti alle dispute *de finibus* e *de loco*.

Senza tergiversare, dunque, sulle funzioni (avvocato, giudice o assistente) e il livello di coinvolgimento (a seconda dei periodi) dell'agrimensore nelle dispute stesse, di cui si è già parlato e su cui si tornerà a parlare, ciò che si evidenzia autonomamente leggendo gli scritti dei gromatici è che essi maneggiavano con proprietà il materiale giuridico che gli competeva. Non solo quindi classificano le *controversiae* e indicano che atteggiamento l'agrimensore dovesse seguire di volta in volta, ma citano editti, leggi, autori giuridici (come Cassio Longino), spiegano concetti. Usano una terminologia appropriata, che però non si peritano

di spiegare, ma forse perché la davano per scontata (solo Siculo Flacco, ogni tanto, dà qualche spiegazione terminologica). “Ciò dimostra la loro istruzione secondo un metodo tradizionalmente uniforme”, scrive Brugi 1897, 51, che ha proprio studiato l’argomento, restando sempre molto attuale. E’ sempre molto interessante che questi autori facciano anche riferimento alle proprie collezioni di leggi: il famigerato *libellum* (*de gen. contr.*, 96, 7-8, Th.). Il testo di Igino Maior in particolare illustra quanta *iuris dictio* faceva parte dell’istruzione mensoria.

La ripetizione, che caratterizza queste sezioni, era propedeutica e definisce con chiarezza l’intento didattico.

Sempre Brugi 1897, 49-50 evidenziò due anime all’interno del *corpus*, una geometrica e una giuridica.

LE DISCIPLINE TECNICHE

Su questa componente dell’istruzione c’è meno da dire, perché è ovviamente la meno controversa. Che gli agrimensori dovessero, dal principio alla fine, sapere usare la strumentazione necessaria è innegabile. Ovviamente si può notare che forse non fosse la mano di un senatore come Frontino a piantare la groma nel terreno. E’ probabile che lui sovrintendesse ai lavori e avesse una squadra di sottoposti che svolgeva le operazioni più tecniche. Tuttavia è stato visto come per il periodo imperiale tutte le funzioni (teoriche e pratiche) tendessero a confluire nelle mani di un unico esperto. Ed è su quest’ultimo periodo che conviene soffermarsi.

Da quanto reperito a Pompei, Vero nella sua bottega (*regio I, insula 6, n.3*) conservava una groma e una meridiana. Un altro strumento restituito dagli scavi archeologici è la livella.

Altre testimonianze sulla strumentazione utilizzata per livellare e rilevare sono fornite anche dalle fonti letterarie³⁵.

Ad esempio, Varrone nel *De Architectura* (8, 5, 1-3) spiega nei particolari le caratteristiche e le modalità di impiego di uno strumento detto *chorobates*, che è

³⁵ Vd. Panerai 1983c, 115-119 e 1983d, 119-121.

stato possibile ricostruire proprio grazie alla descrizione di questo autore, dato che non se ne è conservato neppure un esemplare, con la conseguenza che si pensa fossero esclusivamente di legno. Il *chorobates* era un cavalletto con 2 fili a piombo, che permettevano di posizionare orizzontalmente lo strumento con precisione. Era anche provvisto di un canale in superficie che era riempito d'acqua, nel caso ci fosse vento e i fili a piombo fossero pertanto inutilizzabili, trasformando così lo strumento in una livella ad acqua. Grazie alla testimonianza fornita da Erone, nel suo testo *Dioptra*, si è a conoscenza della dioptra, appunto. La dioptra³⁶ era uno strumento di cui l'autore si attribuisce con orgoglio l'invenzione, notando che permetteva di eseguire una serie di operazioni per le quali precedentemente si era costretti ad utilizzare più strumenti. Inoltre, permetteva di ovviare agli errori di cui era responsabile la groma, che Erone si perita di illustrare e calcolare. Lo strumento di sua invenzione era costituito da vari ingranaggi che terminavano in un semicerchio dentato su cui era posato un disco con due mirini issati su una base culminante, a sua volta, in un disco issato su un mozzo a ruota dentata. La dioptra poteva essere usata anche per operazioni ingegneristiche, e per le osservazioni astronomiche.

³⁶ Per i precursori vd. Lewis 2001, 36-50, mentre per lo strumento in sé 50-108.

CAPITOLO III

LA CENTURIAZIONE ROMANA: UN PAESAGGIO NUOVO¹

3.1 LA CENTURIAZIONE: LE FORME ANTICHE E L'UNICITÀ DEL MODELLO ROMANO²

Trattando i testi di gromatici di suddivisione terriere, che solitamente facevano capo alle divisioni centuriali, occorre spendere qualche parola su quell'imponente sistema socio-agrario che fu l'istituzione centuriale nella società romana.

I romani non inventarono la suddivisione territoriale, come dimostrano sia l'evidenza archeologica, sia le fonti scritte. I romani potenziarono, affinarono e universalizzarono la suddivisione territoriale in uno strumento di controllo e di produzione che caratterizzò il loro imperialismo. Si può dire, senza esagerare, che la centuriazione fu lo strumento attraverso cui i Romani espressero la loro espansione imperialistica.

Dilke 1979, 4-10 (ed. or. 1971) fa un'interessante panoramica storica a introduzione del suo studio sugli agrimensori romani, considerando i vari precedenti di divisione territoriale. Dalle tavolette votive e dalla carta geografica babilonesi, alle tavolette sulle proprietà regali mesopotamiche, fino all'Egitto, dove territorio e geometria furono combinati e dove, per la presenza del Nilo, fu costruita una rete di canali (di cui parla Erodoto 2, 19). Forse l'Egitto rappresenta uno dei sistemi territoriali meglio organizzati prima della centuriazione romana, per la necessità di sfruttare il più possibile l'andamento

¹ Propedeutico all'argomento Settis 1983.

² Per una panoramica sugli studi vd. Berni Brizio 1969.

geo-morfologico del territorio, dato che dal Nilo dipendeva la vita di tutta la regione e che le sue esondazioni andavano sicuramente ad alterare le parcellizzazioni. Gli agrimensori egiziani erano, non a caso, celebri, e “nelle condizioni di fare il loro lavoro con grande precisione” (Dilke 1979, 5) proprio per l’organizzazione catastale, di unità di misura e via dicendo. Il massimo sviluppo del sistema fondiario egizio è rappresentato dall’Egitto dei Tolomei (tempo dopo).

La Grecia imparò dagli Egizi la geometria³, ma non arrivò a esportare il sistema di organizzazione e divisione territoriale, perché nella penisola greca non c’erano certo grandi aree coltivabili, e il modello della città-stato non prevedeva terreni limitrofi parcellizzati. Tuttavia, i Greci si impegnarono nella progettazione razionale secondo moduli ripetuti della città, che trova la sua massima espressione nei progetti ortogonali di Ippodamo di Mileto. Nelle colonie si fece più attenzione a una certa congruenza tra città e territorio circostante, e ad ogni fondazione oltre al fondatore e agli auguri c’erano degli agrimensori (sui riti e l’aspetto religioso delle fondazioni si avrà modo di tornare). Alcuni esempi di queste interrelazioni tra città e campagna sono archeologicamente presenti a Selinunte, nel Golfo di Taranto, e via dicendo.

Alessandro Magno fondò Alessandria in conformità con le teorie urbane e fondiarie del tempo.

Ovviamente, si riscontrano errori e soprattutto nelle suddivisioni fondiarie anomale, rispetto alla parcellizzazione territoriale romana.

I romani impararono tutto questo direttamente dai Greci o tramite gli Etruschi, come avremo modo di constatare nuovamente, e intuirono di poter trarne dei benefici.

Fin dalle prime fasi della Repubblica i Romani in espansione capirono quanto fosse importante fondare colonie e organizzare il territorio nelle zone di fresca acquisizione. Le colonie erano, di fatto, presidi militari a formare una fitta rete di

³ Vd. Guillaumin 1994.

contatti e di controllo territoriale⁴. Da quello che si ricava anche dai testi degli agrimensori, che sembrano particolarmente interessati alla storia della loro disciplina, il processo di colonizzazione e suddivisione constava di diverse fasi, che possono essere brevemente riassunte come segue. La prima fase consisteva nella conquista in sé, alla quale si accompagnava una semplice delimitazione dei nuovi confini (*ager arcifinius, occupatorius*). I nuovi terreni acquisiti venivano solitamente occupati abusivamente dai popoli vinti, o dai romani stessi, in attesa di una sistemazione ufficiale. Seguiva, quindi, una fase di consolidamento del potere nei territori conquistati (si pensi alla difficile situazione nella Pianura Padana⁵, dove, come si avrà occasione di analizzare meglio, ci fu una doppia conquista e una doppia deduzione di colonie, dovute all'interferenza delle guerre annibaliche e alla rivolta dei Liguri, che volevano riprendersi la propria terra), che terminava con una suddivisione ufficiale del territorio. A questo punto, colonia e centuriazione (nel modello ideale erano combinate, con la colonia al centro della centuriazione) erano inserite nell'ingranaggio statale: gli ex-soldati trasformati in coloni garantivano il controllo politico, consolidando allo stesso tempo le tradizioni e le istituzioni romane, permettendo all'*habitus romanus* di farsi strada. Ovviamente, la situazione non restava immutata: i lotti assegnati, venivano venduti, comprati, ulteriormente suddivisi e così via. Il controllo agrimensorio si rendeva così necessario come unica *ratio* per dirimere dispute e, più in generale, per rintracciare sul terreno la storia della suddivisione.

⁴ Si avrà modo di tornare su questi argomenti e di spiegare dettagliatamente le varie fasi della *limitatio* nell'introduzione al *De Limitibus*. Vd. Keppie 1943; Salmon 1969 e Dilke 1979, 87-92.

⁵ Vd. Tozzi 1972.

3.2 LA CENTURIAZIONE COME CATEGORIA INTERPRETATIVA DELLA STORIA⁶

La centuriazione romana, dunque, era lo strumento insediativo attraverso cui i Romani si stabilivano in un territorio acquisito in maniera stabile, dando vita a una nuova comunità⁷.

Pertanto, come non mancò di notare Gabba 1985, 272, la centuriazione rappresentò in un primo momento “un’esigenza tecnico-politica” e solo in un secondo momento lo strumento di attuazione di una politica agraria che mirava a un’equa e proficua distribuzione terriera.

Nella prima fase la centuriazione, come già accennato, era concepita in un rapporto unitario con la città, la nuova comunità⁸. Da un punto di vista teorico gli assi ortogonali che suddividevano la città erano i medesimi che percorrevano la campagna, almeno teoricamente, dato che è archeologicamente provato che questo connubio perfetto fu realizzato rare volte. I romani preferirono sempre assecondare in prima istanza le caratteristiche ambientali, tuttavia, dove questo connubio non trovava un riscontro pratico, lo trovava comunque da un punto di vista politico⁹.

Per quanto riguarda le modalità di inserimento in territori nuovi, sia in riferimento alla tecnica agrimensoria sia alla concezione politica, occorre sottolineare che il punto di svolta fu costituito dalla fondazione della colonia di Ariminum¹⁰ nel 268 a.C. Infatti, i romani si erano precedentemente inseriti in zone non particolarmente problematiche da un punto di vista ambientale, e la loro presenza si era andata semplicemente accostandosi a quella degli abitanti autoctoni. La Pianura Padana cambiò profondamente i modi della

⁶ Non è questo il luogo per esaminare i casi regionali della centuriazione romana, per cui vd. Alfieri-Schmiedt 1989. Per un approfondimento bibliografico essenziale vd. Castagnoli 1958 e 1984; Clavel-Lévêque 1983; Settis 1983; Chouquer-Favory 1991 e 1992; Clavel-Lévêque-Favory 1992; vd. inoltre la bibliografia redatta da Campbell 2000, 516-519.

⁷ Per una prospettiva letteraria vd. Mac Kendrick 1954.

⁸ Vd. Chevallier 1974.

⁹ Vd. Tozzi 1974; sul rapporto tra colonizzazione e politica vd. Gabba 1977 e 1992.

¹⁰ Vd. Hinrichs 1974, 218-21, Chevallier 1983.

colonizzazione, e questo per via dell'enorme fonte di ricchezza che rappresentava agli occhi dei romani.

Questa zona infatti offriva grandi risorse e sarebbe diventata tra le più ricche, se non la più ricca, della penisola, come, del resto, tuttora. I romani portarono avanti una colonizzazione molto più aggressiva, se non eliminando completamente le popolazioni autoctone, costringendole ad andarsene o a restare in condizioni di assoluto assoggettamento. Nei modi agrimensori, la colonizzazione fu accompagnata da grandi opere di intervento sul territorio, che fu bonificato, disboscato e riorganizzato con una complessa ed efficientissima rete di canali, sfruttando le abbondanti risorse idriche presenti nella regione. Come si è già detto e si tornerà a ribadire, la colonizzazione nella Pianura Padana fu caratterizzata da colonie di tipo militare, organizzate secondo i principi della castrametazione, e che avevano come decumano unico la Via Aemilia¹¹. E fu proprio qui che “la tecnica agrimensoria si andò affinando e si realizzò quel tipo di centuriazione regolare e precisa che ha lasciato un'impronta di sé indelebile sul paesaggio di larghe zone dell'Italia Settentrionale”¹².

Questo richiese, ovviamente, adeguate innovazioni anche in altri campi, come quello economico e giuridico.

La colonizzazione di questa area diede anche sollievo da un punto di vista sociale, perché fornì terre ai piccoli contadini italici, in crisi dal II sec. a.C.

La legge agraria di Tiberio Gracco nel 133 a.C. era proprio funzionale a sanare questa crisi, espropriando i grandi latifondisti dei loro vasti appezzamenti, in modo da poterli ripartire. Inutile dire che questa proposta andava contro l'interesse dell'élite politica romana, che dei latifondi era la proprietaria¹³.

¹¹ Sulla centuriazione in Emilia Romagna vd. Dall'Aglio 1989, 1994a.

¹² Gabba 1985, 276.

¹³ Vd. Brunt 1975. Sulle differenti condizioni economiche tra il nord e il sud della penisola, condizionati dai diversi modelli agrari (piccola proprietà privata e latifondi) vd. Gabba 1975 e Frayn 1979, in particolare il capp. 5-6. Sulla politica dei Gracchi, soprattutto coloniarista, e fonti agrimensorie vd. De Martino 1984.

È inutile ripercorrere in questa sede tutte le varie fasi della colonizzazione romana¹⁴. Quello che interessa è vedere come la centuriazione sia lo strumento d'attuazione di politiche agrarie mirate. Come quelle che riguardarono la Cispadana, romanizzata nel I sec. a.C., dove l'organizzazione centuriale, voluta per lo più da Augusto¹⁵, non si accompagnò spesso a deduzioni di colonie, ma fu un mezzo per riorganizzare in senso romano quelli che erano i nuovi municipi, cioè quelle comunità indigene che avevano ricevuto un nuovo *status* giuridico.

Il controllo della suddivisione terriera si traduceva in grande potere politico, perché non aveva solo come conseguenza immediata quella di poter controllare direttamente il territorio, ma anche gli eserciti. Non ci si dilungherà troppo su questo aspetto ora, perché si avrà modo di ritornare sull'argomento, tuttavia è importante introdurre l'argomento.

Infatti, la suddivisione territoriale e la deduzione di colonie ebbero anche la funzione di sistemare i veterani, che, una volta congedati dopo anni di campagne militari, tornavano a casa. Per dare ai militari un incentivo a combattere a lungo, un'occupazione e un compenso una volta tornati si pensò di assegnare loro delle proprietà terriere, trasformando così gli ex-soldati in *coloni*. Ovviamente c'erano ulteriori benefici: i soldati portavano con sé la loro cultura romana, i loro usi e costumi, che si diffondevano nei nuovi territori in modo molto naturale, e inoltre garantivano un certo tipo di controllo sul territorio. In questo modo, veniva data una soluzione a una molteplicità di problemi, di tipo sociale e militare insieme, in un unico momento.

I politici del tempo capirono in fretta che incredibile potere poteva dare loro il controllo delle suddivisioni e assegnazioni territoriali, in termini di fedeltà degli eserciti e di appoggio da parte di intere zone territoriali. Il primo a capirlo pienamente fu Silla, a cui seguirono Cesare (considerato, non a caso, il padre

¹⁴ Sui lineamenti essenziali della colonizzazione romana vd. Abbott-Johnson 1926; Keppie 1943; Salmon 1969; Tibiletti 1972; Watkins 1983; Purcell 1990 e Lintott 1992.

¹⁵ Vd. Ciampoltrini 1981.

dell'agrimensura) e Augusto (responsabile di nuove deduzioni, o rideduzioni e di nuove centuriazioni o zone ricenturiate)¹⁶.

La centuriazione romana, insomma, era allo stesso tempo uno strumento di controllo militare, un piano regolatore per il potenziamento del territorio, un mezzo di equilibrio sociale, un veicolo della romanità, e una garanzia di potere politico.

3.3 LA CENTURIAZIONE COME STRUMENTO DI TUTELA FISICA DEL TERRITORIO:

Come si è già notato, le persistenze centuriate sono tuttora visibili, al punto che il topografo antichista in alcune zone riesce a ricostruire intere griglie senza fatica. Ovviamente non si riscontra lo stesso grado di conservazione ovunque: in alcune parti la centuriazione è rimasta pressoché inalterata, in altre è praticamente sparita, o si è mantenuta parzialmente.

Le cause di questa disomogeneità è facilmente imputabile al diverso sviluppo del territorio in concomitanza con la presenza dell'uomo, in continua interazione l'uno con l'altro¹⁷.

Dall'Aglio 2000a, 51 scrive: "Solo ricostruendo quella che doveva essere la situazione fisiografica di un territorio in un momento specifico e solo inserendo i dati storici all'interno dello stretto rapporto tra uomo e ambiente, le vicende o le scelte insediative, [...], potranno essere comprese appieno, in tutte le loro valenze. L'analisi storico-topografica non può dunque prescindere da un puntuale studio della geografia fisica".

¹⁶ Di questo argomento si tornerà a parlare nell'introduzione del commento al *De Conditionibus Agrorum*, a proposito dell'*ager publicus*. Vd. Salmon 1969, 129 e Marshall 1972.

¹⁷ Vd. Regoli 1983; vd. Letta 1988, che, anche se tratta specificamente dell'area Marsa, analizza il rapporto insediamento-ambiente; sul rapporto tra la geografia fisica e popolamento vd. Dall'Aglio-Marchetti 1990 e Dall'Aglio 1994 b, 2000b.

I romani furono molto attenti al territorio e vi si inserirono intelligentemente, sia modificandolo, sia sfruttando le caratteristiche ambientali che trovavano di volta in volta. L'impressione è che presenza antropica e tratti geo-morfologici fossero parimenti protagonisti del paesaggio, influenzandosi a vicenda.

Sicuramente i grandi sconvolgimenti nell'assetto territoriale risalgono al periodo alto medioevale, come, del resto, confermano anche le fonti letterarie, che tingono di tinte fosche questo periodo, che coincide con profonda crisi, per le invasioni barbariche, il conseguente spopolamento delle campagne e così via.

È pur vero che nei toni sconsolati di queste descrizioni è possibile sentire echi letterari e i **topoi** della tradizione letteraria precedente¹⁸, tuttavia le parole di Rutilio Namaziano descrivono drammaticamente le località che l'autore vide nel 417 mentre navigava, da Ostia verso la Gallia, sua patria.

Nel *De reditu suo* (I, 409-414), Populonia fu descritta così:

Agnosci nequeunt aevi monumenta prioris:

grandia consumpsit moenia tempus edax;

sola manent interceptis vestigia muris,

ruderibus latis tecta sepulta iacent.

Non indignemur mortalia corpora solvi:

*cernimus exemplis oppida posse mori*¹⁹.

Ovviamente questo panorama di decadenza e rovina è testimoniato da altre fonti letterarie e agiografiche, che, nonostante le esagerazioni richieste dai generi stessi, trovano un riscontro dal punto di vista archeologico e toponomastico²⁰.

¹⁸ Ad esempio l'epistola consolatoria per Cicerone da Servio Sulpicio Rufo per la morte della figlia, in cui l'amico scrive dei *tot oppidum cadavera*, riferendosi ai resti di Aegina, Megara, il Pireo, Corinto, che di ritorno dall'Asia Servio aveva visto, e che al pari degli uomini muoiono (Cic., *fam.*, IV, 5).

¹⁹ "I monumenti dell'età precedente non possono essere riconosciuti:/il tempo divoratore ha consumato le grandi mura;/rimangono le sole tracce fra muri qua e là diroccati,/le case giacciono sepolte da vasti ruderi./Non indigniamoci se i corpi mortali si dissolvono:/con (questi) esempi vediamo che le città possono morire".

²⁰ I toponimi, non a caso, fanno riferimento a contesti di incolto e impaludamento.

Infatti come i testi letterari esprimevano la situazione in termini forzatamente cupi, così quelli agiografici la drammatizzavano facendo leva sull'evento miracoloso²¹.

Tornando all'evidenza storica, in questo periodo il dato che qui interessa considerare è l'abbandono delle campagne, perché questa fu la causa principale del cambiamento nella fisionomia paesaggistica e della perdita di parte delle griglie centuriate. Infatti, non c'era più nessuno nelle campagne a controllare la regimazione dei fiumi, attraverso la cura degli argini, e questo causò il dissesto idrogeologico che cancellò la centuriazione. Come si avrà modo di constatare, leggendo i testi degli agrimensori, la presenza dei fiumi che si snodavano per le griglie centuriate era molto curata, sia in termini pratici, sia legali. Dai fiumi, infatti, dipendeva molto della prosperità di un territorio, tuttavia occorre fare il possibile perché non esondassero, o perché l'esondazione non fosse troppo dannosa, prendendo i provvedimenti necessari. In età romana i fiumi non furono semplicemente controllati, ma i loro corsi furono regolarizzati e la fitta rete di canalizzazione era atta non solo all'irrigazione, ma anche a far defluire le acque, dopo averle drenate.

Si pensi, per avere un'idea di cosa i fiumi potessero fare, al racconto che Paolo Diacono (*hist. lang.*, 3, 23-24) fece del Tevere e dell'Adige²².

Il risultato finale complessivo fu un nuovo assestamento territoriale.

Per capire meglio, si può fare qualche considerazione sulla Pianura Padana, che, anche per i paragrafi precedenti, è stato il punto di riferimento seguito. L'Emilia Romagna conserva oggi due diverse situazioni per quanto riguarda le sopravvivenze centuriate, che corrispondono rispettivamente alla parte emiliana e a quella romagnola. Nella prima, la centuriazione si è conservata solo parzialmente, in quella romagnola lo stato conservativo è ottimo. La ragione di questa mancanza di uniformità sta, appunto, nel diverso comportamento fluviale, condizionato dalla vicinanza o dalla distanza dall'Appennino. Infatti, nel settore romagnolo, la vicinanza dell'Appennino ha garantito ai fiumi uno scorrimento più regolare, perché si manteneva naturalmente una certa velocità, mentre in

²¹ Per i cambiamenti in Emilia Romagna tra età romana e altomedievale vd. Dall'Aglio 1996.

²² Vd. Dall'Aglio 1997. Ovviamente è doveroso fare presente che, in base agli studi fatti, sembra che le condizioni climatiche dal V al VII sec. siano state peggiori, caratterizzate da precipitazioni più abbondanti e temperature più basse.

quello emiliano i fiumi diventavano pensili e quindi facili a sondare. Non a caso, la lacuna di un'intera parte di centuriazione nella zona di Reggio Emilia è riconducibile all'azione del Crostolo, che cambiando letto cancellò i limiti centuriali.

La centuriazione, insomma, mostra quanto i romani fossero abili nel controllare il territorio, e gli agrimensori a modellare il paesaggio a misura d'uomo.

CAPITOLO IV

IL TESTO DI HYGINUS MAIOR

4.1 IL TESTO LATINO DI HYGINUS MAIOR¹

¹ Si riproduce il testo così come è edito da Carl Thulin nella sua opera *Corpus Agrimensorum Romanorum*, I. *Opuscula Agrimensorum Veterum*, Teubner, Lipsiae 1913 (rist. Stuttgart 1971).

4. 2 TRADUZIONE DEI TESTI DI HYGINUS MAIOR

DE LIMITIBUS

I confini per legge devono estendersi in larghezza secondo l'ordinamento (di coloro), che hanno ordinato di dividere i campi. Non perché non è assegnata ai confini alcuna estensione, dopo la misurazione: solo la legge deve essere osservata.

Il decumano e il cardine massimo devono estendersi per più di trenta piedi, o quindici, o dodici, o sia quanto voglia la persona per autorità della quale (siano regolati).

Mentre tutti gli altri limiti, che sono detti *subruncivi*, devono estendersi per otto piedi.

Inoltre nel decumano massimo < e nel cardine > tu poni una pietra e scrivi sopra '*decumanus maximus e cardo maximus*'. E sulla mappa occorrerà scrivere così: '*a destra del decumano e a sinistra, al di qua del cardo e al di là*'.

Occorre che siano poste pietre non inferiori a nove pollici di lunghezza e alte tre piedi.

Bisogna che ci si scriva così che a destra del decumano <per chi guarda verso occidente la scritta D.D.I. sia verso l'alto>: la parte <che guarda verso il cardine k.k.I> sarà incisa dal basso verso l'alto, in modo che per chi guarda verso nord ci sia (scritto) K.K.I. Similmente a destra del decumano al di là del cardine tu scrivi così che la scritta D.D.I. sia verso l'alto per chi guarda verso occidente. La parte che guarda verso il cardine u.k.I deve essere incisa in modo che per chi guarda verso meridione la scritta *al di là del primo cardine* sia verso l'alto.

A sinistra del d.I k.k. I occorre scrivere verso l'alto in modo che per chi guarda verso oriente sia (scritto) *Sinistra D. I*: la parte che guarda verso il cardine deve essere scritta così che per chi guarda verso oriente sia (scritto) *sinistra D.I*: la

parte invece che guarda verso il cardine deve essere incisa in modo che per chi guarda verso settentrione ci sia inciso verso l'alto *C.K.I.* Al di là (del cardine) la parte che guarda verso il decumano deve essere incisa in modo che ci sia scritto dall'alto verso il basso *S.D.I.* per chi guarda verso oriente: la parte che guarda verso il cardine deve essere incisa in modo che per chi guarda verso meridione sia inciso al di là del primo cardine *V.K.I.*

Occorre che ogni quinto limite sia condotto diligentemente, e tagli con la misura il cardine, in modo che le quadrature possano essere chiuse con precisione, occorre porre inoltre una pietra nei *quintarii*, i restanti limiti devono essere di quercia.

Suole esserci una disputa riguardo a questo argomento, ad esempio, se si scrive *D.M.* e *K.M.*, quel (limite) che sia detto prossimo ad uno dei massimi occorre sia inciso come o *a destra* o *a sinistra* *D.V.K.* o *Primo* o *Secondo*. Dunque la questione è questa, se quel (limite) che è più vicino al massimo debba essere scritto come “secondo” o “primo”. D'altra parte deve essere scritto “oltre il primo” per il motivo che quello che è detto “massimo” è il primo. Così il medesimo (cioè il massimo) è anche questo (cioè il primo).

Quello (cioè il limite) che è scritto (come) “al di là del primo” ed è il secondo e deve delimitare il nuovo terreno sino oltre (il primo).

Ma in qualunque parte tu scriva, o “al di là” o “al di qua”, o “a destra” o “a sinistra” la suddivisione del territorio deve essere fatta sino là, secondo la legge del divino Augusto, *DOVE LA FALCE E L'ARATRO ARRIVERA'*.

Nella pianta bisognerà annotare separatamente *LUOGHI COLTIVATI* e *INCOLTIVATI, FORESTE*.

Condotta la suddivisione bisogna suddividere i lotti e scrivere i nomi (degli assegnatari) per decurie (cioè per gruppi di dieci assegnatari per volta), e annotare con diligenza nelle mappe le assegnazioni e allocazioni di ogni decuria, in modo che sia riunito in uno (cioè in un unico posto) quanto i singoli (individui) debbano ricevere. E nel lotto (bisogna) scrivere “primo lotto, *D.D.I.*, e secondo e terzo e quarto al di qua del tal cardine” (primo lotto a destra del primo

decumano, del secondo decumano, del terzo e del quarto...), fin dove bisognerà che sia completata la suddivisione (degli appezzamenti) per dieci uomini, questo sarà nella quantità stabilita di centurie.

Essi devono dunque porre ogni lotto nella mappa in cui sarà fissato il modello di tutta la pertica.

Allo stesso modo i nomi di tutte le decurie (devono) essere incise nelle sorti, in quale parte quale (sorte si trovi), e ciascun lotto che misura abbia, se (stia) a sinistra o a destra del decumano e al di qua o al di là del cardine (lett.: “se al di qua e a destra, se al di qua e a sinistra, o al di qua).

Quindi delle decurie, prima di estrarre (sorteggiando) i lotti, occorrerà scrivere i nomi in etichette e piccole tessere.

Poi, loro stessi sorteggeranno, per sapere per chi per primo escano o in quale ordine.

Questo sorteggio perciò è necessario, affinché nessuno possa lamentarsi, del fatto che lui avrebbe dovuto prendere il lotto prima (cioè per primo), e forse avrebbe potuto capitare in un tipo migliore di campo, o non ci sia una discussione, (su) chi debba estrarre la sorte prima, essendo tutti in una giusta condizione.

.....
.....

DE CONDICIONIBUS AGRORUM

.....
.....

Si muove una disputa di diritto territoriale, tutte le volte che a causa della riscossione delle tasse si litiga sui possedimenti, quando un proprietario/assegnatario dice (lett. “dicendo una parte”) che quel terreno è stato stabilito all’interno del confine del suo (appezzamento), e l’altro proprietario (lett. “l’altra” ossia l’altra parte) afferma la medesima cosa (lett. “similmente”) ma al contrario. Questa questione dev’essere definita da limiti territoriali, infatti

troviamo spesso negli atti pubblici territori distintivamente definiti così: “Dal piccolo colle chiamato x , al fiume y , e attraverso il fiume y al fiume x , o alla strada x , e attraverso la strada x alle pendici del monte y , luogo che è chiamato x , quindi attraverso il giogo del monte (cioè il crinale) y alla sommità, e dalla sommità del monte attraverso gli spartiacque al luogo chiamato x , e quindi in giù verso il luogo y , e poi al bivio del luogo x , e quindi dal monumento sepolcrale del luogo y al luogo da dove per primo l’iscrizione comincia (lett. “comincia ad essere”)”.

Tutte le volte che una qualche questione è sorta tra vicini, la situazione dev’essere prontamente investigata dagli agrimensori.

Per prima cosa i possedimenti vicini, che sembrano essere posseduti senza lite, mostrano in che modo in relazione alle assegnazioni antiche hanno occupato o occupano, affinché si investighi in quale modo la suddivisione tra vicini permanga. Questa (cioè la suddivisione) sia come il principio guida (lett. “la maestra”) di questi fatti, che sono in questione: si consideri (lett.: considerino) se la vicinanza (dei possedimenti) è delimitata da fossati di confine, cigli, pendii, margini, alberi precedentemente piantati, così come questo si trovano, di modo che forniscano una testimonianza a quegli elementi che vengono in questione (cioè su cui si disputa).

Ma se mancheranno un fossato di confine, o un ciglio, un margine, alberi piantati in precedenza, si suole ricorrere ai cippi confinari. Bisogna seguire queste pietre (i cippi confinari) dove sono più lunghe che dove sono più larghe, cioè se tracciano una linea retta o se fanno una lettera gamma o se sono messi uno davanti all’altro trasversalmente (cioè ad angolo retto), affinché (gli agrimensori) seguano quella lunghezza che avevano istituito come limite.

Ma la stessa posizione dei cippi confinari muta a seconda delle regioni: o quelli tiburtini (che arrivano) fino al confine uno dietro l’altro sono intagliati da ogni lato.

Infatti se soltanto la parte superiore è stata intagliata e quella inferiore di sotto è lasciata non lavorata, bisogna dichiarare e che sia un cippo monumentale, non

confinario, invece le pietre sono poste secondo la loro natura e le pietre vulcaniche, come si è detto per i cippi tiburtini, in lunghezza.

Se colui che sta dirimendo una disputa incontra delle pietre naturali, considera queste pietre naturali come confini (lett. “se vengono incontro delle pietre naturali a colui che giudica, queste pietre naturali sono considerate al posto dei confini): ma (alcune che sono state) scelte tra queste hanno (inciso) una linea (dritta) o una *x*.

Sotto i cippi di solito ci sono dei segni, che sono posti alla loro base (lett. “all’estremità più bassa”) e coloro che insegnano le arti (agrimensorie) prescrivono di indagarle (lett. “indagare le medesime”).

Inoltre gli alberi piantati in precedenza di solito mostrano (lett. “sono soliti”) una cicatrice da tempi precedenti, curva, simile a corteccia: benché si dica che questi (alberi) hanno (una cicatrice) forata da trivelle, una volta inseriti dentro dei pioli (di legno) fatti al tornio, com’è scritto dagli antichi.

Ci sono anche corone, per lo più di rovi, che servono da limiti. Di queste occorre considerare l’inizio e la fine e, come abbiamo detto, le similitudini con altri luoghi vicini, se sono definiti con tali corone.

Anche gli alberi di olive, tutte le volte che si trovano (lett. “sono”) in entrambi i campi o nei campi di due proprietà vicine, sono soliti non avere un ordine fissato in una sola linea retta: così, dal momento che le linee non si accordano tra di loro, dimostrano che la proprietà di entrambi i campi sia secondo il loro proprio diritto (cioè dei due proprietari).

Ci sono differenze di tagli (d’alberi) e di coltivazione, che quando vengono annotate, mostrano che il possesso non è di un’unica tipologia, ma permette che ogni cosa venga divisa.

Anche gli spartiacque si prestano da limiti.

Spesso accade che, in altri possedimenti non congiunti a quelli dei vicini, nel mezzo del campo di qualcun’ altro ci sia (lett. “venga incontro”) una parte di un bosco, di un pascolo, di una vite, di un uliveto, di un castagneto. Perciò quando qualcuno reclama questa parte di suo diritto, l’ispettore segue una linea dritta

(determinata) da segni piantati a terra (o nascosti), o cippi confinari. Questi gli elementi che l'antico diritto gli ingiunse di indagare.

Infatti, bisogna considerare le tipologie (di campi), i procedimenti antichi, i possedimenti, i territori, i cippi confinari, i confini e cose simili a queste, in quale modo fin dall'inizio hanno occupato (il territorio): quindi occorre indagare se qualcosa si è ridotto o permane fino alla nostra epoca.

Le tipologie (dei campi) si dividono in queste categorie esteriori, di modo che siano, per la forma dei loro limiti esterni (lett. "per i /relativamente ai suoi confini esterni"), o quadrate, o circolari tutt'intorno, o a cuneo, o triangolari, ora ritirate all'interno secondo linee curve, ora estese in avanti in avanti secondo linee diritte, ora più lunghe rispetto alla larghezza più scarsa, ora più ampie rispetto alla minore lunghezza. La maggior parte di queste sono comprese dalla suddivisione (e assegnazione).

Dall'antichità (le persone) riprendono quest'usanza (lett. "questo"), di utilizzare antichi nomi, come l'*ager vectigalis* (campo tributario) delle vergini di Vesta, e nelle are, nei templi, nei sepolcri e in posti simili. Anzi, anche usando l'arte (lett. "con l'uso dell'arte"), sostituiscono l'ordine naturale delle cose e spesso con l'applicazione della geometria lo rimuovono, credo per conservare l'antichità con l'apparenza (lett. "le apparenze").

Inoltre (lett. "anche") altre zone, quando si estendono fuori dalla tipologia di campi o curva o con gli angoli e sono divisi da linee rette, sono detti *subsiciva* (ossia "tagliati fuori"), cioè che rimangono fuori dalle linee che dividono (ossia le linee divisorie), conservando la natura di estremità, queste, essendo di competenza o del diritto comune o pubblico, poi l'imperatore Domiziano elargì ai possedimenti vicini, cosicché ha attribuito (lett. "attribuisse") lo statuto di *ager arcifinalis* o *occupatorius* (lett. "la licenza arcifinale o occupatoria") all'interno di queste linee (ossia di questi limiti).

Sono detti *agri arcifinales* quelli che prendono il nome dalla pratica di allontanare, cioè respingere, un vicino.

Per gli *occupatorii* si utilizza questo nome (lett. “gli *occupatorii* utilizzano questo nome”) per il fatto che i popoli di città vicine (lett. “i vicini popoli delle città”) o i proprietari terrieri, non essendo stato limitato nulla fino a quel momento da confini, in previsione della contesa, quando lottavano respingendosi gli uni contro gli altri per il possesso dei luoghi (lett. “per i luoghi”), sino al luogo in cui si ritiravano se sconfitti o in cui si fermavano, quello diventava il limite della vittoria, e il presidio sulle colline o l’intervallo di un fiume o il riparo di un fosso permetteva ai vinti di fermarsi, e anche avveduti di questo tipo di natura o corso potevano assicurarsi la continuità del possesso.

Sono detti *agri quaestorii* quelli di cui il popolo romano è entrato in possesso vinti e scacciati i nemici, incaricando i questori di venderli. Questi ora sono chiamati *centuriae*, cioè *plinthides* (appezzamento di cento iugeri) o *laterculi* (pezzo di terreno quadrato, cioè a forma di mattone). Hanno chiuso entro dei limiti i medesimi, in quadrati di cinquanta iugeri, e così hanno venduto una misura prestabilita a ciascuno. Questi campi hanno delle condizioni (lett. “per questi campi ci sono delle condizioni”), come il popolo romano ha prestabilito. E infatti osservano ciò che è stato stabilito. Tuttavia il lungo passare del tempo ha restituito una condizione perlopiù quasi simile (a quella) degli *agri occupatorii*: è evidente che non tutti hanno seguito le leggi che avevano ricevuto dai loro venditori.

Invece gli *agri vectigales* (ossia i campi sottoposti a tributo) sono vincolati, alcuni allo Stato del popolo romano, altri alle colonie o municipi o a qualche città. La maggior parte e i quali stessi pertinenti al popolo romano sono stati tolti al nemico e ripartiti e suddivisi in centurie, per essere assegnati ai soldati, grazie al valore dei quali erano stati conquistati, con più ampiezza dell’assegnazione prestabilita, o di quanto esigeva il numero dei soldati: i campi che avanzavano erano soggetti ai tributi, alcuni per (cinque) anni, altri ad appaltatori che (li) compravano cioè che li prendevano in appalto per cento anni, la maggior parte, al

temine di quel periodo, sono messi in vendita e appaltati così come è la consuetudine per i campi sottoposti a tributi.

Tuttavia in questo genere di campi ci sono alcuni possedimenti restituiti ad alcuni designati nominalmente, che hanno scritto nelle *formae* (le mappe) quanto sia stato restituito a ciascuno di loro. Questi campi che sono stati dati indietro, non sono vincolati ai tributi, poiché sono stati restituiti ovviamente ai loro precedenti possessori.

Ma gli appaltatori stessi, che hanno comprato secondo la prescrizione data il diritto alla riscossione del *vectigal*, hanno locato (dividendo) in centurie o hanno venduto ad alcuni dei possessori vicini. Quindi in questi campi alcune aree, a causa dell'irregolarità e della sterilità, non trovano un acquirente. E così nelle *formae* dei luoghi ogni tanto è fatta una tale aggiunta, cioè “ a modo di pascolo comune” e “solamente di pascolo comune”. Queste (aree) sono di pertinenza di quei proprietari vicini, che le toccano con i loro confini (ossia i cui possedimenti confinano con queste). Questa tipologia di campi, ossia di pascoli comuni, anche ora può verificarsi in alcune assegnazioni.

Anche alcuni campi delle Vergini Vestali o dei sacerdoti sono soggetti ai tributi per contratto. Le *formae* di questi campi, come ho appreso, hanno per lo più un'area precisa (cioè le mappe riportano la misura delle aree): ma le *formae* sono comprese in queste linee di confine senza alcuna norma o angolo retto.

In realtà questi campi sono soliti ricevere un appaltatore ogni cinque anni: ma sono soliti anche essere locati con appalto annuo.

I campi *divisi e assegnati* sono quelli che o sono stati dati o resi ai veterani (di guerra) o ad altre persone attraverso le centurie, essendo stata scritta (loro) una determinata quantità (di terreno), o che sono stati restituiti ai precedenti possessori e (meglio: “o”) scambiati con i loro (terreni). Questi campi ricevono l'ordinamento legislativo (lett.: “le leggi”) da coloro che hanno condotto i veterani, e così la legge data fornisce la propria supervisione.

Tra questi campi ci sono anche i *subseciva*; e a volte pascoli, come in quei (campi) che vengono messi a disposizione per il *vectigal*, sono pure (compresi)

in questo genere. Poi alcuni terreni vectigali, che sono compresi all'interno della pertica centuriale in quella regione (ossia in cui viene fatta la suddivisione). E se rimane qualcosa che non è stato assegnato, viene riservato o restituito o rilocato a qualche colonia. Quelli a cui sono assegnati vengono condotti all'interno di una centuriazione: e i *subseciva* che sopravanzano sono concessi a loro, cioè alla comunità di coloro dal cui territorio hanno preso dei campi, cosicché riguardo a quei campi che hanno donato alla comunità, e riguardo a quelli che erano restituiti ai vecchi possessori, la giurisdizione sia intatta per coloro, dal cui territorio erano stati presi dei campi.

Quindi, le leggi di tutte le colonie e municipi dovranno essere sempre tenute in considerazione e ugualmente occorre indagare che nient'altro, dopo che sia stata data la giurisdizione, come ho detto sopra, sia stato aggiunto o tolto in commentari o lettere o editti.

Ma ricordiamoci che queste cose si trovano sempre nelle leggi, quando il campo di un altro territorio viene centuriato e preparato per essere assegnato, così scritto: (*rispetto a*) *quei campi, quei luoghi e quegli edifici, dentro ai confini, ad esempio, tali e il fiume tale e la via tale che avrò dato e assegnato, in quei territori la giurisdizione e il diritto di coercizione siano di quella colonia* i cui campi saranno assegnati ai cittadini. Alcuni vogliono interpretare così, qualunque cosa sia compresa entro i confini sopra ricordati, quella partecipa alla giurisdizione della colonia. Cosa che non deve accadere. Infatti nessun altro (territorio) accettato può essere rivendicato dalla giurisdizione della colonia, rispetto a ciò che verrà dato e assegnato. Del resto anche tra i confini menzionati c'è spesso una qualche città, che rimane della sua condizione, cioè in quello stesso statuto giuridico, in cui era prima: così sulla base di questa interpretazione (il fondatore) potrebbe assegnare una città e i cittadini parimenti ad una colonia. Ma non sarebbe stato necessario che nelle leggi fosse compreso *quei campi, quei luoghi e quegli edifici*, se tutta quanta la regione, che era stata divisa in pertiche (lett. "ingraticolata"), partecipava della giurisdizione della colonia: avrebbe detto infatti *tra il confine tale e il fiume tale e la villa tale ci sia la giurisdizione e la*

coercizione della tale colonia. Così si esclude ciò che non è stato assegnato ed è chiamato *subsecivum*. Quindi per ripeterlo più spesso, così (lett. “questo”) dice *quei campi, quei luoghi e quegli edifici che darò e assegnerò, in quelli ci sia la giurisdizione e la coercizione della colonia tale*, ai cui cittadini saranno assegnati i campi. Ugualmente alcuni ritengono, cosa che avevo detto già sopra, ma ritengo si debba ripetere di nuovo, che quei campi, che sono stati restituiti ai proprietari precedenti, abbiano la giurisdizione (o “in quei campi... ci sia la giurisdizione...”) di quella colonia, i cui cittadini hanno ricevuto i campi assegnati. Ma non sembra (così). Poiché, come dissi, nella legge si dice *quei campi, quei luoghi e quegli edifici che darò e assegnerò, in quelli ci sia la giurisdizione e la coercizione* del luogo in cui i veterani, a cui sono stati assegnati questi campi, sono stati condotti (cerca un significato migliore per *deduco*, che torna più volte). Del resto, avendo (il fondatore) espulso tutti gli altri proprietari e avendo preparato i campi da dividere, a quei proprietari a cui permise che rimanessero nei loro possedimenti, a questi non sembra aver mutato la condizione: infatti non ordinò che essi prendessero parte alla colonia come cittadini.

Anche questo, che ho trovato in alcuni luoghi, andrà osservato, (cioè il fatto) che quando (il fondatore) ha preso da un altro territorio campi da assegnare desse naturalmente la proprietà a coloro a cui assegnava (qualcosa), ma al territorio, entro cui assegnava, non toglieva il diritto (meglio: l’ordinamento giuridico). Ci sono anche alcuni editti del divino Augusto, in cui notifica che, tutte le volte che siano stati assunti campi da territori stranieri e siano stati assegnati ai veterani, nient’altro pertenga alla giurisdizione della colonia, se non (lett.: “quanto”) (tutto) ciò che sia dato e assegnato ai veterani. Così non sempre qualunque (territorio) sia stato centuriato (lett.: “sarà stato centuriato”) prende parte alla colonia (meglio: fa’ parte della colonia), ma soltanto ciò che era stato dato e assegnato. Non meno ci sono alcuni municipi, che non hanno (lett.: “a cui non è”) alcuna giurisdizione fuori dalle mura (lett.: “muro”).

L'ampiezza dei fiumi, in alcune regioni, all'interno delle centurie è stata esclusa, ciò che l'alveo occupa è ascritto al solo fiume. In verità in alcune regioni è attribuito al fiume non solo ciò che l'alveo occupa, ma anche ma anche una parte dei campi (che su di esso insistono), poiché un torrente più violento esonda frequentemente nelle centurie attorno al suo alveo.

Bisogna osservare il fatto che sempre gli autori (ossia i responsabili) delle divisioni hanno sancito che ogni luogo sacro, sepolcro, santuario, acquedotti pubblici o vicinali, fonti e fossati pubblici o vicinali ci fossero, alla stessa maniera in cui ci fossero alcuni pascoli comuni (questi), in qualunque modo i campi fossero stati divisi, restassero nelle stesse condizioni legali, in cui fossero state precedentemente in tutti gli aspetti. Un diritto aggiunto, (ossia) che anche i limiti, cioè i decumani e i cardini, siano aperti al popolo (cioè che il popolo abbia il diritto di usarli come strade). E stabilirono che i decumani e cardini massimi fossero più ampi di tutti gli altri, chi i *quintarii* e i *subruncivi* fossero meno ampi, tuttavia non meno da permettere ad un veicolo di passare (lett.: "tuttavia non meno che il passaggio possa essere effettuato da un veicolo"). In alcune regioni, avendo stabilito che i limiti siano ampi, la misurazione di questi limiti non viene (compresa) nell'assegnazione. Spesso infatti anche l'area delle strade pubbliche (che passano) attraverso le centurie è esclusa. Hanno parimenti sancito che se in qualche luogo i limiti incontrino un qualche edificio, il proprietario dell'edificio (lett.: "colui di cui sia l'edificio") debba consentire (lett.: "dia") un passaggio idoneo alle persone attraverso il suo campo, ammesso che fosse sempre possibile passare. Infatti nelle ville di alcuni, per dove passano i limiti, le porte sono sempre ampie e garantiscono il passaggio al popolo.

Di recente (ad esempio) un (veterano) richiamato di Augusto, uomo di disciplina militare, espertissimo anche della nostra professione, avendo assegnato campi in Pannonia ai veterani (dell'esercito) per la volontà e liberalità dell'imperatore Traiano Augusto Germanico, nel bronzo, cioè nella mappa (ossia la *forma*), non scrisse o annotò soltanto la misura/quantità (di terra) che assegnava, ma nell'estrema linea confinaria comprese la misura di ciascun (assegnatario): come

si è conclusa la suddivisione dell'assegnazione, così scrisse la misurazione della longitudine e della latitudine. Fatto questo non può nascere nessuna lite o contesa tra i veterani per queste terre. E infatti gli antichi sembrano aver contribuito tantissimo, per il fatto che nei confini estremi della divisione scrissero nelle *formae* la quantità (di terreno) delle centurie incomplete. È chiaro quanto questo terreno sia più grande, poiché, come ho detto prima, l'evocato scriveva la longitudine e la latitudine delle singole assegnazioni e ottenne con la sua disciplina e con il suo lavoro il risultato (di poterlo scrivere) anche dei *subseciva*, luoghi che nelle altre regioni non possono essere riconosciute dall'assegnazione. Quindi non c'è alcuna questione, perché, come ho detto prima, il confine estremo dimostra anche l'assegnazione.

Non potrei omettere anche questo, che ho trovato in parecchi luoghi, cioè che chiamano la misura dei luoghi non *iugero* ma con qualche altro nome, per esempio in Dalmazia dove lo chiamano *versus*.

Lo stesso *versus* contiene 8'640 piedi; così nello *iugero* ci sono 3 1/3 *versus* (cioè 28'000 piedi quadrati). Io ogni volta che facevo una suddivisione, dichiaravo così: *TOT IUGERI, TOT VERSI*; così, se per caso ci fosse una controversia se un *verso* ha 8'640 piedi, tuttavia la fiducia sta negli *iugeri*. Anche nella provincia della Gallia Narbonense ci sono vari termini: alcuni dicono *libra*, altri *parallela*; in Spagna *centurie*. Così se, come dissi, troviamo (questo) in consuetudine di una qualche regione, sembra opportuno che si debba scrivere *tanti iugeri, tanti versi o tante libre*. O qualunque altro vocabolo sarà stato compreso in qualunque modo. Così quando gli *iugeri* saranno stati indicati, sebbene sia possibile fare qualcosa con parole straniere (e in questo caso quindi locali), la conoscenza degli *iugeri* salverà per noi la sua affidabilità.

Non trascurerò questo, che ho osservato nella provincia di Cyrene, in cui ci sono dei campi regi, cioè quelli che re Tolomeo lasciò (in eredità) al popolo romano. Sono *plinthides*, cioè pezzi di terreno quadrati come centurie, inclusi in confini di 6'000 piedi, avendo i singoli appezzamenti quadrati 1'250 *iugeri*.

(Ci sono) pietre con iscritto il nome del divino Vespasiano, secondo tale clausola: “TERRENI OCCUPATI DA PRIVATI: (LI) RESTITUI’ AL POPOLO ROMANO”. Inoltre un loro piede, che viene chiamato Tolemaico ha il valore di un piede e una semioncia. Così in 1’250 iugeri, che sono stati ritrovati in nella loro misura (ossia unità di misura), bisogna aggiungere $1/24$, e al totale ancora $1/24$. E saranno nell’intero risultato in piedi romani $1’356 \frac{1}{3}$ iugeri. Quindi chiamiamo questo territorio incluso in quattro limiti con la misura sopra scritta *medimna*. Così è chiaro che un singolo medimno nelle loro misure contiene uno iuger, o in misure romane uno iugero e $1/12$ e $1/576$ di uno iugero.

Similmente in Germania tra i Tungri è detto piede “Drusiano”, che misura a un piede romano e $1/8$.

Così ovunque fuori dai confini e dalle leggi romane, cioè, perché lo dica più attentamente, preannuncio che bisogna indagare anche riguardo a questa stessa condizione, affinché non ci sia nulla che sembriamo aver trascurato.

Queste sono le condizioni dei campi che ho potuto conoscere.

DE GENERIBUS CONTROVERSIARUM

Ora esaminerò i tipi di controversie, che sono solite essere indagate. Queste riguardano i depositi e le erosioni (dei fiumi), i confini, i luoghi, le aree, il diritto dei *subseciva*, il diritto del territorio.

Questa è la considerazione riguardo l’alluvione: che se (la disputa) è condotta per gli *agri occupatorii*, qualunque cosa la corrente dell’acqua abbia portato via, nessuno avrà diritto ad una richiesta di rimborso. Questo rende necessario munire le rive, di modo che tuttavia colui che rinforzi la riva non rechi nessun danno ad un altro. Ma se verrà trattata in una regione divisa ed assegnata, il possessore non perderà niente, poiché un’area precisa è stata registrata sulle mappe per ciascun assegnatario.

Quando c'è una disputa attorno al Po, poiché il fiume (è) come un torrente e a volte scorre tanto violento, che cambia alveo e lo sposta, per così dire, oltre gli argini nei campi di molte persone, in un ampio raggio, spesso crea anche delle isole, Cassio Longino, uomo molto competente, autore di diritto, stabilì questo, che qualunque cosa l'acqua lambendo erodesse, il possessore lo perdesse, poiché doveva prendersi cura della sua riva senza danneggiare un altro; ma se scorrendo con maggiore violenza avesse mutato alveo, ciascuno avrebbe potuto reclamare la sua area, poiché sarebbe chiaro che è stata spazzata via non per la negligenza del possessore, ma per la violenza della tempesta; se avesse creato un'isola, questa sarebbe di colui dal cui campo l'avesse formata. E se l'avesse creata da un terreno comune, ognuno riceverebbe la sua parte.

So che in alcune regioni, quando vengono assegnati i campi, attraverso le centurie viene attribuito qualcosa anche al fiume. Il responsabile dei campi da dividere ha provveduto anche a questo stesso, affinché ogni volta che una tempesta avesse agitato il fiume, che abbandonando il suo letto si diffondesse per i campi, defluisse senza danno per alcuno; quando poi fosse corso all'interno dei suoi argini, i proprietari dei campi vicini utilizzassero l'area attribuita al fiume. Ed era giusto poiché a volte tempeste più forti costringono l'acqua ad esondare oltre l'area riservata al fiume, e a inondare i campi immediatamente adiacenti di proprietà di ciascun vicino. Tuttavia l'amministrazione di una comunità tra alcune ha venduto questi campi, cioè tutta quell'area che era stata attribuita al fiume all'interno delle centurie: in questa regione se si disputerà per una alluvione, ci saranno grandi argomenti, di modo che secondo le mappe, qualunque cosa sia stata venduta venga restituita all'acquirente.

Nei territori questorii soggetti a tributo c'è quasi la stessa prassi che si segue in quelli assegnati, poiché la disputa è regolamentata secondo le *formae*.

Riguardo al confine ciò che è condotto entro cinque o sei piedi di estensione costituisce una disputa perché occupa questa estensione o un passaggio tra quelli che portano ai campi coltivati o lo spazio necessario ad un aratro per girare (lett. *la rotazione di un aratro*). Questo (spazio) non può essere sottoposto a

usucapione: il passaggio infatti non può essere assunto in usucapione, perché giunge alle colture [cioè ciò che fu in uso per un biennio]. Un confine è infatti conservato da molti documenti, e in questo occorre indagare, se mai da cippi terminali, o alberi segnati, o fossi, o strade, o fiumi, o gioghi dei monti, biforcazioni di acque, o, come è solito, cespugli, o rialzi, o linee rette e spesso ad angolo retto, o, come ho notato in alcuni luoghi, da alcuni margini come rialzamenti tra i campi, spesso anche da *limites*.

Se vedi stabilire un confine con dei cippi confinari (*termini*), occorre considerare che tipo di *termini* siano. La maggior parte di solito è in pietra. Ma nota di quale tipo di pietra, perché ciascuno ha consuetudini diverse quasi per ogni regione (lett. *per la propria regione*). Alcuni pongono cippi di selce, altri di pietra tiburtina, altri di pietra locale, altri straniere (cioè importate), altri ornate e scritte, altri o di quercia o di un determinato tipo di legno, alcuni (pongono) quelli che (chiamano) *sacrificali*. Ogni regione, come ho detto, osserva la sua consuetudine, affinché la tradizione concordi. E così pure sono soliti anche scrivere con lettere singole. Alcuni scrivono anche numeri in successione (lett.: *per ordine*), alcuni piantano *signa* al posto dei cippi. Qualunque *signum* sia (utilizzato) al posto di un cippo e sia considerato (tale), deve essere preservato affinché sia allineato (l'uno con l'altro). E se ci sono contrassegni distintivi, da contrassegno a contrassegno: spesso infatti la maggior parte sono in un'unica fila. Qualunque cosa sia (stata) osservata e in qualunque modo sia solita essere osservata, (questa) dovrà essere segnalato così. Poiché, come ho detto, il confine esterno compreso in cinque o sei piedi determina una lite: infatti nessuno può ottenere in usucapione un possedimento compreso entro sei piedi. I passaggi per chi si reca alle colture spesso occupano uno spazio tanto esteso (nel senso di "di stessa estensione"), o nei campi arati in tot piedi l'aratro gira.

Se i confini sono messi in evidenza da alberi contrassegnati, bisogna osservare quali parti degli alberi siano contrassegnate. I contrassegni su alberi privati infatti sono disposti da fuori, di modo che il segno lasci gli alberi liberi nella parte verso il possessore (lett.: "verso la sua parte"). Se gli alberi in mezzo sono in comune

(fra due proprietà), sono annotati doppiamente, di modo che i contrassegni siano pertinenti ad entrambi e sia evidente che sono in comune. E in questo genere di confini bisogna dirigere (i confini) in modo simile. A volte ci sono questi alberi al posto del confine, che sono detti “piantati precedentemente”. Bisognerà prendere in esame anche tutti i tipi di confini che sono presenti, come se ad esempio fossero tutti nello stesso campo.

Infatti se un fossato farà da confine, bisognerà osservare se appartenga alla parte di uno solo o di entrambi, o se è stato posto su un confine esterno.

Allo stesso modo una strada, se è pubblica o vicinale, o se è in comune a due (persone) o privata di uno solo.

Parimenti se un confine è riconoscibile dai ruscelli, bisogna stabilire se il ruscello è naturale o se è creato da acqua tirata a forza dai fossi, e se è privato o pubblico. (Un confine è riconoscibile) dai gioghi dei monti (ossia i crinali), che assumono questo nome, poiché sono congiunti dalla stessa continuazione.

E (se i confini sono evidenziati) anche da quegli spartiacque che sono posti a notevoli altezze in cima ai monti (lett. “anche da questi che sono altissimi spartiacque alla sommità dei monti”), da questo luogo assai sopraelevato l’acqua si separa scendendo più in basso.

Se (i confini sono evidenziati) da cespugli, (occorre stabilire) di che tipo, se privati o comuni.

(I confini sono stabiliti anche) da alture, che sono luoghi incavata in un breve clivo, compreso tra 30 piedi di altitudine. Un colle è diverso. Queste (le alture) vanno osservate in questo modo): il proprietario del possedimento più alto tutte le volte discenda da queste in pianura e rivendichi tutto il luogo in salita per sé.

Se (i confini sono costituiti) da linee diritte, si verifica di chi (siano) e se organizzati secondo angoli retti. Questo spesso si ritrova nei campi assegnati: e a volte una sola linea determina il confine fra molti vicini.

Se (i confini sono costituiti) da margini, questa è una questione di osservazione (cioè di ispezione), affinché niente sia scavato in mala fede, e similmente affinché nulla sia reclamato dai vicini (ai loro possedimenti), o affinché i luoghi

che sono delimitati dall'inizio alla fine (lett.: *che sono iniziati e finiti*) da margini possano essere trovati (cioè riconosciuti).

Se (i confini sono determinati) da limiti, bisognerà riconoscere e stabilire il confine retto dal mezzo di quell'area che sarà (delimitata) da confini comuni, o (bisognerà farlo) dai confini esterni, in quell'area delimitata da confini privati.

Occorre che noi consideriamo sempre attentamente le consuetudini delle regioni, affinché non sembri che facciamo qualcosa di nuovo: così perdurerà la fiducia della (meglio “nella”) professione, se anche noi avremo trattato le questioni secondo la consuetudine (il costume) della regione.

Se viene provocata una lite sul luogo, che ha questa inchiesta (meglio “una tale”), che non sia riconducibile né ad una *forma* né ad altro esempio di documento scritto (lett. : “di scrittura”), ma solamente “io affermo che questo luogo è da qui” (cioè: “comincia da qui”), e l'altro (contendente) (dice) allo stesso modo ma all'incontrario (cioè espone la medesima affermazione, ma al contrario rispetto all'avversario), questa situazione riceve (meglio “è soggetta a”) una comparazione di coltivazioni: se fosse incolto, cioè se c'è una foresta, (occorre capire) di che età (è). E se l'età è vicina al taglio (cioè se è ora di tagliarli) e non sono stati lasciati alberi, come è solito, che chiamano “alberi precedentemente piantati” e anche se l'età delle foreste sono simili. E se sono vigne, (vengono poste) allo stesso modo in paragone: se le file sono equidistanti, se di condizioni simili e se dello stesso tipo di viti.

Sarà assodato che la questione è più pertinente al diritto che alla nostra opera, poiché i luoghi che furono posseduti per due anni spesso sono sottoposti a uso capione. Tuttavia bisognerà osservare questa ricorrenza, come siamo soliti vedere in alcune regioni piccole parti in mezzo ai campi di altri, affinché nessuna piccola parte di questo tipo si trovi in mezzo. Questo non può accadere in un campo diviso poiché i possedimenti sono assegnati e restituiti continui (senza interruzioni). E se per caso qualche tale possesso viene ad interrompere, si scambia luogo con luogo, affinché il possedimento sia continuo. Così, come ho detto, non può accadere nei campi assegnati. La materia è propria della

(giuris)prudenza quanto della (nostra) professione. Inoltre i padroni di parecchi fondi continui, come capita generalmente, sono soliti aggiungere due o tre campi ad un'unica villa e abbandonare i confini che delimitavano i singoli campi. Essendo abbandonate tutte le altre ville a causa di questa, a cui vengono annessi (i campi), i vicini non contenti dei loro confini levano i cippi confinari, da cui il loro possesso è delimitato, e questi rivendicano per sè, da cui i confini tra i fondi di un unico padrone sono definiti. Bisogna esaminare queste cose.

E inoltre alcuni hanno cura di porre ai confini estremi dei loro fondi, per tutto il perimetro, un qualche tipo di alberi, così alcuni (piantano) pini o frassini, altri olmi, altri cipressi, mentre altri sono soliti lasciare alberi di qualunque genere intatti nel confine esterno, da cui non taglino né le fronde né il legno né la legna secca. Così anche questo va osservato.

E inoltre, essendo state esaminate le consuetudini dei confini, la novità crea sospetto. Se per esempio un *terminus* determina il confine per un altro tratto è sospetto il motivo per cui all'improvviso si sia passati ad un altro genere di divisione, o a un canale o a un cespuglio o a una strada o a un genere che chiamiamo altura o ad alberi precedentemente piantati. Così tuttavia la fiducia consisterà....

Sul modo sorgono generalmente questioni nei campi divisi e assegnati, e parimenti nei questorii, e soggetti a imposte, poiché naturalmente la misurazione è compresa nel bronzo e nella scrittura (nelle mappe di bronzo e nella redazione scritta). Questa disputa sarà sempre riferita alla mappa.

Bisogna osservare anche questo, se a due possessori conviene qualcosa (di diverso) riguardo a quel modo (in cui i loro campi sono stati divisi e assegnati) (cioè: se a due possessori conviene accordarsi circa qualcosa riguardo al modo dell'assegnazione), che è fissato dal bronzo e dalla scrittura della mappa (ossia: dalla redazione bronzea e scritta, cioè nelle note delle mappe), sebbene un proprietario abbia venduto qualcosa. E infatti ho notato questo nel Sannio, che quei campi che il divino Vespasiano aveva assegnato ai veterani, questi erano occupati già dagli stessi a cui erano stati assegnati ma in modo diverso (da come

erano stati loro assegnati). Alcuni comprarono alcuni luoghi e aggiunsero ai loro confini anche questo (territorio), utilizzando come confine o una strada, o un fiume, o qualsivoglia genere (di confine): ma né coloro che avevano venduto dai loro possedimenti o gli acquirenti e coloro che aggiunsero ai loro lotti valutarono l'area precisa, ma come ogni area, come ho detto, potè essere definita o da una strada, o da un fiume, o da un (qualsiasi) genere (di confine), così vendettero e comprarono". Quindi in che modo ci si può riferire alla mappa se, come ho detto, i due, tra cui c'è la disputa, si sono accordati circa i possedimenti?

In quei (possedimenti), che sono soggetti a imposte, quasi ogni vicino ha aggiunto al suo possedimento (qualcosa). Così da questo genere di campi grandi dispute....(sono sorte)....di acquisto o affitto potrebbero provare che li riguardano, come generalmente accade. Se nessuna parte lo fa, resterà nelle mani del possessore. Alcuni sono soliti comprendere una misura nella disposizione dei campi, e così dispongono *IL CAMPO X, TOT IUGERI, TANTO PER I SINGOLI IUGERI*. Così se si prendono provvedimenti in quella regione, in cui c'è questa la consuetudine, naturalmente bisognerà esaminare le clausole dell'accordo. Tra questi si disputerà la misura rilevata di ciascuno: se niente si accorda con la clausola, cioè se il possesso di nessuno (dei due) occupa l'area (definita) dalla clausola d'accordo, grande sarà la confusione della situazione, e occorrerà investigare se nell'intera regione non siano soliti considerare (lett. "abbracciare") l'area più con l'opinione che con la misurazione. Allo stesso modo alcuni che vendono o comprano campi sono soliti comprendere un'area con una clausola d'accordo. Questo stesso va osservato, che (non) valutino nessuna area, come ho detto sopra, con l'opinione e non con la misurazione.

Frequentemente si verificano dispute sul diritto dei *subseciva*. *Subseciva* sono dette quelle terre che non poterono essere assegnate, cioè, essendo stato centuriato un campo, alcuni luoghi incolti che erano tra le centurie, non sono stati assegnati. A volte dunque l'autore della divisione a riservato a sé questi *subseciva*, o le ha concesse ad alcuni o alle comunità o a privati. Alcuni vendettero questi *subseciva*, alcuni li danno in affitto per un certo tempo (cioè

per un periodo di tempo stabilito). Dunque considerate e esaminate tutte le condizioni si potrà trovare ciò che dobbiamo perseguire.

Ma ricordiamo anche questo. Mentre il divino Vespasiano rivendicò per sé tutti i *subseciva* che non avevano venduto o non erano stati concessi ad alcuna persona, e allo stesso modo il divino Tito mantenne questa prassi ereditata dal padre, Domiziano per tutta l'Italia donò i *subseciva* ai possidenti, e con questo editto lo rese noto a tutti quanti, abbiamo raccolto in un libello le parole di questo editto, e similmente alcune costituzioni di altri imperatori e anche del divino Nerva.

Sul diritto del territorio abbiamo trattato ogni (possibile) domanda.

Per quanto riguarda il diritto territoriale ho trattato quasi tutta l'indagine quando ho scritto distintamente sulle categorie (dei campi). Riguardo a ciò cos'altro possiamo consigliare se non, come abbiamo detto sopra, di esaminare a fondo le leggi e di interpretarle secondo le singole circostanze? (Occorre verificare) se i confini osservati dagli antichi rimangano nelle stesse condizioni, o se qualcosa è stato aggiunto o tolto. E in che modo i terreni sono marcati, a volte dalle cime dei monti, dai crinali, dagli spartiacque, a volte dai *limites* estesi, a volte dalla direzione della medesima divisione. Così, come abbiamo detto, le leggi dovranno sempre essere lette a fondo e interpretare con cura parola per parola. E così consiglio di investigare la forza delle leggi, e se, per così dire, i corpi sono soliti essere esaminati dalle articolazioni delle membra.

Spesso sorgono liti sulle strade, sul passaggio dei veicoli, sul diritto di passaggio, sul passaggio attorno a edifici, sul diritto di accesso, sui torrenti, sulle valli, sui fossi, sulle fonti. Tutte queste parti richiedono l'opera non nostra ma dell'ufficio forense, cioè il diritto civile; noi interveniamo allora in queste (questioni) quando qualcosa deve essere tracciato con indagini o ripreso, se in qualche *forma* si è trovato scritto qualcosa.

CAPITOLO V

COMMENTO AL *DE LIMITIBUS* DI HYGINUS MAIOR

5.1 LA QUESTIONE DEI LIMITI NEI TESTI DEGLI AGRIMENSORI¹

Il paragrafo *De Limitibus* apre il testo di Igino Maior. Anche Frontino e Igino Minor avevano inserito nelle loro trattazioni paragrafi di questo tipo, intitolati rispettivamente *De Limitibus* e *Constitutio Limitum*. Infatti, in testi didascalici per futuri agrimensori una sezione in cui veniva spiegato come si determinavano i limiti che avrebbero costituito le maglie della griglia centuriale, come orientarli, chiamarli, rappresentarli nelle mappe, e così via, era di primaria importanza.

Igino Maior gestisce il materiale in modo diverso rispetto agli altri due agrimensori, anche se le informazioni principali rimangono sostanzialmente le medesime. Il paragrafo si apre con una prescrizione che suona perentoria, ossia che la determinazione dei limiti deve pedissequamente seguire la legge della commissione che ha deciso l'impianto della centuriazione. Segue poi l'indicazione di quanto devono essere estesi i limiti, ossia cardine e decumano massimi e tutti gli altri limiti detti *subruncivi*, che ovviamente non erano linee immaginarie, ma strade, viottoli, muretti. Dopo di che Igino Maior introduce la spiegazione di cosa scrivere sui cippi confinari, e sulle mappe. Infine descrive brevemente come sorteggiare i lotti fra gli assegnatari.

Il testo è incompleto e come gli altri paragrafi manca di illustrazioni.

Gli altri due agrimensori aprono il discorso relativo ai limiti richiamando entrambi le radici etrusche dell'agrimensura, passi su cui si avrà modo di ritornare. Entrambi passano a dare la definizione dei due limiti principali, come Igino Maior, ma a differenza di quest'ultimo forniscono l'etimo. In seguito,

¹ Per tutto questo capitolo è di grande importanza il contributo di Behrends 1992, soprattutto da p. 213.

descrivono anche gli altri limiti, usando anche una terminologia diversa, come si avrà modo di osservare più avanti. I testi di Frontino e Igino Minor nella parte iniziale sembrano piuttosto simili, tuttavia, mentre quella di Frontino è una trattazione breve, correlata ad altri paragrafi (*De agrorum qualitate*, *De arte mensoria*, *De controversiis*), quella di Igino Minor, consistendo di un'unica parte, devia poi il discorso, discutendo di altre tematiche.

La determinazione dei limiti all'interno di un impianto centuriale consisteva di una serie precisa di procedure, che gli agrimensori riportano nei loro testi, specificando che si tratta sempre di procedure teoriche e ideali, ma che nella realtà territoriale prevalgono altre priorità, ossia la natura del luogo e del suo migliore sfruttamento.

Di seguito saranno considerate, una a una, le tre fasi di cui la stabilimento dei limiti consisteva.

5.2 L'ORIENTAMENTO: GLI AGRIMENSORI E L'ASTRONOMIA

Gli agrimensori romani, com'è noto², avevano una formazione tecnica molto specifica, ma al contempo varia, che spaziava tra diverse discipline. Questo perché gli agrimensori si ritrovarono ad assolvere diversi compiti, nel tempo, e di conseguenza il loro sapere dovette evolversi e adattarsi alle mansioni da svolgere. Per tutto ciò, agli occhi degli studiosi, nel *Corpus*³ degli scritti dei gromatici si presenta un quadro di competenze e di saperi in mano agli agrimensori così variegato e *in fieri* da far sembrare l'agrimensura una disciplina tra le più polimorfiche nella sua costituzione⁴.

Gli agrimensori non erano dei semplici geometri, come agli albori della agrimensura in ambito militare, ma erano gli esecutori sul campo di uno degli

² Si parla dell'età imperiale.

³ Si premette che l'edizione degli scritti dei gromatici a cui si farà riferimento è C. Thulin, *Corpus Agrimensorum Romanorum*, Stuttgart 1971 (ed. or. 1913).

⁴ Cf. Hinrichs 1974 (in particolare il cap. IV); Panerai 1983a, 109-112 e 1983b, 112-115 e Maganzani 1993-94, 516-74.

aspetti più complessi e allo stesso tempo strutturali dell'imperialismo romano, cioè la centuriazione. Per cui gli agrimensori dovevano essere in grado di 'costruire' il reticolo centuriale concretamente, stabilendo sul territorio i *limites* che ne costituivano la griglia, traguardando, orientando la centuriazione in base alla *ratio* e alle condizioni geo-morfologiche della zona, dividendo i lotti per gli assegnatari, gestendo le precedenti occupazioni e le antiche persistenze, disegnando mappe e occupandosi di tutta la documentazione, e, infine, risolvendo tutti i problemi di diritto fondiario a ridosso di questa complessa impalcatura.

Disegnare e impiantare nel territorio una centuriazione, che avrebbe dato poi vita a una comunità, era sicuramente la fase che richiedeva più competenze tecniche in assoluto. A parte una massiva conoscenza degli strumenti e delle norme che servivano per tracciare gli assi ortogonali (*kardines* e *decumani*) di una centuriazione, occorre avere una buona conoscenza della matematica (di cui ci si può fare un'idea dal V libro di Columella) e della astronomia, fondamentale e per orientare la centuriazione secondo criteri molto precisi e per il tracciato stesso dei *limites*. L'orientamento, e quindi l'astronomia, era uno degli aspetti prioritari e più peculiari dell'agrimensura. I romani sapevano che il loro rilevamento aveva origini etrusche, e riconoscevano alla loro attività una commistione con la divinazione⁵. Infatti, gli etruschi avevano scrupolosamente diviso la volta celeste in zone di riferimento delle varie divinità, che si rispecchiavano precisamente in terra, e a questa divisione si attenevano scrupolosamente ogni volta che dovevano orientare o suddividere uno spazio, soprattutto se sacro. Igino Gromatico forse esagerò attribuendo radici divine

⁵ Frontino (*De lim.*, 10, 20 sgg.), come si vedrà meglio in seguito, riprende da Varrone l'opinione secondo cui l'arte di misurare la terra sarebbe *disciplina etrusca*. Su tale effettiva derivazione, c'è discordanza tra gli studiosi: Castagnoli 1968, in particolare 123-25 è contrario (come si avrà modo di considerare meglio più avanti), Dilke 1979, 11 precisa che nell'opera di Varrone a molte notizie corrette se ne accompagnano di inesatte, mentre Pallottino 1999 (ed. or. 1942), 334, scrive che l'agrimensura romana è "strettamente legata alla dottrina etrusco-italica". Sulla pratica religiosa degli agrimensori vd. Dilke 1988 a, 158-162.

all'*ars mensoria*, definendola *summa et divina* (*Const. limit.*, 147, 19), tuttavia questo chiarisce in quale considerazione fosse tenuto questo genere di studi⁶.

In questo studio verrà pertanto approfondito il legame tra l'*ars gromatica* e l'astronomia, intesa come elemento costitutivo dell'*ars* stessa.

Prima di dividere un territorio in centurie, gli agrimensori, come si è detto, dovevano orientarsi. In linea di massima venivano seguiti i punti cardinali, e più precisamente, si stabilivano gli assi *kardo* e *decumanus* in modo che, per lo più, il primo seguisse l'asse nord-sud e il secondo est-ovest, e si orientavano le *centuriae* verso un preciso punto cardinale, anche se gli agrimensori riconoscono diverse possibilità, oltre a quelle preferite⁷, come si avrà modo di considerare con più precisione.

Gli agrimensori usavano diverse tecniche per trovare il sud, anche se, secondo Dilke 1979, 40 “non sembra che si siano dati molta pena nel calcolarlo esattamente”. Questo perché poteva accadere che utilizzassero meridiane portatili, non troppo attendibili, allorché non ce ne fossero a disposizione di grandezza normale nei paraggi. Sui metodi con cui trovare il sud, gli agrimensori forniscono alcuni spunti di carattere pratico⁸. L'orientamento secondo i punti cardinali era senz'altro quello preferito, costituiva la “teoria” della centuriazione, ma non era, nell'applicazione concreta, sempre seguito. Infatti, la divisione centuriale, come è ben risaputo, non si inseriva solo in contesti esemplari, ideali, ma complessi, per la presenza di elementi preesistenti di carattere fisico, come monti, fiumi, laghi, coste, o antropici, come città, insediamenti di vario tipo, strade. In casi come questi, era sconveniente, o addirittura impossibile, seguire

⁶ Forse è per questo motivo che un senatore come Frontino poté dedicarsi a questo genere di studi, per la considerazione in cui erano tenuti, al punto da essere considerati fra le *artes liberales*.

⁷ Vd. *RE*, XIII, 1 (1957), 685-688, 32-65.

⁸ Igino Minor spiegava nella *Constitutio limitum* (152, 4-22, Th.) che alle ore 12 su uno spazio piano si disegnava un cerchio, al centro del quale si posizionava lo gnomone di una meridiana; dopo di che, si segnavano sulla circonferenza i punti in cui l'ombra dello gnomone toccava il cerchio e lo lasciava. A questo punto, si congiungevano con una linea retta i due punti, dividendo, in questo modo, la circonferenza in due parti. Questa linea retta determinava il cardine e la sua perpendicolare il decumano. Questo metodo era consigliato anche da Vitruvio (1, 6, 6-7). Un altro metodo viene proposto ancora da Igino Minor (*Const. limit.*, 153-154, 1-11, Th.) che consisteva, in breve, nel misurare, dopo averle segnate, tre ombre proiettate sopra uno gnomone, così che era possibile individuare i quattro punti cardinali. Tale metodo doveva essere di origine alessandrina (Dilke 1979, 25).

l'orientamento secondo i punti cardinali, proprio per la priorità che si dava alle ragioni pratiche. Sebbene insegnassero la parte teorica, la centuriazione ideale, gli agrimensori del *Corpus* erano spesso agrimensori sul campo, non solo maestri o teorici, per cui conoscevano bene e consideravano altrettanto la realtà delle cose⁹. Infatti, nei loro testi danno spesso alcuni esempi circa la duttilità della centuriazione, confermati, tra l'altro, dall'evidenza archeologica. Si sa molto bene che le strade già presenti nel territorio venivano spesso utilizzate come *decumanus maximus*¹⁰, o si seguivano i corsi dei fiumi e le coste, per gli ovvi vantaggi, che comportava sfruttare la naturale pendenza del terreno, nel drenaggio¹¹, o, ancora, venivano prese come punto di riferimento le catene montuose¹². La centuriazione sul campo non era la mera applicazione di una teoria, una sorta di esercitazione pratica, ma un complesso impianto a cui era delegata la risoluzione di molteplici problemi¹³, per cui cercava di sfruttare al meglio le condizioni morfologiche delle zone in cui si inseriva, soprattutto quando queste non erano ideali, e in tale caratteristica va ricercato il motivo per cui la centuriazione ha avuto una chiara continuità storica, arrivando fino ai giorni nostri.

⁹ Hyg. Min., *Const. limit.*, 144, 18-20: | *Hanc constituendorum limitum rationem seruare debebimus, si huic postulationi uel locorum natura suffragabit.* Ossia : “dovremo seguire questo principio della costituzione dei limiti, se la natura dei luoghi sarà favorevole a questa postulazione”. E più avanti, 145, 10-11: *Itaque si loci natura permittit, rationem seruare debemus.* Ossia: “E così se la natura del luogo lo permette, dobbiamo salvaguardare la norma”.

¹⁰ Gli esempi più noti sono la Via Appia, la Via Postumia, la Via Emilia, rispettivamente a Terracina, ad Asolo e nella Pianura Padana.

¹¹ Frontino (*de limit.*, 13, 11) parla di *limites maritimi*. A questo riguardo si citano spesso i casi di Bergamo, dove si era reimpostata la centuriazione per la necessità di far defluire le acque, e di Rimini, la cui centuriazione era assolutamente relativizzata alla linea costiera.

¹² Frontino (*de limit.*, 13, 11-12) parla di *limites montani*.

¹³ Sarebbe fuori luogo dilungarsi in questa sede sull'analisi dei suddetti problemi, a cui la centuriazione diede sicuramente una soluzione. Basti dire, banalizzando, che essi erano sia di carattere militare (per rafforzare contemporaneamente il controllo e la romanizzazione di un'area appena conquistata), sia economico (i lotti centuriali erano sfruttati dal punto di vista agricolo), sia sociali (per lasciare intatti gli interessi dei grandi latifondisti romani, senza danneggiare i piccoli coltivatori italici, e per garantirsi la fedeltà dei soldati, nel caso degli assegnamenti viritani, che sarebbero diventati coloni una volta congedati). Per quanto concerne la colonizzazione romana e la centuriazione si vedano, ad esempio, Keppie 1943; Hinrichs 1974; Dilke 1979; Settis 1983; Gabba 1985; Dyson 1992 e Gargola 1995.

Di seguito saranno presi in considerazione i testi in cui gli agrimensori trattano del problema dell'orientamento in connessione con le nozioni di astronomia in loro possesso.

Per quanto riguarda l'astronomia e l'astrologia¹⁴, già in antico i due termini avevano il medesimo significato diversamente da oggi, eppure nella letteratura latina il termine *astronomia* e i suoi derivati sono veramente poco frequenti, quasi rari, mentre *astrologia* e i suoi derivati sono usati normalmente, al punto da far ritenere che quest'ultima fosse in realtà ambivalente e coprisse anche l'area semantica della prima¹⁵.

Studiando l'argomento, sembra che gli studiosi moderni non riconoscano l'astronomia come una scienza praticata dai Romani. Come fa notare Magini 2001, 13 "Roman astronomy officially does not exist" e sfogliando un qualunque manuale di storia dell'astronomia si trovano sezioni dedicate all'astronomia babilonese, egiziana, cinese, indiana, greca, araba, maya, atzeca, inca e così via, mentre non si può dire lo stesso per quanto riguarda il mondo romano. Magini continua facendo presente che in realtà astronomia e astrologia siano nate e cresciute insieme, separandosi ai tempi di Copernico, Galileo, Keplero ecc...¹⁶

E' certo che mentre per i greci si possono fare nomi di grandi studiosi, come Aristarco, Ipparco, Tolomeo e altri, per i romani l'unico nome possibile è quello di Gaio Sulpicio Gallo, il primo romano in grado di prevedere le eclissi, che comunque non era uno scienziato¹⁷. Eppure, obietta ancora Magini, Numa si deve essere pur rivolto a qualche astronomo capace per il suo calendario, in realtà a Roma devono esserci stati degli astronomi fin dal periodo arcaico, i cui

¹⁴ Dal momento che l'argomento non è pertinente al contenuto, bastino pochi cenni all'origine e allo sviluppo delle due discipline a Roma. Per riferimenti più puntuali circa l'argomento, la storia e la bibliografia relativa cf., tra gli altri, Tannery 1893; Cramer 1954; Soubiran 1979; Le Bœuffe 1983, 1989; Radici Colace 2002; Santini 2002; oppure, per un approccio più matematico-scientifico, Neugebauer 1983.

¹⁵ Vd. *ThLL*, II, 965, 55-57 e II, 968, 5-9, nonché RE II, 2, 1802-1828 e 1828-1862 (in particolare 1861-62, 42-13). Per uno studio del significato dei due termini, il loro impiego, la loro differenziazione semantica, vd. Hübner 1989, in particolare il cap. I.

¹⁶ "The first has remained prerogative of a handful of highly advanced experts in philosophical and scientific research; the second has become a *refugium peccatorum* of the worries and insecurities of life, a miserable heir, a pedestrian reworking, poor remains of what was originally a glorious and glittering vision of man and the world" Magini 2001, 14.

¹⁷ cf. Cic., *Rep.*, 1, 23.

nomi sono andati persi. Fin da quel periodo astronomia e astrologia sembrano indissolubilmente legate (il calendario numano non è costituito forse sulla base di entrambe le conoscenze?). Ancora Magini suggerisce, in modo molto suggestivo, che i romani hanno storicizzato, inserito in calendari tutto il loro universo mitico e astrologico, cristallizzando nei riti e nelle cadenze delle festività l'eterno ritorno dei fenomeni celesti, racchiudendo nel circolo dell'anno le memorie, le vite di altri uomini e le proprie, riflesse nel movimento degli astri.

Senza dubbio i Romani, dopo aver risentito di innegabili influssi etruschi, assorbono la grande astronomia greca (soprattutto attraverso Berosso, sacerdote di Bel, e Posidonio)¹⁸ ed egizia dopo la conquista delle due regioni, e questa divenne motivo di particolare interesse presso i Romani¹⁹. Astronomia e astrologia erano indissolubili, la prima faceva quasi da introduzione all'altra (vd. oltre Manilio), che, come si è detto, spesso includeva semanticamente l'altra²⁰. Da Cesare in poi questo interesse risentiva di molteplici motivazioni, da quelle puramente erudite di origine alessandrina, e scientifiche, a quelle filosofiche e religiose. Come si vedrà in seguito, lo stoicismo, in particolare, si dedicò allo studio degli astri e delle loro influenze, credendo che potessero fornire una chiave di lettura dell'intero universo, e che l'uomo partecipasse del logos cosmico, contenendolo a sua volta. Pertanto la predestinazione astrale e l'influsso degli astri sui caratteri umani erano fonti d'indagine prioritarie. Cesare e Augusto fecero un grande uso dell'astrologia per fini propagandistici²¹, non a caso

¹⁸ Vd. Liuzzi 1989, 11-13. Per quanto riguarda l'influenza e la matrice greca dell'astronomia romana vd., ad es., Franciosi 1990. Di grande interesse, per quanto riguarda il rapporto tra astrologia e società romana secondo i molteplici aspetti in cui essa trovò espressione, cf. Bouché-Leclercq 1963 (ed. or. 1899), in particolare il cap. XVI.

¹⁹ Vd. Cramer 1954, in particolare il cap. I "The conversion of republican Rome to astrology (250-44 B.C)", in cui vengono analizzati l'arrivo a Roma dell'astrologia, e il percorso che la porterà ad affermarsi come una delle discipline più coltivate, nonché una panoramica degli scettici e restii nei suoi confronti.

²⁰ Isidoro di Siviglia (*Orig.* 3, 27) distingue fra una *astrologia naturalis* (cioè l'astronomia) e quella *superstiziosa* (cioè l'astrologia). Vd. Flammini, 1990, 32.

²¹ Cf. Cramer 1954, in special modo il cap. III, "Astrologers—the power behind the throne, from Augustus to Domitian". Per quanto riguarda specificamente Augusto, cf. Brugnoli 1989, 17-31. Inoltre, la Montanari Caldini, 1981, 114, mettendo a confronto Virgilio, Manilio e Germanico, scrive: "Si è visto dunque quale parte la memoria del prologo delle *Georgiche* ha avuto in Manilio e anche in Germanico, e non solo per quanto riguarda il futuro catasterismo di Ottaviano, ma anche per un altro aspetto, non meno importante ai fini della ricostruzione dell'ideologia imperiale, quello cioè che in Ottaviano si potrebbe definire il "carisma dell'incremento" (*auctor, auctoritas, Augustus*), dal campo politico-militare via via

Bouché-Leclercq 1963, 551 (ed. or. 1899) scrisse che “le catastérisme ou translation dans les astres, suivant la formule alexandrine, devient la conclusion normale de quantité de légendes et la forme ordinaire de l'immortalité promise aux grands homes”. E' tuttavia interessante sottolineare che Cesare si avvalse di un astronomo alessandrino e non romano per la compilazione del suo nuovo calendario. Scrittori e poeti (Cicerone traducendo Arato²², Ovidio nei *Fasti*, Virgilio nelle *Georgiche*) si fecero ugualmente sedurre da essa. La vita di tutti, indipendentemente dall'estrazione sociale, era fortemente permeata di astronomia/astrologia: al di là degli oroscopi e delle implicazioni popolari, nonché politiche, le due scienze influenzavano l'agricoltura, la meteorologia, la navigazione, la religione, la filosofia, l'architettura e ovviamente l'orientamento²³. Infatti, l'astronomia è “la più antica delle scienze, nata dalla necessità della vita quotidiana. [...] Nell'antichità descrivere la natura del cosmo poteva essere come consegnare un messaggio divino” (Liuzzi 1898, 11-12).

Leggendo i testi di agrimensura, ci si rende presto conto del fatto che gli agrimensori si trovavano ad avere a che fare con un sistema complesso e composito di conoscenze, che gestivano più o meno in maniera appropriata, nella misura in cui esse erano funzionali ai compiti che dovevano svolgere. Come è stato più volte ribadito i testi degli agrimensori non trattano di nessuna di queste scienze 'corollarie' in modo approfondito, dal momento che non volevano essere studi specifici, ma trattatelli didascalici sui criteri di base dell'agrimensura nel suo complesso. Pertanto è di grande interesse cercare di capire dalle nozioni e dalle considerazioni fatte sulle altre discipline quanto l'agrimensura interagisse davvero con esse, e con quanta consapevolezza i gromatici gestissero questo bagaglio culturale. L'astronomia/astrologia è presente in questi testi nella misura

fino a quello del cielo, e di lì del suo influsso sulla terra. Ciò che in Manilio è appena accennato è in Germanico ampiamente sviluppato, come è ovvio del resto, dato che l'ideologia imperiale lo coinvolgeva direttamente e doveva stargli particolarmente a cuore”.

²² Sulla grande fortuna che Arato ebbe nella letteratura latina (Ovidio, Manilio, Virgilio...) e su come fu assorbito vd. Hübner 2005.

²³ A riguardo vd. Le Bœuffle 1989, in particolare il cap. II.

in cui alcune sue nozioni erano necessarie all'agrimensore sul campo per impiantare una centuriazione orientata. Generalizzando, si può dire che gli agrimensori, quando descrivono i limiti di una centuriazione, parlano di orientamento, e in questo senso di astronomia, con tutte le conseguenze che ne scaturivano, anche religiose²⁴. Confrontando i vari testi, che qui verranno considerati autore per autore, si riesce a mettere insieme un quadro più preciso, non senza restare sorpresi. Infatti, ci sono autori che si addentrano maggiormente nella questione, rispetto agli altri, fornendo non solo informazioni di carattere storico e religioso, ma anche strettamente nozionistico. Come fa l'agrimensore Iginio Minor che, tra quelli contenuti nel *Corpus*, è quello che tratta di più di questo argomento. La lettura del suo trattato è, da questo punto di vista, più complesso per un filologo, perché richiede un genere di competenze diverso, anche perché l'agrimensore parla con estrema disinvoltura dell'argomento, dando spesso per scontate alcune spiegazioni e informazioni. Ovviamente si è ben lontani da trattazioni astronomiche/astrologiche come quelle di Iginio l'astronomo²⁵, di Germanico²⁶ o di Manilio²⁷, ma comunque di grande interesse per chi si occupa di agrimensura.

²⁴ “L'augure romano, prima di osservare gli aruspici, doveva assicurarsi di essere in posizione tale da guardare o verso sud o verso est. Parimenti, prima di procedere ad un nuovo rilevamento, l'agrimensore doveva orientarsi, ed il suo orientamento e la terminologia che usava erano basati su quelli degli auguri” Dilke, 1979, 40.

²⁵ Iginio l'astronomo non ha nulla a che vedere con nessuno dei due omonimi presenti nel *Corpus*, mentre va probabilmente identificato con il bibliotecario di Augusto. La sua opera *De astronomia* fu composta prima del 207, e dedicata a un certo M. Fabio, come è riscontrabile nella *praefatio*, probabilmente identificabile con Quintiliano, vd. Santini 1989, 107-120 e 1990 Martin 1948, 209-211, ascrivendo in questo modo l'astronomia all'interno delle *artes liberales* (immediatamente dopo la dedica c'è il riferimento allo *studium artis grammaticae*). L'opera richiama, anche se polemicamente, quella del poeta Arato (poeta dotto del IV-III sec.), che compose i **Fainomena**, punto di riferimento della letteratura astronomica (Cicerone ne fece addirittura una traduzione, e più avanti Avieno). Gli argomenti trattati sono: osservazioni generali sull'astronomia sferica (I.I), catasterismi di quarantadue costellazioni (I.II), astotesia delle precedenti costellazioni (I.III), circoli celesti, movimenti della sfera celeste, sincronismi tra levate e tramonti delle costellazioni, corso del sole, della luna e dei pianeti e calendario, riferito al ciclo di Metone (I.IV).

²⁶ L'opera di Arato costituisce il modello sostanziale per Germanico, figlio adottivo di Tiberio, nonché suo successore, ma morto giovane, vittima probabilmente del veleno di Gn. Pisone (vd. Eck-Caballos-Fernández 1996, 40, in particolare 25-30). Scrisse *Aratea* (rielaborazione dei *Fenomeni* di Arato) e *Prognostica* (rifacimento autonomo dell'omonima opera di Arato), entrambi in esametri. E' significativo che un uomo di potere si occupasse di questa disciplina, e conferma ulteriormente lo stretto legame che c'era fra la cultura romana e l'astronomia/astrologia. Per quanto riguarda il rapporto fra l'opera di Germanico e l'ideologia imperiale, attraverso anche il confronto con l'opera di Virgilio e Manilio, si rimanda nuovamente alla Montanari Caldini 1981, 71-114.

Frontino, in un passo piuttosto celebre²⁸, informa, come si ricordava inizialmente, circa l'origine etrusca dell'orientamento romano, secondo quanto riporta Varrone²⁹. Frontino ne parla come di un dato ben noto, e prosegue, appunto, descrivendo l'operato degli aruspici etruschi.

1. *De lim.*, 10-11, 20-8, Th.:

Limitum prima origo, sicut Varro descripsit, a[d] disciplina[m] Etrusca[m]; quod aruspices orbem terrarum in duas partes diuiserunt, dextram apellauerunt <quae> septentrioni subiacere<t>, sinistram quae a meridiano terra<e> esse<t> <ab oriente ad> occasum, quod eo sol et luna spectaret, sicut quidam + carpiunt + architecti delubra in occidente<m> recte spectare scripserunt. aruspices altera[m] linea[m] a septentrione ad meridianum diuiserunt terram, <et> a me[ri]dia[no] ultra antica, citra postica nominauerunt³⁰.

²⁷ Manilio scrisse un poema didascalico in esametri intitolato *Astronomica* in cinque libri, che si rifà, come l'opera di Germanico, alla cultura alessandrina, anche se con spirito, tendenze e apporti nuovi. All'astronomia in senso lato è dedicato un quinto dell'intera opera, mentre all'astrologia il resto. Mentre nell'opera di Germanico il sostrato filosofico non è esplorato, e pertanto non emerge, Manilio è chiaramente uno stoico, e la sua predilezione nei confronti dell'astrologia si spiega facilmente in quanto questa disciplina era considerata lo strumento che permetteva all'uomo di entrare direttamente in contatto con il logos dell'universo, mentre l'astronomia era vista come “*summa* di nozioni matematiche, propedeutiche all'astrologia e subordinata alle finalità decisamente più utili che da questa scienza sono prospettate all'uomo” Flammini, 1990, 33. Gli *Astronomica* parlano di: Astronomia, cioè origine del cosmo, stelle, pianeti, circoli celesti e comete (I.I), segni dello zodiaco e loro congiunzioni (I.II), le dodici sorti, il *locus Fortunae* e il modo per tracciare l'oroscopo (I.III), i decani dei segni zodiacali e la loro influenza sull'indole delle persone (I.IV), segni extra-zodiacali e le grandezze stellari (I.V). Per approfondimenti su Manilio e la sua opera cf. Maranini 1994. Come già ribadito in precedenza, per gli echi e le influenze politiche sull'opera di Manilio vd. Montanari Caldini 1981, 71-114 e Baldini Moscatti 1981, 37-69.

²⁸ Ai passi riportati di seguito è stata data una numerazione progressiva per seguire con più agilità i riferimenti ad essi.

²⁹ Vd. Dilke 1974a, 353-358, *contra* Castagnoli 1968, 125, che scrive: “[...] la creazione della centuria [...]va forse rivista nei seguenti termini: essa non risale, probabilmente, ai più antichi periodi della civiltà romana, o -peggio- di quella etrusca, ma rappresenta una evoluzione [...] di sistemi greci di divisione agraria. Essa non deve concepirsi come un retaggio ancestrale, ma si deve, probabilmente, porre in un contesto storico, costituito dalla espansione coloniale del IV secolo e dallo spunto rappresentato dai precedenti greci. Che poi Varrone e Festo attribuissero agli Etruschi o a Romolo le origini della centuria, questo si inquadra nella comune erudizione della tarda repubblica”. Sulla *disciplina etrusca* cf. Thulin 1968, in particolare 15-22.

³⁰ “La prima origine dei limiti, come ha descritto Varrone, pertiene alla disciplina etrusca, per il fatto che gli aruspici divisero la terra in due parti, chiamarono destra quella che era rivolta a settentrione, sinistra quella che è rivolta a meridione, da oriente a occidente, poiché là il sole e la luna guardano, come alcuni ...architetti scrissero che i templi devono correttamente guardare a occidente. Gli aruspici divisero la terra

Sarebbe interessante, a questo punto, chiedersi quale continuità ci fosse tra loro e la presenza ai margini di una nuova centuriazione di un collegio di auguri³¹. L'operato degli auguri romani aveva certamente a che vedere con i riti di fondazione, quindi con la verifica del permesso divino, e l'inviolabilità dei confini³². Nel *Corpus* degli scritti dei gromatici questi aspetti sono spesso descritti in modo piuttosto particolareggiato³³.

In base a quanto riportato da Frontino gli aruspici etruschi avrebbero diviso la terra (ritenuta sferica) in due parti: la destra rivolta a nord e la sinistra rivolta a sud. Destra e sinistra sono dunque determinate stando rivolti verso occidente. Questa direzione, non a caso, è la medesima che Frontino propone per la divisione centuriale (con il cardine rivolto da nord a sud e il decumano da est a ovest) e quindi anche per la dicitura che contraddistingue i singoli lotti (*sinistra* o *dextra decumani*, e *citra* o *ultra kardinem*)³⁴. Nelle pagine a seguire, Frontino prosegue con la descrizione dei limiti, come del resto si ritroverà negli altri agrimensori. Dopo aver constatato che *ab hoc fundamento maiores nostri in agrorum mensura uidentur constituisse rationem* (11, 9-10), passa a descrivere decumano e cardo massimi, uno orientato E-O, l'altro S-N, di cui fornisce

con un'altra linea da nord a sud, e da metà chiamarono antica la parte che stava al di là e postica quella che stava al di là ”.

³¹ A proposito è interessante Gargola 1995, cap. 2 (in particolare parr. IV-V-VI), in cui si esaminano le connessioni tra rito etrusco e romano nella suddivisione centuriale romana, partendo appunto dal testo di Varrone e passando per quelli degli agrimensori. In generale, l'autore arriva alla conclusione che, come risaputo, gli etruschi devono aver fatto anche qui da intermediari fra la cultura greca e quella romana, e abbiano anche trasmesso parte delle loro credenze religiose, che i romani non tardarono però ad assorbire liberamente. “Indeed, by Varro's time the Romans had so thoroughly adapted certain Etruscan practices to their own use that the original boundary between the two was unclear to them (and to us)”, Gargola 1995, 43. Sulla centuriazione come rituale vd. anche Gargola 2004.

³² E' ben risaputo che nei *Gromatici Veteres*, Lachmann 1848, è contenuta la prescrizione della ninfa Vegoia ad Arrunte Veltumno, in cui la ninfa diceva che fu Giove a disporre e ordinare di misurare i campi e segnare le terre, tuttavia, conoscendo l'avarizia degli uomini e la loro bramosia di terre, ordinò che venissero posti dei *termines*, che nessuno doveva violare, toccare o spostare, una volta posti nelle loro sedi. Chi avesse spostato i confini per aumentare l'estensione della propria proprietà a danno di un altro sarebbe stato punito dagli dei. A questo riguardo vd. anche Zancan 1939; Heurgon 1959; Valvo 1987b e 1988. Contro l'autenticità del frammento vd. Le Gall 1975.

³³ Ad esempio per i cippi confinari, cfr. Sic. Flacc., *De agr. qual.*, 104, 16 ss.

³⁴ Sul concetto di destra/sinistra vd. oltre.

l'etimo, piuttosto azzardato³⁵. Dopo di che passa ad illustrare le anomalie divisorie che si possono riscontrare a causa di alcuni agrimensori, *ignorantes* del modello che lui propone, che seguono criteri diversi³⁶, e quindi viene preso in considerazione il caso dell'*ager Campanus* vicino a Capua, dove il cardine orientato verso est e il decumano verso meridione. È tipico di questi testi tale modo di procedere: viene stabilita la *ratio* ritenuta migliore e poi si considerano le varianti più o meno condivise, magari considerando casi geografici. Frontino infatti ribadisce quanto sia importante che una centuriazione segua il corretto orientamento.

2. *De limit.*, 14, 11-17, Th.:

*Optima[e] ergo ac rationalis agrorum constitutio est, cuius decimani ab oriente in occidentem diriguntur, kardines a meridiano in septentrionem. Multi mobilem solis ortum et occasum secuti uariarunt hanc rationem. sic uti<que> effectum est, ut decimani spectarent ex qua parte sol eo tempore, quo mensura acta est, oriebatur*³⁷.

Igino Maior parla diffusamente dei limiti e del loro orientamento in tutto il *De Limitibus*, 71-73, Th. Non vengono trattate espressamente questioni di astronomia, non si parla di stelle, percorso del sole e della luna, ma vengono

³⁵ *decumanus* da *duo[de]cimanus* (analogamente a *duopondium* e *duoviginti* diventati *dipondium* e *viginti*) come esito più antico di *decimanus*, che quindi non deriverebbe dal numero dieci, che infatti non ha nulla a che fare con il decumano, ma da *duo+decidere*, ossia “dividere in due parti”, e *kardo* perché *kardo nominatur quod directus a kardine[m] caeli est. [nam sine dubio caelum uertitur in septentrionali orbe]* (12, 2-4). Per l'etimologia moderna cf. Ernout-Meillet., s.v. *decem*, 166 e s.v. *cardo*, 99-100.

³⁶ Frontin., *de limit.*, 12, 5-10, Th.: *Postea hoc ignorantes non nulli aliud secuti, ut quidam agri magnitudinem, qui qua longior erat, fecerunt decumanum. quidam non ortum spectant, sed ita aduersi sunt, ut sint contra septentrionem; ut in agro Campano qui est circa Capuam, ubi est kardo in oriente<m> et decumanus in meridianum.* “ In seguito alcuni che ignoravano questo (principio) seguendone un altro, come la grandezza del campo, fecero decumano la parte più lunga. Altri non si volgono verso est, ma si voltano in modo tale da essere di fronte al nord; come nell'agro Campano che si trova attorno a Capua, dove il cardo va verso est e il decumano verso sud”. Questo estratto è accompagnato da una figura. Anche Igino Minor parla di *ignorantes* che infrangono le procedure, come si vedrà.

³⁷ “E’ ottima e razionale dunque la costituzione di campi i cui decumani sono condotti da est a ovest e i cardini da sud a nord. Molti seguendo il variabile levarsi e il calare del sole variarono questo principio. Così è stato fatto in modo che i decumani fossero rivolti dalla parte in cui il sole, nel momento in cui la misurazione fu effettuata, sorgeva”. E così via.

ribaditi i criteri con cui costruire una centuriazione. In particolare, all'inizio del *De Limitibus*, egli descrive con cura come orientare la centuriazione, e come determinare il verso in cui l'agrimensore si poneva in relazione con essa, così da stabilire la destra e la sinistra, in relazione con il posizionamento dei cippi confinari. La descrizione del posizionamento dei cippi è elaborata e ripetitiva, come accade spesso in questi testi, per cui è piuttosto difficile da seguire. In ogni caso, emerge un orientamento diverso rispetto a quello di Frontino o di Iginio Minor, come si vedrà. Infatti, Iginio Maior dirige il cardine lungo l'asse est-ovest e il decumano lungo quello nord-sud, determinando destra e sinistra stando rivolto verso sud.

3. Siculo Flacco non ha scritto di limiti, per cui non si trovano nella sua trattazione passi specifici riguardo all'orientamento e quindi all'astronomia. L'unico riferimento, di passaggio, è contenuto nel *De Quaestoriis Agris*, in cui descrive l'orientamento del decumano e del cardine massimi in base ai punti cardinali (*de quaest. agr.*, 117, 9-21, Th.).

4. Iginio Minor è, come si è detto, l'agrimensore che dà più informazioni riguardo al rapporto con l'astronomia. Ovviamente, quella che segue è una cernita dei passi più interessanti, dato che praticamente tutto il testo nel suo insieme offre spunti di grande rilievo, tanto da fare di questa trattazione una delle più importanti del *Corpus*. Ne consegue che di alcuni passi, non riportati per esteso in appendice, saranno forniti i rimandi. Tutta la dissertazione di questo agrimensore è accompagnata da illustrazioni con funzioni esplicative³⁸.

Introducendo il capitolo dedicato ai limiti e alla loro effettiva costituzione, Iginio Minor enunciava riguardo alla *limitum constitutio* che *est enim illi origo caelestis et perpetua continuatio* (*const. limit.*, 131, 2-3, Th.), ossia che la costituzione dei

³⁸ Dilke 1967 commenta le immagini tramandate dai manoscritti, tra cui quelle di Iginio Minor.

limiti ha un'origine celeste e una continuazione perpetua. Che non sia da considerare un caso l'uso di *caelestis*, con una sorta di doppio significato, cioè celeste in quanto derivato dagli dei, con l'usuale collegamento alle concezioni stoiche³⁹, e dal cielo inteso come insieme di costellazioni che sono riflesse sulla terra, come ritenevano gli etruschi⁴⁰?

Tornando al testo, come Frontino prima di lui, Igino Minor parla di *disciplina Etrusca*, ma questa non è l'unica somiglianza con il testo di Frontino. Vengono menzionati gli aruspici e la loro suddivisione della terra in due parti, aggiungendo però che nel farlo seguivano il corso del sole. La loro descrizione, per cui è usato addirittura lo stesso verbo *subiacere*, viene riportata pari pari con quella che sembra una clausola, cioè *quod eo sol et luna spectaret*, e ciò si conclude con la stessa osservazione sull'orientamento dei templi⁴¹, dopo la

³⁹ “Nella concezione stoica la natura è l'ambito nel quale la provvidenza divina si espande in tutta la sua generosità, tant'è che per Manilio essa suscitò il desiderio di indagare, seppur rudimentalmente e parzialmente, le altezze più vicine, (V.41 sgg). [...] *deus* è impiegato da Manilio per designare l'identificazione del dio con il cielo stesso. I sacerdoti portano l'astrologia alla dignità di arte, dopo aver intuito, per volere del dio (= cielo), che il destino dipende dal movimento degli astri (V. 51 sgg).” Flammini, 1990, 45.

⁴⁰ Hübner 1992, 140-170 commenta proprio quest'espressione *origo caelestis* di Igino Minor (p. 142, Th.) dopo aver giustamente osservato (p. 141) che esiste una “Analogie von Himmel und Erde”. Infatti, partendo dal caso di Vitruvio, scrive (p. 141): “Das Kosmos-Modell braucht er später in Buch 9 für seine komplizierten Anweisungen zum Bau von Sonnenuhren. Und so denn auch die Gromatiker, die ihren Namen ja von dem Gnomon, dem Zeiger des Sonnenschattens, ableiten: Das Instrument für die Zeitmessung (*gnwmwn*) hat seinen Namen für das Instrument der Landvermessung (*groma*) hergegeben”. Basta aggiungere, come anche Hübner stesso ricorda poco oltre (p. 145), che *groma* passa attraverso la mediazione etrusca di **cruma*, e così si chiude il cerchio. Quello che Hübner vuole giustamente sottolineare, e che è altrettanto comprovato dai testi in esame, è che la misurazione del tempo, che dipendeva dal percorso del sole, in virtù di questo legame con la cosmologia ha finito per intersecarsi con la misurazione del terreno. Ecco quindi che ritorna nuovamente quanto si era detto all'inizio di questo paragrafo, ossia che per gli etruschi, e poi per i romani, il cielo si specchiava in terra.

⁴¹ Santini 1989, 107-21 fa una riflessione (pp.116-117) sul concetto di “destra/sinistra” rispetto ai punti cardinali in riferimento al testo di Igino l'astronomo, e scrive (p. 116): “Ritornando alla sovrapposizione negli scrittori antichi del concetto di destra/sinistra e di quello dei quattro punti cardinali, le possibilità di fraintendimento aumentano se facciamo oscillare l'identificazione dall'asse E – W a quello N – S. Il primo caso che vede nell'Oriente la destra del mondo, è attestata in Omero, Pitagora, Platone e Aristotele; in Igino tale posizione è definita *physice* ovvero *naturalis* – cfr. 1, 5: *omnia a dextris partibus exoriri, in sinistris occidere videantur* -, ma poi nel quarto libro lo scrittore latino propone senza soluzione di continuità una posizione di tipo differente, dove invece l'asse destra – sinistra corrisponde all'asse N – S – cfr. 4, 8, 1: [...]. Tale posizione del nord a sinistra è da collegarsi forse alla tradizione tipicamente latina della disciplina augurale in opposizione a quella proposta dagli aruspici etruschi, che invece pone il nord a destra”. Vengono dunque riportati (p.117, nt. 23 e 24) il passo di Servio (auct. *Aen.*, 2, 693): *sinistras autem partes septentrionales esse augurum disciplina consentit*, che invalida l'importanza data in ambito aruspicino alla sinistra, e questo stesso passo di Igino Minor che si stava considerando. Il medesimo argomento, partendo ancora dal medesimo passo di Igino Minor, viene trattato in maniera più articolata da Hübner 1992, 140-170, in particolare nel paragrafo “Die Westperspektive der Gromatiker” (148-155).

quale, per la descrizione della *pars antica* e *postica*, il testo di Frontino è praticamente ricalcato.

3. *Const. limit.*, 131-132, 10-5, Th.:

constituti enim limites non sine mundi ratione, | quoniam decumani secundum solis decursum diriguntur, kardines a poli axe. unde primum haec ratio mensurae constituta ab Etruscorum haruspicum [uel auctorum habet, quorum artificium] disciplina; | quod illi orbem terrarum in duas partes secundum solis cursum diuiserunt, dextram appellauerunt quae septentrioni subiacebat, sinistram quae ad meridianum terrae esset, <ab oriente ad> occasum, quod eo sol et luna spectaret; alteram lineam duxerunt a meridiano in septentrionem, et a media ultra antica[m] citra postica[m] nominauerunt. ex quo haec constitutio liminibus templorum adscribitur⁴².

Viene ripreso il medesimo argomento oltre nel testo (*const. limit.*, 134, 15-21, Th.) più espressamente, riecheggiando le parole di Frontino, quando dice:

Secundum antiquam consuetudinem limites diriguntur. quare non omnis agrorum mensura in orientem potius quam in occidentem spectat. in orientem sicut aedes sacrae. | nam antiqui architecti in occidentem templa recte spectare scripserunt:

Facendo riferimento a un passo di Varrone (frg. 225 Funaioli), in cui l'est coincide con la sinistra e l'ovest con la destra, Hübner (p. 149) scrive: "Umgekehrt werten die Römer die linke Seite positiv und die rechte negativ". I gromatici, invece, sotto l'influsso etrusco ritornerebbero a dare la priorità alla destra, e farebbero non a caso corrispondere alla destra il nord, che per gli etruschi era sede delle divinità positive, stando pertanto rivolti verso ovest (p. 150). A questo punto gli unici elementi da puntualizzare sembrano essere i seguenti: innanzitutto è importante tenere presente che la sinistra ha probabilmente avuto una valenza positiva solo in ambito augurale (infatti *sinistrus*, per dire, ha il significato di "losco, pericoloso", come oggi in Italiano), e in secondo luogo non per tutti gli agrimensori l'orientamento verso ovest è la norma, come ad esempio per Igino Maior, che è rivolto verso est.

⁴² "I limiti sono stati costituiti non senza (l'impiego della) cosmologia, poiché i decumani sono diretti secondo il decorso del sole, i cardini dall'asse del polo. Quindi in un primo momento questo principio di suddivisione fu creato dalla disciplina degli aruspici etruschi. Dal momento che questi divisero il globo terrestre in due parti secondo il corso del sole, chiamarono destra quella rivolta a settentrione, sinistra quella che sta verso sud, (andando) da oriente a occidente, poiché il sole e la luna guardano in quella direzione; tracciarono un'altra linea da sud verso nord, e da metà chiamarono antica la parte che stava al di là e postica quella che stava al di qua. Perciò questo ordinamento è destinato alle porte dei templi".

*postea placuit omnem religionem eo conuertere, ex qua parte caeli terra inluminatur. sic et limites in orientem constituuntur*⁴³.

Questo passo giustificerebbe, tra l'altro, l'interpretazione data a quello di Frontino, che presenta una lacuna non chiaramente ricostruita. Il testo di Igino Minor nel suo insieme sembra assumere Frontino come fonte, a detta degli studiosi, ma questo rapporto andrebbe approfondito⁴⁴. Tuttavia, almeno nel caso preso in esame la specularità è innegabile⁴⁵. Dilke 1967, 16, a commento dell'immagine 72 del testo di Thulin, che si riferisce a questo passaggio, scrive: "The author is over-simplifying: although Roman land survey had an Etruscan religious origin, Roman temples of the classical period faced various directions, often S.E or S.W. (is the writer thinking of Christian churches?); and we have seen that centuriation was not only east-facing, although maps in these treatises are usually orientated with east at the top".

Anche in altro brano il legame con Frontino è evidente, per la ripresa, alla fine, degli esempi di decumani orientati diversamente, culminanti con il caso dell'agro Campano e di Capua, di cui si è già trattato (p. 7, nt. 32). Questo testo si apre in maniera simile a quella del testo di Frontino (*de limit.*, 12, 5-10, Th.), recando *multi ignorantes mundi rationem solem sunt secuti*, anziché *postea hoc ignorantes non nulli aliud secuti* di Frontino (*de limit.*, 12, 5, Th.), considerando poi tra le varie tipologie di orientamento anche quelle di coloro che *qua longior erat, fecerunt decumanum*, ripreso pari pari da Frontino (*de lim.*, 12, 6, Th.), e si chiude con *sicut in agro Campano qui est circa Capuam*, sostituendo solo con *sicut l'ut* usato da Frontino, anticipando in forma diversa ciò che Frontino

⁴³ "I limiti sono tracciati secondo un'antica consuetudine. Per cui non ogni misurazione di campi è rivolta verso oriente piuttosto che verso occidente. Verso oriente come (fanno) le costruzioni sacre. Infatti gli architetti antichi scrissero che i templi guardano correttamente verso occidente: in seguito si preferì pertanto spostare ogni costruzione religiosa così (da trovarsi) verso quella parte del cielo da cui la terra è illuminata. Così anche i limiti sono tracciati verso oriente".

⁴⁴ Sulla funzione di fonte esercitata dall'opera di Frontino nei confronti di quella di Igino Minor concorda, tra gli altri, anche Toneatto 1994a, 6.

⁴⁵ A pag. 132 continua poi con la descrizione dei limiti e propone a sua volta l'etimo delle parole *kardo*, *decumaus* e *limites*.

aggiunge di seguito, ossia *ubi est kardo in oriente*<m> *et decumanus in meridianum* (*de lim.*, 12, 8-10, Th.), come si è appunto già visto.

4. *Const. limit.*, 135, 1-14, Th.:

*Multi ignorantes mundi rationem solem sunt secuti, hoc est ortum et occasum, quod is semel comprehendi ferramento non potest. quid ergo? posita auspicaliter groma, ipso forte conditore praesente, proximum uero ortum comprehenderunt, et in utramque partem limi/tes emiserunt, quibus kardo in horam sextam non conuenerit./ et quidam, ne proximarum coloniarum limitibus ordinatos limites mitterent, relicta caeli ratione mensuram constituerunt, qua tantum modus centuriarum et limitum longitudo constaret. / quidam agri longitudinem secuti: et qua longior erat, fecerunt decimanum. / quidam in totum conuerterunt, et fecerunt decimanum in meridianum et kardinem in orientem, sicut in agro Campano qui est circa Capuam*⁴⁶.

Questo passo, accompagnato dalle figg.73-74, è stato spesso preso in considerazione, proprio per attestare la conoscenza da parte degli agrimensori della cosmologia, *mundi ratio*, dato che Iginio Minor si mette in posizione polemica nei confronti di chi non la conosce e finisce quindi per commettere degli errori⁴⁷. L'espressione *mundi ratio* merita una qualche considerazione, dato

⁴⁶ “Molti ignoranti di cosmologia seguirono il sole, cioè il (suo) levarsi e il (suo) calare, sebbene questo non possa essere registrata dal ferramento. Che cosa (fare) dunque? Posizionata la groma secondo gli auspici, forse alla presenza dello stesso fondatore, registrarono il successivo sorgere (del sole) e da entrambe le parti fecero partire i limiti, per i quali il cardine non concordava con l’ora sesta (11-12). E alcuni, per non dare origine a limiti ordinati rispetto ai limiti della colonia più vicina, abbandonata la cosmologia hanno fatto una suddivisione, in cui soltanto l’estensione delle centurie e la lunghezza dei limiti corrispondevano. Altri seguirono la lunghezza del campo: e fecero decumano la parte che era più lunga. Altri hanno cambiato completamente e hanno fatto il decumano verso sud e il cardine verso est, come nell’agro Campano, che è attorno a Capua”.

⁴⁷ Dilke 1967, 17 riguardo all'immagine 73 scrive: “In the latitude where Roman surveyors normally worked, sunrise would never be due N.E. or S.E., so that the error would never amount to 45°. The diagram therefore exaggerates; it also contradicts the text by making the *cardo maximus* face east-west. At the sixth hour the sun is due south: the daylight at any time of year was divided into 12 equal hours, which in Italy therefore varied from about ¾ hour to about 1 ¼ hour. The orientation by which the *cardo* faced east, although in fact it was common enough, is regarded by Hyginus as exceptional”.

che poco oltre nel testo ne viene usata una simile nella forma, ma assai diversa nel contenuto, ossia *caeli ratio*. *Mundi ratio* viene inteso come ‘cosmologia’ nel senso di ordine universale, cosmico⁴⁸. Non si tratta di un’espressione particolarmente diffusa, ed è ritrovabile in alcuni autori tra cui Propertio (II, 34, 51), Igino l’astronomo (*astr.*, 4, 8: *Quoniam de huiusce modi rebus exposuimus ordine, mundi rationem et quemadmodum moveatur, protinus dicemus et in duodecim signorum exortu quae deinde corpora consequantur et quae perveniant ad occasum*), Quintiliano (*institut.*, 1, 10, 46), Plinio il Vecchio (*nat.*, 1 = elenco dei libri).

Il suo significato appare sempre molto ampio, riferito ad una sorta di ordine globale, totale, tant’è vero che sempre Plinio il Vecchio (*nat.*, I = elenco dei libri) definisce *harmonica* la *mundi ratio*, e nel brano citato da Quintiliano, l’autore dice: *quid quod se eadem geometria tollit ad rationem usque mundi?*

Mentre *caeli ratio*⁴⁹, di gran lunga più ricorrente, ad es. Lucrezio⁵⁰ o Plinio il Vecchio⁵¹, sta a indicare l’insieme dei fenomeni celesti, movimenti degli astri e così via. Cicerone affianca l’espressione, non a caso, all’*astrologus* nelle Verrine (2, 129), ancora Vitruvio abbina *astrologia* e *caeli ratio*⁵², e riferisce altre informazioni significative per questa trattazione⁵³. Tra l’altro, gli scrittori latini usano praticamente sempre la parola *astrologia* e derivati nel senso di *astronomia* che, invece, è molto rara⁵⁴.

Il problema dell’orientamento basato erroneamente sul corso del sole è ribadito oltre nella dissertazione di Igino Minor, quando si spiega più nel dettaglio

⁴⁸ *ThLL*, VIII, 1634, 83-84 e 1636, 5-11.

⁴⁹ *ThLL*, III, 1, 79, 41-42.

⁵⁰ *Lucr.*, 1, 54; 2, 178; 5, 1183, 6, 83.

⁵¹ *Plin.*, *nat.* 2, 30; 2, 65; 17, 58; 17, 262; 17, 136; 36, 73.

⁵² *De archit.*, 1, 1, 3: *et ut litteratus sit, peritus graphidos, eruditus geometria, historias complures noverit, philosophos diligenter audierit, musicam scierit, medicinae non sit ignarus, responsa iurisconsultorum noverit, astrologiam caelique rationes cognitatas habeat.*

⁵³ *De archit.*, 1, 1, 10: *ex astrologia autem cognoscitur oriens, occidens, meridies, septentrio, etiam caeli ratio, aequinoctium, solstitium, astrorum cursus; quorum notitiam si quis non habuerit, horologiorum rationem omnino scire non poterit.* E ancora, *De archit.*, 6, 1, 1: *igitur, uti constitutio mundi ad terrae spatium inclinatione signiferi circuli et solis cursu disparibus qualitatibus naturaliter est conlocata, ad eundem modum etiam ad regionum rationes caelique varietates videntur aedificiorum debere dirigi conlocationes.*

⁵⁴ Vd. sopra.

l'impossibilità di poter registrare con precisione l'intero percorso dall'inizio alla fine con il *ferramentum*, a causa della *mundi magnitudo* e dalla peculiarità di ogni regione, la presenza di un monte o di una pianura altera la percezione del corso solare, che inficia ulteriormente l'osservazione puntuale. E' singolare che Igino polemicamente faccia riferimento ad agrimensori consapevoli degli errori legati a questo sistema, ma che fanno finta di nulla. Nei suoi testi è più volte riscontrabile infatti un atteggiamento critico nei confronti dei colleghi più incompetenti, e ciò rende sicuramente chiara la considerazione in cui i professionisti, i teorici, tenevano la propria disciplina.

5. *Const. limit.*, 146-147, 9-16, Th.:

/ Quaerenda est ergo / huius rationis origo. multi ita ut supra diximus solis ortum et occasum comprehenderunt, qui est omni tempore mobilis nec potest secundum cursum suum comprehendi, quoniam ortus et occasus signa a locorum natura uarie ostenduntur. sic et limitum ordinatio hac ratione comprehensa semper altera alteri disconuenit. // hos qui ad limites constituendos hac ratione sunt usi, fefellit mundi magnitudo, qui [se] ortum et occasum peruidere crediderunt: aut forte scierunt errorem / et neglexerunt, ei contenti tantum regioni ortum et occasum demetiri. immo contendisse feruntur ortum eum esse singulis regionibus, unde primum sol appareat, occasum, ubi nouissime desinat: hactenus dirigere mensuram laborauerunt. quid quod nec illa ipsa regione solis conspectus recte potest deprehendi, nisi aequalibus ab ortu et occasu diastematibus / ferramentum ponatur; quod in qua parte sit scire difficile est, quoniam in diuersis orbis terrarum partibus mensurae aguntur. et illa ipsa regione, <si> sit illi forte ex altera / parte campus per multa milia, mons ex altera et propior ferramento, necesse est ex illa parte apertiore sol longius conspiciatur, ex hac deinde, qua mons inminet, parere cito desinat. et si kardo a monte non longe nascatur siue decimanus, quomodo potest cursus comprehendi

recte, cum ferramento sol occiderit et trans montem sol adhuc luceat et eisdem ipsis adhuc campis in ulteriore parte resplendeat? ⁵⁵.

La questione della *magnitudo mundi* è riesaminata immediatamente oltre nel testo di Igino Minor e da questo punto in poi ci si addentra in una parte strettamente cosmologica, astrologica e astronomica, per cui il testo sarà seguito praticamente senza interruzioni.

6. *Const. limit.*, 147-148, 17-11, Th.:

Quaerendum est primum quae sit mundi magnitudo, quae ratio oriundi aut occidendi, quanta sit mundo terra. aduocandum est nobis gnomonices summae ac diuinae artis elementum: explicari enim desiderium nostrum ad uerum nisi per umbrae momenta non potest. ortum enim aut occasum ne ab extrema quidem parte orbis terrarum peruidere quisquam potest, cum a sapientibus tradatur terram punctum | esse caeli et infra solem amplo diastemate spiritum sumere. nam et Archimeden, uirum praeclari ingenii et magnarum rerum inuentorem, ferunt scripsisse, quantum arenarum capere posset mundus, | si repleretur. credamus ergo illum diuinarum rerum magnitudinem ante oculos habuisse.

⁵⁵ “Bisogna dunque indagare l’origine di questo principio. Molti come abbiamo detto sopra registrarono il levarsi e il calare del sole, che è in movimento in ogni momento né può essere colto secondo il suo percorso, poiché i segni del suo sorgere e calare sono mostrati in maniera varia dalla natura dei luoghi. Così anche l’ordinamento dei limiti compresa in questo principio è in disaccordo l’uno con l’altro. La grandezza del mondo ha ingannato coloro che hanno utilizzato questo principio nello stabilire i limiti, che hanno creduto di vedere interamente il sorgere e il tramontare (del sole): o forse erano al corrente dell’errore e fecero finta di niente, contenti di misurare il sorgere e il calare (del sole) in quella regione. Anzi si dice che sostenessero che sorgere per ciascuna regione fosse quello, da dove il sole in primo luogo cominci ad apparire, il calare, dove termina da ultimo. Entro questi limiti si sforzarono di dirigere la misurazione. Ma che dire del fatto che neppure in quella stessa regione è possibile osservare esattamente l’apparire del sole, se il *ferramentum* non viene posto a intervalli regolari dal sorgere al calare. Perché è difficile sapere in quale parte sia, poiché le misure vengono prese in diverse parti della terra. E in quella stessa regione, se lì c’è per caso da una parte una superficie piana per molte miglia, dall’altra un monte più vicino allo strumento, è necessario che da quella parte più aperta il sole sia osservato più a lungo, dall’altra invece, in cui si eleva il monte, smetta prima di essere visibile. E se il *kardo* o il *decimanus* cominciano non lontano dal monte, in che modo il corso (del sole) può essere compreso rettamente, dal momento che il sole tramonta sul *ferramentum* e brilla ancora oltre il monte e risplende ancora in quegli stessi campi nell’altra parte?” Questo passo è accompagnato da immagini che illustrano queste problematiche (al riguardo vd. Campbell 2000, p. 392, nt. 22).

*credamus ergo illum diuinarum rerum magnitudinem ante oculos habuisse. unus propter hoc laborauit et per incrementa umbrarum deprehendit*⁵⁶.

Igino Minor sottolinea l'importanza, con una sorta di imperativo categorico, di interrogarsi e di capire la grandezza del mondo, il principio del sorgere e del calare del sole, della quantità di terra nel mondo. Lo strumento di cui avvalersi è la *gnomonice summa et divina ars*. Le ombre prodotte dallo gnomone sono l'unico mezzo per esaudire il *desiderium ad verum* dell'autore. Ancora una volta si trova l'idea che nell'astronomia si celi un principio di verità cosmica, interpretato il quale sia possibile comprendere il resto, quasi a dire che nel cielo e nel suo rapporto con la terra si realizzi la chiave del sapere universale. L'agrimensura esercitando la conoscenza astronomico/astrologica per fini di orientamento può aspirare a essere partecipe di questo processo epistemologico, che riguarda il tutto cosmico. Ecco dunque profilarsi Archimede all'orizzonte, uomo di brillante ingegno e grande inventore, che riuscì a calcolare i granelli di sabbia con cui si sarebbe potuto riempire il mondo, e che per fare questo calcolo ebbe davanti ai propri occhi la visione della medesima *diuinarum rerum magnitudo*. L'uso del termine *diastema* è degno di riflessione: trattasi della traslitterazione del greco **diasthma**, che, come nota già Campbell 2000, 392, nt.24 non è solo la distanza fra due punti, ma anche l'intervallo musicale: ovviamente si tratta di suggestioni pitagoriche⁵⁷. Le due sono strettamente legate

⁵⁶ “Bisogna che si indagli come prima cosa quale sia la grandezza del mondo, quale sia il principio del sorgere e del calare del sole, quanta terra ci sia nel mondo. Dobbiamo richiamare un elemento della somma e divina arte gnomonica: il nostro desiderio di verità non può essere esaudito se non attraverso i movimenti delle ombre. Nessuno può vedere distintamente il sorgere e il calare del sole neppure dall'estrema parte del globo terrestre, essendo stato tramandato dai sapienti che la terra è un punto nel cielo ed esiste ad un'ampia distanza dal sole. Infatti, riportano anche che Archimede, uomo dal luminosissimo ingegno e inventori di grandi cose, abbia scritto quanta sabbia il mondo possa contenere, se riempito. Crediamo dunque che quello avesse davanti agli occhi la grandezza di queste cose divine. Per quale ragione, chiediamo, in tanti secoli solo uno fra i mortali è stato in grado di sapere queste cose? Uno solo si è dato da fare per queste cose e le ha trovate con gli accrescimenti delle ombre”.

⁵⁷ In poche parole, la teoria astronomica pitagorica, attribuita a Filolao e a Iceta, era chiaramente basata sui numeri, ed era un po' ardata. Al centro dell'universo c'era il principio regolatore, responsabile del movimento degli altri corpi, ossia un fuoco, attorno cui ruotano gli altri pianeti. Nell'ordine: l'Anti-Terra (invisibile, usata per spiegare le eclissi, o forse per raggiungere il numero dieci, come suggerisce

dall'armonia e degli accordi numerici. La musica era essenziale all'interno della cosmologia pitagorica, che non a caso intendeva il cosmo come un sistema ordinato in quanto regolato da un principio ordinatore e intrinsecamente pervaso da implicazioni religiose. Infatti, i pitagorici erano convinti che il cosmo e le relazioni in cui erano gli elementi in esso contenuti (ossia i pianeti) fossero costituiti da rapporti numerici che producevano una musica sublime, detta "armonia delle sfere", che l'orecchio umano però non riesce a sentire, ma di cui è costituita l'anima umana⁵⁸. L'anima immortale attraverso diverse reincarnazioni è destinata a raggiungere l'anima universale, divina, ossia questa armonia universale (e su questo si fonda il principio misterico praticato dai pitagorici, derivato da elementi orfici). Per fare brevemente un esempio, si tenga presente che il termine **diasthma**, non a caso, è usato anche da Platone nella *Repubblica* (531a), nel libro VII, quello del mito della caverna, in cui, esaminando i gradi dell'educazione, l'astronomia è al quarto posto (dopo aritmetica, geometria, stereometria) e la teoria della musica è la quinta (rimane la dialettica riservata al filosofo). Le due sono strettamente legate dall'armonia e dagli accordi numerici. Tornando al testo di Iginio Minor, subito di seguito, l'argomento è strettamente incentrato sulla musica.

7. *Const. limit.*, 148-149, 12-4, Th.:

Caeli autem punctum terram esse [certam] / sic describunt, quod dicant a polo ad Saturni circulum interuallum esse quod Graeci hemitonion appellant; a Saturno deinde ad Iouem hemitonion; ab hoc deinde ad Martem tonon; a Marte deinde ad solem ter tantum esse quantum a polo ad Saturnum, hoc est trihemitonion; a sole deinde tantum esse ad Venerem, quantum a Saturno ad Iouem, / hemitonion; a Venere deinde ad Mercurium hemitonion; a Mercurio deinde ad lunam tantundem, hemitonion; a luna ad terram tantum quantum a

Aristotele), la Terra, la Luna, il Sole, i cinque pianeti e, infine, la sfera delle stelle. La terra non era quindi più considerata il centro immobile dell'universo e il pitagorismo fu sicuramente un punto di partenza per Copernico e la sua teorizzazione del sistema eliocentrico.

⁵⁸ Di questo parla un allievo di Filolao, ossia Simmia nel *Fedone* di Platone.

*polo ad Iouem, tonon. sic terram punctum caeli esse ostendunt: nam et ars musica per haec diastemata constare fertur*⁵⁹.

Sulla base dell'unità di misura del *tonon/ tono* e dei suoi sottomultipli e multipli (*hemitonion/ hmitonion*, un semitono, e *trihemitonion/ trihmitonion*, un triplo semitono, ossia un tono e mezzo), che sono i medesimi della musica, vengono elencate le distanze fra i cinque pianeti, la luna e la terra, rappresentate anche nella fig. 99. Su questo passo e la relativa immagine, Dilke, 1967, 26 nota giustamente che la teoria geocentrica era la più seguita e secondo la versione pitagorica, sostenuta anche da Iginio Minor, il sole era un satellite della terra che, appunto, era posizionata al centro dell'intero sistema. Ancora Dilke, dopo i rimandi a Tannery 1893, app. V e Waerden 1951, 29 ss. per le versioni sull'armonia delle sfere secondo Pitagora, fa presente che “the accounts of Pliny, Censorinus and Martianus Capella are thought to come in first instance from Varro; but Censorinus' intervals agree with those of Alexander of Aetolia, an Alexandrian poet”, e fornisce di seguito l'elenco delle distanze in toni e semitoni dei pianeti. A questo punto è facile notare che le distanze menzionate da Iginio Minor concordano con quelle di Censorino, tranne che per quelle tra Marte e Giove, tra il Sole e Marte e tra Venere e il Sole. Dilke conclude, dicendo che “according to Aristotle the Pythagoreans made sun and other heavenly bodies, earth and “counter-earth” revolve round a central fire. Whereas Eudoxus of Cnidos followed the Pythagoreans in postulating a homocentric universe, Hipparchus and Ptolemy attempted to correct this with an epicyclic theory”. Tornando ai testi (testo 8), Iginio Minor passa a parlare del sole, descritto come più grande della terra di più volte, e spiega che la notte è dovuta al fatto che metà della terra è in ombra. Poi continua dicendo che il cielo viene diviso da cinque

⁵⁹ “Così definiscono la terra come un punto del cielo, cosicché dicono che dal polo pianeta di Saturno ci sia un intervallo che i Greci chiamano emitonio; da Saturno a Giove poi un emitonio; da qui poi a Marte un tono; da Marte poi al Sole c'è tre volte tanto quanto dal polo a Saturno, cioè un triemitonio; dal Sole poi a Venere c'è tanto quanto da Saturno a Giove, un semitonio; da Venere poi a Mercurio un emitonio; da Mercurio poi alla luna altrettanto, ossia un emitonio; dalla luna alla terra tanto quanto dal polo a Giove, un tono; così mostrano che la terra è un punto nel cielo: infatti dicono che anche la musica consiste di questi intervalli”.

circoli⁶⁰ in sei parti (fig.100⁶¹), e a riguardo cita Virgilio (*georg.*, I, 233- 239), che, a sua volta, stava riprendendo questa teoria dall'Ermes di Eratostene di Cirene (275-194 a. C.).

8.*Const. limit.*, 149, 6-17, Th.:

/ Solem autem ampliozem aliquot partibus quam terram describunt, et quod palam est ab eo inluminari diem, noctem esse in dimidium ipsius terrae obumbrationem. polum / ipsum quinque circulis diuidunt in sex partes. sicut ait Vergilius:

*quinque tenent caelum / zonae. quarum una corusco
semper sole rubens et torrida semper ab igni
quam circum extremae dextra laeuaque trahuntur
caeruleae, glacie concretae atque imbribus atris.
has inter mediamque duae mortalibus aegris
munere concessae diuum, et uia secta per ambas,
obliquus qua se signorum uerteret ordo.
Quinque ergo circulis haec nomina adsignant⁶².*

Dei circoli fornisce i nomi dalla parte più in alto progressivamente verso il basso, di seguito nel testo.

9.*Const. Limit.*, 149-50, 18-16, Th.:

Quinque ergo circulis haec nomina adsignant. summum, frigidissimae partis finem, septentrionalem appellant; secundum ab eo solistitiale; ab hoc deinde qui medium polum diuidit, aequi/noctialem, quod in eum sol diei et noctis / horas

⁶⁰ Vd. Hübner 2001.

⁶¹ Vd. Dilke 1967, 26.

⁶² “Dicono che il sole sia più grande di più volte della terra, e, poiché è chiaro che dipenda da lui il fatto che il giorno sia illuminato, che la notte sia l'oscuramento a metà della terra stessa. Dividono il cielo stesso in sei parti con cinque circoli/zone. Come dice Virgilio: Cinque zone occupano il cielo: tra queste una rosseggia/ sempre di sole brillante e sempre ardente di fuoco;/ attorno a questa si muovono a destra e a sinistra quelle estreme/ cerulee, rapprese dal ghiaccio e di piogge scure;/ tra queste e quella di mezzo due sono concesse/ agli infelici mortali per dono degli dei, e una via le attraversa/ dalla parte in cui l'ordine obliquo delle costellazioni si volti”.

aequet. ab hoc deinde qui est aequinoctiali proximus, / brumalem appellant: nam et solstitiali est ordinatus. septentrionali deinde se<s>contrarium austrinalem appellant. circulus autem zodiacus, cuius fines sol negatur excedere, ex circulo aequinoctiali ad brumalem per diagonum extenditur ita, ut meridianum circumulum ex utraque parte medium secet. per hunc sol, hoc est intra, ire fertur et orbem terrarum uiginti et quattuor horis circumire. / harum ferunt XXIII horarum iunctarum semper unum esse interuallum: nam increscendi aut decrescendi inter ipsas horas alternam esse mutationem. / hoc ipsum per umbrarum motus ostenditur. nam cum sol orbem medium conscendit, umbras omnium rerum in hoc nostro tetartemorio meridiano axi facit ordinatas. ab hoc enim exemplo sescontrariae partis, quae uidetur eisdem horis inluminari, umbra describitur.⁶³

I circoli sono chiamati, dunque, *septentrionalis*, *solstitialis* (dal solstizio d'estate), *aequinoctialis* (dall'equatore celeste, che divide, tra l'altro, il **polo** **o****ſ**, ossia il cielo, in due dato che le ore del giorno e della notte si equivalgono), *brumalis* (dal solstizio invernale), e *austrinalis*. In tutto questo discorso è di nuovo presente lo stretto collegamento tra astronomia e astrologia, infatti queste parti sono attraversate diagonalmente dal circolo zodiacale, incidendo a metà la linea dell'equatore, il che significa che l'intero sistema gira intorno alla terra, che è ferma al centro di esso, secondo quest'asse inclinato al livello dell'orizzonte (per cui il polo nord era sempre visibile e il sud mai). Quindi anche il sole ruota attorno alla terra, e impiega ventiquattro ore. Dopo di che Iginio Minor sembra

⁶³ “Ai cinque circoli assegnano dunque questi nomi. Chiamano quello più in alto, limite della parte più fredda, *septentrionalis*; il secondo dopo di lui *solstitialis* poi dopo di lui, quello che divide a metà il polo, *aequinoctialis*, poiché il sole pareggia le ore del giorno e della notte; poi dopo questo chiamano *brumalis* quello che è più vicino all'*aequinoctialis*; infatti è anche allineato con il *solstitialis*; poi chiamano *austrinalis* l'opposto al settentrionale. Il circolo dello zodiaco, dai cui limiti si dice che il sole non esca, si estende dal circolo *aequinoctialis* al *brumalis* in diagonale, così da tagliare a metà da entrambe le parti il circolo meridianum (cioè l'equatore). Attraverso questo, cioè sotto questo, si dice che passi il sole e faccia il giro della terra in ventiquattro ore. Dicono che l'intervallo (di tempo) di queste ventiquattro ore consecutive sia sempre lo stesso: infatti tra queste ore c'è una mutazione alterna di crescita e decrescita. Proprio questo aspetto è rivelato dal movimento delle ombre. Infatti quando il sole sale a metà circolo (cielo) rende allineate le ombre di tutte le cose in questo nostro quarto (di terra) all'asse meridianum (cioè all'equatore); l'ombra della parte opposta, che sembra essere illuminata nelle stesse ore (o per le stesse ore?), sarà descritta infatti con questo esempio. Illustrazione.

dire, il passo non è chiarissimo, che queste ventiquattro ore siano soggette a una mutazione alterna. Il che sembra in contraddizione con l'assunto precedente. L'unica spiegazione possibile è che a mutare alternativamente nell'arco delle ventiquattro ore di una giornata siano le ore di luce e di buio, nel senso che, a seconda del periodo, nell'arco di una giornata il sole sorgerebbe e calerebbe a orari diversi. Dilke 1967, 26 e Campbell 2000, 392, nt. 27, invece, intendono questo passo diversamente, rimarcando entrambi il fatto che le ventiquattro ore cambiavano a seconda della stagione, ma in modo che le ore della notte e quelle del giorno si completassero, in modo tale che se c'erano tredici ore di luce, intese da 60 minuti l'una, ogni ora del giorno sarebbe durata un'ora e 5 minuti e ogni ora di buio 55 minuti.

Avendo parlato del quarto di superficie in cui viveva, Iginio Minor specifica (testo 10) che la terra è divisa in quattro parti dal mare (per un totale di cinque parti, di cui solo la seconda e la quarta abitabili) e che chi vive nella quarta parte non può accedere alle altre. Il mare che funge da confine passa sotto l'equatore, che a sua volta divide in due il circolo zodiacale, per cui utilizzando il centro della terra come punto di partenza e arrivando al circolo *aequinoctialis* tutta la zona ("la zona opposta") compresa sta dall'altra parte del percorso solare. Facendo il percorso opposto sempre dal centro della terra, cioè verso ovest, fino al circolo *brumalis*, c'è appunto la *nostra pars*. Il percorso che Iginio compie nel testo segue quello solare. E proprio come prova del fatto che gli abitanti della *sescontraria pars* stanno dall'altra parte del percorso solare, sfrutta la direzione delle ombre. Stando comunque rivolti verso occidente, per chi vive nella *sescontraria pars* le ombre a mezzogiorno sono proiettate verso sinistra, per chi vive nella *nostra pars* sono proiettate verso destra.

10. *Const. limit.*, 150-151, 16-14, Th.:

dubium fortasse esset de parallelo[n] nostri tetartemorii, si | secundum zodiaci circuli cursum oceanus meridianus interueniret: nam totius terrae quattuor partes mari diuiduntur, nec ultra hominibus | quartae partis ire permittitur. sed

quoniam oceanus meridianus subiacet circulo meridiano, quem zodiacus medium secat, apparet, inter aequinoctialem et meridianum circulum a media terra quidquid est in oriente, ultra cursum solis esse, quam regionem quidam sescontrariae partis appellant; et quidquid a media terra in occidente inter brumalem et / me/ridianum circulum subiaceat, nostrae esse partis, si solis cursum sequamur; quoniam omnibus terris in hac parte in occidentem spectantibus umbras in dextrum emittit, exceptis illis quae sunt ab Aegypti fine usque ad oceanum, qua finit circulus aequinoctialis⁶⁴.

E per avvalorare la propria tesi, come aveva fatto poco sopra con Virgilio, Igino Minor cita un passo di Lucano, III, 247-248.

11. *Const. limit.* 151-152,14-2, Th.:

has terras ferunt inhabitare Arabas Indos et alias gentes. apud hos in occidentem spectantibus umbrae in sinistrum emittuntur; ex quo apparet eos ultra solis cursum positos. sicut ait Lucanus:
inuisum uobis, Arabes, ue/nistis in orbem,
umbras mirati nemorum non ire sinistras.
nam et Aegypto medio die umbra consumitur. ex hoc ibidem mediam terrae partem esse comprehendimus⁶⁵.

⁶⁴ “Forse ci sarebbe un dubbio riguardo al parallelo del nostro quarto, se l’oceano meridionale passasse attraverso il corso del circolo zodiacale: infatti le quattro parti del globo terrestre nella sua totalità sono divise dal mare, e agli uomini della quarta parte non è permesso andare più giù. Ma poiché il mare meridionale è situato sotto l’equatore, che taglia il circolo zodiacale a metà, sembra che tutto ciò che è in oriente a partire dal centro della terra, tra il circolo *aequinoctialis* e l’equatore, sia oltre il percorso del sole, zona che alcuni chiamano della parte opposta. E tutto ciò che in occidente a partire dal centro della terra è situato tra il circolo *brumalis* e l’equatore appartenga alla nostra parte, se seguiamo il corso del sole. Poiché in queste terre in questa parte (il sole) emette ombre verso destra per chi guarda verso occidente, eccetto in quelle che vanno dal confine con l’Egitto al mare, dove il circolo *aequinoctialis* funge da confine”.

⁶⁵ “Dicono che Arabi, Indiani e altre popolazioni abitino queste terre. Presso di loro per chi guarda verso occidente le ombre sono emesse verso sinistra. Da ciò si capisce che questi sono posti oltre il corso del sole. Come dice Lucano: “Siete venuti in un mondo invisibile (o nemico) a voi, Arabi, che vi meravigliate che le ombre dei boschi (alberi) non siano a sinistra”.

La citazione è di grande rilevanza, in quanto Iginio Minor sembra essere l'unico a trasmettere la variante *invisum* riguardo a *orbem* (mentre la variante comunemente accettata è *ignotum*). E' risaputo quanto la tradizione indiretta, ma anche diretta, di Lucano sia complessa, tuttavia l'aspetto più interessante della variante presente in Iginio Minor è che essa sembra essere *lectio difficilior*, e tra l'altro, stilisticamente, è molto più elegante e raffinata. Nel contesto, infatti, Lucano non sembrerebbe dire solo che il 'nostro mondo' è sconosciuto agli Arabi che vi giungono, ma persino ostile⁶⁶ (anche in virtù delle differenze evidenti che esso presenta rispetto al 'loro mondo'), al punto che persino il verso in cui cadono le ombre apparirebbe loro disorientante e inquietante. Gli Arabi, infatti, per arrivare nella *nostra pars* si sarebbero pia piano trovati con il nord a destra, per cui le ombre avrebbero cambiato direzione, da sinistra a destra⁶⁷. È legittimo pensare che avesse a portata di mano il testo lucaneo non ancora eccessivamente interpolato. Non si può neanche attribuire la variante ai copisti, dato che il testo, in questo punto, sembra sicuro. Per non arrivare a dire che la testimonianza di Iginio Minor è quella corretta (pur essendo la sola), l'unica ipotesi formulabile, pur restando solo una suggestione, è che Iginio Minor stesse citando a memoria, e nel farlo gli sia venuto in mente *invisum*, che comunque copre l'area semantica di *ignotum* ed è più conforme al verso dal punto di vista del suono. Questo costituirebbe un elemento a favore per coloro che collocano cronologicamente l'agrimensore tra il II e il III secolo, in opposizione a coloro che credono sia di poco posteriore a Iginio Maior (vd. capitolo I).

Da questo in punto in poi Iginio Minor riporta il discorso sulla pratica agrimensoria.

⁶⁶ *ThLL*, VII.2, 224, 53-54.

⁶⁷ Vd. anche Dilke 1979, 28.

12. *Const. limit.*, 152, 4-7:

*Optimum est ergo umbram hora sexta deprehendere et ab ea limites inchoare, ut sint semper / meridiano ordinati: sequitur deinde ut et orientis occidentisque linea huic nor/maliter conueniat*⁶⁸.

Igino Minor conclude quest'interessante panoramica astronomica, dicendo che in Egitto a mezzogiorno (*sexta hora*) non ci sono ombre, per cui è facilmente deducibile che il centro della terra debba essere lì.

Quindi, è a mezzogiorno che occorre misurare le ombre, come regola, per essere allineati con il meridiano, perché le linee dell'oriente e dell'occidente sono perpendicolari. E continua descrivendo i due metodi (di cui si è già parlato alla nota 5) con cui individuare il sud: il primo asse da individuare, infatti, era il *kardo* (N-S).

I testi degli agrimensori continuano a dare materiale su cui lavorare e spunti da cui fare partire indagine che permettono sia di approfondire diversi aspetti della *societas* e della cultura romana, sia di stabilire nuove relazioni tra elementi già dati per acquisiti. Studiando i loro testi è imprescindibile un'analisi in più direzioni, una ricerca che porta verso orizzonti che esulano dalla propria specificità, cogliendo lo studioso impreparato. Tuttavia, la sfida merita di essere raccolta, e con entusiasmo, perché anche lo studioso più restio all'idea di allontanarsi dalle proprie conoscenze consolidate resterebbe sedotto da un universo tanto ricco e polimorfico quanto quello dell'agrimensura romana. L'argomento preso in esame, ossia la presenza di nozioni astronomiche nei testi di agrimensura e l'indagine sulla reale conoscenza astronomica degli agrimensori, è senza dubbio stimolante, forse troppo, perché in una sede come questa la vastità dell'argomento, e delle questioni che inevitabilmente vengono sollevate, e la necessità di esporre concisamente sono inconciliabili.

⁶⁸ "E' ottimo dunque misurare le ombre a mezzogiorno, e far partire i limiti da lì, affinché siano sempre allineati con il meridiano: segue quindi che la linea che va da oriente a occidente si congiungerà a questo punto perpendicolarmente".

Ci si limiterà a dire che nei testi degli agrimensori l'orientamento costituisce uno dei *topoi* fissi, e dimostra che l'astronomia/astrologia era una delle discipline che facevano parte dell'educazione agrimensoria. Le ragioni intrinseche all'orientamento sono storicamente antiche e religiosamente complesse, nonché di origine etrusca e con contributi da parte della filosofia greca per buona parte, ma anche fortemente imbevute di elementi propriamente romani.

L'agrimensore che più specificamente parla di questi temi, spiegando su quali convinzioni si reggeva la cosmologia romana, è Iginio Minor. Il suo testo, come già evidenziato, è arrivato in buone condizioni ed è molto coerente. Come altri autori del *Corpus* era colto e infatti le citazioni di Virgilio e Lucano sono sicuramente significative. Ovviamente le dissertazioni astronomiche sono funzionali alla trattazione agrimensoria, e quindi servono da materiale.

5.3 LA *LIMITATIO*

Limitatio era il nome che i Romani davano alla centuriazione (da *limes*: confine) ed era quindi la delimitazione di un territorio attraverso confini, secondo le modalità che stiamo considerando⁶⁹.

Gli agrimensori, dopo aver stabilito l'orientamento della centuriazione che stavano per disegnare, procedevano a questa operazione, che consisteva nel tracciare una griglia regolare di forma quadrata (20x20 *actus*), costituita di assi tra loro paralleli e perpendicolari, sul territorio.

Operazione che avveniva alla presenza del fondatore della colonia, o di un suo rappresentante, che in età repubblicana era un magistrato e in età imperiale era l'Imperatore o un suo delegato.

Lo strumento utilizzato per tracciare queste linee, assolutamente rette, era la groma, che veniva in genere posta nel punto di intersezione di *Kardo* e *Decumanus Maximus*, i due assi principali. La groma, come già evidenziato, era lo strumento principale degli agrimensori, che, per il resto, avevano bisogno solo delle attrezzature per misurare, quindi della meridiana portatile, della livella e dei

⁶⁹ Sulla *limitatio* vd. Cranach 1995. Per uno studio introduttivo vd. Filippi 1983a e Bonora 2000.

fili a piombo e del necessario per scrivere e disegnare. Il solo esempio di groma arrivato fino ai giorni nostri è quello scoperto nel 1912 a Pompei, nella bottega dell'agrimensore Verus.

La groma, la cui stazione zero determinava cardine e decumano massimi, poteva trovare diversi punti di applicazione: nel punto centrale di una colonia o vicino ad esso, su una strada preesistente in zona, in un punto vicino, ma al di fuori di un insediamento o scelto apposta per la centuriazione, o in un punto distante (Dilke, 1979, 41-42).

Il decumano massimo era la prima linea traguadata, poi era la volta del cardine, ed infine degli altri *limites*, paralleli e perpendicolari, in modo che l'area dei quadrati disegnati fosse di 200 *iugera*.

Il *limes*, in questo contesto, indica più precisamente una "zona di confine", ossia è dotato di un'ampiezza, mentre per le linee rette senza spessore si utilizzava il termine *rigor*.

Quindi, i *limites* principali erano quelli al centro di tutta la suddivisione, il *Kardo* e il *Decumanus Maximus*, larghi rispettivamente 20 (ma in qualche zona anche 40) e 40 piedi in età augustea, mentre con i semplici termini *cardo* e *decumanus*, si designavano tutti gli altri limiti importanti, che, se posti tra le centurie, erano adibiti a strade, a carraie, di larghezza diversa.

Sicuramente, ogni quinto *limes* era più largo di quelli mediani, essendo adibito a strada percorribile, con un'approssimazione di 12 piedi per tale *quintarius*, 12 piedi per gli *actuarii*, posti ad ogni *actus* (per le unità di misura cfr. l'appendice alla fine del capitolo). Con il termine *subruncivi* o *linearii* (che misuravano 8 piedi, il minimo legale) si indicavano tutti i limiti che non fossero *cardo* e *decumano massimo* e i *quintarii*⁷⁰.

I limiti interni potevano essere strade pubbliche o vicinali, *fossae limitales*, cioè fossati, *maceriae*, ossia muretti, oppure potevano essere definiti da cippi confinari⁷¹.

Un'altra distinzione tra i *limites* era quella legata puramente al loro essere paralleli o perpendicolari agli assi principali, all'incrocio dei quali era

⁷⁰ I *quintarii*, come si vedrà meglio, erano i limiti multipli di cinque.

⁷¹ Hyg. Grom., *Const. limit.*, 159, 9 ss.

l'agrimensore, voltato verso l'orientamento scelto: i *limites prorsi* sono quelli paralleli, i *limites transversi* quelli perpendicolari.

Nel *Corpus* degli scritti dei gromatici, cardine e decumano vengono spesso indicati con le sigle KM e DM e del loro nome viene dato un significato etimologico.

Frontino, ad esempio, il più antico autore del *Corpus*, si riferiva al decumano come al *decimanus*, e si chiedeva come mai questo termine derivasse da dieci, anziché da due, dato che due erano le parti in cui effettivamente divideva ogni campo, ossia *dextra decumani* (abbreviato DD e significante “alla destra del decumano”), e *sinistra decumani* (indicato dalla sigla SD e col significato di “alla sinistra del decumano”). Frontino dava la spiegazione per cui *decimanus* non sarebbe derivato dal numero dieci, ma, come le parole che gli “antichi” pronunciavano *duopondium* e *duoviginti* e che al suo tempo erano diventate *dipondium* e *viginti*, così anche *decimanus* sarebbe stato l'esito del più antico *duo(de)cimanus* (*duo* + *decidere*: *dividere in due parti*).

E. Gabba 1985, 268 definisce “inaccettabili” sia questa spiegazione che Frontino riprende da Varrone, sia quella fornita da Isidoro (*Orig.* 15,15), per cui il decumano prenderebbe nome dalla X che formava intersecandosi con il cardo, X che per i Romani era anche il simbolo del numero dieci. Nello stesso contesto, Gabba riporta anche la definizione di Siculo Flacco, secondo cui originariamente il decumano fosse la misura, con cui si delimitavano gli *agri quaestorii* di dieci *actus* per lato e 50 *iugera* di estensione.

A riguardo, Dilke, 1979, 39 fa notare che la superficie di 50 iugera è nota solo per quanto riguarda le assegnazioni triumvirali.

Kardo, invece, era detto così perché allineato con il perno del cielo; infatti con quello stesso termine si designavano il vertice del cielo o l'asse terrestre.

Le due zone individuate dal cardine erano dette *ultra kardinem* (VK) e *citra kardinem* (CK), cioè “al di là del cardine” e “al di qua del cardine”.

Ogni centuria, cioè ogni singolo terreno, era individuata sui cippi confinari posti all'incrocio dei *limites* dalla doppia indicazione della sua posizione rispetto al cardo e al decumano. L'agrimensore numerava progressivamente le centurie restando voltato verso l'orientamento originario, in questo modo:

-DDI VKI: indicava la centuria, situata sulla prima fila a destra del decumano e prima fila da vanti al cardo, ossia la prima centuria che l'agrimensore aveva a destra, davanti a lui.

-DDII VKI: era la centuria che stava nella seconda fila a destra del decumano e in prima fila davanti al cardo, cioè immediatamente a destra di quella precedente.

-DDI VKII: immediatamente sopra alla prima descritta DDI VKI, perché direttamente sul decumano, ma in seconda fila rispetto al cardo.

-DDII VKII: a destra dell'ultima descritta DDI VKII e sopra alla seconda descritta DDII VKI perché in seconda fila sia rispetto al decumano che al cardo.

La numerazione andava avanti secondo questi criteri, progressivamente, anche negli altri tre quadranti. Ogni appezzamento era individuato in base al suo stare a destra o sinistra del decumano, al di qua o al di là del cardo, e di quanto. Queste informazioni erano incise verticalmente, come insiste Iginò, sui cippi confinari.

Ma all'interno della centuriazione ci sono dei terreni di diversa classificazione, di cui si parlerà in seguito, e di cui ora verrà fatto un breve cenno: i *subseciva* e gli *arcifinii*; Frontino (*De agr. qual.*, 2, 16, Th.) spiega che i primi erano detti così perché tagliati fuori da una linea, fra le centurie e i confini, oppure erano terreni di una centuria non adatti alla coltivazione, o, ancora, aree non assegnate.

Gli *arcifinii*, invece, erano quasi terreni di confine, svincolati dalle leggi civili, delimitati da antichi confini come fiumi, monti, canali, alberi.

Per concludere, ricordiamo l'esistenza anche di altre divisioni terriere, quelle cosiddette *per strigas* e *per scamna*, che Frontino (*de agr. qual.*, 1, 14, Th.) definisce un *mos antiquus* di suddivisione⁷². Queste sono divisioni a strisce simili a quelle usate nella Magna Grecia, rivolte nel senso dell'altezza per la prime e della larghezza per le seconde.

I CONFINI

Come abbiamo già brevemente accennato, una volta suddivisa l'area centuriata, si ponevano i confini, o meglio, i cippi confinari, detti *termini*⁷³.

⁷² Vd. Gabba 1992, 403.

⁷³ Vd. Filippi 1983b e Liverani 1987.

Questi non erano caratteristici solo della centuriazione, anzi, erano molto comuni e fin da tempi antichi.

Gli agrimensori, come emerge dalla frequenza con cui questi cippi vengono citati nei loro scritti e dalla minuzia delle indicazioni che li riguarda, dovevano essere particolarmente precisi nel loro impiego.

E, infatti, determinare i confini delle aree divise era un altro dei loro compiti più caratteristici.

I cippi erano pietre su cui venivano incise le informazioni che riguardavano la posizione del luogo a cui si riferivano, nei confronti del sistema in cui era inscritto.

Quindi sulla parte superiore del cippo si incidevano il *decussis*, una croce che era orientata secondo direzione dei *limites*, le coordinate della centuriazione, cioè per ogni centuria erano indicati la regione di appartenenza e della numerazione del cardo e decumano rispetto a quelli principali, in base a quell'ordinamento che abbiamo già avuto modo di illustrare. A volte, erano anche menzionati i nomi dei responsabili della divisione.

Trattandosi spesso di iscrizioni lunghe, queste si trovavano spesso ad occupare anche il fianco del cippo, seguendo una direzione verticale.

Igino Minor (*const. limit.*, 136-38, 11-13) spiegava minuziosamente la regolamentazione dei cippi confinari, fornendoci molte informazioni. Ad esempio, diceva che alcuni di essi non recavano alcuna iscrizione e quindi erano muti e riferiva che erano tutti di pietra, su disposizione di Augusto.

Il suo omonimo, Igino Maior (*de limit.*, 72) non ha tramandato la stessa informazione: nel suo *De Limitibus* scrive che i cippi in pietra erano solamente quelli posti agli incroci dei *quintarii* (vd. sopra), gli altri erano lignei, menzionati anche da Siculo Flacco (*de agr. qual.*, 106, 25-26) .

Ed effettivamente, il caso archeologico sembra indicare che la disposizione augustea non sia stata seguita se non per i *termini* più importanti, perché di cippi in pietra ne sono stati trovati in numero nettamente minore di quanto ci si sarebbe aspettati nell'eventualità opposta.

Anche altri elementi potevano fungere da *termini*, come *ripae*, *supercilia*, *iuga montium*, *arbores ante missae*, ossia sponde di corsi d'acqua, scarpate, crinali di

monti, alberi piantati precedentemente (o piantati “davanti”), oppure la presenza degli stessi monumenti. Ma i cippi erano di certo i *termini* tradizionali.

Sono molto interessanti le modalità con cui venivano posti *in loco*, strettamente legate alle valenze religiose a loro attribuite.

Del resto, è ben nota l'esistenza per i Romani di un dio *Terminus*, e delle sue festività, le cosiddette *Terminalia*, che cadevano il 13 febbraio⁷⁴.

Nel *Corpus* degli scritti dei gromatici troviamo molte indicazioni riguardo la sacralità dei *termini* e sulle cerimonie che si accompagnavano alla loro sistemazione.

Siculo Flacco (*de agr. qual.*, 104-5, 16-24) descrive i riti che accompagnavano la posa di un cippo e spiega che sotto ai cippi era possibile trovare cenere, carbone, frammenti di terracotta o di vetro, monete, pietre calcaree, o gesso. Non era una prassi obbligatoria, scrive, ma volontaria, di origine antica (*apud antiquos*), soprattutto per la cenere e il carbone. Questa usanza prevedeva di collocarli nelle stesse *fossae* in cui venivano poi piantati i cippi, che venivano coronati con *unguentum, velamina et coronae*. In queste stesse fosse venivano celebrati dei sacrifici, erano immolate delle vittime bruciate e torce ardenti, vi era versato il sangue, incenso, cereali. Potevano essere gettati anche fave, vino e altre sostanze, sacre al dio *Terminus*. Dopo aver bruciato tutte le offerte, sulla loro cenere era piantato il cippo *diligenti cura*, rinforzato da altri sassi. Questi riti erano officiati dagli assegnatari dei terreni confinanti, nel loro punto d'incontro, dove, appunto, era da collocarsi il cippo.

Dal Libro di Dolabella (302, 13-19, Lach.) si ha anche l'informazione secondo cui il primo *lapis finalis* era stato piantato da *Silvanus*, dio dei boschi⁷⁵. Di seguito si trova che “ogni possedimento ha tre Silvani (“*omnin possessio tres Silvanos habet*”), uno è detto *domesticus*, sacro al possedimento, l'altro è detto *agrestis*, sacro ai pastori, il terzo è detto *orientalis*, a cui è dedicato un bosco sul confine, da cui hanno origine due o più confini”.

Prescrizioni precise venivano date nella *Lex Mamilia Roscia* (264, 12-16, Lach.), che vietava di spostare i confini, senza autorizzazione: “...*Quosque fines ita statuerit, ii fines eorum sunt, dum ne extra agrum colonicum territorium fines*

⁷⁴ Vd. Gasperini 1958; Piccaluga 1974 e Gladigow 1992, in particolare 180-183.

⁷⁵ Vd. Dorsey 1988, 131-140.

ducat. Quique termini hac lege statuti erunt, ne quis eorum quem eicito neue loco moveto sciens dolo malo". Di questa legge si parlerà tra breve.

Sempre riguardo l'inviolabilità dei confini, è opportuno citare nuovamente la prescrizione della ninfa Vegoia ad Arrunte Veltumno, tramandato nel *Corpus* degli scritti dei gromatici (348-351, 17-11, Lach.), che si ricollegava non solo alle origini ed influenze etrusche, ma soprattutto alla sfera religiosa etrusca, di cui abbiamo già parlato.

In questo caso, la ninfa Vegoia diceva che fu Giove a disporre e ordinare di misurare i campi e segnare le terre. Tuttavia, conoscendo l'avarizia degli uomini e la loro bramosia di terre, ordinò che venissero posti dei *termini*, che nessun uomo doveva avere l'ardire di violare, toccare o spostare ("*violare, contingere, movere*"), una volta posti nella loro sede. Colui che avesse spostato i confini con lo scopo di aumentare la propria proprietà a danno di quella di un altro, sarebbe stato punito dagli dei⁷⁶.

I confini, ovviamente, erano spesso causa di liti, di controversie giudiziarie, che coinvolgevano, come già detto, gli agrimensori, che vi partecipavano come giudici o consulenti di una delle parti.

5. 4 IL SORTEGGIO DEGLI APPEZZAMENTI E LA LORO REGISTRAZIONE

Gli appezzamenti di terra, o *acceptae*, venivano assegnati tramite sorteggio, e infatti erano detti *sortes*. Si procedeva in questo modo per non rendersi responsabili di assegnazioni di terreni migliori ad alcuni anziché ad altri, per una sorta di tutela dello Stato, nel caso di dispute successive.

Igino Minor dice che venivano sorteggiati tre coloni per volta con un doppio sorteggio: il primo stabiliva il loro ordine, il secondo il lotto assegnato a ciascuno.

Igino Maior, riferisce il sorteggio a gruppi di dieci coloni per volta.

⁷⁶ A riguardo è di grande interesse Heurgon 1959, 41.

Questi *auctores* sono gli unici all'interno del *Corpus* degli scritti dei gromatici a descrivere il procedimento preciso dell'assegnazione dei lotti (Hyg., *de limit.*, 73 e Hyg. Grom., *const. limit*, 163-167)⁷⁷.

Guillaumin 1998, in particolare 121-122 mette a confronto i due estratti di questi autori, analizzandoli parola per parola, puntualizzando in quali aspetti delle loro descrizioni c'è sicurezza, ma sollevando anche dubbi, laddove i testi non vengano in aiuto.

Il sunto del suo studio riguarda il procedimento seguito, nelle sue linee generali, dagli agrimensori, quando sorteggiavano a sorte i lotti.

Gli assegnatari venivano divisi in gruppi di tre (e in questo caso si parla di *conternationes*), o dieci (da qui *decuria*) per ogni centuria, con la differenza che nel primo caso si seguiva un "accord mutuel" o si tirava a sorte, mentre nel secondo i gruppi venivano determinati secondo una "manière autoritaire". Quindi si incidevano i nomi dei tre o dieci assegnatari su delle tavolette, e su altre i singoli nominativi.

Il passo successivo era di stabilire un ordine di precedenza all'interno dei singoli gruppi, tramite estrazione a sorte.

Un'altra estrazione decideva l'ordine di precedenza fra le *decuriae* o le *conternationes* per l'estrazione dei lotti.

Nel caso delle *conternationes*, i primi tre estratti costituivano la prima *conternatio*, che era assegnataria della *prima sors*. Gli estratti in quarta, quinta, sesta posizione erano assegnatari della *sors secunda* estratta. E così via.

Ma, osserva Guillaumin, nei testi non è menzionata nessuna estrazione per l'ordine di precedenza, nel caso che le *conternationes* venissero costituite per accordo.

Anche per le *decuriae*, una volta che fossero stati scritti sulle tavolette i nomi delle *decuriae*, le tavolette erano messe dentro le urne e via via estratte. La prima estratta tirava a sorte la sua *sors*.

In seguito, venivano preparate altre tavolette che indicavano la posizione esatta delle singole *sortes*.

⁷⁷ Per un confronto puntuale dei due passaggi vd. Campbell 1995, 540-546.

Si tirava a sorte per attribuire ciascuna *sors* ad ogni *decuria*, o *conternatio*, si ripartivano le *acceptae*, ossia le *sortes* attribuite ai singoli membri di ogni gruppo, ed infine si documentava tutta l'operazione.

I sorteggi erano assolutamente paritari nelle colonie di diritto romano, nel senso che i lotti avevano tutti la medesima estensione. Igino Minor, al riguardo, dice che ai cittadini più importanti e a quelli segnalati dall'Imperatore erano garantiti gli appezzamenti migliori.

Nelle colonie latine, invece la dimensione dei lotti era proporzionata al censo degli assegnatari.

Dopo di che, restava da disegnare la pianta della centuriazione, per documentare esattamente tutta l'operazione, e a cui ricorrere in caso di controversie.

Le piante, in latino *formae*, erano redatte in due copie: la prima andava a Roma, all'ufficio del Registro dell'Imperatore, ossia il *tabularium*, l'altra restava alla comunità locale.

Nella *forma* era segnato tutto: l'assetto dei *limites*, la numerazione di tutte le centurie, recanti anche il nome del proprietario e, a volte, persino l'indicazione della coltura a cui erano adibite, l'area dei singoli lotti, i *subseciva*, le proprietà dello Stato, i terreni dati in concessione, quelli restituiti, i boschi, i pascoli, i fiumi, i monti, i luoghi sacri.

Erano veramente delle riproduzioni meticolose della realtà centuriale.

Nessuna di queste *formae* è arrivata fino a noi, abbiamo soltanto dei frammenti provenienti dal catasto di Orange, che si riferiscono a quattro diversi periodi, compresi fra il 35 a. C. e il 77 d. C., momento in cui il territorio fu indagato dal punto di vista fiscale per volontà dell'Imperatore Vespasiano⁷⁸.

Alle mappe si accompagnavano anche dei libri ulteriormente esplicativi, come il *Liber subsecivorum* sui terreni non assegnati, il *Liber beneficiorum* sui terreni concessi, e il *Liber aeris* o *commentarii*, che spiegavano le informazioni appena accennate dalla mappa in modo più dettagliato.

⁷⁸ Vd. Dilke 1974b, 573-580, 1979, 78-86, 1985 e 1988b (questi ultimi due riferimenti riguardano la cartografia).

5. 5 LE UNITA' DI MISURA ROMANE⁷⁹

PES: era l'unità di misura alla base e delle misurazioni militari e civili. Quello cosiddetto "normale" era lungo 29,57 cm. Ma c'erano anche altre lunghezze. Ad esempio, uno più antico era di 29,73 cm, quello *Drusianus* poteva essere di 33,3 cm o 33,5 cm, e, a partire dal III sec. si trova un piede di lunghezza inferiore, di 29,42 cm. Derivava dal piede attico, prima della sua adozione, veniva utilizzato il piede italico, cioè il *pes oscus*, di 27,5 cm circa.

PASSUS: usato dagli agrimensori militari, secondo l'uso delle legioni. Il *passus* era un passo doppio (dal sinistro al destro, o viceversa), ed era equivalente a cinque piedi romani, 148 cm circa.

MILIUM: trae il suo nome da *mille passus*, cioè la sua misura equivalente in *passus*, ed era, ovviamente, usato per distanze sostenute.

ACTUS: era l'unità di misura usata dagli agrimensori e applicata agli appezzamenti di terra e corrispondeva a 120 piedi romani, cioè ai nostri 35,48 m. Il suo nome aveva origine dal significato di "atto dello spingere", letteralmente, riferito alla distanza che una coppia di buoi, che trainassero un aratro, avrebbero percorso con una sola spinta. Era quindi un termine desunto dall'ambito agrario. Era anche detto *acnua*³¹, termine di derivazione etrusca. Ovviamente, le centuriazioni erano misurate con questa unità e i suoi multipli. Tant'è vero che, quando questa condizione non è rispettata, si può dubitare di trovarsi davanti ad una centuriazione effettivamente romana, tranne forse, dice Dilke, per le centuriazioni di 220 *iugera* e ½.

Per le aree, venivano usati, per lo più, moduli da 1 *actus* quadrato (14.400 piedi romani quadrati, 0,126 ha circa), o 2 *actus* (1 *iugerum*, 28.800 piedi quadrati, 0,252 ha).

⁷⁹ Vd. Dilke 1979, 38-39.

IUGERUM: Corrispondeva a due *actus quadrati*, cioè $\frac{1}{4}$ di ettaro. Inizialmente era una misura agricola, o meglio, era quanto si poteva arare nell'arco di una giornata, come si può intuire dalla sua affinità col termine *iugum*.

HEREDIUM: era equivalente a due *iugera* e corrispondeva ad un appezzamento, non a caso, ereditabile. Secondo la tradizione, infatti, era quanto Romolo aveva concesso ad ogni famiglia in "proprietà ereditaria".

CENTURIA: era costituita da 100 *heredia*, cioè equivale all'incirca a 50 ha. Quindi, una centuria aveva normalmente un'area di 200 *iugera*, essendo un quadrato di 20x20 *actus*. Ad ognuno dei cento assegnatari toccavano due *iugera* a testa. Ci sono testimonianze di centurie non corrispondenti a questo standard, Dilke le elenca secondo i gromatici: 50 *iugera*, unica centuria quadrata, 200, 210, 240, 400, 640 *iugera*, rettangolari. Secondo l'indagine archeologica: 72, centuria quadrata (forse), 180, 210, 220 e $\frac{1}{2}$ centuria quadrata, 250, 300 *iugera*.

5. 6 COMMENTO AL TESTO

Limites lege late paterene debent...patere debent ped. VIII (71, 3-9, Th.): la frase d'apertura *Limites lege late patere debent secundum constitutionem* è allitterante e musicale, sembra che l'autore faccia sfoggio di stile, ricordando un saturnio. Tra l'altro *late patere* sembra essere un'espressione ben attestata⁸⁰, e lo stesso Iginio Maior la riutilizza nel *De Conditionibus Agrorum* (83, 22), come si avrà modo di constatare meglio in seguito. Il termine *limes* viene qui generalmente inteso come "confine", in realtà il suo significato copre un'area semantica più ampia e complessa⁸¹. Infatti, per gli antichi il termine derivava da

⁸⁰ *ThLL*, X.1, 665, 12-24.

⁸¹ Vd. *ThLL*, VII.2, 1409-10, 57-28; *RE*, s.v. *limes*, XIII.1, 1926, 572; Ernout-Meillet, s.v. *limes*, 359. Per il valore sacro del *limes* vd. Berti 1987 e Sordi 1987; per il significato del termine vd. Calzolari 1983; Forni 1987, (a cui si è debitori riguardo alla discussione sui significati di *limes*); Isaac 1988.

limus nel senso di *transversus*, come testimoniano Frontino (*de limit.*, 13, 2-3, Th.), Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 117, 5-6, Th.) e Igino Minor (*const. limit.*, 132, 20-21, Th.). Come si tornerà spesso a ribadire, il *limes* non era una linea immaginaria, ma aveva una ampiezza, una profondità, e poteva arrivare ad avere un'altezza. Con il termine *limes* si finì per indicare anche i cippi all'incrocio tra cardini e decumani, come testimonia Festo (Paul. Fest., 103, Lindsay), e anche i cippi terminali tra le varie proprietà⁸². *Limes* fu utilizzato anche per indicare la strada (anche se quest'uso non è testimoniato dai gromatici) e anche la strada militare⁸³ (per quest'uso vd. Frontino, *Strat.*, I, 3, 10), e infine il vallo, la frontiera fortificata⁸⁴. **Constitutio**⁸⁵ qui sta a indicare l'ordinamento, la prescrizione ufficiale, dopo la quale è sottinteso un *eorum*, a cui si riferisce il relativo *qui*. L'espressione *patere debet* viene ripetuta più volte, come a voler sottolineare che le estensioni di cui si sta parlando dipendono unicamente dalla volontà dell'autorità preposta alla divisione, secondo misure prestabilite. **Modus**⁸⁶ indica "l'area", "l'estensione", e **mensura**⁸⁷ la misurazione e in certi casi la suddivisione. Le persone incaricate della suddivisione, e non meglio specificate, sono indicate all'inizio al plurale (*qui...iusserint*) e poi al singolare (*cuius auctoritate*). E' possibile che nel primo caso Igino Maior si stia riferendo alla commissione centuriae e nel secondo all'imperatore, che ordinava la deduzione di una centuriazione. Per quanto riguarda il termine *subruncivus* la BTL4 indica che gli unici autori a menzionarlo sono Igino Maior e Minor. Si tratterebbe di un composto di *sub* e *runco* (mietere, raschiare). Per quel che riguarda le misure assegnate al cardo, al decumano massimi e agli altri limiti può essere interessante fare un paragone con il testo di Igino Minor, che da un certo punto di vista fornisce qualche informazione ulteriore, pur confermando i dati forniti da Igino Maior. Igino Minor non si limita a dare la definizione di *kardo* e

⁸² Vd. Forni 1987, 274-75 e 277.

⁸³ Vd. Forni 1987, 279-81.

⁸⁴ Vd. Forni 1987, 282-83.

⁸⁵ *ThLL*, IV, 525-26, 70-51.

⁸⁶ *ThLL*, VIII, 1252-53, 69-37.

⁸⁷ *ThLL*, VIII, 758-59, 55-35.

decumanus maximi e *subruncivi*, ma fornisce una più ampia classificazione. Come prima informazione fa presente l'origine del termine *decimanus*, come è stato già accennato. Poi spiega che tutti gli altri limiti hanno un'estensione minore, e che a seconda che siano rivolti verso est o sud vengono detti *prorsi* o *transversi*. Di seguito spiega l'etimo della parola *limes* (come si è detto, da *limus*, che anticamente avrebbe significato *transversus*), e specifica che la parola ha finito poi per indicare sia i *prorsi* sia i *transversi*. Iginio Minor, a questo punto, ricorda (come già Frontino prima di lui) che alcuni autori, che si rifanno alla topografia dei luoghi, utilizzano anche le definizioni di *maritimi* e *montani* per indicare limiti, che ovviamente si appoggiano alla linea di costa o a un monte. Il *decumanus* e il *kardo maximi* superano in estensione gli altri *limites* che vengono ulteriormente suddivisi tra *actuarii*⁸⁸ (*actuaris limes est, qui primus actus est, et ab eo quintus quisque*, Hyg. *grom., const. limit.*, 133, 12, Th.) e *linearii*⁸⁹, che in Italia sono pure detti *subruncivi*. Secondo Iginio Minor gli *actuarii* misurano, a parte il decumano e cardine massimi, 12 piedi, mentre per Iginio Maior 12 piedi, insieme con le misure di 30 o 15 piedi, sono tra le misure ammesse anche per i due limiti principali. Iginio Minor spiega, infatti, che questi limiti, come le strade pubbliche, sono sottoposte al passaggio pubblico, e rinvia alle leggi Sempronia, Cornelia, e Giulia⁹⁰. Fa poi presente che alcuni hanno un'estensione maggiore di 12 piedi, come per esempio i limiti che si appoggiano alle strade militari, che ovviamente si adeguano alla loro ampiezza. Segue poi un'osservazione interessante, ossia che i limiti *linearii* spesso sono tracciati con il mero scopo di fissare un limite, e, se sono divisori fra due proprietà, sono regolati dalla *lex Mamilia*⁹¹.

⁸⁸ *ThLL*, I, 448, 63-67.

⁸⁹ *ThLL*, VII. 2, 1440-41, 79-2.

⁹⁰ La *Lex Sempronia* era una legge agraria che riguardava la distribuzione di terreno pubblico a nuovi assegnatari, promulgata da uno dei fratelli Gracchi, nel 133 o 123-122 a. C. La *Lex Cornelia* riguardava probabilmente la creazione di nuove colonie per i veterani di Silla, e sarebbe stata da questo promulgata durante gli anni 82-79 a. C., ossia durante la sua dittatura. La *Lex Iulia* forse fa riferimento a una *Lex Iulia Agraria* degli anni del consolato di Giulio Cesare (59 a. C.) per la distribuzione di terra ai veterani. Vd. sopra.

⁹¹ E' necessario fornire qualche informazione, seppur brevemente, riguardo alla *Lex Mamilia*, seguendo il brillante studio di M. Crawford 1989, 179-90 e con lui di B. Campbell 2000, nt 11, pp. 321-322. Iginio

Igino Minor scrive, *const. limit.*, 134, 5-8:

*linearii limites a quibusdam mensurae tantum disterminandae causa sunt constituti, et si finitimi interueniunt, latitudinem secundum legem Mamiliam / accipiunt*⁹².

In Italia, sempre secondo Igino Minor, dovendo assolvere il diritto di transito pubblico con il nome, appunto, di *subruncivi* e pertanto hanno un'ampiezza di 8 piedi, come dice anche Igino Maior. E' comunque di rilievo un'altra puntualizzazione da parte di Igino Minor per quel che riguarda la trasformazione dei *subruncivii* in strade pubbliche per il trasporto dei prodotti coltivati⁹³. Oltre nel testo Igino Minor scrive (*const. limit.* 157, 9-13):

Minor non è l'unico a fare riferimento a questa legge: anche Frontino (*de contr.*, 5, 1, Th.), Agennio Urbico (*de contr. agr.*, 27, 5, Th.), il *Commentum* (61, 3, Th.), e Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 108, 19, Th.) ne hanno parlato. Il CAR trasmette tre estratti di una legge con il nome *Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia*, che forse erano parte del testo di Igino Maior. Il problema è che non c'è corrispondenza fra quello che gli agrimensori trasmettono, a livello contenutistico, riguardo alla legge e ciò che è trasmesso dal CAR sotto il nome *Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia*. Gli agrimensori informano che tale legge prescriveva un'ampiezza di almeno 5 piedi sia per i confini rettilinei sia per quelli curvilinei e che questi non erano sottoposti a usocapione, mentre la *Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia* sembra essere uno statuto che regolava lo stabilimento di colonie e la cosituzione di *municipia*, *praefecturae*, *fora*, e *conciliabula*. La situazione diventa più complessa per la citazione nel Digesto (47.21.3) da Callistrato di una *Lex agraria* con ogni probabilità di Giulio Cesare, molto simile al capitolo V della *Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia* riportata nel CAR. I tre paragrafi riportati nel CAR forse facevano parte sì di una *Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia*, ma *Agraria* che certo non aveva niente a che fare con la *Lex Mamilia* di cui parlano gli agrimensori. La *Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia* riportata nel CAR ha notevoli somiglianze, oltre che con la *Lex Iulia Agraria*, con la *Lex Coloniae Genitivae* (il cap. 104 sembra essere ripreso dal cap. 4 del CAR). Un'altra possibilità è che la *Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia* sia stata erroneamente aggiunta alla *Lex Iulia Agraria* probabilmente del 59 a. C. (Crawford propone tre candidati per l'identificazione di questa *Lex Iulia Agraria*: due statuti del 59 a. C. e un possibile statuto del 47-44 a. C.), a cui apparterebbero i tre capitoli riportati nel CAR. Della vera *Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia* non si sa praticamente nulla. Della *Lex Mamilia* citata dagli agrimensori si può supporre che sia del II sec. a. C. e che debba il suo nome a un C. Mamilius Limetanus, che nel 109 a. C. fu appunto tribuno della plebe.

⁹² "I limiti *linearii* sono stati costituiti da alcuni soltanto per determinare un'area, e se sono *finitimi* (ossia tra due distinte proprietà) ricevono un'ampiezza secondo la *lex Mamilia*".

⁹³ Igino Minor specifica (*const. limit.*, 134, 11-14, Th.) inoltre che *nam et possessiones pro aestimio ubertatis angustiores sunt adsignatae: ideo que limites omnes non solum mensurae sed et publici itineris causa latitudines acceperunt*. Ossia che "infatti anche i possedimenti più piccoli sono stati assegnati secondo la stima della (loro) ricchezza: e perciò tutti i limiti ricevettero un'estensione non solo a causa della suddivisione ma anche del passaggio pubblico".

*Limitibus latitudines secundum legem et constitutionem diui Augusti debemus, / decumano maximo pedes XL, kardini maximo pedes XX, actuariis [autem] limitibus omnibus decimanis [et] kardinibus pedes XII, subbrunciuis pedes VIII*⁹⁴.

Per cui, in conclusione i due agrimensori non sembrano concordare sulle misure da assegnare al *decumanus* e al *kardo maximi*: secondo Iginio Maior dev'essere conferita loro un'ampiezza di 20, 15 o 12 piedi, per Iginio Minor invece il *decumanus maximus* deve misurare 40 piedi mentre il *kardo maximus* 20 piedi.

In maximo autem decumano...ultra kardinem primum V. K. I. (71-72, 10-13, Th.) : in questo paragrafo Iginio Maior spiega dunque come posizionare e segnare le pietre divisorie, una volta individuati i due limiti principali, come segnarli sulla mappa. Il brano senza il supporto di un'immagine è di difficile comprensione, facendo continuamente riferimento a punti cardinali, e concetti come destra, sinistra, al di qua e al di là. Per renderla semplice, Iginio Maior orienta la sua centuriazione in modo che il decumano massimo segua la direttrice N-S e il cardine massimo E-O, centuriazione che lui guarda dando le spalle al nord, cioè stando rivolto verso il sud. Quindi individua la destra e la sinistra rispetto al decumano e la parte al di qua e al di là del cardine⁹⁵. Sui cippi le indicazioni di ciascuna di queste quattro parti vengono segnalate in base alle sigle DDI, SDI, KKI, VKI e l'incisione viene fatta in modo da essere il più leggibile possibile, ossia dall'alto al basso e tenendo conto del punto di vista dell'osservatore. Per cui le indicazioni che riguardano la parte DDI, che nella centuriazione di Iginio Maior sta a ovest del decumano massimo, sono incise pensando l'osservatore giustamente rivolto a occidente, quelle che riguardano la parte SDI, rivolta in maniera opposta verso oriente, sono incise verso oriente. E così le indicazioni che riguardano la zona al di qua del cardine presuppongono

⁹⁴ “Ai limiti dobbiamo (assegnare) un'ampiezza secondo la legge e l'ordinamento di Augusto, al decumano massimo quaranta piedi, al cardine massimo venti piedi, ai limiti *actuarii*, a tutti i decumani e cardini dodici piedi, ai *subbruncivi* 8 piedi”.

⁹⁵ Per le sigle DDI, SDI, KKI, VKI vd. sopra.

che l'osservatore sia rivolto verso nord, dove risiede quella parte e le indicazioni riguardanti la parte al di là del cardine sono rivolte verso sud, come la medesima parte. Il testo è piuttosto confuso, anche a causa della ripetizione di come indicare tutte le parti. Dal punto di vista linguistico può essere di interesse rilevare le diverse formule adottate dall'autore per esporre le prescrizioni ai suoi lettori, ossia a studenti di agrimensura. All'inizio (71, 10, Th.) Igino Maior esordisce con un tu generico al presente indicativo, ossia *ponis* e *inscribis*, per poi passare subito dopo al futuro *debebit* seguito dall'infinito passivo *scribi*, formula che viene più volte utilizzata, declinata al presente indicativo più infinito passivo (usato altre volte, con due uniche varianti di *debent*, e *inscibi* tutte le volte al posto di *scribi*, su cui si avrà modo di tornare). Queste ripetizioni, se da un lato potrebbero denunciare uno stile da geometra piuttosto che da letterato, quindi povero, scarno e disadorno, dall'altro sembrano scandire, quasi ritmandoli, i momenti consecutivamente presi in esame, conferendogli un senso di ufficialità e inevitabilità, imperniati sulla forza di un verbo di dovere e un infinito passivo, che in realtà ingentilire la prescrizione ufficiale. Infatti va rilevato, come era stato appena accennato poche righe sopra, che *scribi* viene usato solo una volta, mentre in seguito gli viene preferito *inscribi*, e la ragione mostra una certa proprietà di linguaggio da parte dell'autore: non a caso *scribi* è utilizzato per la compilazione della *forma*, *inscribi* per l'incisione sulla pietra. Una variante alla struttura *debet* più infinito passivo è offerta a p.71,14 che presenta *poni oportet*, che però ha una più accentuata carica impersonale (i *debet* e *debent* hanno un soggetto). Poco oltre nel testo (71, 10 Th.) Igino Maior torna a usare la seconda persona indicativo presente *inscribis*, per l'ultima volta. Ovviamente l'indicativo presente esprime tutta la genericità di un'azione consolidata nella sua prassi ed egualmente esprimibile, per dire da un impersonale, instaurando però un contatto diretto con coloro a cui queste informazioni erano destinate. Tutta la sezione qui esaminata è costruita simmetricamente, ed è imperniata su tutta una serie di ripetizioni, rimandi e lievi variazioni che alleggeriscono un po' lo stile. Sostanzialmente la struttura è: "la

parte rivolta che guarda verso...dev'essere indicata incidendo (la sua posizione sulla pietra) in modo che sia dall'alto verso il basso per chi è rivolto verso...". Il verbo *inscribere* è sempre accompagnato da *sic* in modo da reggere l'*ut* consecutivo, che introduce appunto la direzione dell'incisione rispetto all'osservatore, che è sempre indicato dal dativo del participio presente *spectanti* (solo una volta *inspectanti*, 71,...., Th.). il verbo *spectare* è utilizzato anche come verbo reggente delle proposizioni che hanno come soggetto *quae pars*, che tra l'altro sono praticamente alternate a espressioni come *inscribi debet* come variazione, e ovviamente significa "guardare" nel senso di "essere rivolto verso". Un'altra variante che contribuisce a muovere un po' la staticità del passo è l'alternanza dopo *ut* di formule sul genere di *scriptura sit* con *inscriptum sit*.

Quintum quemque limitem...reliquos autem roboreos (72, 14-17, Th.): *quintum quemque limitem diligenter agi oportet* è un'apertura suggestiva per via delle figure di suono, che Iginio Maior sembra saper usare con una certa efficacia, nella prima parte sono i suoni. Anche per come è costruita, la proposizione è elegante. *Agi oportet* è richiamato poco oltre da *poni oportet* che era stato usato sopra (71, 14), come già visto. Le informazioni importanti qui sono che i *quintarii*⁹⁶ chiudevano una quadratura che, evidentemente, conteneva 25 lotti (5X5), e che i *termini* dei *quintarii*, per la loro importanza, erano di pietra, che non si rovinava facilmente, mentre quelli dei limiti minori erano di legno (cfr. p. 15). Garantita la permanenza dei limiti più importanti, ricostruire gli altri non era difficile. *Roboreus* indicherebbe in realtà il legno di quercia o di rovere, ma è logico pensare che qui sia usato genericamente come sinonimo di "legno". *Praecidere*⁹⁷ (*prae* + *caedo*) significa "tagliare", qui nel senso figurato di "incrociare". Riguardo ai *termini* anche Iginio Minor fornisce la medesima definizione, ma spiega anche dove posizionare le pietre (157-159, 18-16) sulla base dei quattro angoli di ogni centuria.

⁹⁶ OLD, s.v. *quintarius*, b, 1557.

⁹⁷ OLD, s.v. *praecido*, 2 b, 1423.

Solet de hac re esse disputatio...ultra solum observare debet (72, 18-26, Th.): in queste righe Iginio Maior si pone una domanda a cui anche l'omonimo Iginio Minor (*const. limit.*, 138-139, 14-9) cerca di rendere ragione, ossia se il primo cardine e decumano a fianco dei massimi debbano essere indicati come “primi” o “secondi”, ed entrambi concordano che il cardine e il decumano numero 1 siano i massimi. L'*ut* epesegetico tira le fila rimaste in sospenso dalla frase incipitaria, conferendo alla frase una certa eleganza. Lo stesso meccanismo è usato per la frase che segue, che inizia con *quaestio ergo haec est*, proposizione lapidaria in sé conclusa, ma riaperta dall'interrogativa indiretta disgiuntiva, che ripropone la *quaestio* prolettica iniziale. Nelle poche righe finora esaminate tornano le espressioni *inscribi oportere* e *inscribi debet* (o *debeat*). Forse l'*et* è un po' debole e sarebbe stato meglio un *etiam*. ***Ita idem capit hic*** è un'espressione che desta interesse, per il senso creato da *cipio*, che qui significa “contiene” in senso figurato, riferito al limite massimo che contiene in sé anche l'essere il primo della divisione, con i due pronomi contrapposti *idem* e *hic*, appositamente associati per sottolineare come due elementi (apparentemente) distinti in realtà corrispondano. La proposizione suona sentenziosa, e conclude con efficacia il concetto espresso più ampiamente nella frase precedente, in modo da non ammettere replica. Anche stilisticamente parlando, rivela una certa consapevolezza e maturità espressiva.

Sed quacumque parte inscribis...LOCA CVLTA et INCVLTA, SILVAE (73, 1-5, Th.): dal punto di vista contenutistico, questo estratto merita alcune riflessioni in merito a due diverse questioni, ossia la disposizione di Augusto che vi è menzionata e le categorie del territorio con cui compilare la mappa. Ancora una volta, per entrambi gli aspetti il confronto con Iginio Minor è di aiuto. Per quel che riguarda, dunque, la disposizione di Augusto è giusto notare che il suo nome appare spesso nei testi degli agrimensori associato a leggi o disposizioni di vario genere (ad esempio quelle relative ai cippi confinari o al diritto di giurisdizione),

a divisioni e assegnazioni viritane, e così via. Per quanto concerne questa legge in particolare, secondo cui la suddivisione va fatta fin dove la falce e l'aratro arriveranno, è particolarmente rilevante constatare il fatto che sia presente pari pari nel testo di Iginio Minor, citata ben due volte (*const. limit.*, 164, 6-7, 166, 10-13) e con le stesse parole

Const. limit., 164, 6-7, Th.:

*Adsignare | agrum secundum | legem diui Augusti eatenus debemus, qua falx et arater exierit*⁹⁸.

Const. limit., 166, 10-11, Th.:

*hunc agrum secundum datam legem aut si placebit secundum diui Augusti adsignabimus eatenus QVA FALX ET ARATER IERIT*⁹⁹.

Sul significato di questa legge lo stesso Iginio Minor si interroga e arriva a diverse conclusioni:

Const. limit., 166-167,13- 2, Th.:

*haec lex habet suam interpretationem. quidam putant tantum cultum nominari: ut mihi uidetur, utile<m> ait agrum adsignare oportere. hoc erit ne accipienti siluae uniuersus modus adsignetur | aut pascui. qui uero maiorem modum acceperit culti, optime secundum legem accipiet aliquid [et] siluae ad inplendum [acceptae] modum. ita fiet ut alii sibi iunctas siluas accipiant, alii in montibus ultra quartum forte uicinum. primum [ergo] agrum limitibus includemus, hoc est centuriabimus*¹⁰⁰.

⁹⁸ “Dovremo assegnare il campo secondo la legge del divino Augusto, fino a dove la falce e l'aratro arriveranno”.

⁹⁹ “Assegneremo questo campo secondo la *lex data* o se sembrerà opportuno secondo quella del divino Augusto fin dove la falce e l'aratro arriveranno”. L'unica differenza è tra *exierit* e *ierit*.

¹⁰⁰ “Questa legge ha una sua interpretazione. Alcuni credono che sia indicato solamente ciò che è coltivato: secondo me, dice che è conveniente assegnare un terreno utile (alla coltivazione). Questo sarà (fatto in modo da) evitare che all'assegnatario non sia dato un appezzamento interamente di bosco o pascolo. Colui che riceverà la maggior parte di terreno coltivabile, giustamente riceve qualche parte di

Per alcuni l'espressione significherebbe "fin dove l'aratro e la falce possono arrivare" significherebbe solo la terra coltivata, per lui, invece, la terra coltivabile, escludendo cioè boschi o pascoli, per evitare appunto che qualcuno ricevesse un lotto di terreno pressoché incoltivabile¹⁰¹. Evidentemente, questa era una delle preoccupazioni di Augusto, che eppure si era dato molto da fare per i suoi veterani, come si è già visto.

Un parallelo interessante è quello tra questa espressione e una simile contenuta in un paragrafo della *Rogatio Servilia Agraria*, tramandata a paragrafi da Cicerone nella *De Lege Agraria* (II orazione, dal par. 53 in poi). Cicerone, infatti, riferisce (*leg. agr.*, II, 25, 67) questo estratto della *Rogatio Servilia*:

*vero, inquit, 'QVI ARARI AVT COLI POSSIT'. 'qui possit arari' inquit 'aut coli', non qui aratus aut cultus sit*¹⁰².

In questo caso, Cicerone discuteva dell'interpretazione da dare ai verbi *arari* e *coli*. Ma quello che interessa notare qui è l'uso probabilmente formulario dell'espressione¹⁰³.

La seconda informazione degna di nota riguarda la segnalazione sulla *forma* di tre categorie di terreno, vale a dire luoghi coltivati, non coltivati e boschi. Igino Minor, differentemente, dice che una volta terminata la marcatura dei *termini* di una centuriazione, sulla mappa va annotato ciò che, pur stando all'interno dei confini, è assegnato alla comunità ossia pascoli e boschi:

bosco da aggiungere al (proprio) appezzamento secondo la legge. Così accadrà che alcuni ricevano boschi annessi, altri sui monti forse oltre di più di quattro vicini. Per prima cosa, includeremo il territorio nei confini, cioè lo centerurieremo".

¹⁰¹ Vd. anche Campbell 2000, nt. 4, pp. 357-358.

¹⁰² "Disse: '(un campo) tale da essere arato o coltivato'. 'Che possa essere arato' disse 'o coltivato' non che sia arato o coltivato".

¹⁰³ Già Brunt, 1971, 296-97 e Ferrary, 1988, 158. Sulla *Rogatio Servilia Agraria* si tornerà nel commento al *De Conditionibus Agrorum*.

*Cum centurias omnes inscriptis lapidibus terminauerimus, illa quae rei publicae adsignabunt, quamuis limitibus haereant, priuata terminatione circumibimus, et in forma ita ut erit ostendemus, SILVAS siue PASCVA PVBLICA siue utrumque*¹⁰⁴.

Mensura peracta sortes dividi debent...cum omnes in aequo sint (73, 6-24, Th.): la spiegazione di come avveniva il sorteggio è stato trattato nella parte iniziale del commento al testo. **Mensura peracta** è un'espressione assolutamente congruente a *mensura acta*, che viene usata abbastanza frequentemente dagli agrimensori (come ablativo assoluto, ma non solo, e declinato anche al plurale¹⁰⁵), e secondo la BTL solo da loro. **Sors** indica la tavoletta da sorteggiare, generalmente applicata al mondo politico, mentre le *sortes* erano per lo più le sorti divinatorie dei templi. Il verbo associato a *sors* è *inscribo*, quindi "incidere" o semplicemente "scrivere sopra", mentre per quel che riguarda la compilazione della mappa il verbo si modifica, propriamente, in *adscribo*, quindi "aggiungere" "annoverare". **Pittacium** è l'etichetta, e viene dal greco **pittakion**, che era appunto la tavoletta e il documento, **sorticula** è la piccola tessera (di solito per votare). La presenza del verbo **exeant** è significativa perché fornisce l'indizio-chiave per capire come avvenivano queste estrazioni. In che senso le sorti "uscivano"? E' evidente che i sorteggi venivano regolati esattamente come in ambito politico (nei comizi si sorteggiava l'ordine con cui si esprimeva il voto), non a caso la terminologia è la medesima, ossia le *sortes* erano poste all'interno di una *sitella*, un'urna, che veniva riempita d'acqua in modo che le tessere uscissero. L'ordine di uscita era quello preso in considerazione. L'espressione è molto frequente, usata sia in senso letterale, sia in senso metaforico¹⁰⁶. È da

¹⁰⁴ "Quando avremo terminato tutte le centurie con le pietre iscritte, cironderemo con un confine privato quelle zone che assegneremo alla comunità, per quanto siano compresi nei confini, e nella *forma* mostreremo così com'è, BOSCHI o PASCOLI PUBBLICI o entrambi."

¹⁰⁵ Secondo la BTL a usarla sono lo stesso Igino Maior (*de cond. agr.*, 84, 14-15 e 96, 3, Th.), Igino Minor (*const. limit.* 155, 11, Th.), Frontino (*de aquaed.*, 28, 15-16; 32, 20 e 32, 25, Kund.; *de limit.*, 14, 17, Th.) e Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 102, 11 e 122, 22, Th.).

¹⁰⁶ Tre esempi per tutti: Cicerone nelle *Lettere a Attico* (I, 19, 3) e Livio in *A urbe condita* (XXIV, 7, 12) e Orazio nei *Carmi* (II, 3, 27).

notare l'uso dell'arcaizzante *quis*, al posto di *quibus*, forse per dare un tono aulico, e quindi ufficiale (in quanto convalidato dalla tradizione) all'operazione di sorteggio.

CAPITOLO VI

COMMENTO AL *DE CONDICIONIBUS AGRORUM* DI HYGINUS MAIOR

6.1 L'AGER PUBLICUS¹

Prima di procedere con l'analisi delle categorie territoriali, sembra doveroso soffermarsi, seppur brevemente, sul complesso concetto di *ager publicus*, che pone ancora agli studiosi domande destinate a restare aperte, e che continua a costituire materia di dibattito.

Ovviamente l'espressione *ager publicus* fa riferimento a quei territori di proprietà del popolo Romano, ossia dello stato Romano, ben distinti dai terreni privati per tutta una serie di condizioni, che si cercherà di prendere in esame.

La prima importante constatazione che si può fare è che l'*ager publicus* ha fornito, letteralmente, terreno alla colonizzazione romana, che risaputamente è stata la carta vincente dell'espansionismo romano stesso². Pertanto le sorti dell'uno e dell'altro sono indissolubilmente legate, dai primi stadi della colonizzazione fino a tutta l'età imperiale, pur assumendo connotati diversi, anche se il momento più significativo viene toccato prima della Guerra Sociale.

Il momento in cui lo stato romano si trovò in mano la più consistente quantità di *ager publicus* fu soprattutto dopo la seconda guerra annibalica, in gran parte grazie alle confische punitive nei confronti delle comunità che si erano schierate dalla parte di Annibale. Non solo, ma le prime forme di attestazione romana nell'Italia settentrionale, che erano state interrotte dalla guerra, furono

¹ Burdese 1952; Zancan 1931-32, 71-96, e 1935; Bozza 1939; Duncan-Jones, 1976, 7; Gabba 1992.

² Salmon 1969, 11: "The major role that coloniae of Rome played in helping her to win and hold an empire is one of the important facts of history".

prontamente riprese, forse anche con più convinzione. Certo è che l'assetto politico della penisola fu ridisegnato, così come le sue organizzazioni etniche, e l'uso dell'*ager publicus* acquisito divenne un potente strumento veicolare del *modus romanus*, e dal punto di vista culturale e politico.

Non tutto l'*ager publicus* fu distribuito a comunità o singoli assegnatari: gran parte di esso rimase allo stato, sotto forma, per dire, di pascoli comuni.

Grandi quantità di *ager publicus* non distribuite furono occupate abusivamente, dalle comunità che avevano posseduto quei terreni precedentemente, quindi da poveri coltivatori espropriati, e dai ricchi proprietari terrieri appartenenti all'élite politica romana (che diede il via a quell'istituzione agricola, nota come *latifundium*, di cui si tornerà a parlare). Dalle fonti si sa che il problema delle occupazioni abusive era ben presente allo stato e che si cercò in qualche modo di contenerlo, proteggendo e tutelando anche legalmente l'*ager publicus*³. Ad esempio, importanti in questo senso furono le *leges de modo agrorum*⁴ di cui non si sa molto, se non che furono concepite con il fine unico di limitare, o, se non altro, di regolamentare l'utilizzo di terreno pubblico. Le *leges de modo agrorum* stabilivano, infatti, la quantità di terreno distribuibile, il numero di animali che poteva ospitare e il tipo di lavoro che vi si poteva esercitare.

Secondo Tibiletti 1948, 173-236 le *leges de modo agrorum* sono le eredi “di un antico costume secondo il quale non era lecito possedere un appezzamento coltivabile maggiore *quam qui ab ipso possidente colendi posset*” (p. 235), risalente a un'età antica di Roma, in cui non c'era tanto spazio. Quando l'*ager publicus* aumentò di dimensioni ci fu uno sviluppo di questo costume secondo due principi, ossia *tantum occupaverunt quod colere potuissent* (come in precedenza) ma anche *quantum in spem colendi reservare*. Un terzo stadio nella

³ Per la situazione dell'*ager publicus* nella Campania del nord vd. Vallat 1983. Per dirla con Lintott 1992, 38 si sa che l'*ager Campanus*, tranne per quella zona assegnata alle colonie di Puteoli, Literno e Volturno fu lasciato aperto a occupazioni, ma nel 172, dopo un'investigazione da parte di L. Postumio, che fu console l'anno successivo, un plebiscito dispose che quella regione sarebbe stata affittata in futuro secondo le disposizioni dei censori. Il pretore P. Lentulo, forse nel 165, portò avanti un rilevamento della zona che portò al recupero di terreno pubblico, che fu comprato dallo stato, e, una volta diviso, dato in affitto ad assegnatari. Vd. anche Clavel-Lévêque 1997, in particolare 194.

⁴ Vd. Gargola 1995, 136-46.

storia delle *leges de modo agrorum* si raggiunse intorno al 367 a. C. (298 a. C. termine *ante quem*), quando l'*ager publicus*, fino a quel momento d'appannaggio patrizio, grazie alla *Lex Licinia* (che non a caso risale al periodo della parificazione patrizi- plebei) fu aperto anche ai plebei, “con nuove definizioni del limite massimo dei possessi”. Dopo di che, avendo assunto l'*ager publicus* dimensioni praticamente sterminate, non ci si curò più troppo della sua tutela, dato che gli interessi di nessuno erano a rischio, pertanto la *lex de modo agrorum* di cui si ha notizia, dopo la guerra annibalica, e che fissava lotti di massimo 500 iugeri a testa, con 100 capi di bestiame grosso o 500 di bestiame piccolo era un “simulacro” di un'antica prassi, quindi tenuta in poco conto⁵, e con questo si arriva al quarto stadio⁶.

La maggior parte di *ager publicus* comunque fu distribuito ad assegnatari, fondamentale attraverso due procedimenti⁷: impianto di colonie (come accennato) e assegnazioni viriliane⁸.

I *coloni* erano individui a cui venivano assegnate parcellizzazioni di terreno e che loro ricevevano come proprietà privata. Le colonie erano comunità autonome rispetto a Roma, si auto-governavano ed erano regolate da legislazioni e organismi propri. Questa autonomia amministrativa, non a caso, le aveva rese particolarmente adatte ad essere impiantate in zone militarmente a rischio, per la loro capacità di organizzarsi velocemente ed efficacemente, senza dover aspettare direttive da Roma.

A riguardo basti pensare nuovamente all'importante ruolo di controllo svolto dalle colonie militari nella pianura padana; lungo la Via Aemilia le colonie di

⁵ Tibiletti 1949, 30-31 sostiene che il motivo per cui fu promulgata ha più a che vedere con la regolazione della manodopera servile che doveva essere sorvegliata da persone libere, che non con questioni agrarie.

⁶ *Contra Hermon* 1994, 505, che scrive: “De la sorte, le schéma chronologique quadripartite proposé par Tibiletti pour le réglemant *de modo agrorum* avant les Gracques devrait être reconsidéré afin d'établir une démarcation nette entre coutumes et législation agraires. Cela d'autant plus que la législation agrarie républicaine s'avère particulièrement conservatrice, car elle semble avoir mis en place plutôt un mécanisme d'interprétations successives, souvent laissé à la discrétions des magistrats, et cela depuis la légifération de la loi Licinia Sextia au IV^e siècle”.

⁷ Vd. Salmon 1969, 13-14.

⁸ Di queste questioni coloniali si tratterà ora molto brevemente. Per la storia della colonizzazione romana (colonie latine, romane, marittime e così via) vd. capitolo sulla centuriazione.

Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna tutte situate ad una media di 20 Km di distanza l'una dall'altra, dopo la seconda guerra annibalica, ebbero il compito di rafforzare il dominio romano, tenendo a bada i Liguri che dall'Appennino minacciavano incursioni per riappropriarsi dei loro territori⁹.

Le assegnazioni viritane (*assignatio*), invece, erano assegnazioni individuali (*viritim*) a veterani di guerra, ma non costituivano comunità auto-regolate; esse continuavano a essere legate a Roma, che le governava direttamente. Questa tipologia di distribuzione di terreno pubblico finì con l'assumere sempre più i connotati di uno strumento di potere nelle mani di chi lo amministrava, per le importanti conseguenze che poteva avere in termini di lealtà da parte degli eserciti. Il primo a capirlo pienamente fu Silla. Già Mario aveva l'accortezza di provvedere i suoi soldati di appezzamenti di terra, una volta congedati, ma fu davvero Silla ad apprezzare tutta la rete clientelare che queste distribuzioni producevano come conseguenza più evidente, e non solo in Italia. Come ha notato Salmon 1969, 129 Silla migliorò il sistema distributivo arricchendolo di significato, dato che lo usò per ricompensare o per punire, e quindi per dare stabilità e seguito al proprio potere. Questa consapevolezza portò ad azioni dure, soprattutto ad espropriazioni in Italia. Infatti, dopo la Guerra Sociale e all'estensione della cittadinanza romana a tutta la penisola, non c'erano più terreni da convertire in *ager publicus* attraverso la conquista. Pertanto Silla espropriò terreno da assegnare ai propri veterani, certo non lo comprò (come, invece, avrebbe fatto Augusto¹⁰). Silla piazzò quindi i suoi soldati qua e là nella penisola italiana, ottenendo la loro gratitudine e un servizio di controllo sui suoi nemici. Ovviamente, Giulio Cesare fece pure grande leva sulla fondazione di colonie e sulle assegnazioni viritane (*Lex Agraria*, 59 a. C.), anche fuori Italia (dopo che divenne dittatore) e Pompeo fu sicuramente un altro contemporaneo a

⁹ Sulle colonie di Cremona e Piacenza vd. Gargola 1990;

¹⁰ Nelle *Res gestae*, 16, Augusto dichiarò che, invece di confiscare terreni per i propri veterani, li comprò spendendo 860 milioni di sesterzi tra il 30 e il 14 a.C. A questo riguardo vd. Brunt-Moore 1967, 41-43 e 57-59.

saper gestire le assegnazioni viritane a proprio personale rendimento¹¹. Gli Imperatori stessi si diedero da fare per ricompensare gli eserciti con appezzamenti di terreno.

Detto questo, un altro aspetto interessante e controverso è l'utilizzo dell'*ager publicus* per scopi tribuatici. Infatti questo poteva essere venduto o dato in affitto¹². I funzionari statali che si incaricavano di queste procedure erano censori e questori, tant'è vero che le tipologie di *agri* che venivano determinate erano appunto l'*ager censorius* e *quaestorius*. La *Rogatio Servilia Agraria* abilitava i decemviri preposti a vendere o affittare terreno pubblico ovunque volessero¹³.

Il procedimento seguito era il seguente: il magistrato preposto indicava un'asta attraverso la quale, appunto, i terreni venivano distribuiti, dopo aver reso chiari i termini e le condizioni del passaggio, che finivano riportate in una *lex dicta* o *venditionis* o *locationis*¹⁴. Queste leggi costituirono un corpo a sé all'interno della giurisprudenza romana, ma il vero elemento che desta dubbi riguarda l'effettiva differenza nella composizione contrattuale fra vendita¹⁵ e affitto. Infatti, né la vendita né l'affitto di un terreno poteva compromettere la sua

¹¹ Molto interessante a riguardo Marshall 1972, 43-52 che spiega che incredibile strumento di potere le assegnazioni viritane ad ex-soldati erano diventate: dopo aver fatto presente che una delle ragioni per cui Pompeo prese parte al primo triumvirato con Crasso e Cesare fu che il Senato continuava a opporsi alle sue richieste di terreno per i suoi soldati e che il consolato di Cesare gli avrebbe garantito, Marshall prende in considerazione la *Lex Plotia Agraria*, e attraverso una visione incrociata tra le fonti, arriva a dire che in realtà si trattava di una *rogatio*, per assegnazioni viritane ai soldati di Pompeo. Alla domanda perché questa *rogatio* non divenne mai *lex*, la risposta data è che probabilmente Pompeo non voleva veramente congedare il suo esercito, ma allo stesso tempo non voleva perdere la faccia, avendo fatto delle promesse. Quindi la ragione offerta da Pompeo era che la tesoreria dello stato al momento era in difficoltà. Pertanto Pompeo supportò la *Rogatio Plotia Agraria*, ma non fece grandi pressioni per la sua attuazione, perché aveva altri progetti militari equindi aveva bisogno ancora delle sue truppe. Le truppe troppo anziane furono probabilmente congedate comunque e piazzate in Spagna, o dovettero aspettare la *Lex Agraria* di Cesare nel 59 a.C. Per la differenza tra *lex* e *rogatio* vd. Moreau 1987, 465-492.

¹² Per buona parte delle informazioni che seguono si rimanda a Gargola 1995, 114-128.

¹³ Della *Rogatio Servilia Agraria* non si sa quanto si vorrebbe. Essa fu promulgata nel dicembre del 64 dal tribuno P. Servilio Rullo e non sottoposta al voto della plebe, ed è nota attraverso quattro discorsi consolari tenuti in Senato da Cicerone, e su cui Cicerone, riportando in modo frammentario quello che gli tornava utile, polemizza. A riguardo vd. Ferrary 1989; Hardy 1924, 68-98; Luzzatto 1966; Agnes 1971; Gabba 1966=1973.

¹⁴ I verbi *vendere* e *locare* di solito accompagnano rispettivamente l'*ager quaestorius* e *censorius*, come se indicassero due diversi tipi di accordo (Gargola 1995, 118). Dell'uso sinonimico di questi verbi nella *Rogatio Servilia Agraria* si è occupato Hardy 1924, 76-77, ma contro le sue opinioni è andato Gabba 1966, 833=1973, 455-56.

¹⁵ Vd. Crook 1976.

appartenenza in ultima istanza allo stato romano. Per legge questi territori restavano al popolo romano¹⁶.

I terreni affittati ovviamente non rischiavano di compromettere lo *status* romano ultimo dei terreni in questione, ma non è chiaro per quanto tempo restassero in affitto, c'è chi dice per il tempo in cui l'affitto venisse pagato o solo per un periodo prefissato (Gaio, 3,145), chi per un massimo di cinque anni (*Lex Ursonensis*), chi per 100 anni (Igino Maior, *de cond. agr.*, 79, 7-16, Th.). Igino Maior parla specificamente di *agri vectigales*, ossia soggetti a un *vectigal*, un affitto, e su questi si tornerà di seguito quando verranno presi in esame le varie categorie di campi menzionati nei testi degli Agrimensori.

La domanda che viene legittimamente da porsi è quale fosse in sostanza la differenza fra terreni venduti e affittati, dato che il loro unico proprietario restava il popolo romano. Gargola 1995, 117-119 propone che la differenza fosse data sostanzialmente dal modo in cui venivano effettuati i pagamenti: colui che aveva comprato un appezzamento di terreno pagava immediatamente la somma pattuita con il magistrato più un affitto a scadenze regolari, mentre un affittuario versava allo stato un cifra di una precisa entità regolarmente, senza fornire una somma ragguardevole all'inizio.

6. 2 LE TIPOLOGIE DI *AGRI* NEI TESTI DEGLI AGRIMENSORI

Igino Maior scrive (*de cond. agr.* 77, 3-7, Th.):

Nam de qualitibus, antiquitati<bu>s, possessionibus, territori<i>s, terminibus, signis et his similibus considerandum est, ab ori/gine[m] quemadmodum tenuerint [coeperint]: deinde aliquid usque ad nostram aetatem descenderit aut permaneat, opus est exquiri.

¹⁶ La *Lex Ursonensis* (Fira I, 8, 82) stabiliva non a caso che i terreni venduti dai magistrati locali restava comunque di proprietà della comunità che li aveva venduti. Non solo, il *Liber Coloniarum* II (253, Lach.) informa del riutilizzo di un terreno precedentemente venduto.

Da queste righe si può facilmente capire in che modo gli agrimensori consideravano le varie tipologie territoriali esistenti al loro tempo, e in che misura ne erano coinvolti. Infatti, come si avrà modo di constatare, gli agrimensori trattano di queste tipologie diffusamente nei loro testi, ne forniscono le definizioni, gli etimi, le caratteristiche e così via. Se per i giuristi queste diversificazioni avevano chiaramente una precisa funzione legale, identificatrici di una consistenza giuridica, per gli agrimensori queste stesse diversificazioni caratterizzavano semplicemente una delle categorie interpretative, di cui si avvalevano nello svolgimento della loro indagine (insieme con *termini, signa e haec similia*).

In ogni caso, questi autori fanno uso con proprietà e consapevolezza di questa terminologia tecnica, aprendo uno squarcio sulla realtà territoriale a loro contemporanea.

Frontino semplifica la situazione dicendo (*de agr. qual.*, 1, 3-5, Th.):

*Agrorum qualitates sunt tres: una agri diuisi et adsignati, altera mensura per extremitatem comprehensi, tertia arcifini, qui nulla mensura continetur*¹⁷.

Secondo Frontino la prima categoria si dividerebbe in campi delimitati da *limites* e *rigores* (*per striga* o *per scamna*), la seconda farebbe riferimento a zone assegnate a comunità (per cui nelle province aveva un'applicazione tributaria) o a terreni privati, mentre la terza riguarda zone mai sottoposte a suddivisione, e in cui gli unici segni limitari sono basati sull'antica pratica di utilizzare elementi naturali del paesaggio (sull'etimologia fornita agli *arcifini* si tornerà poco oltre). Un altro *ager* viene preso in considerazione, ossia il *subsecivum*, che deve il suo nome alla linea che lo taglia, e che, a sua volta, è diviso in due gruppi: il primo

¹⁷ “Ci sono tre tipi di agri: il primo agri divisi e assegnati, il secondo agri compresi in un'area seguendo le estremità, il terzo gli arcifini, che non sono compresi in nessuna divisione”.

insiste sul confine esterno di un territorio suddiviso, in cui non è stata completata la centuria, il secondo invece si trova nel bel mezzo di un terreno suddiviso, all'interno di centurie complete (il che capita quando all'interno di una centuria è stato compresa più terra di quella che serve, per cui la parte che rimane inutilizzata viene tagliata via da una linea).

Il panorama offerto da Iginio Maior è più ampio e articolato. Le tipologie di *agri*¹⁸ presi in considerazione sono: *ager occupatorius*, *ager arcifinius*, *ager queastorius*, *ager vectigalis*, *subvseciva*.

6.3 L'AGER OCCUPATORIUS E L'AGER ARCIFINIUS:

L' *ager occupatorius* deve il suo nome alle prime fasi della colonizzazione, come spiega Iginio (*de cond. agr.*, 78, 9-17, Th.), quando dice che il limite entro cui una comunità si ritirava, dopo una sconfitta, o si fermava, dopo una vittoria, sanciva pure il limite della propria proprietà¹⁹. Quindi l'*ager occupatorius* era il risultato di un'occupazione, subita nei propri territori o inflitta ai danni del territorio altrui. I limiti, pertanto, erano costituiti da elementi del paesaggio naturale come fiumi, colline e via dicendo. Poco prima (*de cond. agr.*, 78, 3.6, Th.), parlando della categoria dei *subsecivii*, per cui riconferma le stesse informazioni date da Frontino (vd. sopra) sottolineandone la natura di estremità e la loro appartenenza al diritto comune o pubblico, Iginio fa una precisazione storica, informando che l'imperatore Domiziano convertì i *subsecivii* in *occupatorii* o *arcifinales*²⁰, come se i due termini fossero più o meno sinonimi.

Questo dato è confermato da Siculo Flacco, *de cond. agr.*, 102, 1-8, Th.:

¹⁸ Vd. Duncan-Jones 1976.

¹⁹ Vd. Botteri 1992 e Gabba 1992.

²⁰ Per l'*ager arcifinius* vd. Castello Pascual 1993a.

*Occupatorii autem dicuntur agri, quos quidam arcifinales uocant, [hi autem arcifinales dici debent]. quibus agris uictor populus occupando nomen dedit. bellis enim gestis uictores populi terras omnes, ex quibus uictos eiecerunt, publicauere, atque uniuersaliter territorium dixerunt, intra quos fines iuris dicendi ius esset*²¹.

Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 102, 9-15, Th.) aggiunge anche che di questi terreni non esiste una documentazione ufficiale, ma solo ufficiosa, privata, dato che gli occupanti non avevano ricevuto l'appezzamento attraverso una suddivisione e una assegnazione, ma avevano semplicemente occupato l'appezzamento che coltivavano o che avevano intenzione di coltivare²².

La definizione giuridica dell'*ager occupatorius* era diversa da quella dell'*ager publicus*: Tibiletti 1948, 182 fa presente che restava comunque “nella piena disponibilità dello stato” e specifica che in origine non era gravato di *vectigal*, ma che poi ne fu affetto²³. A riguardo vd. Tibiletti 1948, 182-183 che sul *vectigal* scrive “[...] Sebbene le proprietà pubbliche non fossero usucapibili, era nondimeno opportuno imporre ad esse almeno una tassa di ricognizione. Che poi all'origine i contratti d'affitto siano stati tecnicamente manchevoli, e che i Romani abbiano via via compreso la necessità di perfezionarli mercè l'arte agrimensoria, le misurazioni, le *formae*, l'introduzione di canoni più redditizi per le finanze dello stato, ecc., è abbastanza probabile [...]”. Tibiletti insiste sulla strada delle locazioni, dicendo che un *vectigal* imposto sull'*ager publicus* (come nel caso, insomma, dell'*occupatorius*) dava esito a delle *possessiones*, e quindi a delle locazioni²⁴. Un'osservazione interessante di Tibiletti sul testo di Siculo

²¹ “Sono detti *agri occupatorii* quelli che alcuni che chiamano *arcifinales*. A questi campi diede il nome il popolo vincitore, occupandoli. Con le imprese belliche i popoli vincitori hanno reso pubbliche tutte le terre, da cui cacciarono i nemici, e li chiamarono generalmente ‘territorio’, (con l'intento che) tra i cui confini ci fosse diritto di giurisdizione”.

²² In questo passo Siculo Falcco utilizza l'espressione *in spem colendi occupavit*, per la quale vd. sopra.

²³ Su questo punto e sulla questione se si trattasse di locazione o meno la posizione di Tibiletti apre una terza strada all'interno delle due posizioni del dibattito.

²⁴ Tibiletti 1948, 190 scrive: “La figura giuridica dell'agro pubblico occupato era probabilmente quella dell'‘possesso’, alla quale si sostituì poi, sopra alcune sezioni di terra, nell'atto che queste vennero gravate di *vectigal*, quella della locazione.

Flacco (137, 19-20, e 138, 11-15, Lach.)²⁵ riguarda lo stile e soprattutto l'uso di correlazioni tipo *nec tantum...sed quantum* o *aut...aut* e simili che indicherebbero un allargamento della concessione sugli *agri occupatorii*, probabilmente come "riserva di appezzamenti di agro pubblico da sfruttarsi più tardi" (p.223). E' doveroso segnalare, sull'argomento, la posizione di Campbell 2000, 473 che, facendo leva anche sull'evidenza testuaria fornita dagli agrimensori, rifiuta l'idea che si debba per forza identificare nell'*ager occupatorius* un terreno sottoposto a *vectigal*, sulla base di una testimonianza di Appiano, che i sostenitori del *vectigal* applicato agli *occupatorii* interpretano in accordo con questa idea²⁶.

Del resto non c'è traccia nei testi circa una tassa imposta agli *agri occupatorii*, ed anche a livello teorico risulterebbe lievemente arduo nell'ottica romana fissare un'imposta su un terreno che non possedeva neppure dei confini approvati e documentati²⁷. L'*ager occupatorius*, come suggerisce anche Campbell, forse era uno *status* temporaneo conferito a territori appena acquisiti. E' infatti verosimile che questa terminologia faccia veramente riferimento ad una fase iniziale della colonizzazione romana, in cui i terreni acquisiti mediante occupazione bellica ricevessero lo *status* di *occupatorius* che permetteva di occupare gli stessi, ma a livello non ufficiale. La situazione sarebbe stata regolamentata in un secondo momento, attraverso le procedure di cui si è parlato, confermando proprio la caratteristica temporale della prima definizione dei terreni.

Alla domanda come mai la terminologia di pratiche antiche siano presenti in testi di epoca imperiale, collocabili nel I sec. d. C., si possono avanzare due risposte: da un lato, gli agrimensori si mostrano molto interessati all'evoluzione anche terminologica dei meccanismi che riguardavano la loro professione, e nella storia della procedura, visto che i fruitori delle loro opere si sarebbero trovati a

²⁵ = *de cond. agr.*, 101, 11-13, Th. e *de cond. agr.*, 102, 9-13, Th.

²⁶ Il dibattito è complesso, per cui si rimanda anche alle conclusioni, contro il *vectigal*, di Zancan 1935, 10-11 e Burdese 1952, 63-68.

²⁷ Tant'è vero che Igino Minor quando contempla la possibilità di un *arcifinius* a cui fosse sottoposto un *vectigal* scrive (*const. limit.*, 167-68, 17-1, Th.): / *Agrum arcifinium uectigalem ad mensuram / sic redigere debemus, ut et rectoris et quadam terminatione in perpetuum seruetur.*

confrontarsi con esse, dall'altro questo *status* temporaneo di *occupatorius*, così come l'*iter* procedurale che lo riguardava, poteva essere ancora usato nelle zone periferiche della conquista. Anche l'etimologia di *arcifinius*, che si è detto considerato sinonimo di *occupatorius*, richiama un contesto bellico di cui gli agrimensori erano ben consapevoli.

Come dice Igino Maior (*de cond. agr.* 78, 7-8, Th.):

Arcifinales agri dicuntur qui arcendo, hoc est prohibendo, uicinum nomen acceperunt.

E Frontino (*de agr. qual.*, 2, 12-14, Th.):

*nam ager arcifinius, sicut ait Varro, ab arcendis hostibus est appellatus: qui postea interuentu litium per ea loca quibus finit terminos accipere coepit*²⁸.

E Siculo Flacco, nella continuazione di un passo che si è già ricordato in precedenza, (*de cond. agr.*, 102, 6-7, Th.):

*deinde ut quisque uirtute colendi quid occupauit, arcendo [uero] uicinum arcifinale[m] dixit*²⁹.

²⁸ “Infatti un campo, come dice Varrone, è chiamato *arcifinius* dall'azione di respingere i nemici: in seguito questo cominciò a ricevere dei confini per l'intervento di liti in quei luoghi con cui confina”. Lintott (1992, 36) scrive: “Varro believed that the so-called *ager arcifinius*- which in the late Republic was land outside the formally measured territory, defined by reference to natural features like hills, rivers and trees- derived its name *ab arcendis hostibus*, by being a buffer against enemy invasion. This view was maintained by the writers on Roman land-surveying, who believed that originally land seized by a victorious Roman army was left for occupation by Roman settlers without rent (*ager occupatorius*), simply to ensure that it did not fall abck into enemy hands”.

²⁹ “E quindi come qualcuno occupò qualche terreno in virtù di coltivarlo, con l'atto di respingere il vicino lo chiamò arcifinale”. Vd. Gabba 1992, 399; Hermon 1994.

6.4 L'AGER QUAESTORIUS:

Tra gli altri modi di sfruttamento dell'*ager publicus* i testi degli agrimensori ricordano l'*ager quaestorius* che, come si è detto sopra, era di competenza dei questori³⁰.

Igino Maior (*de cond. agr.*, 78, 18-20, Th.):

--- *Quaestorii autem dicuntur agri, quos populus Romanus deuictis pulsis que hostibus possedit, mandauit que quaestoribus ut eos uenderent.*

E Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 116, 20-21, Th.):

*Quaestorii dicuntur agri, quos ex hoste captos p. R. per quaestores uendidit*³¹.

Le informazioni date dai due agrimensori, dunque, coincidono. Gli *agri quaestorii* erano venduti (*vendere*) a privati dai questori, ma non diventavano proprietà privata, restando in ultima istanza del popolo romano, che come si è già visto poteva rientrarne in possesso³².

³⁰ Bove 1960, 9-10: "In conclusione, da un punto di vista costituzionale, sia le locazioni effettuate dai censori, sia le altre concessioni dietro corrispettivo sopra ricordate (*trientabula, agri quaestorii*, concessioni in genere di *ager publicus* che rimaneva tale) trovavano il loro fondamento in atti dei magistrati o in provvedimenti del senato. Di conseguenza si deve escludere che il rapporto relativo al suolo pubblico abbia avuto una durata perpetua [...]: infatti, soltanto la volontà popolare poteva trasmettere il *dominium* su tali terreni ed essa soltanto poteva consentire ad una concessione irrevocabile: né provvedimenti amministrativi dei magistrati né delibere senatorie potevano superare questi limiti, invadendo una sfera di competenza esclusiva e sovrana del *populus Romanus*". Vd. Gabba 1992, in particolare 398-400.

³¹ "Sono detti *agri quaestorii* quelli che, una volta tolti al nemico, il popolo romano ha venduto attraverso i questori".

³² In una nota sopra si è precisato circa l'uso del verbo *vendere* e *locare*, su cui si avrà modo di tornare analizzando il testo: gli agrimensori forse non avevano un padronanza giuridicamente corretta dei termini, vd. Bove 1960, 13-18.

Di seguito al passo di Igino Maior appena riportato l'agrimensore dice che gli *agri quaestorii* venivano detti *centuriae* (o *plinthides*, vale a dire appezzamento di cento iugeri, forse risultato dell'unione di due appezzamenti di 50 *iugera*, o *laterculi*, cioè appezzamento quadrato). Gli appezzamenti questori, sempre secondo Igino Maior avrebbero avuto una misura di cinquanta iugeri e che (*de cond. agr.*, 79, 1-4, Th.)

uetustas tamen longi temporis plerumque paene similem reddidit occupatorum agrorum condicionem: constat e<nim> n<on> uniuersos paruisse legibus quas a uenditoribus suis acceperant.

La notizia secondo cui lo *status quaestorius* si sarebbe rovinato, decadendo in *occupatorius* è data anche da Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 118, 4-10, Th.):

*Ergo in quaestoriis agris adhuc in regionibus quibusdam manentibus lapidibus, quibus limites inueniri possunt, aliqua uestigia reseruant<ur>. sed, ut supra diximus, emendo uendendo que aliquas / particulas ita confuderunt possessores, ut ad occupatoriorum condicionem reciderint. tamen, ut supra diximus, in aliquibus et lapides et rigores aliqui inueniuntur et fines praestant*³³.

Sembra, in accordo con quest'ultima testimonianza di Siculo Flacco, che fosse proprio la presenza di *limites* a impedire agli *agrii quaestorii* di ritornare *occupatorii*³⁴.

³³ “Quindi negli *agrii quaestorii*, dato che in alcune regioni sono rimaste ancora delle pietre, grazie a cui i limiti possono essere ritrovati, alcune tracce sono conservate. Ma, come abbiamo detto sopra, comprando e vendendo alcune parti, i possessori hanno confuso (la situazione) così tanto che (i terreni) sono ricaduti nella condizione di *occupatorii*. Tuttavia, come ho detto sopra, in alcune (zone) sono trovate sia alcune pietre sia linee (confinarie) rette, e fanno da confine.”

³⁴ Come anche Gargola 1995, 120, che scrive che i *limites* “kept land sold by quaestors from reverting in fact, if not in law, to the condition of *ager occupatorius* [...] eliminating any special privileges the purchaser may have had”.

E' pur vero, comunque, che Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 115, 17-21, Th.) tendenzialmente consiedra i *quaestorii* e gli *occupatorii* due categorie distinte, sempre basandosi sui confini come criterio di differenziazione:

*Omnia autem finitionum genera, quae in occupatoriis agris uidentur inueniri posse, in quaestoriis et diuisis et assignatis agris frequenter inueniuntur, quoniam emendo uendendoque aut cambiando mutuandoque similia finitionum genera inueniri possunt*³⁵.

6.5 L'AGER VECTIGALIS:

L'*ager vectigalis* è, come già detto, quello sottoposto a un *vectigal*³⁶ da realizzare nei confronti dello stato o delle comunità, ossia di chi effettivamente metteva a disposizione il terreno. Come per le altre categorie di *agri* esaminate, anche questa restava, in ultima istanza, di proprietà dello stato romano.

Uno dei temi su cui si è dubitato riguarda la durata di tali concessioni. Infatti, come scrisse Bove 1960, 10: “Un esame approfondito, d’altro canto, lascia supporre che varie circostanze concomitanti abbiano determinato l’usanza, invalsa quanto meno nella coscienza sociale, di qualificare perpetue le locazioni censorie ed in genere le concessioni di *ager publicus* dietro un corrispettivo di un *vectigal* e senza la determinazione di un termine finale”. Le motivazioni per cui si creò questa idea è dovuta, secondo Bove, a quattro fattori principali: le assegnazioni e concessioni dell’*ager publicus* erano, di fatto, perpetue, in secondo luogo “l’impossibilità materiale (mai giuridica)” da parte dello stato di

³⁵ “Tutti i generi di confini, che sembrano poter essere trovati negli *agri* occupatori, sono frequentemente trovati negli *agri* *questorii* e divisi e assegnati, poiché comprando e vendendo o cambiando e scambiando si possono trovare tipologie simili di confini”.

³⁶ Levi 1968, 414-15: “Qualunque forma di reddito pubblico o di altre pubbliche entrate basate sui diritti sovrani, cioè pagamenti per il godimento possessorio di beni reali pubblici o di tasse o di diritti doganali è *vectigal*; ma l’*ager vectigalis* in diritto romano di età imperiale non è più soggetto a *locatio censoria*, poiché è affittato in forma *emphyteuticaria*, cioè perpetua [...]”.

far rispettare le scadenze delle locazioni e concessioni vettigalistiche, e, in terzo luogo, la convinzione (non comprovata da un punto di vista giuridico) che la possibilità di usufruire di queste concessioni fosse perpetuo ed ereditabile, e infine “il paragone con le concessioni simili che venivano eseguite da altri enti diversi dalla *res publica* (municipi, città, colonie, templi e collegi sacerdotali)”. E’ certo comunque che le *locationes censoriae* di età repubblicana durassero tanto quanto il mandato dei censori che le avevano autorizzate, ossia cinque anni, almeno *de iure*. Questo è valido sia che le *locationes* fossero a favore di singoli assegnatari sia di comunità. I *mancipes*, a loro volta, non avrebbero potuto sublocare (sotto pagamento di un *vectigal*) perpetuamente quanto avevano ricevuto³⁷. Questo è valido anche nel caso che fosse una città, o un *municipium*, o un tempio o un collegio sacerdotale a *locare* un terreno a un privato. I testi di Igino Maior e Siculo Flacco del resto non contraddicono tale principio quando affermano periodi di diversa lunghezza per gli *agri vectigales*, in quanto, al di là delle locazioni censorie, nel loro periodo si cominciarono ad avere concessioni che superavano i cinque anni. Del resto, in età imperiale, la nuova *potestas*, pressochè illimitata, dell’Imperatore aveva reso non infrequenti le concessioni indeterminate o perpetue di terreni appartenenti sia al *populus romanus* sia all’imperatore stesso. Anche i municipi e le città e i collegi sacerdotali (come nel testo di Igino Maior) potevano concedere in maniera perpetua *agri vectigales*³⁸. Un altro argomento in discussione tra gli studiosi ha riguardato il dubbio su quali terreni potessero essere sottoposti a *vectigal*. Infatti, per l’epoca repubblicana c’è uniformità circa la convinzione che solo i terreni di proprietà dello stato e che facevano parte dell’*ager publicus* potessero essere concessi pagando un *vectigal*. Per l’epoca imperiale, invece, alcuni sostengono che la situazione fosse rimasta la medesima, altri (tra cui Lanfranchi 1940, 163, nt. 2) che l’*ager vectigalis* fosse

³⁷ Bove 1960, 45-46: “Né si può omettersi la considerazione che il *populus romanus*, consapevole degli abusi che si sarebbero fatalmente verificati, non avrebbe permesso ai *mancipes* l’esercizio di quei poteri che non riconosceva ai suoi magistrati ed alla stessa assemblea senatoria”. Per quanto riguarda i *mancipes* e la *mancipatio* vd. Kaser 1971, 122-125, 129-138, 143-45, 148-49.

³⁸ Vd. Bove 1960, 65.

possibile solo sui terreni di municipi, templi, collegi religiosi e delle *civitates* provinciali.

Il testo di Iginio Maior, che verrà preso in considerazione con attenzione oltre nel commento al testo, costituisce un punto chiave nello svolgimento della trattazione, per le informazioni contenute nel *de cond. agr.*, 79-80, 5-6, Th. Questo testo e il vaglio delle fonti giuridiche ha portato Bove 1960, 21-36 a dimostrare efficacemente la tesi secondo cui solamente i fondi provinciali e italiche, non *in dominio* dello stato potessero essere assegnati in età imperiale sotto il peso di un *vectigal* non è sostenibile.

6. 6 IL *SUBSECIVUM*³⁹:

Frontino (*de agr. qual.*, 2-3, 16-5, Th.) scrive:

Subsiciuum est, quod a subsecante linea nomen accepit [subsiciuum]. subsiciuorum genera sunt duo: unum quod in extremis adsignatorum agrorum finibus centuria expleri non potuit; aliud genus subsiciuorum, quod in mediis adsignationibus et integris centuriis / interuenit. quidquid enim inter IIII limites / minus quam intra clusum est fuerit adsignatum, in hac remanet appellatione, ideo quod is modus, qui adsignationi superest, linea cludatur et subsecetur. nam et reliquarum mensurarum actu quidquid inter normalem lineam et extremitatem interest subsiciuum appellamus⁴⁰.

³⁹ Vd. Campbell 2005, 176-77.

⁴⁰ “Il *subsecivum* è ciò che prende il nome da una linea che taglia via. Le tipologie di *subseciva* sono due: uno che sui confini esterni dei campi assegnati non può essere completato; l’altro interviene nel mezzo dei campi assegnati e delle centurie complete. Qualunque cosa infatti ssegnata fosse stata meno di ciò che era compreso in quattro *limites*, rimane in quella condizione, poiché l’area avanzata dall’assegnazione è chiusa e tagliata via da una linea. Infatti chiamiamo *subsecivum* qualunque cosa resti tra le linee perpendicolari e il cofine esterno mentre si stabiliscono le altre misurazioni.

Si è già discusso sopra del *subsicivum*, spiegandone il senso. Ciò che caratterizza questa tipologia di *agri* è il fatto di essere “tagliati fuori” (*subsecare*) dalla suddivisione regolare: quindi terreno che arriva fino al confine esterno di una centuriazione, ma che non è suddiviso, o il terreno in più compreso all’interno di una centuria, che pertanto viene tagliato da unalinea per non confonderlo con quello legittimo, e infine in altri tipi di suddivisione il terreno che sta fra l’angolo retto e l’estremità. Ma subito di seguito al passo qui riportato, Frontino parla di un altro tipo di *ager* che viene considerato alla stessa stregua dei *subsiciva*, definito *extra clusus et non adsignatus*. Questo *ager* se non veniva assegnato a una colonia o una città o a un collegio religioso resta in mano di chi ha il diritto di assegnarlo (come i *subsiciva*).

Siculo Flacco, a sua volta, conferma le due tipologie date da Frontino, quando scrive (*de cond. agr.*, 120, 3-6, Th.):

subseciuorum uero genera sunt duo. unum est quod a | subsecante linea mensura<e> quadratum excedet. alterum est autem quod subsecante assignationes linea[e] etiam in mediis centuriis relinquetur⁴¹.

E oltre nel testo (*de cond. agr.*, 127, 6-13, Th.) ritorna sull’argomento informando che i *subseciva* in mano alle colonie potevano restare tali, così come potevano essere locati da parte della colonia sotto l’imposizione di un *vectigal* per cinque anni, o più.

⁴¹ “Le tipologie di *subseciva* sono due. Uno è quello che oltrepassa il quadrato dalla linea della suddivisione che taglia via. l’altro è quello che è lasciato dalla linea che taglia le assegnazioni anche in mezzo alle centurie”.

Igino Maior fa leva sull'eccezionalità del *subsecivum* che lo contraddistingue dagli altri territori, quando dice (*de cond. agr.*, 77-78, 22-3):

Ali[a]qua quoque cum de agri qualitate[m] aut incurui aut angularis excurrunt et a[d] directis lineis discernuntur, subsiciua appellantur, hoc est quae a subsecantibus lineis remanent, natura<m> extremitatum seruantia.

Fornisce la medesima spiegazione circa il significato del termine, e più avanti nel testo (*de cond. agr.*, 82, 6, Th.) definisce il *subsicivum* come *id quod non adsignatum est*, proprio come Frontino (ma manca, però, *extra clusum*).

6.7 COMMENTO AL TESTO

La parte iniziale del *De condicionibus agrorum* è mancante.

Territorii [aeque] iuris controversia agitatur...locum unde primum coepit scriptura esse (74, 4-19, Th.): Questo paragrafo si presta a molteplici osservazioni⁴². Prima di tutto il termine *possessio*, che, come si è già avuto modo di notare, non significa “possesso” nel senso definitivo del termine, ma indica il possesso, teoricamente, temporaneo di un territorio, che restava proprietà dello stato. I *territoria* di cui Igino Maior sta parlando, tra l'altro, sembrano riferirsi alle province, dato che viene menzionato un tributo⁴³. Secondo Abbott 1926, 117-118 nella *lex agraria* del 111 a. C. cominciò a delinearsi quella convinzione secondo cui tutti i territori conquistati al di fuori della penisola italiana fossero di proprietà dello stato, per cui il tributo che veniva pagato allo

⁴² Sulle *controversiae de iuri territorii* vd. Castello Pascual 1997, cap. 6; vd. anche la presentazione dell'opera da parte di Gonzales 1997c.

⁴³ Abbott 1926, 138: “The residents of a *civitas* were practically exempt from the payment of municipal taxes. Local taxation could not be introduced, because the tax was a sign of servitude. Rome could exact tribute, because she was mistress of the world, but for citizens of a municipality to pay taxes to a government which they themselves had established was out of harmony with their own thinking. At the most, municipal charges could be made for the enjoyment of certain privileges”.

stato era legittimato in questa prospettiva. Questa tassa veniva assolta o sotto forma di *decuma* (ossia un decimo del prodotto interno, per lo più grano) o di *stipendium* (cioè un contributo fisso). Già dal 168 a. C. erano entrambi attivi, in certe zone l'una escludeva l'altro, in altro venivano entrambi riscossi. In epoca repubblicana venivano rimosse anche altri tipi di imposte, tra cui il *tributum soli* e il *tributum capitis*, ma non ovunque. Questi ultimi furono tra i criteri maggiormente seguiti durante il *census* di Augusto, cominciato nel 27 a. C., che appunto teneva conto di diversi elementi, quali la qualità del terreno posseduto, la resa, il numero di schiavi che lo coltivavano e così via. Un'altra tassa, per dire, era destinata a coloro che facevano pascolare le loro greggi e le loro mandrie nei terreni dello stato, ed era detta *scriptura*⁴⁴.

L'altra espressione che merita un'indagine approfondita, anche per la ricorrenza con cui è presente non solo nel testo di Iginio Maior ma anche in quelli degli altri agrimensori, è *publicum instrumentum*.

Com'è risaputo, gli agrimensori romani erano conoscitori del diritto fondiario, e in virtù di questa loro conoscenza, sommata alle competenze tecniche, che erano parte integrante della loro formazione⁴⁵, erano spesso coinvolti in dispute di questo genere, assunti dalle singole parti, o come testimoni del giudice, o come giudici loro stessi⁴⁶. Infatti uno dei problemi più gravi consisteva nel rapido deterioramento della documentazione catastale, dovuto agli scambi, alle

⁴⁴ Abbott 1926, 120: "Under the republic the right to collect the fees was let out to companies, but in imperial times the privilege of using public pasture-land was let out to the owners of large herds, or the lands were occupied by herds belonging to the emperor". Per un elenco di altre tasse vd. il medesimo autore, p. 122. Sull'impianto fiscale dell'impero romano vd. De Laet 1949, 66 ss. e Lo Cascio, 1986.

⁴⁵ Vd. Panerai 1983b, 112-115, e Dilke 1979, 28-30. A proposito, Brugi 1897, 49-50, scrive: "Ciò che distingue, secondo me, la gromatica romana è non pure il vasto campo delle sue operazioni, ma il criterio pratico, quasi direi giuridico, degli agrimensori: essi hanno chiara idea non soltanto della divisione geometrica del suolo, ma anche della molteplicità dei rapporti di diritto cui dà origine. Le nozioni geometriche e le giuridiche fondonsi armonicamente nell'intelletto del 'mensor' [...]. L'istinto del diritto, proprio di ogni Romano, fu primo e natural maestro del 'mensor'; la scuola completò il fondamento che natura pose."

⁴⁶ Vd. Maganzani 1997, in particolare, 79-88. Ovviamente (come anche nel testo della Maganzani) la nomina a *iudex* di un agrimensore era del tutto equivalente a quella di un qualunque altro cittadino iscritto all'*album iudicum*. Tuttavia è possibile che si cercasse di abbinare un esperto di agrimensura alle *controversiae de finibus*.

divisioni, alle vendite e così via che gli assegnatari facevano tra di loro (come fa presente anche Igino Maior, *de gen. contr.*, 95, 1-13). Di conseguenza, la documentazione necessitava di continui aggiornamenti e gli unici in grado di tornare sul posto e, avvalendosi della vecchia documentazione, della capacità di riconoscere i confini, della conoscenza dei criteri con cui questi erano stati precedentemente individuati e le normative locali, erano gli agrimensori. Non era un compito facile, e le responsabilità erano consistenti⁴⁷.

Quindi nel *Corpus*, gli agrimensori, anche attraverso la citazione di *decreta*, *epistulae* di imperatori, *edicta*, leggi, consuetudini giuridiche antiche, locali e via dicendo, fanno sicuramente sfoggio di conoscenze legali approfondite necessarie i loro interventi sul territorio. Tuttavia, il tono e il tipo di lingua usati sono ben lontani dal linguaggio giuridico (se non, appunto, quando citano concetti o termini legali), ma del resto i loro scritti non si proponevano di essere trattati giuridici, bensì testi didattici. Le *quaestiones* prese in considerazione nei loro testi dovevano, infatti, servire ai futuri agrimensori per sapere davanti a quali di liti si sarebbero trovati e a quali norme legali ricorrere per dirimerle. E così, si trovano elenchi di diverse tipologie di *controversiae*, le motivazioni che stavano loro dietro e i principi legali da applicare.

Nel passo di Igino Maior preso in considerazione vengono citati gli *instrumenta*, in particolare *publica*, e di seguito quanto era contenuto in quelli a cui appunto si sta riferendo.

Igino Maior non è l'unico tra gli agrimensori a nominare una tipologia di *instrumenta*.

⁴⁷ Crook 1967, pp. 148-149, scrive: "In litigation about boundaries of land [...] the judge, we are told, must look to ancient records, if any, otherwise he must follow the evidence of the most recent census unless subsequent alienations or other changes are proved; it is interesting that this shows that even the census-list, being based on individual declarations, was only evidentiary, not automatically proof. In all these catastral matters there appears on the scene the rather grand professional figure of the surveyor, the *agrimensor*". Questo discorso viene fatto nel contesto della riscossione delle tasse (*land-tax*), ed è il medesimo che si andrà ad analizzare più avanti. Delle responsabilità di un agrimensore, nel caso di frode, tratta *Dig.*, XI, 6, 1-7 (di cui Crook dà un estratto nelle pagine che sono state riprese) *Si mensor falsum modum dixerit*.

Frontino, nomina quelli *vetera* e poi altri citati senza approfondirne l'appartenenza, ma è evidente che di *instrumenta* esistevano diverse categorie.

Frontino scrive:

2. *De contr.*, 8, 12-20:

De locis publicis siue populi Romani siue coloniarum municipiorumue controuersia est, quotiens ea loca, quae neque adsignata neque uendita fuerint <um>quam, aliquis possederit; ut alueum / fluminis ueterem populi Romani, quem uis aquae interposita insula exclusae proximi possessoris finibus reliquerit; aut siluas, quas ad populum Romanum multis locis pertinere ex ueteribus instrumentis cognoscimus, ut ex proximo in Sabinis in monte Mutela⁴⁸.

3. *De contr.*, 9, 13-18:

/ De locis sacris et religiosis / controuersiae plurimae nascuntur, quae iure ordinario finiuntur, nisi si de locorum eorum modo agitur; ut lucorum publicorum in montibus aut aedium, quibus secundum instrumentum fines restituuntur; similiter locorum religiosorum, quibus secundum cautiones modus est restituendus⁴⁹.

⁴⁸ “Sorge una controversia riguardo ai luoghi pubblici o del popolo romano o delle colonie o dei municipi, tutte le volte che qualcuno possieda quei luoghi, che non siano mai stati nè assegnati nè venduti ; come il vecchio alveo di un fiume di proprietà del popolo romano, che la quantità dell’acqua arrestata da un’isola interpostasi lasci dentro i confini del proprietario dell’appezzamento successivo; o le foreste, che sappiamo da **documenti antichi** appartenere in molti luoghi al popolo romano, come sul Monte Mutela vicino al territorio dei Sabini”.

⁴⁹ “Nascono moltissime controversie riguardo ai luoghi sacri e religiosi, che sono stabilite dal diritto ordinario, a meno che non si tratti dell’area di questi luoghi, come di boschi pubblici su monti o di templi, in cui vengono ristabiliti i confini secondo i **documenti ufficiali**; allo stesso modo dei luoghi religiosi, in cui bisogna ristabilire l’area secondo le garanzie”.

Siculo Flacco nomina come Igino Maior gli *instrumenta publica*:

4. *De cond. agr.*, 128, 16-18:

*nam inuenimus saepe in publicis instrumentis significanter descripta territoria: uocabulis enim aliquorum locorum comprehensis incipiunt ambire territoria.*⁵⁰

Igino Minor resta sul generico:

5. *Const. limit.*, 161, 10-12:

*non exiguum uetustatis solet esse instrumentum, si locorum insignium mensurae et uocabula aeris inscriptionibus constent.*⁵¹

6. *Const. limit.*, 165-166, 19-2 :

*et quidquid aliud ad instrumentum mensurum pertinebit, non solum colonia sed et tabularium Caesaris manu conditoris subscriptum habere debet.*⁵²

Gli *instrumenta* erano, in senso lato, dei documenti, delle testimonianze, qualunque genere di testimonianza⁵³, come dal passo 5 di Igino Minor.

Paolo in *Dig.*, 22, 4, 1 (= *Sent.*, 2, 17, 13) scrive, giocando tra la parentela tra *instruo* e *instrumentum*: *Instrumentorum nomine ea omnia accipienda sunt, quibus causa instrui potest*⁵⁴: *et ideo tam testimonia quam personae instrumentorum loco habentur*⁵⁵.

In età imperiale con il termine di *instrumentum* si intendeva ogni negozio giuridico sollevato da un *tabellio*, ossia un notaio, oppure ogni documento

⁵⁰ “Infatti, spesso nei **documenti pubblici** troviamo i territori descritti in modo chiaro: infatti cominciano a fare il giro dei territori con i nomi di alcuni luoghi inclusi”. La prima parte di questo estratto di Siculo Flacco è assolutamente speculare a quello di Igino Maior, come se si trattasse di una formula (vd. oltre). Segue poi un riassunto, rispetto al testo di Igino Maior, delle modalità di elencazione dei confini.

⁵¹ “Non suole essere **prova** esigua d’antichità, se le misure e i nomi di luoghi insigni compaiano in iscrizioni bronzee”.

⁵² “E qualunque altra cosa spetterà ai **documenti** degli agrimensori, non solo la colonia, ma anche il *tabularium* dell’imperatore dovrà avere la sottoscrizione del fondatore (della colonia)”.

⁵³ *RE*, s.v. *instrumentum*, IX.2, 1916, 1587-89.

⁵⁴ Vd. *ThLL*, VII.1, 2013-14, 54-3

⁵⁵ “Occorre comprendere con il termine di *instrumentum* tutti quei documenti con cui si può istruire una causa, e perciò tanto le testimonianze quanto le persone possono avere funzione di *instrumentum*”.

riguardante questioni pubbliche o private emanato da un'autorità giudiziaria⁵⁶ (propriamente *instrumentum publicum*).

A quanto pare⁵⁷ questi documenti, insieme con fatture, conti e altri documenti finivano per essere depositati negli archivi imperiali, che potevano, a loro volta, assumere il nome esteso di *instrumenta*.

L' *instrumentum* poteva designare anche i documenti del censimento, ma non è questo il nostro caso, e gli schiavi addetti a questo compito assumevano il titolo di *adiutores ad instrumentum*.

Per diversificarsi nelle sue diverse categorie, l'*instrumentum* era accompagnato da aggettivi o altri sostantivi, che ne specificavano l'area di appartenenza, come *publicum, privatum, publice confectum, quasi publice confectum, veterum* ecc...

Gli *instrumenta publica* erano documenti, in cui confluivano le leggi, ma anche le sentenze dei magistrati che, con la forza legale del precedente, come ai giorni nostri, potevano evidentemente essere impugnati in vista di altri processi dalle parti coinvolte. A volte, queste raccolte di atti, che erano dati direttamente dall'autorità, potevano comprendere anche le spiegazioni, le testimonianze o le prove delle parti⁵⁸, che, sottoposte al giudizio diretto del giudice, acquistavano una sorta di forza probatoria, che li elevava al livello di documenti ufficiali⁵⁹.

L'*instrumentum publicum* designava, insomma, un documento ufficiale, e questo ha finito per indicare, senza troppa attenzione alla specificità del suo significato⁶⁰.

⁵⁶ *Der Neue Pauly*, vd. *instrumentum*, 1022-1023.

⁵⁷ *RE*, s.v. *instrumentum*, 1916, IX.2, 1588-89.

⁵⁸ Kaser 1975, vd. *Instrumenta publica*, 80 e sgg.

⁵⁹ Alla loro forza probatoria, accresciuta dalla constatazione giudiziaria, *impositio fidei*, ci si poteva rifare in altri processi, in modo molto simile alle nostre giurisprudenze. E la loro differenza da quelli *privata* consisteva proprio nel fatto che la loro validità non necessitava della suddetta *impositio fidei*, ce l'aveva di per sé. Simon 1969, 298.

⁶⁰ Si consideri, ad esempio, Svet., *Cal.*, 8: *sequenda est igitur, quae sola [auctor] restat et publici instrumenti auctoritas, praesertim cum Gaius Antium omnibus semper locis atque secessibus praelatum non aliter quam natale solum dilexerit tradaturque etiam sedem ac domicilium imperii taedio urbis transferre eo destinasse*. “Bisogna quindi attenersi a quella sola autorità che rimane, cioè a quella di un documento pubblico, soprattutto poiché Gaio Caligola aveva sempre preferito Anzio a tutti i luoghi e i ritiri, prediletto non diversamente dal suolo natio, e si tramanda che avesse deciso di trasferirvi la sede e la base dell'impero, per la noia di Roma”.

In una causa, l'*instrumentum publicum* non era chiaramente il solo elemento che veniva impugnato, sicuramente anche il *census* e i testimoni svolgevano un ruolo determinante. Di certo era così per i *monumenta publica*, espressione con cui pure si designavano dei documenti pubblici. Ad esempio, da un passo di Marcello, su cui tuttavia non c'è uniformità di opinione, sembra che il *census* e i *monumenta publica*, avessero più valore dei testimoni per volontà di un senatoconsulto⁶¹.

Detto questo e tornando al passo iniziale di Iginio Maior, è interessante discutere se questi documenti da lui menzionati fossero locali, connessi forse alle *leges datae* delle colonie, se invece avessero una portata giuridico-geografica più ampia (tenendo conto, comunque, che se anche fossimo nell'ambito delle *leges datae*, queste derivavano nei loro caratteri principali da direttive di Roma), se fossero una sorta di *instrumenta* nel senso di compendari delle leggi più importanti riguardanti il territorio, che gli agrimensori compilavano, o il testo di una sentenza.

Nell'individuazione della natura del documento di Iginio Maior, può essere utile paragonare il passo esaminato con un altro piuttosto simile nella forma, ma diverso nel contenuto, del medesimo autore:

De condicionibus agrorum, 81, 11-18 :

Sed et haec meminimus in legibus saepe inueniri, cum ager est centuriatus ex alieno | territorio paratusque ut adsignaretur, inscriptum QVOS AGROS, QVAE

⁶¹ Maganzani 1997, 201, sostiene correttamente che “neppure il principio della poeriorità probatoria del *census* e dei *monumenta publica* rispetto ai testimoni sancito, come documenta Marcello nel III libro dei *digesta*, da un senatoconsulto (D.22.3.10), attesta del resto la sussistenza di una qualsiasi gerarchia: *Census et monumenta publica potiora testibus esse senatus censuit*. Tale principio, infatti, sebbene generalizzato in età giustiniana, doveva originariamente riferirsi allo specifico ambito delle controversie di confine, e, lungi dal ridurre l'autonomia del giudice, si limitava a registrare il dato evidente dell'oggettiva superiore attendibilità dei documenti pubblici in senso lato (fra cui, quindi, anche il censo), rispetto alla prova testimoniale. Tale oggettiva maggiore affidabilità della *tabulae* rispetto ai *testes*, con riferimento a tutti i documenti, compresi quelli privati, è del resto affermata anche in *Paul. Sent.V.15.4* ove si vieta l'escussione di *testes adversus scripturam* quando la *fides tabularum* non sia di per sé oggetto di contestazione”.

*LOCA QVAEVE AEDIFICIA, INTRA FINES puta ILLOS ET INTRA FLVMEN
ILLVD, INTRA VIAM ILLAM, DEDERO ADSIGNAVERO, IN EIS AGRIS IVRIS
DICTIO COHERCITIOQVE ESTO COLONIAE ILLIVS, cuius ciuibus agri
adsignabuntur.*

Il contesto dei due estratti sembra piuttosto diverso.

Nel primo caso, Igino Maior sta spiegando come risalire ai confini di lotti privati, quando questi sono in questione. In tale eventualità il *mentor*, chiamato sul campo per risolvere la questione risalendo, evidentemente, alla situazione originaria, deve attenersi ad una precisa procedura, ristabilendo i confini portando avanti un'indagine *per extremitatem*, ossia seguendo i perimetri degli appezzamenti⁶². Per dare più credito alla sua tesi, cita o riproduce il testo di un *instrumentum publicum*, rappresentativo di una serie numerosa, che descrive un luogo secondo lo scrupoloso andamento dei suoi confini, quelli naturali e a quelli determinati dalla geografia antropica. Igino, nella parte immediatamente a seguire, che qui non è stata riportata, continua poi sancendo l'importanza di un'indagine immediata da parte di un agrimensore in caso di questioni di questo tipo tra vicini, con le varie raccomandazioni e i procedimenti a cui attenersi (verificare, ad esempio, in lotti vicini tra loro, ma non in lite, se la suddivisione rispetta quella antica, cioè originaria, e se no, in che modo è stata modificata, e a

⁶² Gli agrimensori romani, nella descrizione dei confini prediligevano un percorso perimetrale, e, partendo da un punto, ripercorrevano tutte le estremità del territorio preso in considerazione, fino a tornare al punto di partenza. Dal testo 4 di Siculo Flacco, prima citato, è assolutamente chiara questa volontà di definire una zona, girandole attorno. E' interessante che in età medievale si sia utilizzato un criterio diverso, ma che forse è l'evoluzione, o l'involuzione, di quello romano. Si sa che durante il Medioevo l'agrimensura subì una regressione, gli agrimensori medievali erano "esempi isolati, quasi relitti piuttosto che eredi, dei gromatici", Lagazzi 1991, 17. La determinazione dei confini di un luogo ha "andamento centrifugo: si presuppone l'esistenza di un punto intorno al quale il territorio è visto estendersi nella sua totalità lungo le quattro direttrici cardinali fino ai suoi limiti esterni [...]. I confini del territorio vengono a coincidere con l'irradiarsi del valore terminale di un segno, circolarmente al luogo della sua collocazione. [...] Non si dovrà certo pensare a un cerchio inteso come elemento geometrico perfettamente definito e rintracciabile sul territorio; si tratta piuttosto della presenza e coscienza di un 'centro'. L'opposizione con la tipologia quadrangolare non sta dunque nelle forme del perimetro dei confini, ma consiste nell'opporre alla visione del confine come elemento periferico e solidale con l'esterno, l'idea che il confine sia un'emanazione di spinte centrifughe, interne al territorio delimitato e dunque un suo dato intrinseco.", Lagazzi 1991, 35-36. Sulla pratica *mentoria* nel Medioevo vd. anche Del Lungo 2004.

quali elementi del paesaggio rifarsi per ricavare la suddivisione originaria, e così via).

Nel secondo caso, l'oggetto della disquisizione sono la legislazione e il diritto di coercizione o meno di una colonia nei confronti di un territorio, che viene centuriato e i cui lotti vengono assegnati proprio agli abitanti di quella colonia⁶³. Su tale argomento Igino si prodiga con spiegazioni accurate, oltre, nel testo, analizzando con scrupolo le varie parti di questa legge e le modalità con cui intenderle e interpretarle.

Questo secondo estratto è chiaramente una citazione o un'approssimazione assolutamente verosimile di una *lex data*⁶⁴, che l'*auctor* della colonia o della centuriazione lasciava alla comunità, prima di andarsene. Infatti, ogni volta che veniva fondata una colonia o veniva redatto un reticolo centuriale, Roma mandava una commissione che se ne occupasse, assistesse all'esatta osservanza di tutte le regole e procedure, e, prima di andarsene, lasciasse la costituzione, che i coloni avrebbero dovuto rispettare⁶⁵. L'espressione, infatti, *dedero adsigna vero* è un'espressione ufficiale.

Quello che qui è interessante notare è *l'incipit*, quasi formulario: in entrambi gli estratti, appare il verbo *inveniri* accompagnato dall'avverbio *saepe*, con lo stato in luogo figurato *in publicis instrumentis*, nel primo, e *in legibus*, nel secondo. L'avverbio *saepe* può essere inteso in due modi⁶⁶: Igino Maior potrebbe aver

⁶³ Anche di questo passo si serve Brugi 1897, 52, per provare la competenza legale degli agrimensori, nell'uso di una terminologia legale assolutamente competente, in merito al diritto di coercizione.

⁶⁴ Warmington 1953, 40: “ *lex data*, ‘law given’, or charter, is a series of official directions about constitution and rights, delivered to other people by a Roman official having *imperium* or state authority; in most cases such regulations were never submitted to the Roman people in assembly”.

⁶⁵ La fondazione di una colonia era un procedimento piuttosto complesso e uniforme. Erano i *comitia tributa* ad eleggere i tre membri della commissione coloniale, i *Tresviri coloniae deducendae*, dopo che un tribuno aveva proposto e fatto approvare la legge per la deduzione di una colonia. Questi poi dovevano occuparsi di tutta la procedura, ossia fare arruolare i futuri coloni, accompagnarli alla colonia, e lì organizzare e “costruire” la colonia stessa. Dovevano ispezionare il territorio, suddividerlo in lotti da assegnare ai coloni, e fare della colonia un vero e proprio organismo funzionante. Dopo queste difficili e lunghe operazioni, ma prima di andarsene, lasciavano alla colonia il suo ordinamento giuridico, la *lex data*, appunto, che quindi non era una serie di norme che la colonia si dava autonomamente, ma che veniva direttamente da Roma. Le stesse procedure erano svolte dai *decemviri*, i magistrati che si occupavano delle assegnazioni ai veterani. Vd. Gargola 1995, in particolare pp. 51-70 e pp. 102-112.

⁶⁶ Ringrazio particolarmente il Prof. Brian Campbell per la sua competenza e disponibilità nell'aver discusso con me la traduzione di questo passo, suggerendomi questa prima interpretazione dell'avverbio

voluto intendere questo “di solito” nel senso di “limitatamente alla mia esperienza”, riferendosi cioè ai soli documenti che lui aveva avuto modo di consultare, oppure potrebbe aver voluto accentuare il carattere più locale e meno universale del contenuto dei documenti.

Resta curioso il fatto che Iginio Maior usi una sorta di formula introduttiva nel citare delle norme legali.

Come si è accennato sopra, era piuttosto frequente utilizzare per l’individuazione dei confini degli elementi ben riconoscibili e difficilmente cancellabili, come appunto elementi della geografia fisica, quindi fiumi, crinali di monti e di geografia antropica come strade, ville, villaggi...

Nel passo 1, forse, la descrizione è più particolareggiata perché si riferisce ai singoli appezzamenti terrieri, quindi di tante unità confinanti tra loro e inserite nel medesimo paesaggio, perciò necessitava di confini precisamente individuati, in modo che, nel caso di una disputa legale, il ristabilimento dei confini originari fosse incontrovertibile.

Nel secondo caso, per individuare una zona centuriata, facilmente riconoscibile nel territorio, bastavano indicazioni di massima, un grosso fiume (e non un piccolo rivo), una strada principale, e così via.

Sarebbe suggestivo ipotizzare, a questo punto, che al parallelismo formale si accompagnasse uno contenutistico. Tuttavia, non è facilmente credibile che si possano associare gli *instrumenta* alle *leges* citate, ossia postulare che i due termini siano sinonimici, e che Iginio Maior si stia riferendo ad una stessa classe di documenti. In entrambi i casi, comunque, sembra trattarsi di norme legali locali, legate e vincolate da peculiari situazioni politico-geografiche, ma rispondenti, così come appare dalle loro impostazioni e dal loro carattere tipologico, a criteri “nazionali”, generali, riutilizzabili, e riutilizzati, in tutte le colonie e zone centuriate, con tutte le modifiche del caso. In entrambi i casi,

saepe. Il Prof. Calboli ha brillantemente notato che in entrambi i sensi è possibile che si intenda solo dire che probabilmente, quindi non necessariamente, succeda quello che Iginio sta notando.

comunque, il registro linguistico è il medesimo. Le indicazioni dei confini vengono specificati con una sorta di incognita, resa con l'aggettivo *ille, illa, illud*, che si devono tradurre appunto con "tale" oppure "x" e "y". La possibilità di sostituire *ille, illa, illud* con nomi di luogo particolari determina l'indicazione locale di questi documenti generali o più generali.

Ma la natura legale dei due documenti sembra profondamente diversa.

Avendo scartato, dunque, la possibilità che il documento 1 di Iginio Maior sia una *lex data*, cos'altro poteva essere?

Per lo scrupolo con cui i confini sono annotati, e per le somiglianze, comunque esistenti, con il testo di una *lex data*, si può pensare che il documento 1 sia comunque connesso con le genesi di una colonia o una centuriazione, come sembra più nel nostro caso. Gli agrimensori, infatti, dopo aver realizzato il reticolo centuriale in concreto sul territorio, ne davano una scrupolosa descrizione figurata, compilando una mappa, detta *forma*. La *forma*, di solito bronzea (infatti, spesso era chiamata *aer*), veniva redatta in due copie: la prima restava alla colonia, l'altra andava a Roma (questo per dire fino a che punto Roma aveva il controllo capillare della piccola proprietà privata), nel *tabularium*, che in età imperiale era l'Ufficio del Registro dell'Imperatore⁶⁷. La *forma* era una sorta di istantanea, che registrava i nomi degli assegnatari, i confini tra i lotti, e il loro *status*, quindi se erano pascoli, boschi, la loro estensione, e a volte, addirittura, la coltivazione, ecc...⁶⁸. Purtroppo non è rimasto alcun esemplare⁶⁹.

⁶⁷ Dilke 1979, 54-55.

⁶⁸ Vd. la descrizione accompagnata da una figura (122) che ne dà Iginio Minor (*const.limit.*, pp.159-60) : *cum centurias omnes inscriptis lapidibus terminauerimus, illa quae rei publicae adsignabunt, quamuis limitibus haereant, priuata terminatione circumibimus, et in forma ita ut erit ostendemus, SILVAS siue PASCVA PVBLICA siue utrumque. quatenus erit, inscriptione replebimus, ut et in forma loci latitudinem rarior litterarum dispositio demonstret. harum siluarum extremitatem per omnes angulos terminabimus.* "Quando avremo terminato tutte le centurie dopo con pietre marcate cironderemo con una delimitazione privata le parti che saranno assegnate allo stato, per quanto aderiscano ai confini, e nella mappa mostreremo così come sarà, FORESTE o PASCOLI PUBBLICI o entrambi. Completeremo con l'iscrizione fin dove si estenderà, affinché anche nella mappa la disposizione meno fitta delle lettere mostri l'ampiezza del luogo. Indicheremo i confini dell'estremità di queste foreste attraverso tutti gli angoli".

Alla mappa si accompagnava un *liber*, che annotava la medesima descrizione a parole, il *liber aeris*, che non era di bronzo, ma era detto così per richiamare, appunto, la mappa. Detto questo, il testo 1 potrebbe sembrare questo documento. La perplessità a propendere per questa ipotesi sta nel fatto che non è chiarissimo il motivo per cui Iginio Maior non si è riferito al documento 1 dicendo *in libris aeris*, dato che un'espressione puntuale per designare quella classe di documenti c'era, e sicuramente gli agrimensori la conoscevano. Sebbene ci sia un solo agrimensore nel *Corpus* che menzioni i *libri aeris*, ossia Iginio Minor⁷⁰, continua a sembrare un po' improbabile che Iginio Maior abbia usato arbitrariamente l'espressione *publica instrumenta* per riferirsi ai registri delle mappe.

Un'altra ipotesi, che vale la pena di menzionare, potrebbe essere di intendere l'*instrumentum publicum* come una raccolta di editti, leggi e così via, messa insieme dagli agrimensori stessi, una sorta di strumento delle normative legali a loro più utili e di immediata consultazione. Lo stesso Iginio Maior, menziona una sua raccolta di editti dell'imperatore Nerva. Tuttavia, Iginio definisce questa raccolta *libellus*, il che fa pensare che i due testi non possano coincidere⁷¹.

Sicuramente, tutte queste suggestioni hanno una loro ragione di essere. Tuttavia, è possibile che esse interagiscano fra loro e si richiamino l'un l'altra, impedendo di arrivare, tra l'altro, ad una conclusione certa, per una sorta di denominatore comune: il criterio con cui i Romani descrivevano i confini. Sul documento, che si sta analizzando, si può esprimere un'opinione non tanto sulla scorta del contenuto, quanto del contesto in cui è inserito e del significato dell'espressione *publicum instrumentum*. Per il resto, che si trattasse di una *lex data*, di uno strumento applicativo di una tale legge, di un registro catastale legato alla genesi

⁶⁹ L'unico esemplare potrebbe essere il celebre catasto di Orange, la colonia Arausio, vd. Dilke 1979, 78-86.

⁷⁰ Iginio Minor scrive (*const. limit.*, pp.163-4) : *quod in aeris libris sic inscribemus...*“Perciò nei libri di bronzo scriveremo così...”.

⁷¹ Iginio Maior infatti scrive (*de gen.contr.*, 97, 6-8): *cuius edicti uerba, itemque constitutionem quasdam aliorum principum itemque diui Neruae, in uno libello contulimus.*

stessa della centuriazione o di qualcos'altro, come si vedrà, l'elenco dei confini sarebbe fornito allo stesso modo.

A un'ipotesi sulla tipologia del documento, tuttavia, si può tentare di arrivare. Fondamentalmente, quello che Iginio Maior vuole esprimere nel passo del testo 1 è una raccomandazione ad un apprendista agrimensore, del tipo: “se a centuriazione fatta, due vicini litigassero sui confini dei rispettivi appezzamenti, occorrerebbe procedere come già è stato fatto in casi del genere, cioè ristabilendo i confini *per extremitatem*; ecco un esempio sulla base di quello che nella maggioranza dei casi si verifica”. Segue una sorta di maschera, di scheletro legislativo, redatto per generalizzazione, citato a scopo didascalico

Su questa base, e ricordando cos'era un *publicum instrumentum*, è più probabile che il documento del testo 1 sia la sentenza di un magistrato, che per dirimere la disputa abbia dovuto ristabilire i confini di quel territorio, sicuramente facendosi aiutare da un geometra in grado di farlo.

A sostegno di questa tesi può essere utile richiamare il testo⁷², che qui si cita solo in parte, di un famoso arbitrato del 117 a.C., la *Sententia Minuciorum*, che riguarda una disputa sui confini territoriali fra i *Genuates* e i *Vituri Langenses*⁷³ (CIL, I², 584 = V, 7749 = ILS, 5946 = ILLRP, 517 = FIRA, I, 184), e già associato, come si vedrà, per la sua somiglianza strutturale al documento 1:

...INDE FLOVIO SVSO VORSVM IN FLOVIVM LEMVRIM INDE FLOVIO
LEMVRI SVSVM VSQVE AD RIVOM COMBERANE(AM)
INDE RIVO COMBERANEA SVSVM VSQVE AD COMVALEM CAEPTIEMAM
IBI TERMINA DVO STANT CIRCVM VIAM POSTVMIAM EX EIS TERMINIS
RECTA

⁷² Vorrei ringraziare il prof. N. Criniti per l'aiuto prezioso fornitomi nell'approccio alle epigrafi.

⁷³ Dilke 1979, 48, Blume 1852, 257-259 e Gargola 1995, 81-82, che però tratta dell'argomento riferendolo al testo della *lex data* di Iginio Maior, che anche qui è stato considerato (questo per confermare quanto il criterio di individuazione dei confini non caratterizzi la tipologia del documento). Riguardo al documento, vd. Scuderi 1991, 371-415 e Crawford 2003, 204-10.

REGIONE IN RIVO VENDVPALE EX RIVO VINDVPALE IN FLOVIVM
NEVIASCAM INDE DORSVM FL<O>VIO NEVIASCA IN FLOVIVM
PROCOBERAM INDE

FLOVIO PROCOBERAM DEORSVM VSQVE AD RIVOM VINELASCAM
INFVMVM IBEI TERMINVS STAT INDE SVRSVM RIVO RECTO VINELESCA
IBEI TERMINVS STAT PROPTER VIAM POSTVMIAM INDE ALTER TRANS
VIAM POSTVMIAM TERMINVS STAT ...⁷⁴

L'arbitrato era una sentenza, con cui un *arbiter*, ossia un giudice, doveva dirimere una questione portata alla sua attenzione. Ci sono altri documenti, che si possono citare, seguendo Dilke e poi Campbell, a riguardo⁷⁵, anche se la *Sententia Minuciorum* è la più antica. Ad esempio, (CIL, III, 586, cfr. 12306 = ILS, 5947^a) la controversia di confine tra Lamia e Hypata, per cui Adriano incaricò il proconsole *Quintus Gellius Sentius*, che a sua volta si avvalese di un ex-legionario volontario *Iulius Victor*, che era geometra⁷⁶ :

...CVM OPTIMVS MAXIMVSQVE

PRINCEPS TRAIANVS HADRIANVS AVG SCRIPSERIT MIHI VTI ADHIBITIS
MENSORIBVS

DE CONTROVERSIIS FINIVM INTER LAMIENSES ET HYPATAEOS
COGNITA CAVSA

TERMINAREM EGOQVE IN REM PRAESENTEM SAEPIVS ET CONTINVIS
DIEBVS

FVERIM COGNOVERIMQVE PRAESENTIBVS VTRIVSQVE CIVITATIS
DEFENSORIBVS

⁷⁴ “...e di lì dal fiume su al fiume *Lemuris* e di lì dal fiume *Lemuris* su fino al fiume *Comberanea* e da lì dal fiume *Comberanea* su fino al fiume *Caepiema*, lì ci sono due cippi terminali attorno alla via *Postumia*, da questi termini in linea retta sul fiume *Vindupale* e dal fiume *Vindupale* verso il fiume *Neviasca* e di lì in giù dal fiume *Neviasca* al fiume *Procobera* da lì dal fiume *Procobera* in giù verso il fiume *Vinelasca* basso lì c'è un cippo terminale e di lì in su in linea retta sul *Vinelesca* lì sta un cippo terminale nei pressi della Via *Postumia* e di lì è situato un altro cippo dall'altra parte della via *Postumia*...”. Per la traduzione vd. anche Warmington 1953, 265.

⁷⁵ Dilke 1979, 18, e Campbell 2000, 470.

⁷⁶ A conferma dello stretto rapporto esercito-agrimensura.

*ADHIBITO A ME IVLIO VICTORE EVOCATO AVGVSTI MENSORE PLACET
 INITIVM
 FINIVM ESSE AB EO LOCO IN QVO SIDEN FVISSE COMPERI QVAE EST
 INFRA CONSAEPTVM
 CONSECRATVM NEPTVNO INDEQVE DESCENDENTIBVS RIGOREM
 SERVARI
 VSQVE AD FONTEM DERCYNNAM QVI EST TRANS FLVMEN SPERCHION
 ITA VT PER
 AMPHISPORAM LAMIENSIVM ET HYPATAEORVM RIGOR AT FONTEM
 DERCYNNAM SVPRA
 SCRIPTVM DVCAT ...⁷⁷*

Di esempi di questo tipo ce ne sarebbero ancora altri, qui sono stati scelti i più noti⁷⁸.

⁷⁷ “...Dal momento che l’ottimo e massimo principe Traiano Adriano Augusto mi ha scritto che ricorrendo a degli agrimensori riguardo le controversie di confine tra i Lamiensi e gli Hypatei una volta conosciuta la causa fissassi i confini e io mi sono dedicato spesso per una serie ininterrotta di giorni a questo impegno e che mi sono informato essendo presenti i difensori di entrambe le città; essendo utilizzato da me *Iulius Victor* come *ensor evocatus* di Augusto, stabilisco che l’inizio dei confini sia in quel luogo in cui ho notato c’era *Side* che sotto un recinto consacrato a Nettuno e da là scendendo che si fissasse il confine fino alla fonte *Dercynna* che è al di là del fiume *Sperchium* così che il confine dei Lamiensi e degli Hypatei sopra scritto si estenda attraverso l’ *Amphispora*...”. Sembra opportuno lasciare in latino l’espressione *evocatus Augusti*, in quanto si riferisce ad un titolo ben preciso, “con questo titolo principalmente si distinguono gli evocati ordinari stabili dell’Impero da quelli opposti della Repubblica, titolo che esprime il concetto non già del servizio che essi prestavano alla persona dell’imperatore, bensì del fatto che la *evocatio* non dipendeva se non da lui”, DEAR II, p. 2174.

⁷⁸ Un ulteriore esempio può essere CIL, VI, 10250 : HVIC | MONIMENTO ITER | ADITVS AMBITVS DEBETVR | EX SENTENTIA EROTIS AVG L| IVDICIS A VIA CAMPANA | PVBLICA DEXTROSVS INTER | MACERIEM CALAMIANAM | ET INSVLAM EVCARPIANAM | PER LATITVDINEM PEDES DVOS | SEMIS VSQVE AD HOC| MONVMENTVM ET HINC | PER CIRCIVITVM TOTIVS | MONVMENTI VSQVE IN VIA | QVAE DVCIT IN AGRO, ITEM| IDEM MONVMENTI ITER | ADITVS DEBETVR HINC | SECVNDVM MONVMENT | VM AFINIAE TYCHES ET INDE SECVNDVM MACERIEM | EVCARPIANAM, IN QVA OLLARIA | SVNT ET INDE RECTO VSQ AD |VIAM PVBLICAM CAMPANAM. “passaggio, sentiero, cavedagna sono assegnati a questo monumento funerario dalla sentenza del giudice Eros liberto di Augusto dalla pubblica via Campana a destra fra il muro Calamiano al quartiere Eucarpiano per una larghezza di 2 piedi e mezzo fino a quel monumento e di lì attorno al perimetro di tutto il monumento fino nella strada che conduce nel campo, ugualmente sono dovuti il medesimo passaggio (e) sentiero del monumento da qui lungo il monumento di Tyche Afinia e da lì lungo il muro Eucarpiano, in cui sono le ollarie e di lì dritto fino alla via pubblica Campana”. Questa iscrizione pare significativa per diverse ragioni. Innanzitutto, si può constatare come anche in un monumento funerario, il monumento più conservativo, la modalità di indicare i confini sia sempre la medesima, e formalmente, e metodologicamente, ossia partendo da un punto e ritornandovi. Inoltre è un’iscrizione del I secolo d.C., e il monumento in questione si trovava a

Nonostante il termine *instrumentum publicum*, con l'uso, abbia finito per designare il documento ufficiale in generale, è assolutamente verosimile che Iginio Maior, essendo un esperto, come tutti gli agrimensori, di dispute territoriali, qui si stia riferendo più specificamente al documento ufficiale di una sentenza. Il termine *instrumentum* è sicuramente molto generico e si presta a più interpretazioni, e lo stesso passo di Iginio Maior non specifica con esattezza il contesto in cui inserirlo, tuttavia è evidente che si stia riferendo ad un qualche parametro pubblico con cui dirimere una questione privata. Risulterebbe pertanto più credibile, alla luce dell'analisi proposta, che il parametro suddetto sia appunto un arbitrato, o la decisione di un giudice.

Quotiens quid inter uicinos...quae in quaestionem ueniunt praestet exemplum (74-75, 24-9, Th.):

Questa parte è indicata nel codice B sotto il titolo *AGRORUM QVAE SIT INSPECTIO* tra i frammenti di Agennio Urbico, che Thulin 1910, 185-199 attribuisce a Iginio Maior, argomentando la sua scelta. Pertanto nell'edizione di Lachmann questa sezione mantiene il titolo *AGRORUM QVAE SIT INSPECTIO* e non è compresa nel testo di Iginio Maior, mentre la è in quella di Thulin, che qui si segue.

Tornando al testo, la costruzione di *quid* più il genitivo partitivo *quaestionis*, ripreso poi dal *quod* che introduce una perifrastica passiva denota una costruzione classica⁷⁹. La frase che segue è costrita in modo complesso: si apre con un'interrogativa indiretta, segue la principale incastonata fra due virgole per la presenza a seguire di una relativa e infine una finale. Il *primum* posto a inizio frase è stato tradotto da Campbell 2000, 79, 42 come “firstly”, quindi “come prima cosa”, e da Behrends 2000, 19 similamente con “d’abord”. Nella traduzione che viene proposta in questa dissertazione si è preferito attribuirlo

Roma. Pertanto le tre epigrafi citate testimoniano una continuità istituzionale in Italia del nord, in Tessaglia, e a Roma in periodi diversi.

⁷⁹ Cicerone nell'*Orator* scrive (68): “*sed id nec dubium est et, si quid habet quaestionis, hoc tamen ipsum ad id quod propositum est non est necessarium*”.

all'interrogativa indiretta, quindi "in che modo in un primo momento..." (vd. traduzione), per una questione di punteggiatura. **Definitio** significa "suddivisione" e *definio* indica, appunto l'azione di circoscrivere un luogo con confini⁸⁰, per questa ragione Campbell 2000, 79-80, 45-1 ha efficacemente reso con "boundary marking", e Behrends 2000, 19 un po' più genericamente con "limitation".

Segue un'affermazione significativa, espressa con un congiuntivo esortativo, circa la considerazione che gli agrimensori avevano della loro disciplina e che, di tanto in tanto, riaffiora nei loro testi: che la *definitio* possa essere *magistra*, ossia "guida, principio ispiratore", nel risolvere i fatti *in quaestione*. Nella traduzione di Behrends 2000, 19 la frase *eadem quasi magistra sit* (75, 4, Th.) viene tradotta con "ils doivent avoir, pour ainsi dire, la même règle", alterando il congiuntivo esortativo e intendendo *eadem* come attributo di *magistra*, anziché come pronome soggetto di *definitio* nella frase prima. Nella traduzione qui proposta si è scelto come criterio una maggiore aderenza al testo. **Quaestio** è ovviamente ancora inteso nella sua accezione giuridica di "disputa, inchiesta".

Di seguito sono elencati gli elementi da ricercare sul territorio per ricostruire la situazione dei confini, che saranno presi in esame uno ad uno. **Cava** indica il fossato di confine, ed è usato con questa accezione e come femminile della prima declinazione solo nei testi dei gromatici, per il resto *cavum* è "caverna", "riparo" e *cavus* genericamente "buco"⁸¹. **Supercilium** è un termine di una certa peculiarità: il suo primo significato è sopracciglio e sopracciglia, quindi indica il sopracciglio atteggiato a esprimere gravità, per cui significa anche alterigia, orgoglio, quindi "un rialzo", "ciglio", "margine" e dal punto di vista architettonico "architrave"⁸². Il *cilium* è la palpebra, o la sua estremità, ma non sono attestate in latino (*ThLL* e *OLD*) sfumature metaforiche aventi il significato

⁸⁰ Vd. *TLL*, V.1, 350, 43-59 e 343, 16-34.

⁸¹ *ThLL*, III, 718, 44-49.

⁸² *OLD*, s. v. *supercilium*, 1874. Vd. anche *ThLL*, III, 1057, 9-43, e *OLD*, s. v., 314. *Cilium* indica la palpebra, o la sua estremità e i suoi composti sono, oltre a *suopercilium*, *ciliumbris*, *intercilium*, e il suo derivato è *ciliatus*. Fra essi *supercilium* è l'unico ad avere significati diversi rispetto all'area semantica dell'occhio.

specifico di “estremità”, “orlo” o “bordo”, come invece per l’italiano “ciglio”. L’unico tra i derivati di *cilium* che anticipa questo significato è appunto *supercilium*. Il significato attribuibile a questo termine nel testo di Igino Maior potrebbe essere, quindi, “altura”, mentre Campbell 2000, 81 opta per un significato più specifico come “terrace”, mentre Behrends 2000, 19 traduce con “talus”. Dal momento che il testo non dice di più, si è preferito utilizzare nella traduzione un termine che indicasse una direzione semantica troppo precisa, ma indicasse una tipologia di limiti naturali genericamente “sopraelevati” all’interno del paesaggio.

Clivus indica il “pendio”, il “declivio”, quindi anche l’ “altura”, e il “colle”⁸³. Ovviamente un pendio, se guardato dal basso all’alto è una rampa che sale, quindi i significati di *clivus* non sono in contraddizione fra loro. Qui si preferisce il primo significato di “pendio”, perché il concetto di “altura” è abbondantemente espresso da altri termini dell’elenco. **Margo** è appunto il margine in generale: può indicare genericamente l’estremità, o la riva (di un fiume per dire), o in particolare può avere il significato di “confine” all’interno di suddivisioni terriere. In questo senso lo usano Plinio (*nat.*, 12, 98), Igino Minor (*const. limit.*, 75, 6 o 75, 10, Th.) e Siculo Flacco (*de cond agr.*, 115, 30, Th.)⁸⁴. Tuttavia, dato il contesto in cui è usato nel testo di Igino Maior che si sta considerando quest’ultimo significato di *margo*, sebbene tecnico e particolarmente adatto a questo tipo di testi, qui non sembra il più precipuo. Infatti, Igino Maior sta considerando elementi per lo più naturali del paesaggio su cui insistono i limiti, per cui il significato aperto di “margine”, che sia la riva di un fiume o l’estremità di qualcos’altro, appare forse inserirsi meglio nel contesto.

Segue un’ultima categoria di limiti che l’agrimensore deve ritracciare sul territorio, ossia **arbores ante missae**. Trattasi di un’espressione molto controversa e di non facile comprensione⁸⁵. Infatti, oltre a non essere usata in

⁸³ Vd. *ThLL*, III, 1356-57, in particolare 76-49.

⁸⁴ *ThLL*, VIII, 394, 17-53 e 395, 27-55.

⁸⁵ Vd. Campbell 2005, 179-180.

nessun altro testo eccetto quelli dei gromatici⁸⁶, la doppia valenza semantica di *ante* ne complica l'interpretazione, dando esito a due significati comunque accettabili. *Ante* usato avverbialmente, com'è il caso qui in esame, può essere di luogo, con il significato di "davanti", o di tempo, con il significato di "prima" (così come, quando è preposizione con accusativo, significa "davanti a" per il luogo, e "prima di" per il tempo)⁸⁷. L'uso temporale sembra più ricorrente di quello spaziale. Nel caso di *arbores ante missae* si avrebbero le seguenti traduzioni: "alberi piantati precedentemente" e "alberi piantati davanti". E da come si esprime Iginio Maior stesso poco più avanti nel testo (*de cond. agr.*, 91, 1, Th.), quando dice *sunt et illae arbores aliquando / loco finitionis, quae ante missae dicuntur*, si comprende facilmente che si trattava di un'espressione del gergo mensorio e che le *arbores ante missae* avevano l'esplicita funzione di alberi confinari. Nelle tradizioni a disposizione Campbell 2000 traduce *ante* con significato temporale, ossia "trees planted previously"⁸⁸, Behrends 2000 preferisce il valore spaziale, e quindi "arbores laissés en avant" (di cui dà una spiegazione a p. 111, nt. 123). Nella traduzione presentata in questo studio si è optato per il significato temporale di *ante*, pur non scartando definitivamente quello spaziale. I motivi che hanno determinato questa preferenza sono vari. Innanzitutto, se *ante* qui significasse "davanti", bisognerebbe sottintendere "al lotto", "alla proprietà" o qualcosa del genere, altrimenti non avrebbe senso pensare a degli alberi messi davanti a un confine, dato che sono loro stessi a costituire il confine: semmai "sopra" alla linea confinaria, ma non "davanti". Ma poi, perché "davanti" e non "intorno"? Questi alberi venivano piantati solo "di fronte" alla proprietà? Gli altri lati avevano confini diversi? Tra l'altro questo tipo di confine risale, come già visto, alle prime fasi della suddivisione, pertanto è ragionevole pensare che la suddivisione stessa non avesse ancora ricevuto un

⁸⁶ Frontino (*de agr. qual.*, 2, 10, Th; *de contr.*, 5, 14, Th.), Iginio Maior (*de cond. agr.*, 75, 7, Th. e 75, 11, Th. e 76, 3 Th.; *de gen. contr.*, 91, 1-2, Th e 92-3, 23-1, Th. e 94, 14, Th.), Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 102, 17, Th., e 111, 17-18, Th., e 112, 18-19, Th.).

⁸⁷ *ThLL*, II, 128, 21-61 e 128-30, 62-8.

⁸⁸ Campbell 2000, 499 discute del termine nel glossario, come anche 2005, 179-80. Campbell presenta anche le altre tipologie di piante menzionate nei testi degli agrimensori, ossia *intactae* e *notatae*.

orientamento e una direzione univoca come nel caso di una centuriazione. Detto questo, il valore temporale di *ante* appare più convincente proprio in virtù di questa prima fase, ancora un po' acerba, di suddivisione, perché gli alberi venivano piantati in un primo momento, come punto di riferimento per ritrovare, in un secondo momento, il confine. *Ante*, in questo caso, sembra significare “precedentemente” nel senso di “appositamente”.

Tra l'altro, Siculo Flacco scrive (*de cond. agr.*, 111, 17-18, Th.):

*et arbores in uepribus solent ante missae inueniri*⁸⁹.

Lo stato in luogo *in uepribus* certo non depone a favore della versione “alberi piantati davanti”, soprattutto perché la posizione di *ante missae* sembra appositiva, per cui la traduzione “e gli alberi sono soliti essere trovati piantati davanti in cespugli” suona decisamente peggio di “e gli alberi sono soliti essere trovati piantati appositamente/precedentemente in cespugli”.

Un altro aspetto problematico in questo passaggio è costituito dall'inciso *ita ut ipsa*: Campbell 2000, 81, 4 traduce “as in the original definition of boundaries”, riferendo *ipsa* alla *definitio* di tre righe sopra, mentre Behrends 2000 traduce “comme celle dont il est question”, ossia riferendo *ipsa* a *uicinitas* e sottintendendo il concetto espresso sopra, secondo cui gli appezzamenti posseduti senza lite debbano essere generalmente fedeli alle suddivisioni originali. Entrambe le traduzioni rendono il senso generale di quello che Igino Maior sta esprimendo, a livello di criterio d'indagine sul territorio per la ricostituzione di confini perduti. Tuttavia, nella traduzione qui proposta *ipsa* è stato considerato un neutro plurale collettivo riferito all'elenco immediatamente precedente di confini. Questa scelta, preferita ma che non esclude comunque la veridictà delle altre, dal momento che la situazione testuale è incerta e di difficile comprensione, è dipesa da diverse considerazioni. Se *ipsa* fosse riferito a

⁸⁹ “E gli alberi sono soliti essere trovati piantati precedentemente in cespugli”.

definitio (come per Campbell) sorgerebbero alcune difficoltà in merito all'attribuzione di un soggetto per il verbo *praestet* (ossia: *uicinitas* o *definitio*?) e alla traduzione di *et (his)*, dato che, a livello semantico, la frase significherebbe che la *definitio* dovrebbe fornire una testimonianza (*exemplum*) non solo ai fatti in discussione, ma anche a quelli che non li sono, cioè a sé medesima. Altrimenti *et his quae in quaestionem ueniunt praestat exemplum* non avrebbe ragion d'essere. Tuttavia, bisogna ammettere che *definitio* era poco prima ripreso da un altro pronome, *eadem*, per cui potrebbe essere ammissibile una terza ripresa (seppure il termine sia piuttosto disatnte). Se *ipsa* fosse riferito a *uicinitas*, come per Behrends, sorgerebbero problemi sia per la costruzione della frase, nel senso che l'inciso è posizionato prima di *uicinitas* e quindi difficilmente ad essa attribuibile, sia per il significato stesso, dato che l'aggiunta di un sottinteso come “che non sono in questione”, pur in aderenza con quanto detto prima dall'agrimensore, rimane comunque fantasiosa. Intendere *ipsa* come neutro plurale, sembra la soluzione migliore, in riferimento al senso e alla costruzione della frase: innanzitutto, risolverebbe, concludendolo, l'elenco di confini, al cui termine è posto, e porrebbe l'accento sul fatto che sono i confini stessi le testimonianze da raccogliere per stilare la regola divisoria seguita in precedenza. *Ita ut ipsa* andrebbe quindi tradotto: “così come questi (ossia i confini appena elencati) si trovano”. Quindi l'agrimensore, chiamato a dirimere una questione confinaria fra vicini, deve basare la propria ricostruzione su come ritrova *in situ* i confini, che nella suddivisione rimasta integra e indiscussa sono in quel momento ancora ben presenti. Il valore dimostrativo di *ipsa* è un po' atipico, ma non sarebbe la prima volta che un pronome viene lievemente forzato in questi testi (vd. uso di *ille*, *illa*, *illud*, poco sopra). Il soggetto di *praestet* sarebbe pertanto *uicinitas*.

Sed si caua defecerit...hanc ut limitem sequantur (75, 10-15, Th.): in questo paragrafo Igino spiega che nel caso venissero meno i confini di cui ha appena parlato, bisogna prendere come riferimento i cippi confinari, che, a seconda della

loro disposizione, indicano anche la direzione della suddivisione stessa. Ciò che crea problema è l'uso della punteggiatura: la virgola tra *latiores* e *sequendi* non ha molto senso, così come quella tra *fecerint* e *hanc*. Infatti, nel primo caso si separa il gerundivo dal verbo essere, isolandolo senza motivo, mentre nel secondo caso o mancherebbe una virgola prima della prolessi del relativo, ossia dopo *ut*, per salvare quella tra *fecerint* e *hanc*, altrimenti occorrerebbe eliminare quest'ultima virgola per non separare *ut* dal resto della finale, che introduce.

Sed ipsa positio terminorum...per longitudinem (75, 16-22, Th.): in traduzione si è reso *Tiburtini* volutamente come “cippi tiburtini”, senza specificare se si tratti di cippi di pietra o di legno. Infatti, nonostante in un altro passo (*de gen. contr.*, 90, 1, Th.) *Tiburtini* sembri indicare un tipo di pietra, trovandosi in un elenco di cippi di pietra (a cui segue, in un secondo momento) quello sui cippi lignei, in questo paragrafo la tipologia del materiale non è così sicura, soprattutto per la presenza del verbo *dolo*⁹⁰, che indica un taglio realizzato mediante un'accetta⁹¹. È difficile pensare che i cippi di pietra venissero intagliati con un attrezzo da legno. Andando oltre, i termini *subtus* e [*n*]ominandus sono accettati non senza riserve. *Subtus* è un'emendazione di Lachmann per *subulis* di B. Tuttavia Thulin in apparato (p.75) fa presente che *subulis* potrebbe essere lezione genuina, intendendolo nel senso di *scalpris*. *Subula*, infatti, significa “lesina” o “scalpello” e *scalprum* è “strumento tagliente” o “scalpello”. Del resto Thulin ha bensì riconosciuto che *subtus* sarebbe una precisazione superflua accompagnato a *inferior*, che già da solo rende sufficientemente l'idea. Inoltre a favore di *subulis* è anche il *locus similis* di 306, 28, Lach., che dice *inferius subulis inpolitus*. Pertanto, sulla base di queste osservazioni *subulis* sembra assolutamente accettabile, rispetto a *subtus*. Nella traduzione presentata si rispetta il testo edito da Thulin, in cui comunque è stato mantenuto *subtus*.

⁹⁰ Gli esempi trovati si riferiscono solo al legno.

⁹¹ Per queste considerazioni si è particolarmente grati al prof. Calboli.

Tuttavia, si sarebbe preferito tradurre in accordo con *subulis* “la parte inferiore è lasciata non lavorata da scalpelli”.

Per quanto, invece, riguarda [*n*]*ominandus*, occorre dire che sempre B presenta *nominandus*, corretto in *ominandus* da Lachmann. Thulin, pur accettando l’emendazione suggerisce in apparato *opinandus* (p.75). Campbell 2000, 359, nt. 9 discute della questione, restaurando giustamente nel suo testo la lezione del manoscritto. Come per *subtus*, nella traduzione qui presentata è stato rispettato il testo di Thulin, pur ritenendo più convincente *nominandus*, non solo per la testimonianza manoscritta, ma anche perché nel contesto effettivamente funziona meglio (*omino* è usato piuttosto raramente e al verbo *est* occorrerebbe sottintendere qualcosa).

Infine, *monumentalis* è un aggettivo usato solo dagli agrimensori, per la precisione da Igino Maior⁹². Ovviamente Igino Maior si sta riferendo ai cippi sepolcrali, distinti da quelli confinari per il fatto che la parte inferiore restava grezza, come conferma 306, 27-29, Lach.

La traduzione proposta differisce da quella di Campbell 2000, 81, 15-16 in quanto qui si è preferito intendere contrapposti *silices* e *igniferi lapides* e allo stesso modo *pro sua natura* e *per longitudinem*, riferendoli rispettivamente alle une e agli altri. Campbell, invece intende il *que* enclitico di *igniferi* come coordinante tra *silices* e *lapides* e quindi considera *pro sua natura* e *per longitudinem* come un’ unica espressione attributiva. Behrends, invece non chiarifica sufficientemente la propria posizione.

Qui artes ediderunt (76, 2, Th.) : Igino Maior parla della disciplina mensoria come di *ars*, come già detto. E’ da tenere presente che Behrends 2000, 25 traduce *artes* con “manuels”, mentre Campbell 2000, 81, 21 giustamente con “skill of surveying”. Nonostante *ars* possa significare anche “manuale”, in questo contesto si è ritenuto più corretto mantenere anche in traduzione di “arte”

⁹² *ThLL*, VIII, 1460, 60-63.

assecondando il senso della frase⁹³. Del resto, come si è già visto gli agrimensori si riferiscono alla propria disciplina utilizzando il termine *ars*.

Ante missae uero arbores...habere dicantur (76, 3-6, Th.) : nel testo mette fra croci l'aggettivo *inflexuosam*, attestato da B. Lachmann ha proposto *inflexura*, mentre Goesius *aut flexuosam*. Campbell 2000, 80, 18 mantiene le croci, e discute delle varianti in nota (Campbell 2000, 359, 10), Behrends le toglie. Per il solito principio secondo cui nella traduzione qui data si è seguito il testo di Thulin, sono state mantenute le croci, tuttavia il senso dell'aggettivo è chiaro, inoltre non sarebbe il primo caso di hapax in questi testi, e infine che la produttività degli aggettivi in *-osus* è attestata per tutta la latinità. *Licet* seguito dal congiuntivo è da rendere come “benchè”, anche se, se si mantengono i due punti che lo precedono, non sta in piedi la frase. Pertanto in traduzione sono sostituiti con una virgola. Campbell 2000, 81, 23 traduce *licet* con “indeed”⁹⁴.

Igino Maior, inoltre, rende noto che esistevano testi di scrittori antichi che confermavano l'usanza di forare le cortecce degli alberi inserendovi tasselli fatti con il tornio per segnalarli ulteriormente come elementi confinari. Tra le ricorrenze trovate in *BTLA* l'unico autore che usa un'espressione simile, ossia *forata arbore*, è Columella (V, 10). Tuttavia il contesto è completamente diverso, dato che Columella ne parla come di un rimedio per curare la *amygdala* non troppo fruttifera. L'informazione tramandata da Igino Maior è comunque interessante perché conferma che esistevano testi, probabilmente, tecnici oggi perduti, ma ben noti ai suoi tempi. Inoltre, che un'espressione simile ricorra in un altro testo tecnico, pur con un senso diverso, è significativo.

⁹³ *ThLL*, II, in particolare 659-669,56-48 e 669-673, 49-26.

⁹⁴ Il prof. Campbell, con cui si è avuto l'opportunità di discutere del passo, ha fornito la spiegazione secondo cui “indeed” sarebbe da intendersi nel senso di “è possibile” anche se seguito da congiuntivo e non da infinito, dato che gli agrimensori non sempre seguono strettamente le regole grammaticali. Nonostante quanto precisato dal prof. Campbell corrisponda a verità, si è ritenuto che tradurre *licet* con “benchè” avesse comunque più senso nel contesto in cui si trova.

Sunt etiam et coronae...si talibus definiuntur (76, 7-10, Th.): non è chiarissimo che cosa siano esattamente le corone di rovi di cui Iginio Maior sta parlando. Per come sono descritte si potrebbe pensare a corone appese agli alberi (anche se facilmente deperibili, alterabili e quindi poco attendibili come segni di riconoscimento nel medioevo), o cespugli di rovi di forma circolare disposti in filari lungo un confine, o cespugli di rovi che circondavano gli alberi confinari (come ulteriore distinzione rispetto agli alberi comuni)⁹⁵. Per restringere il cerchio può venire in aiuto il testo di Siculo Flacco che nel suo *De condicionibus agrorum* parla diffusamente di tipologie di confini, riti ad essi legati, consuetudini regionali e tanto altro. In particolare Siculo Flacco scrive (*de cond. agr.*, 102, 16-17, Th.):

*Hi tamen finiuntur terminis et arboribus notatis et ante missis et superciliis uepribus uiis et riuis et fossis*⁹⁶.

Da queste righe si evincono alcune osservazioni: innanzitutto che gli alberi incisi e con tasselli lavorati al tornio, di cui si è discusso appena sopra in riferimento al testo di Iginio Maior, erano detti *arbores notatae*⁹⁷, e in secondo luogo che i cespugli di rovi (ma non viene specificato se a forma di corona o meno) costituivano una tipologia di confine (di cui, per dire, non parla Iginio Maior nell'elenco analizzato in questo capitolo, ma di cui è consapevole in *de gen. contr.*, 89, 10, o 91, 17-18, o 94, 12, Th.). Del resto, è legittimo pensare che i cespugli di rovi confinari dovessero assumere una forma riconoscibile, in modo da non essere equivocabili. Infatti, sempre secondo Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 111, 12-15, Th.):

⁹⁵ Il prof. Campbell ritiene che le *coronae* fossero siepi piantate all'estremità di un *limes* e disposte a formare delle isolette, che si susseguivano in linea retta.

⁹⁶ "Questi tuttavia sono delimitati da *termini*, alberi notati e piantati precedentemente, alture, cespugli, strade, ruscelli e fossati".

⁹⁷ Campbell 2005, 180.

*Vepres si finem facient, uidendum quales, et <an> tantum modo in extremis finibus sint, quoniam per negligentiam colentium et in mediis agris solent esse uepres; et [ut] an manu satae sint*⁹⁸.

Una forma perfettamente circolare, tanto per dire, avrebbe potuto essere utile per riconoscere i cespugli confinari. Dato che Iginio Maior, poco prima di accennare alle corone di rovi, parlava delle *arbores notatae*, si potrebbe pensare a un rapporto fra le une e le altre, e in tal senso verrebbe in aiuto un altro passo di Siculo Flacco, che tra l'altro è stato già citato, ossia (*de cond. agr.*, 111, 17, Th.): *et arbores in uepribus solent ante missae inueniri*. Da questo passo sembrerebbe che gli alberi precedentemente piantati venissero posti al centro di aiuole di rovi. L'unico caso in cui Siculo Flacco parla esplicitamente di corone, e nessun altro agrimensore lo fa, è (*de cond. agr.*, 105, 5-8, Th.):

*cum enim terminos disponderent, ipsos quidem lapides in solidam terram rectos conlocabant proxime ea loca, in quibus fossis factis posituri eos erant, et unguento uelaminibusque et coronis eos [c]or[o]nabant*⁹⁹.

Ma è ovvio che stia parlando di tutt'altro argomento, vale a dire dei riti che riguardavano i cippi terminali.

Solent etiam arbores oliuarum...sui iuris esse testentur (76, 11-14, Th.): gli ulivi potevano essere usati come alberi confinari, quando ovviamente assumessero una posizione artificiale e quindi riconoscibile. *Vicinae* è probabilmente riferito a *possessionis* sottinteso, e *sui iuris* si potrebbe pensare indichi il diritto di possesso dei proprietari dei due appezzamenti confinanti.

⁹⁸ “I cespugli se fanno da confine, bisogna vedere quali, e se sono solo sui confini esterni, poiché per la negligenza dei coltivatori i cespugli sono soliti essere in mezzo ai campi, e se sono stati piantati a mano”.

⁹⁹ “Avendo disposto i *termini*, collocano le pitre stesse dritti nella terra non compatta vicino a quei luoghi nei quali dopo aver fatto delle fosse stavano per posarli, e li adornavano con unguento, veli e corone”.

Dominium qui ha proprio il significato giuridico di “diritto di proprietà”¹⁰⁰. Behrends 2000, 27, nt. 27 specifica che questa degli alberi d’olive era un’usanza molto ricorrente a partire dalla seconda metà del III secolo.

Sunt et caesuram et culturae discrimina...sed diuidi omnia pollicentur (76, 15-17, Th.): *caesura* indica il taglio degli alberi, pertanto l’assenza artificiale di vegetazione spiccava proprio per segnalare la presenza di un confine. In principio si era pensato potesse indicare il taglio, nel senso della cicatrice poco prima menzionata per distinguere gli alberi confinari. Tuttavia, seguendo l’accenno alla differenza di coltivazioni, è parso più logico il senso di “taglio della vegetazione”¹⁰¹. Così come il cambio di coltivazione. **Discribo** significa “scrivere disegnando”, ossia “annotare”¹⁰². Ancora una volta, un composto di *scribo* è usato con proprietà. **Qualitas** è un termine di non facile resa in traduzione¹⁰³: *qualitatis* è proposto da Rudorff, contro *qualitate* di B, *aequalitate* di Lachmann, e *talem* segnalato come probabile da Thulin in apparato. Il genitivo rende bene anche perché preceduto da *unius*, tuttavia anche il *talem* di Thulin potrebbe funzionare, attribuito a *possessionem*, cosicché la contrapposizione tra *unius* e *omnia* sarebbe più evidente. Comunque sia, lasciando *qualitas* come suggerito dagli editori, Igino Maior utilizza questo termine solo altre due volte, una nel *de cond. agr.*, 77, 3-7, Th. quando scrive:

Nam de qualitatibus, antiquitati<bu>s, possessionibus, territori<i>s, terminibus, signis et his similibus considerandum est, ab ori|gine[m] quemadmodum tenuerint [coeperint]: deinde aliquid usque ad nostram aetatem descenderit aut permaneat, opus est exquiri.

¹⁰⁰ Vd. *ThLL*, V.1, 1894-1896, 65-19.

¹⁰¹ Vd. *ThLL*, III, 115, 32-39.

¹⁰² Vd. *ThLL*, V.1, 1354-55, 56-43.

¹⁰³ Vd. *OLD*, s.v. *qualitas*, 1537, 2.

L'altra nel medesimo testo (*de cond. agr.*, 77-78, 22-3, Th.):

Ali[a]qua quoque cum de agri qualitate[m] aut incurui aut angularis excurrunt et a[d] directis lineis discernuntur, subsiciua appellantur, hoc est quae a subsecantibus lineis remanent, natura<m> extremitatum seruantia.

Da cui è chiaro che *qualitas* significa “tipologia”. Il termine *qualitas* è presente anche nel testo di Siculo Flacco, associato entrambe le volte in cui è usato con il verbo *colligi*, che oltre a queste due ricorrenze è presente altre due volte nel testo, una delle quali subito dopo le due ricorrenze sopra dette. I tre passaggi sono:

de cond. agr., 113, 12-13, Th.:

sed et ex ipsorum locorum <qualitate> aliquando aliquid colligi potest¹⁰⁴.

de cond. agr., 113, 17-18, Th.:

ita et ex ipsius loci qualitate aliquid colligi potest¹⁰⁵.

de cond. agr., 113, 20-22, Th.:

ergo, ut saepe / diximus, quaedam ex consuetudine regionum, quaedam ex natura loci colligi possunt¹⁰⁶.

Come si può constatare i passi sono praticamente consequenziali, nei primi due casi il termine a cui è associato *colligi* è appunto *qualitas* (anche se in un caso il termine è ricostruito), nel terzo è associato a *natura*. Dal contesto in cui si trovano, è chiaro che *qualitas* e *natura* sono più o meno sinonimi. Nel brano di Frontino (*de agr. qual.*, 1, 3-5, Th.), già citato all'inizio di questo capitolo, il significato di *qualitas* è ancora “tipologia”.

¹⁰⁴ “Ma dalla tipologia di questi luoghi ogni tanto è possibile dedurre qualcosa”.

¹⁰⁵ “Così anche dalla tipologia di uno stesso luogo è possibile dedurre qualcosa”.

¹⁰⁶ “Quindi, come abbiamo spesso detto, possono essere dedotte alcune cose dalla consuetudine della regione, altre dalla tipologia”.

In generale, il termine ha per lo più applicazione in ambito retorico. Com'è risaputo il termine fu coniato da Cicerone (*ac.*, I, 24 e 25) sul modello del greco *poioth~*:

sed quod ex utroque, id iam corpus et quasi qualitatem quandam nominabant - dabitur enim profecto ut in rebus inusitatis, quod Graeci ipsi faciunt a quibus haec iam diu tractantur, utamur verbis interdum inauditis'; qualitates igitur appellavi quas g-poiotêtas Graeci vocant, quod ipsum apud Graecos non est vulgi verbum sed philosophorum, atque id in multis; dialecticorum vero verba nulla sunt publica, suis utuntur.

Divergia aquarum...occurrunt (76, 18, Th.): *divergia* è un altro termine che si trova esclusivamente nei testi degli agrimensori. Viene utilizzato da Iginio Maior altre 4 volte (*de cond. agr.*, 74, 15; *de gen. contr.*, 89, 9; 91, 15; 97, 16-17; Th.): in tutte è accompagnato da *aquarum*, tranne la prima volta in cui segue *aquae*. Frontino (*de agr. qual.*, 2, 10-11, Th.) parla di *diuergiis aquarum*, dopo aver dato un elenco di confini naturali, quali fiumi, fossati, monti, strade, *arbores ante missae*, rispondenti ad una *antiqua observatio*, come fa, del resto, Iginio Maior (*de gen. contr.*, 89, 6-13, Th.) che aggiunge anche gli alberi notati, le rive, i crinali, i cespugli, i *supercilia*, ecc. Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 128, 10-11, Th.) spiegando come vengono definiti i confini dei territori tra città elenca fiumi, crinali, *divergia aquarum*, o pietre *praesigni*.

Diuergia è il punto di biforcazione, di separazione, come spiega lo stesso Iginio Maior (*de gen. contr.*, 91, 14-16), specificando che dal punto del *divergium aquarum* il corso del fiume, appunto, *divergit*, ossia diverge, prendendo una direzione diversa, in questo caso inferiore perché si tratta di un corso d'acqua che scende dal crinale di un monte verso il basso. *Dis+vergo*, in cui *dis*, prima ancora del contrario, indica la separazione, e *vergo* “volgere”, “inclinare”. Pertanto si è scelto di tradurre *divergia* come “spartiacque”, Campbell 2000, 81, 36 con “watersheds” e Behrends 2000, 27 con “lignes de partage”.

Saepe etiam euenit...indagare iniunxit (76-77, 19-2, Th.): di nuovo la virgola tra *euenit* e *ut* sarebbe da rimuovere, dato che separa l'*ut* completivo dal verbo da cui dipende. ***Alterius*** sarebbe “dell’altro fra due”, tuttavia si è scelto di tradurlo con “di qualcun’altro” o semplicemente “di un altro”, perché la contrapposizione tra due singoli non è presente. Quello che Iginio Maior sta esprimendo qui è che capita che il possesso di un terreno sia interrotto da un bosco, un pascolo e così via, e che l’assegnatario tenti di reclamarlo interamente come proprio. In tal caso, l’agrimensore deve ritrovare gli antichi confini per stabilire la reale proprietà dell’assegnatario. Il verbo ***occurrere*** è stato tradotto con “esserci” anziché “venire incontro”, perché quest’ultimo è usato in senso figurato. ***Sui iuris*** è nuovamente usato da Iginio Maior, e, come già visto, si tratta di un’espressione ricorrente nel mondo romano e appartenente al linguaggio legale. Così come ***uindico***, che in generale significa “pretendere”, mentre in ambito giuridico “rivendicare”, “reclamare”, così come anche fa notare Behrends 2000, 27, nt. 32. ***Directum*** è stato reso con “linea retta (determinata)” perché in questo caso *directum* è un participio, non un aggettivo, e quindi è “ciò che è reso diritto”, infatti è seguito da ablativi di causa efficiente (B avrebbe *direptum*, ma non ha senso). Uno di questi è ***signis defossis***, che in realtà in B sarebbe *signis aut fossis*, che non striderebbe dato che segue *aut terminis*. Quindi, secondo B sarebbe “da confini o fossati o cippi”. *Defossus*¹⁰⁷ è participio di *defodio* che significa “scavare”, “sotterrare”, quindi, se riferito a *signa*, significherebbe “segni sotterrati”, nel senso di nascosti o piantati in terra. Campbell 2000, 81, 42 traduce con “uncovering boundary markers”, Behrends 2000, 28-29 “signes enfoncés en terre”. Una ragione a favore dell’emendazione *defossis* potrebbe essere che *signis* da solo non significa granchè, ma indica generalmente un segno, anche se Iginio Maior usa spesso il termine da solo, non accompagnato da aggettivi o participi (*de cond. agr.*, 75, 24; 76, 1; 77, 4; *de gen. contr.* 90, 8, Th.). Pertanto *aut fossis* si potrebbe tenere. Un altro aspetto da considerare è

¹⁰⁷ Vd. *ThLL*, V.1, 366, 8-80.

l'emendazione di Thulin *quae indagaret* al posto di *qui indigere* di B, corretto da Lachmann in *qui id ageret*: ancora una volta l'esito di Thulin 1910, 199 appare il più convincente, come lui stesso spiega.

Nam de qualitatibus...opus est exequiri (77, 3-7, Th.): *qualitatibus* ancora una volta dà delle difficoltà nella tradizione. Infatti, B presenta *quantitatis positionibus* (che poi è diventato, giustamente, *possessionibus*), reso da Lachmann nuovamente (vd. sopra) *aequalitatibus*. Si ribadisce il significato di “tipologia”. Poco oltre è ribadito *signa* da solo, come si era evidenziato sopra, che indica il segno distintivo, riconoscibile di un confine. *Antiquitatibus* è stato tradotto come “possedimenti antichi” o “suddivisioni antiche”, dato il contesto, ma potrebbe anche essere “diritti antichi”. Campbell 2000, 81, 43 propone “ancient practices”, e Behrends 2000, 29 “les indications anciennes”.

Qualitas in has species...mensuris comprehenduntur (77, 8-14, Th.): anche *species*¹⁰⁸ crea qualche problema di traduzione, soprattutto usato di seguito a *qualitas*. Infatti, a una prima lettura i due termini sembrano sinonimici, soprattutto se si considera questo passo di Frontino (*de art. mens.*, 15, 13-16, Th.) in cui, appunto, appare *species* (non ci sono altre ricorrenze nei testi dei gromatici):

*sed ut omnibus extremitatibus species sua constet et intra clusi modus enuntietur, agrum quo usque loci positio permittet rectis lineis dimetiemur*¹⁰⁹.

E' chiaro che qui *species* significa “tipologia”, “categoria”. Se così fosse, si dovrebbe alterare lievemente il significato di *qualitas* in “natura” o “condizione” così da poter tradurre “la natura (dei campi) si suddivide in queste categorie”. Tuttavia il passo non ha molto senso. Campbell (2000, 83, 1) scrive “the types

¹⁰⁸ Vd. *OLD*, s.v. *species*, 1799, 10.

¹⁰⁹ “Ma come per tutti i confini la tipologia di ognuno sia evidente e l'area sia articolata in terreno delimitato, misuriamo il campo con linee rette fino al punto in cui la posizione del luogo lo permetta”.

(of land) are divided into the following groups”, e Behrends 2000, 29 “le qualité se divide en espèces qui sont les suivantes”.

Tuttavia, ci sarebbe un'altra possibilità. Poco più avanti nel testo, come si avrà modo di rivedere, Iginio Maior scrive (*de cond. agr.*, 17-21, Th.):

quin etiam usui [hoc est incepto et incrementis] artis // ordinem naturalium rerum substituunt et geometricae exercitationi subducunt saepe; credo, ut uetustatem reserue<n>t speciebus.

Qui *species* sono le “apparenze”, “la configurazione esteriore”, ossia “ciò che si vede”. Forse anche nel caso di *qualitas in has species diuiditur* si potrebbe cercare di mantenere un significato vicino alla sfera visiva, e quindi non tradurre *species* con “gruppi” o “categorie” semplicemente, ma aggiungere “esteriori”. Inoltre sia Campbell sia Behrends intendono il dimostrativo *ipsas* nel senso di “seguenti”, al punto che il primo traduce l'*ut* con “namely” (anche se può avere una sfumatura anche finale), e la seconda addirittura mette i due punti. Nella traduzione offerta si è preferita una maggiore aderenza al testo, e, dato che *ut* è seguito da un congiuntivo, è chiaro che si tratti di una congiunzione e non di un avverbio. Pertanto si è tradotta la preposizione come una finale.

Di seguito vengono elencate le *species* di campi secondo la loro forma: quadrate, circolari (forse nel caso di un lobo di meandro, ecc...), irregolari, triangolari, più lunghe che larghe, più larghe che lunghe, e così via. Un'espressione di difficile comprensione è *curuis anfracta in flexuram*, ossia “tortuosa con curve (che vanno) verso una flessione/sinuosità”. Ma se così fosse che differenza ci sarebbe con quella circolare? Forse *curuis anfracta in flexuram* indicava una forma appena curvilinea. Un'altra possibilità è di considerare *anfracta* come se fosse *fracta*, participio di *frango* (anche se il composto di *anfrango* non esiste), e in tal caso sarebbe “spezzata/interrotta da linee curve/elementi curvi in direzione di una sinuosità”. Quindi una forma interrotta da altri elementi posti al suo interno. La conclusione è interessante: gran parte di queste *species* erano comprese nella

suddivisione e assegnazione centuriale. Infatti, per quanto ci si immagini a centuriazione come un susseguirsi di moduli assolutamente regolari, la realtà, come si è spesso detto, rispondeva alle caratteristiche del territorio. Pertanto se un fondo insisteva sulla riva di un fiume, è evidente che il confine non potesse essere perfettamente rettilineo, ma fosse irregolare. Non per questo quel lotto non rientrava nel sistema o non veniva utilizzato. E lo stesso discorso vale per boschi, monti, laghi, strade e così via.

Ex antiquitate[m] recipiunt...reseruet speciebus (77, 15-21, Th.): è da rilecare che, secondo B, questo passo precedeva l'inizio frammentario del testo di Agennio Urbico. Gli editori Lachmann e Thulin lo spostarono. Thulin sosteneva fosse di paternità di Iginio Maior, anche se in questo modo il senso dei vari passaggi che si susseguono appare danneggiato. Molto interessante, a riguardo, la discussione proposta da Campbell 2000, 359, nt.8.

Questo paragrafo riconduce a parlare dell'*ager vectigalis* e di cosa Iginio Maior intendesse quando ne parlava. Qui, ma anche oltre, come si vedrà, Iginio Maior parla di *agri vectigales* indifferentemente per territori del popolo Romano o dei municipi, dei templi o dei collegi sacerdotali (come nel caso del paragrafo che si sta considerando)¹¹⁰. Il fatto, quindi, confermerebbe (Bove, 1960, 26) che, in contrapposizione con quanto era stato precedentemente avanzato, quando Iginio Maior parla di *agri vectigalis* non si riferisce solamente ai fondi provinciali, altrimenti non li assocerebbe, appunto, ai fondi delle Vestali, dei templi ecc..., che ovviamente non erano fondi provinciali. Così si avrebbe un'ulteriore conferma secondo cui lo stato continuò a locare *agri vectigales* sul proprio territorio, e non solo su quello provinciale, anche in età Imperiale.

Alla *uetustas* si richiamavano per i nomi e sottomettevano all'*ars*, verosimilmente gromatica, lo stato naturale del territorio, che appunto veniva modificato per ospitare le suddivisioni di vario genere. Anche la geometria entra a fare parte di questo processo demiurgico che coinvolge l'ambiente, arrivando

¹¹⁰ Vd. Duncan-Jones 1976.

addirittura a sostituire l'ordine naturale con il proprio. E' senza dubbio di notevole interesse e fascino constatare la consapevolezza che gli agrimensori avevano non soltanto della propria disciplina, ma dell'intero impianto di cui erano autori e responsabili.

Per *speciebus* vd. sopra.

Ali[a]qua quoque...licentia<m> tribueret (77-78, 22-6, Th.): questo passo è stato già esaminato quando si prendevano in esame le varie categorie di *agri* presenti nei testi degli agrimensori, ponendolo ulteriormente a confronto, quindi, con le informazioni contenute nelle dissertazioni degli altri autori del *Corpus*. Dal punto di vista linguistico non ci sono particolari osservazioni da fare (se non l'uso di *discerpo*, che di solito ha il significato piuttosto violento di "sbranare", "fare a pezzi") mentre dal punto di vista contenutistico ci sarebbe qualche ulteriore particolare da considerare. Il riferimento allo *ius commune* associato a quello *publicum* è doppiamente importante, prima di tutto perché viene definita la sfera del diritto a cui l'agrimensore si sta riferendo, e in secondo luogo perché la suddivisione in branche del diritto romano non è molto chiara, quindi questa accoppiata fornisce qualche informazione in più.

E infine dal punto di vista storico, si viene a sapere che Domiziano assegnò i *subseciua* ai proprietari dei terreni confinanti, conferendogli i diritti pertinenti agli *agri arcifinales* o *occupatorii*. E' legittimo chiedersi, tornando all'ambito linguistico, come mai i *subseciua* siano neutri, e non sottintendano *agri* come gli altri termini che identificano le varie tipologie di campi. Probabilmente è sottinteso *solum*, come in Apuleio (VIII, 23):

at me relictum solum ac subsiciuum cum fastidio plerique praeteribant.

Arcifinales agri...nomen acceperunt (78, 7-8, Th.): in questo caso *arcifinium* forma l'aggettivo *arcifinalis* che si accompagna a *ager*, passaggio che, come appena notato sopra, non avviene per *subsicivum*.

Occupatorii uero...possessionis efficerent (78, 9-17, Th.): per quel che riguarda la tipologia degli *agri occupatorii* vd. pp. 6-8. I testi degli agrimensori li associano agli *agri arcifinii*, e, solitamente, ne forniscono una spiegazione etimologica. Non a caso, nel paragrafo appena analizzato (vd. sopra) Igino chiarisce che l'*ager arcifinalis* deve il suo nome al verbo *arcere*. Stranamente per gli *agri occupatorii* Igino Maior non procede allo stesso modo, dando sì una spiegazione di cosa fossero, ma nessuna informazione etimologica (chiaramente il loro nome deriva da *occupare*, come si è già visto), come invece fa Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 101, 10-13, Th.). Campbell 2000, 360, nt.16 ipotizza che forse il testo manchi di una parte in cui appunto era contenuta questa informazione. E, in effetti, tra la fine di questo paragrafo e il successivo c'è una lacuna.

Uicini urbium populi sarebbe letteralmente “popoli vicini di città”, ma si è ovviamente preferito renderlo “popoli di città vicine”. Il paragrafo è lungo e abbastanza intricato, per cui la resa in traduzione, restando il più aderente possibile al testo, è difficile da seguire. Si è considerato il *quod* congiunzione causale, da cui dipende i congiuntivi *pateretur* ed *efficerent*, che hanno come soggetti *praesidium*, *interstitium*, *munimen*, il primo, e *uicini populi et possessores*, il secondo. Dopo di che segue un *cum* più il congiuntivo *agerent*, *quo usque*, tradotto “fino al punto in cui”, seguito da un altro congiuntivo *restituisse<nt>*, e ripreso da un sottinteso pronome dimostrativo, tipo “questo”, soggetto di *fieret*.

Quaestorii autem dicuntur agri ...a uenditoribus suis acceperant (78-79, 18-4): Igino Maior spiega con chiarezza l'origine degli *agri quaestorii*, sul cui sviluppo, invece, non c'è accordo. L'agrimensore chiarisce, senza ombra di dubbio, che i terreni sarebbero diventati *quaestorii* dopo essere stati conquistati e quindi tolti ai nemici che prima li occupavano, allo stesso modo degli *agri occupatorii*. Facevano dunque parte dell'*ager publicus*, dato che il soggetto del verbo *possedit* è il *populus Romanus*, dopo di che i questori venivano incaricati di venderli.

Come si è già visto all'inizio di questo capitolo il concetto di vendita¹¹¹ del terreno era molto diverso da quello che si potrebbe intendere oggi. Per quel che riguardava i terreni che facevano parte dell'*ager publicus* la vendita non pregiudicava l'appartenenza ultima degli stessi al popolo romano. Rudorff (1952, 285-88), prendendo in considerazione anche una serie di passaggi del Digesto (18, 1, 25, 1; 19, 1, 11, 2; 12, 4, 16 e 41, 1,16), difende l'appartenenza allo stato Romano dell'*ager quaestorius*, non condivisa da Campbell 2000, 473. Avendo avuto l'opportunità di discutere con il Prof. Campbell dell'argomento si ha l'opportunità di discutere delle ragioni che stanno alla base della sua tesi, secondo cui, appunto, l'*ager quaestorius* non restava parte dell'*ager publicus*. Sulla base dell'evidenza testuaria, si sa che l'*ager quaestorius* era suddiviso e che di queste suddivisioni esisteva una rappresentazione in mappe. Poteva capitare che lo *status* da *quaestorius* sfociasse in *occupatorius* e che si perdesse l'evidenza dei limiti. Sulla base di queste premesse e del fatto che nell'*occupatorius* i proprietari cercassero di occupare quanto volessero o credessero di potere occupare, ignorando le regole e le suddivisioni originarie, il Prof. Campbell conclude che sembrerebbe strano che l'*ager quaestorius* restasse davvero nelle mani del popolo Romano. Così come sembrerebbe strano che su questi terreni si fosse applicato un affitto, come se fossero considerati *vectigales*, e che venisse concessa la *possessio* soltanto. A sostegno di quest'ultima considerazione sta il fatto che Igino Maior stesso classifica gli *agri vecigales* separatamente, come categoria a sé rispetto alle altre (*de cond. agr.*, 79, 5-16, Th.). il Prof. Campbell porta come esempio anche il testo di Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 100, 7-19, Th.) in cui l'agrimensore sembra fare distinzione tra i territori di appartenenza del popolo Romano, e chiamati appunto "romani", e quelli che non li erano, elencati poco prima, tra cui figura l'*ager quaestorius*. Sempre nel testo di Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 115, 17-21, Th.) l'agrimensore descrive scambi e compravendite di terreni questori tra proprietari, senza però fare accenno alcuno a restrizioni o regolamentazioni di sorta, che sarebbero state

¹¹¹ Vd. Crook 1976.

sicuramente presenti nel caso i terreni fossero stati considerati pubblici e non privati. Pertanto il Prof. Campbell si chiede se l'*ager quaestorius* non fosse “a temporary classification based on the method of selling” e conclude che “once the land had been disposed of it was no longer quaestorian land and hence over time the original marking and regulations lapsed”. Di questi terreni i proprietari producevano una documentazione sotto forma di mappe. E probabilmente parte di questi terreni finivano per essere inclusi anche nel terreno appartenente a comunità vicine. La conclusione più interessante a cui arriva il Prof. Campbell riguardo alla presenza di questa terminologia nei testi degli agrimensori è la seguente: “for the *agrimensores* the terminology remained important partly because of their interest in the history of landholding and the comparison of different types of boundary marking and map making. There may have been some survivals of pockets of such land or at least the terminology, as for example in the Sabine country (T100.9)”. Come sempre le osservazioni del Prof. Campbell sono accurate e svolte in maniera brillante. Tuttavia, quando all’inizio di questo capitolo si sono considerate le tipologie dei terreni nei testi degli agrimensori e il loro rapporto con l'*ager publicus*, per quanto riguarda l'*ager quaestorius* erano state tratte conclusioni diverse, dal momento che lo si era considerato comunque proprietà del popolo Romano. A questo punto forse è il caso di fornire qualche ulteriore spiegazione e considerare un possibile punto d’incontro con l’opinione del Prof. Campbell.

Come in altre circostanze, bisogna affidarsi ai testi, che a riguardo non sono chiarissimi né forniscono informazioni soddisfacenti per arrivare ad una soluzione certa, ma solo probabile, e anche gli studiosi moderni non si sono prodigati in spiegazioni eccessivamente esaurienti. Il Prof. Campbell insiste sulla possibile assimilazione degli *agri quaestorii* agli *occupatorii* come una delle conferme del fatto che i *quaestorii* non restassero parte della cosa pubblica. Gli *occupatorii* non avevano confini, quindi neppure una documentazione sufficiente, e infatti anche nell’introduzione a questo capitolo si era concordato con il fatto che era piuttosto difficile pensare che a questi *agri* si potesse

applicare un *vectigal* (contrariamente alle opinioni di Tibiletti 1948, 173-236). Pertanto, si dava ragione al Prof. Campbell che riconosceva agli *agri occupatorii* solo uno *status* temporaneo e si era ipotizzato che questo fosse solo il primo *status*, transitorio per dire, che veniva attribuito a terreni appena conquistati, in attesa di una sistemazione ufficiale e più definitiva. Tuttavia, sulle sorti degli *agri occupatorii* non si sa nient'altro, è solo ipotizzabile che il passo successivo fosse la loro ascrizione all' *ager publicus* e quello successivo ancora la suddivisione e assegnazione. Che poi questi terreni perdessero la loro condizione pubblica a favore di quella privata dipendeva dalla tipologia agraria in cui venivano convertiti. E' assolutamente plausibile che rimanessero pubblici e assegnati a città, comunità, singoli e così via. Così come che diventassero proprietà privata. Infatti si sa che i terreni pubblici che venivano venduti o affittati, pur restando ufficialmente di proprietà del *populus Romanus*, in realtà erano difficilmente riconfiscabili per farli tornare nelle mani dello stato (Tibiletti 1948 faceva giustamente il paragone con i feudi di Carlo Magno, che solo teoricamente restavano di sua proprietà, perchè una volta assegnati era praticamente impossibile riaverli indietro). Comunque sia, quello che è importante segnalare qui è che se anche l'*ager quaestorius* fosse decaduto in *occupatorius* questo non è sufficiente per pensare che giuridicamente perdesse il suo statuto di terreno pubblico. Poteva essere una possibilità, bisognerebbe poter verificare ogni singolo caso.

Inoltre ci sono due passi di Igino Maior (*de gen. contr.*, 88, 19-21, e 94, 16-19, Th.) che sembrano associare gli *agri quaestorii* ai *vectigales*, contrariamente a quanto ragionevolmente accadeva agli *occupatorii*. Il primo dice:

In quaestoriis vectigalibus agris fere eadem obseruatio est quae et in adsignatis, quoniam secundum formas disputa[n]tur.

Il secondo:

De modo quaestiones fere in agris diuisis et adsignatis nascuntur, item quaestoriis, [et] uectigalibus subiectis, quoniam scilicet in aere <et> in scriptura modus comprehensus est. quod semper erit ad formam.

Questi passaggi confermano anche il fatto che i *quaestorii* alla stessa stregua dei *uectigales* e degli *adsignati* avevano una documentazione ufficiale. Questo è considerato anche dal Prof. Campbell, che però aggiunge anche che i confini indicati e riconosciuti nelle mappe tendevano a scomparire. Ma come osservato in precedenza, riguardo al *publicum instrumentum*, questo era un problema che riguardava tutte le tipologie di terreni suddivisi e assegnati, per la natura dinamica di queste strutture agrarie. Il fatto che un confine si corrompesse e si creasse una situazione di confusione difficile da restituirne alla sua originalità non altera giuridicamente la natura del terreno in questione. Che, di fatto, lo stato perdesse il controllo fermo e incontrovertibile di quel terreno è possibile, ma non automatico, e certamente non legalmente riconosciuto.

Per quel che riguarda le testimonianze di Siculo Flacco, la prima che si prenderà in considerazione è quella che riguarda il territorio dei Sabini, citata anche dal Prof. Campbell, (*de cond. agr.*, 100, 8-13, Th.):

*alios uero agros uendiderunt, ut Sabinorum ager qui dicitur quaestorius, eum limitibus actis diuiserunt, et denis [quibusdam] quibusque actibus laterculis quinquagena iugera incluserunt, | atque ita per quaestores populi Romani uendiderunt*¹¹².

¹¹² “Ma vendettero altri campi, come l’*ager* dei Sabini che è detto *questorio*, lo divisero con limiti stabiliti, e inclusero cinquanta iugeri in appezzamenti di dieci *actus* quadrati, e così li vendettero al popolo romano attraverso i *questori*”,

Quello che si evince da queste righe è che l'informazione circa i 50 *iugera* e il termine di *laterculi* per designare questi appezzamenti conferma quello che Igino Maior scrive nel paragrafo da cui è partito questo commento, e che l'*ager* dei Sabini era stato diviso e venduto dai questori. Sull'uso del verbo *vendere* si è già accennato, e in teoria indicava quella vendita non definitiva, in cui la proprietà ultima era del popolo romano. E' anche vero che probabilmente gli agrimensori non usavano sempre con proprietà giuridica termini del genere (vd. sopra e Bove 1960, 49-51 o 87-97), ma francamente in questo passaggio, in particolare, niente va contro alla possibilità che Siculo Flacco stia usando il termine correttamente. La seconda testimonianza di Siculo Flacco presa in esame anche dal Prof. Campbell è *de cond. agr.*, 115, 17-21, Th. (di cui si è già trattato e di cui si è fornita la traduzione quando si è approfondito il concetto di *ager quaestorius* a inizio capitolo).

Quello che viene detto qui è che i confini usati per gli *agri occupatorii*, ossia confini naturali, di fortuna, perché ovviamente attraverso compravendite, scambi e così via, il confine originario si perdeva. Ha sicuramente ragione il Prof. Campbell quando dice che in questi casi i *termini* venivano rimossi, le demarcazioni perse e che tutte queste trattative non si sarebbero potute compiere nel caso lo stato mantenesse un fermo controllo su questi terreni senza tutta una serie di prescrizioni da rispettare. Tuttavia non sarebbe stato necessario che Siculo Flacco le elencasse o ne informasse i fruitori del suo manuale. Quindi il fatto che di queste prescrizioni nel testo dell'agrimensore non è una prova del fatto che lo Stato non controllasse questi terreni. Tra l'altro gli *agri quaestorii* in questo passaggio sono associati ai *divisi et adsignati* che erano parte dell'*ager publicus*. Occorre tuttavia precisare, che, sebbene anche gli *agri quaestorii* fossero suddivisi e ogni appezzamento misurasse 50 *iugera*, la differenza rispetto ai *divisi et adsignati* è sostanziale: i questori procedevano alla suddivisione e vendita dei terreni su provvedimento dei magistrati o del senato, mentre l'*ager centuriatus* coinvolgeva anche i *comitia tribuna*, ed era fondato quindi sul

consenso popolare. Anche nel seguente passaggio di Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 116, 20-22, Th.), si trova la conferma che questi campi avessero dei confini:

*Quaestorii dicuntur agri, quos ex hoste captos p. R. per quaestores uendidit. hi autem limitibus institutis laterculis quinquagenum iugerum effectis uenierunt*¹¹³.

Uno dei problemi che sorge, tuttavia, è quello di capire esattamente se gli *agri quaestorii* oltre ad essere venduti potessero anche essere affittati, dato che si sono trovate entrambe le notizie, e dai testi non è possibile farsi un'idea più precisa. L'ultima testimonianza che si prende in considerazione riguarda ancora l'assimilazione dei *quaestorii* in *occupatorii* (*de cond. agr.*, 118, 4-10, Th.):

*Ergo in quaestoriis agris adhuc in regionibus quibusdam manentibus lapidibus, quibus limites inueniri possunt, aliqua uestigia reseruant<ur>. sed, ut supra diximus, emendo uendendoque aliquas / particulas ita confuderunt possessores, ut ad occupatoriorum condicionem reciderint. tamen, ut supra diximus, in aliquibus et lapides et rigores aliqui inueniuntur et fines praestant*¹¹⁴.

Ancora viene ribadito che comprando e vendendo tra privati, si corrompeva la situazione originaria facendo ritornare i *quaestorii occupatorii*, ma non dal punto di vista giuridico. La conclusione però ribadisce che in alcuni *quaestorii* i confini restavano.

Cosa si può concludere, dunque, oggi riguardo agli *agri quaestorii*? Sicuramente questi nascevano come parte dell'*ager publicus* ed erano dichiaratamente di proprietà del *populus Romanus*, concetto chiaramente ribadito più volte nelle

¹¹³ “Sono detti ‘agri questorii’ quelli che il popolo romano, dopo averli sottratti al nemico, vendette attraverso i questori. Questi furono venduti dopo che furono stabiliti i confini in quadrati di cinquanta iugeri”.

¹¹⁴ “Così negli agri questorii dal momento che in alcune regioni rimangono le pietre grazie a cui i limiti possono essere trovati, alcune tracce sono preservate. Ma, come abbiamo detto sopra, comprando e vendendo alcune piccole parti i possessori confusero talmente (la situazione) che regredirono alla condizione di occupatorii. Tuttavia, come abbiamo detto sopra, in alcune (regioni) si ritrovano pietre e linee rette e fanno da confini”.

testimonianze degli agrimensori. Ancora, dalle fonti, si ricava che i questori venivano incaricati di *vendere* questi terreni a privati. *Vendere* da un punto di vista giuridico significa “vendere a privati, pur lasciando intatta la proprietà ultima del popolo romano”, quindi conferiva solo un diritto di *possessio*, cioè di occupazione. Tuttavia, è comunque probabile che gli agrimensori facessero, in generale, confusione con questi termini giuridici (*vendere, emere, locare...*), anche se nei passaggi considerati di Siculo Flacco non ci sarebbe ragione di ritenerlo, dato che le informazioni nel loro complesso compongono un quadro coerente. Una volta venduti, questi terreni subivano un processo di corruzione, a livello di confini, come tutti i terreni allocati, assegnati, e così via, perché i privati che ne entravano in possesso, li gestivano come credevano, dividendoli, scambiandoli, vendendoli, aggiungendovi altri terreni ecc. Questo ha portato gli agrimensori a dire che tornavano allo stato di *occupatorii*, ma probabilmente si tratta di una metafora, per dire che tornavano ad uno stato documentario brado tipico delle prime suddivisione non regolamentate da niente. Però deve restare chiaro che questo era solo una sensazione dettata dalla situazione reale, ma da un punto di vista strettamente giuridico, questi terreni non avevano assolutamente cambiato il loro *status*. E probabilmente questa è la chiave interpretativa con cui la situazione andrebbe inquadrata: un conto è la teoria e uno la pratica. Sul terreno capitava di tutto, i proprietari cercavano di frodare lo stato e presto la situazione divenne sempre più difficile da controllare. Non a caso nel paragrafo che si stava considerando, Iginio Maior dice:

uetustas tamen longi temporis plerumque paene similem reddidit occupatorum agrorum condicionem: constat e<nim> n<on> uniuersos paruisse legibus quas a uenditoribus suis acceperant.

Per questo i testi forniscono allo studioso moderno una quantità di informazioni in contrasto fra di loro, perché quella era la realtà. Ecco quindi profilarsi un paesaggio complesso e multiforme: *agrii quaestorii* venduti, o solamente soggetti

a un *vectigal*, con confini, senza confini, pubblici, ma contemporaneamente privati, con caratteristiche simili ai *divisi et adsignati* e contemporaneamente agli *occupatorii*. E chissà nell'arco del tempo, tra e Repubblica e Impero, cos'altro cambiò. Sicuramente tutto ciò porta a chiedersi quali fossero insomma le reali differenze tra proprietà pubblica e privata, e soprattutto cercare di stilare con precisione le caratteristiche di quest'ultima (rapporto con lo stato, con altri privati nel caso di trattative e altro). Quali erano i diritti e i doveri di un proprietario? Il confine tra pubblico e privato sembra sottile e mobile. Anche gli stati moderni capitalisti, pur riconoscendo la proprietà privata, la controllano in ultima istanza, con tasse sulla proprietà (perché alla fine l'unico proprietario è lo stato), con diritto di confisca in caso di interventi pubblici e così via.

Quindi, ha sicuramente ragione il Prof. Campbell quando sostiene che lo stato dovette aver perso gran parte del suo controllo sugli *agri quaestorii*, e che questo probabilmente fu solo uno *status* iniziale. Tuttavia si potrebbe aggiungere che il controllo fu solo perso (se davvero andò perso, cosa di cui, in realtà non c'è certezza, solo forte sospetto) a livello pratico, mai teorico-giuridico, pertanto non fu riconosciuto dall'autorità governante. E si potrebbe specificare che proprio perché con grande probabilità si trattò di uno *status* temporaneo, come per l'*occupatorius*, il destino seguito da questi territori sarà stato vario e andrebbe verificato caso per caso, che è impossibile. Ha sicuramente ancora ragione il Prof. Campbell a dire che gli agrimensori erano interessati a questo genere di terminologia, al di là del fatto che queste realtà fossero ancora presenti, o meno. Sicuramente ne restava traccia, anche se i suoi significati originali erano andati via via perdendosi o confondendosi.

Tornando al commento al testo, ci sono alcuni termini di rilievo, nel paragrafo che si sta esaminando. L'uso del verbo *devinco* al posto di *vinco* serve per sottolineare una vittoria completa e definitiva. *Plinthides* deriva ovviamente dal femminile greco **πλίνθις**, -**ίδο-**, che significa, "pietra squadrata" "mattoncino", oltre a "truppa squadrata", "scacchi", "blocco", "meridiana". In latino prende il significato di "zoccolo", "plinto", o "cento iugeri". Ma se *plinthides* è la

traslitterazione latina del termine greco, *laterculi* è chiaramente la traduzione latina, che è appunto “il piccolo mattone”, e “appezzamento terriero a forma di mattone”. La domanda consequenziale, a questo punto, è perché questi termini indicassero appezzamenti di cento iugeri, quando in realtà erano di cinquanta. Le motivazioni possono essere due: o si voleva indicare un possibile raggruppamento di più di un appezzamento, o si voleva evidenziare più il concetto espresso dalla forma geometrica, che questi termini evocavano, rispetto alla grandezza espressa. Già Behrends 2000, 37, nt. 41 nota che il termine *plinthides* appare ancora una volta nel testo di Igino Maior (*de cond. agr.*, 85, 18, Th.) e mai più nella letteratura gromatica. Per essere ancora più precisi, secondo le ricorrenze trovate in BTL, il termine viene usato solamente altre tre volte da Vitruvio (3, 3, 2; 10, 8, 3; 10, 10, 4). Per il resto si trovano altre, poche, ricorrenze, per lo più ancora nel *De Architectura*, di *plinthus*.

Praestituit proposto da Thulin è accettabile, perché riprende il *praestitum* che segue subito dopo, e che ripete, come spesso accade in questi tipo di testi, il concetto poco prima espresso. *Condiciones* qui indicano il patto legale, la clausole, le condizioni secondo cui questi terreni venivano assegnati. Il fatto che l'autore di tali *condiciones* sia identificato nel *populus Romanus*, fa solo riferimento allo stato in generale, e ai questori in particolare, che, come detto sopra, stabilivano i termini dell'accordo con gli acquirenti. Evidentemente, tali *condiciones* cambiavano di volta in volta (altro motivo concorrente all'impossibilità di farsi un'idea precisa su questa tipologia di *agri*). Behrends 2000, 37, nt. 42 ascrive questi terreni all'*ager publicus*.

Vetustas indica qui “il lungo spazio di tempo”, comprendendo semanticamente anche i genitivi *longi temporis*, per cui non sono stati tradotti. *Paene* serve a smorzare quanto segue, ossia *similem reddit occupatorum condicionem*, per riallacciarsi a quanto si è detto precedentemente. *Constat e<nim> n<on>* è ricostruzione di Thulin, che propone in apparato anche *notum est non*, mentre Lachmann aveva suggerito *nocet enim non*. Le soluzioni di Thulin sono entrambe accettabili dal punto di vista del significato, mentre quella di Lachmann forse è

un po' azzardata, anche se non del tutto senza ragione d'essere. Tuttavia, dal momento che la ripetizione semvra essere uno dei tratti distintivi di questo genere di trattazione, la soluzione di Thulin è più convincente. I *uenditores* da cui si ricevevano le leggi che riguardavano questi appezzamenti terreni potrebbero essere sia i questori, anche se non si capisce perché non siano stati designati come tali, o forse precedenti acquirenti che a loro volta rivendono i terreni che avevano comprato ad altri privati. Se così fosse, si aprirebbe uno squarcio su quelle compravendite di cui si parlava precedentemente, che avrebbero corrotto lo *status* dei questi terreni, anche se qui ora si parla chiaramente di *leges* che venivano passate dal venditore all'acquirente, e che erano le stesse che il *venditores* aveva dovuto rispettare. Pertanto erano le leggi originarie stabilite dai questori al momento della vendita. A questo punto per spiegarsi come il rispetto di queste leggi con il tempo invece sia venuto meno, bisogna ricorrere al principio di cui si è già parlato: un conto era la realtà giuridica un altro quella effettiva.

Vectigales agri sunt obligati...ita ut uectigalibus est consuetudo (79, 5-16, Th.): per quanto riguarda questo passaggio sono necessarie alcune osservazioni sia da un punto di vista contenutistico, sia linguistico. Se ne era già fatto un accenno in merito agli *agri vectigales* di cui si è parlato a inizio capitolo. Studiosi come Brugi 1897, Beaudouin 1898, Bassanelli 1933, Lanfranchi 1940, Vogt 1950, e Bove 1960 studiarono questo passaggio e i seguenti in merito all'*ager vectigalis*. Anche in precedenza, è stato grande il debito nei confronti di Bove, le cui argomentazioni sono sembrate le più esaustive nell'inquadramento del problema e nell'elaborazione di conclusioni a riguardo molto convincenti. E ancora dal suo studio si dipende in gran parte in merito alle riflessioni a ridosso del testo che si propongono qui di seguito.

Obligo¹¹⁵ è un termine tecnico giuridico e significa “obbligare legalmente, a termini di legge”, “ipotecare”, “impegnare”. Quindi, gli *agri vectigales* erano

¹¹⁵ *ThLL*, IX.2, 92, 7-79.

obligati, nel senso di “vincolati legalmente”. E, infatti, il *vectigal* era “sempre il corrispettivo di una vendita questoria o di una locazione *ex lege censoria*” (Luzzatto 1966, e Bove 1960), per cui gli *agri vectigales* erano frutto di atti di magistrati. La notizia più di rilievo di questo paragrafo è il fatto che Igino sembra elencare di seguito, come se facessero parte di una medesima categoria, sia i terreni di proprietà dello stato sia di colonie, municipi¹¹⁶ e città. Si è già discusso riguardo alla tipologia di terreni a cui poteva essere attribuito un *vectigal*, qui si può solo aggiungere che se Igino Maior non sta parlando esclusivamente di suoli provinciali, su cui gravava un *vectigal* inteso come imposta, allora nel caso degli *agri rei publicae populi Romani* il *vectigal* va pensato come corrispettivo della concessione (cfr. anche Bove 1960, 23-26).

L'altro concetto importante è che gli *agri vectigales* facevano parte di terreno in surplus all'interno della centuriazione. Infatti, dopo aver ribadito che questo terreno era stato tolto ai nemici, e quindi, si può dedurre, facesse parte dell'*ager publicus*, veniva diviso ma in quantità maggiore di quella stabilita o necessaria, e assegnato in ambito centuriale ai soldati.

Partiti e diuisi sono sinonimi. Il terreno che restava libero veniva locato. E quindi si passa a discutere per quanto tempo questi terreni erano tenuti in questa locazione, problema già affrontato in questo capitolo, ossia da cinque a cento anni. **Quinos** è proposto correttamente da Thulin, dato che la *lustratio* dei censori durava altrettanto. Un altro argomento che è già stato toccato a diversi livelli in precedenza riguarda l'uso, probabilmente impreciso, di termini e espressioni che giuridicamente indicavano negozi ben distinti. In questo paragrafo la frase ***mancipibus ementibus, id est conducentibus*** è rappresentativo del problema, come la seguente ***ueneunt locanturque***. L'uguaglianza tra *ementes* e *conducentes*, o tra *uenire* (inf. di *veneo*: “essere venduto”) e *locari*, non sussiste da un punto di vista giuridico. Già in altre occasioni si è specificato che termini

¹¹⁶ Sui *municipia* (il loro *status* giuridico rispetto alle altre istituzioni, il sistema fiscale, l'organizzazione giuridica e così via) vd. Abbott-Johnson 1926. Vd. anche Johnston 1985 e 1987, che, sulla base di considerazioni sulla *Lex Irnitana*, sostiene (p. 77) che “the Lex Irnitana demonstrates the existence of a close relation between municipal practice and the practice of civil law at Rome”.

come *vendere*, *emere*, *lacare* e *conducere* vengono usati dall'agrimensore vengono riferiti indifferentemente a terreni di proprietà dello stato, delle province, di *mancipes* o piccoli coltivatori, e così dicendo, senza specificare con chiarezza il tipo di rapporto contrattuale che identificavano, soprattutto a livello temporale. Per non considerare il fatto che questi verbi hanno un ampio spettro semantico. Bove 1960, 88-89 osserva brillantemente che “Igino non contrappose giammai le due qualifiche (*locatio-conductio* ed *emptio-venditio*), proprio perché (a mio avviso) reputava che ambedue potessero servire indifferentemente per designare lo stesso rapporto. Ciò conferma, in definitiva, l'uso non tecnico di una terminologia che, oltre tutto, non aveva raggiunto ancora il suo pieno valore. Igino, in conclusione, non definiva la situazione e non riferiva al rapporto né la regolamentazione della *locatio-conductio* né quella della *emptio-venditio*: egli, invece, si limitava esclusivamente ad utilizzare dei termini, ai quali non attribuiva alcun particolare significato o valore tecnico, ma che giovavano per rendere chiara al profano la situazione che discendeva dal negozio di concessione degli *agri vectigales*. [...] I termini che egli usava sono pur sempre propri del linguaggio giuridico e servivano al gromantico per definire una situazione che non si sa quanto fosse nota o controversa”. Per altre informazioni da un punto di vista strettamente giuridico sulle due qualifiche *locatio-conductio* e *emptio-venditio* si rimanda nuovamente a Bove 1960, 90-121.

In quo tamen genere agrorum...redditi sunt (79, 17-21, Th.): in questo paragrafo Igino Maior, con l'espressione ***in quo tamen genere agrorum***, sembra riferirsi a quei terreni che avanzavano dall'assegnazione centuriale, e che, invece di essere allocati a *mancipes* sotto pagamento di un *vectigal*, erano “restituiti” ai precedenti proprietari, che però non erano tenuti a pagare niente. Evidentemente, l'agrimensore si sta riferendo ai proprietari originari di quei territori che Roma conquistava, quindi agli autoctoni, che spesso, appunto, dopo essere stati espropriati delle proprie terre, restavano a vivere con i nuovi coloni. Infatti, Igino Maior insiste sui verbi ***reddere*** (usato quattro volte) e ***restituere*** (usato una sola

volta). Nonostante i due, tra gli altri significati, possano anche essere tradotti con “dare”, tuttavia si è preferito lasciare in traduzione il senso specifico di “restituire”, “rendere”, nonostante alla lettura le ripetizioni risultassero ridondanti e pesanti, al limite si è ricorso a sinonimi.

Mancipes autem...incidere potest (79-80, 22-6, Th.): in queste righe si trova l'informazione secondo cui i *mancipes* potevano a loro volta subappaltare a piccoli coltivatori. E' molto probabile che gli *emptores* di cui si parli siano i *mancipes* stessi, come già nota Campbell 2000, 85, 11, mentre Behrends 2000, 41 traduce con “acheteur”. Il problema della sterilità di alcuni terreni o dell'impossibilità al loro utilizzo, per la presenza di elementi naturali come monti, laghi e così via, era molto sentito. Tacito riportò di lamentele di veterani che avevano ricevuto terreni incoltivabili¹¹⁷. Per quel che riguarda la scritta che si trova nelle *formae*, Igino Maior dice:

itaque in formis locorum talis adscriptio, id est IN MODVM CONPASCVAE, aliquando facta est, et TANTVM CONPASCVAE.

Il problema che si è presentato in fase di traduzione era se considerare *in modo conpascuae* e *et tantum conpascuae* come un'unica scritta o due esempi diversi. Nel primo caso, si avrebbe una traduzione del tipo “a modo di pascolo comune e solamente di pascolo comune”, nel secondo l'*et* sarebbe coordinante delle due espressioni in maiuscolo, e quindi “a modo di pascolo comune” e “solamente a modi di pascolo comune”. L'altro problema è costituito dalla resa di *tantum*, che può essere contemporaneamente inteso come avverbio “solamente” o come neutro dell'aggettivo più genitivo “tanto di”. Nel primo caso si esprimerebbe una restrizione, nel secondo si sarebbe generalizzando una misurazione (“tot di pascolo comune”). Entrambe possono essere valide, visto che nelle mappe era sia

¹¹⁷ Tac., *ann.*, I, 17, 3: “*ac si quis tot casus vita superaverit, trahi adhuc diversas in terras, ubi per nomen agrorum uligines paludum vel inculta montium accipiant*”.

specificato l'uso di un terreno, sia la sua misurazione. Sia Campbell 2000, 85, 13, sia Behrends 2000, 41 optano per la seconda possibilità. Il termine *compascuae* deriva dall'aggettivo *compascuus*, -a, -um: "di pascolo comune" o "compagno di pascolo". Il sostantivo è il neutro *compascuum* che indica il pascolo comune (*compasco* ovviamente significa "pascolare insieme": *con* + *pasco*). *Con-* svolge la sua funzione di indicare unione e simultaneità, allo stesso tempo. Resta da capire perché l'aggettivo sia usato al femminile: dev'essere sottinteso un sostantivo femminile, come *pars*, *area*, *mensura* o più verosimilmente *adsignatio*. Altrimenti bisognerebbe pensare ad un sostantivo femminile, anziché neutro, di cui non ci sarebbe nessun'altra attestazione. Secondo la BTL non ci sono tante ricorrenze di questi termini. Cicerone utilizza verbo e aggettivo maschile nei *Topica* (12) per spiegare cosa sia un *ager compascuus*. Varrone nella *Res Rustica* (II, *praefatio*, 5) utilizza il verbo. Oltre a Igino Maior che fa uso di questi termini diverse volte, come si avrà modo di constatare, anche gli altri agrimensori trattano l'argomento. Frontino (*de contr.*, 6, 7-10, Th.):

*/ est et pascuorum proprietas pertinens ad fundos, sed in commune; propter quod ea compascua multis locis in Italia communia appellantur, quibusdam prouinciis pro indiuiso*¹¹⁸.

Igino Minor (*const. limit.*, 164, 11; 164, 15; 164, 19, Th.) utilizza, però, la variante *com-*, come, del resto, Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 121, 16, Th.). Anche Quintiliano nell'*Institutio Oratoria* (V, 10, 85) nomina sostantivo e verbo, ma per ragioni grammaticali, in realtà sono avulse da ogni contesto agrario.

Plinio il Vecchio (nat., IX, 169) è un altro a fare uso del verbo, mentre Apuleio (*met.* IV, 1) dell'aggettivo. L'ultimo da citare è Paolo Diacono che spiega anche il significato negli *Excerpta* (35, 9, Teubner):

¹¹⁸ "C'è anche la proprietà dei pascoli che perviene ai fondi, ma in comune. A causa di ciò questi pascoli in molti luoghi in Italia sono detti 'comuni', e in alcune province (equivale) 'a terreno indiviso'".

Conpascuus ager, relictus ad pascendum communiter vicinis.

Virginum quoque Vestalium...solent locari (80, 7-13, Th.): sul sacerdozio delle vergini Vestali vd. Guizzi 1968. ***Locatim***¹¹⁹ significa “basato sulla *locatio*”. Le mappe di questi terreni, evidentemente, erano tracciate in modo sommario, ossia ***sine ulla quidem norma***, il che può significare senza indicazioni precise, o meglio, senza quelle indicazioni precise con cui si annotava solitamente. Dal momento che si parla espressamente di ***extremis lineis*** è chiaro che di questi appezzamenti fossero tracciate solamente le linee esterne, e quindi non quelle interne, nel senso di ogni altra suddivisione o di elementi di nota.

Interessante il riferimento alla propria esperienza, fornito dall'inciso ***ut comperi***, di cui si è già parlato a proposito del *publicum instrumentum* (in questo capitolo), e come si tornerà ad osservare anche più avanti nel testo. Iginio Maior spiega anche che non venivano disegnati angoli retti, ossia il confine veniva lasciato vago. Dal precedente passaggio in cui si parlava di Vestali, Iginio aveva fatto sapere che i terreni che le riguardavano erano designati con nomi antichi, e che quindi le origini degli stessi erano pure antichi, ed evidentemente erano considerati pubblici. Da quello che si evince dal testo, le Vestali potevano locare parte dei loro terreni ad altri *mancipes*. E le locazioni che riguardavano potevano durare i soliti 5 anni o un anno soltanto.

Diuisi et adsignati agri...lex data praestat (80, 14-19, Th.): in questo paragrafo si possono trovare alcune informazioni degne di nota, più da un punto di vista contenutistico che linguistico. Infatti quello che l'agrimensore sta spiegando è cosa sono i campi ***diuisi et adsignati***, facendo espressamente riferimento agli *agri centuriati*. Questi erano *dati* o *redditi* (ancora, per *reddo* vd. sopra) a veterani ma non solo, anche ad altre persone, senza specificare chi fossero. Molto probabilmente si trattava di coloni in generale, piccoli contadini che venivano spostati dalle loro terre, in cui non riuscivano a far fronte alla concorrenza dei

¹¹⁹ *ThLL*, VII.2, 1554, 74-76.

latifondisti, popolazioni espropriate dei propri terreni e quindi spostate in altre zone e così via. Si capisce quindi l'uso del verbo *reddere*, che aiuta a inquadrare una situazione in cui, per un motivo o l'altro, gli assegnatari di queste nuove suddivisioni erano tenuti a riceverle. O come ricompensa, o perché privati dei loro precedenti appezzamenti, o come indennizzo nei confronti di una perdita. Quindi in traduzione si è utilizzato un verbo come “rendere”, anche se in questo contesto si sarebbe potuto tradurre con “dare in cambio”, “contraccambiare”, o semplicemente “assegnare” o “concedere”. Mentre *reddo* conserva tutto il suo significato di “restituire” quando viene riferito ai *veteres possessores*, che, come si è già osservato in questo capitolo sono probabilmente i proprietari originari dei terreni che poi lo stato romano aveva confiscato per impiantare una centuriazione. Ovviamente qualcosa doveva restare a chi occupava precedentemente quei territori, quindi veniva restituito loro qualcosa. I terreni erano dunque restituiti o *commutati pro suis*. Questa espressione è fonte di qualche perplessità¹²⁰. *Pro suis* può essere tradotto in diversi modi: “a proprio favore”, “come se fossero loro”, “con i loro (terreni)”. Tutte queste soluzioni sono accettabili: in traduzione si è preferita l'ultima, anche se *commuto* regge l'ablativo semplice, o *cum* e l'ablativo, per indicare la cosa con cui si scambia. D'altra parte, *pro* ha una chiara connotazione di vantaggio, quindi la traduzione che proposta grammaticalmente pone più problemi, ma dal punto di vista del contenuto sembra la più convincente, rispetto alle altre. Del resto, non sarebbe la prima volta che le regole grammaticali non vengono rispettate pienamente, in questi testi. Anche Siculo Flacco usa la medesima espressione (*commutatum pro suo*, nel *de cond. agr.*, 119, 20-21 e 27; 126, 9-10, Th.). Igino Minor (*const. limit.*, 165, 11-12, Th.) elenca tutte le diciture presenti nelle *formae*, tra cui quella che si sta considerando:

¹²⁰ Vd. Campbell 2005, 177-178. lo stesso prof. Campbell mi ha suggerito la possibilità di considerare *pro* come “in proporzione a”, come in Dig.41, 1, 7, 3-4.

*Omnes aeris significationes et formis et tabulis aeris inscribemus, data adsignata, concessa, excepta, reddita commutata pro suo, reddita ueteri possessori, et quaecumque alia inscriptio singularum litterarum in usu fuerit, et in aere permaneat*¹²¹.

Reddita commutata pro suo è una categoria unica, a cui segue *reddita veteri possessori*, che non è da contrapporsi per forza, forse fa riferimento a zone semplicemente restituite, senza scambi. L'unica considerazione da aggiungere è che l'uso di *suo* al singolare, farebbe propendere per un complemento di vantaggio, purtroppo non si può essere sicuri.

Quello che è chiaro è che i proprietari precedenti o ricevevano indietro i medesimi appezzamenti che avevano perduto o li recuperavano dopo aver dato in cambio altri terreni in loro possesso. Non è comunque da escludere che i *veteres possessores* possano pure indicare due classi diverse di proprietari originari: la prima (di cui si è finora parlato) identificherebbe gli autoctoni, quindi quelle popolazioni espropriate a cui, appunto, lo stato riconosceva un diritto di possesso nei confronti di alcuni terreni che metteva a loro disposizione, la seconda potrebbe identificare dei nuovi proprietari che acquisivano dei terreni tramite la spartizione centuriale, ma che scambiavano i lotti. *Veteres* in quest'ultimo caso significherebbe "originari" all'interno dell'assegnazioni, non necessariamente "precedenti". L'aggettivo servirebbe ad indicare contemporaneamente due diversi gradi di precedenza, uno più antico nel tempo, pre-centuriazione, che si riferisce alle popolazioni i cui terreni conquistati erano requisiti dallo stato Romano, e uno più recente che identifica la prima fase della suddivisione e assegnazione per centurie, che, evidentemente, era seguita da una seconda in cui gli assegnatari, ossia coloni, veterani e via dicendo, si installavano a propria

¹²¹ "Scriveremo tutte le definizioni delle mappe bronzee, delle *formae* e delle tavolette bronzee: 'data e assegnata', 'concessa', 'sottratta', 'scambiata per la propria', 'restituita al vecchio proprietario', e qualunque altra iscrizione di lettere singole (cioè abbreviate) sia stata in uso, e rimanga nella mappa di bronzo".

discrezione in quei lotti, attraverso tutta una serie di scambi, compravendite ecc...

Questi passi sono discussi, con interessanti osservazioni, anche da De Martino 1984, 3142-43.

In his agris [sed] et subsiciua...sumpti erant agri (80-81, 20-6, Th.): dei *subseciva* o *subsiciva* si è parlato nelle pagine iniziali di questo capitolo. In queste righe fornisce informazioni di vario genere, che vale la pena di prendere in considerazione nello specifico. Prima fra tutte che i *subseciva* si trovano negli *agri diuisi et adsignati*, dato che Iginio Maior scrive espressamente *in his agris*, in riferimento alle righe precedenti. Anche i pascoli comuni sono accomunati dalla medesima situazione, pur essendo possibile anche nella categoria dei *vectigales* (come si è visto in questo capitolo)¹²². Ma, non a caso, è possibile comprendere anche i *vectigales* all'interno di una centuriazione. Tutto ciò che avanza dalla suddivisione finisce per assumere vari *status* e/o viene assegnato secondo modalità diverse alle colonie. Non a caso, per esprimere questo passaggio, vengono usati tre verbi diversi: ***reservare***, ***reddere*** e ***relocare***. I primi due sono coordinati dalla disgiuntiva *aut*, il secondo e il terzo dalla copulativa *et*, il che potrebbe far pensare che i primi due siano trattati come sinonimi. In ogni caso sembra che Iginio Maior qui stia usando un'anafora, con qualche pretesa di eleganza. I nuovi assegnatari vengono dunque impiantati all'interno della centuriazione. La comunità che invece ha perso i terreni da cui sono state ricavate queste assegnazioni è assegnataria di eventuali *subseciva*, nonché giuridicamente responsabile, senza averci rimesso troppo. Il verbo che descrive tale assegnazione è ***concedo***. Un'osservazione interessante da un punto di vista linguistico è il significato di "comunità", quindi riferito a una realtà locale e particolare, attribuito a ***res publica***. Questo termine è infatti molto difficilmente usato con questa accezione, dato che indica lo stato organizzato, e una realtà

¹²² A riguardo non si ritiene corretta l'osservazione di Behrends (2000, 47, nt. 54), secondo cui "Cette remarque d'Hygin peut laisser entendre que les assignations impériales ne prévoyaient pas régulièrement l'existence d'un *ager compascuus* pour les colons", dal momento che di ciò non c'è evidenza nel testo.

coloniaria era troppo piccola e legata a Roma da formare una *res publica* autonoma. Tuttavia non c'è dubbio che nel contesto in cui è impiegata, questa parola stia a indicare la comunità. Campbell 2000, 85, 32-33 traduce allo stesso modo “community” e “communities”, mentre Behrends 2000, 49 non affronta il problema, lasciando il termine latino in traduzione.

Iuris dictio¹²³ è un altro termine su cui è il caso di soffermarsi. La *iuris dictio* comprendeva una serie di funzioni giuridiche all'interno del processo civile di solito di competenza di un *praetor*¹²⁴, traducibile efficacemente con “giurisdizione”. Ovviamente, da un punto di vista strettamente etimologico, significa “esercitazione di un diritto”. Oltre a questo passo, Igino utilizza l'espressione altre dieci volte (*de cond. agr.*, 81, 16, 19, 21; 82, 4, 5, 10, 14, 18, 30; 83, 6, Th.). Siculo Flacco parla pure di *iuris dictio* nel suo testo (*de cond. agr.*, 124, 20; 128, 29; 129, 2 e 7; 130, 8, Th.). Pur non essendo usato specificamente questo termine interessanti puntualizzazioni sul *ius territorii* possono essere trovate nel testo di Frontino (*de contr.*, 7 e 8, 1-8, Th.) e Agennio Urbico (40, 1-10; 45, 6-15; Th.). Dai passi che si avrà modo di considerare via via che li si incontrerà nel testo, si può capire che quando gli agrimensori parlano di *iuris dictio* si stanno riferendo a tutto ciò che era compreso all'interno del concetto di amministrazione di un territorio da parte di una colonia o una comunità in generale. Quindi la *iuris dictio* è tutto quell'insieme di regole, leggi, e responsabilità giuridiche a vario titolo che derivano dal controllo giuridico di un territorio. La situazione che si profila leggendo questo paragrafo di Igino Maior riguarda una nuova colonia, che si installa su una comunità (probabilmente un *municipium*) pre-esistente¹²⁵. L'agrimensore sente le necessità di chiarificare i rapporti giuridici tra nuovi e vecchi occupanti, che sembrano essere in questi termini: non tutto il territorio della colonia serviva ai

¹²³ Vd. *ThLL*, VII.2, 700-701, 50-67. Livio (XXIII, 30, 18; XXIII, 32, 4; XXXIV, 44, 2....)

¹²⁴ Vd. *Oxford Classical Dictionary*, s.v. law and procedure, roman, 487-489.

¹²⁵ Campbell 2000, 362-63, nt. 23 parte dalle stesse considerazioni e arriva alle medesime conclusioni, pur considerando una situazione di più ampio respiro, ossia dando ragione anche dei passaggi successivi del testo di Igino Maior, in cui l'agrimensore parla del medesimo argomento. Qui, invece, si è preferito seguire passo passo il testo, e suddividere la trattazione allo stesso modo.

nuovi occupanti, per cui ciò che rimaneva veniva restituito ai vecchi occupanti, che nel caso potevano scegliere di scambiare i lotti, nel modo a loro più conveniente. Ma nel caso in cui il terreno a disposizione della nuova colonia non fosse sufficiente, veniva requisita parte del territorio di comunità vicine, e quindi diviso e assegnato ai nuovi coloni. La giurisdizione su ciò che era ricavato *ex alieno territorio* era di competenza della nuova colonia a cui era attribuito. Non a caso queste realtà territoriali, derivate dall'assunzione di terra da altre comunità, sono dette *praefecturae*. Questo è ciò che scrive Frontino (*de limit.*, 14-15, 24-4, Th.):

*solum autem quodcumque coloniae est adsignatum, id uniuersum pertica appellatur: quidquid huic uniuersitati adplicitum est ex alterius ciuitatis fine, / [siue solidum siue cultellatum / fuerit,] praefectura appellatur*¹²⁶.

E Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 124, 17-20, Th.):

*quae singulae praefecturae appellantur ideo, quoniam singularum regionum diuisioni alios praefe<ce>runt, uel ex eo quod in diuersis regionibus magistratus coloniarum iuris dictionem mittere soliti sunt*¹²⁷.

E poco dopo (*de cond. agr.*, 124, 22-24, Th.):

*ergo praefectura illa dicitur, cuius territorio ager sumptus fuerit, pertica illa tamquam / colonia, ubi ciuis deductus fuerit*¹²⁸.

¹²⁶ “Qualunque suolo sia assegnato a una colonia, è chiamato tutto ‘pertica’: qualunque cosa sia aggiunto alla sua totalità dal confine di un’altra comunità [sia indiviso o cultellato] è chiamato prefettura”.

¹²⁷ “perciò ciascuna di queste regioni è detta ‘prefettura’, poiché avevano messo a capo della divisione di ogni singola regione altri, o poiché i magistrati erano soliti esercitare la giurisdizione nelle singole regioni”.

¹²⁸ “E così è detta ‘prefettura’ quella zona dal cui territorio è stato preso un campo, e ‘pertica’ è la stessa cosa in una colonia, dove i cittadini sono stati condotti”.

Per quel che riguarda i *subseciva*, questi invece finivano sotto la giurisdizione della comunità da cui erano stati espropriati i terreni. Ma su questo argomento Iginio Maior torna a parlare immediatamente oltre nel testo, come si avrà modo di considerare a breve, per dare maggiori chiarimenti, riguardo ad uno *status quaestionis* evidentemente non chiarissimo.

Ergo omnium coloniarum...adiectum est aut ablatum (81, 7-10, Th.): Iginio Maior ribadisce dunque la necessità di considerare tutta la documentazione giuridica, dalle *leges datae* lasciate a colonie e municipi, fino a quella che nel tempo era andata aggiungendosi sotto forma di *commentarii*, *epistulae* e *edicta*, ovviamente degli imperatori. I ***municipia***¹²⁹ avevano lo stesso trattamento giuridico delle *coloniae*, attraverso il conferimento di una *lex data* lasciata alla comunità (vd. sopra). In un passaggio Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 125, 3-8., Th.) nomina i ***commentarii*** e identifica nell'*auctor diuisionis assignationisque* anche il loro autore, in uno precedente (*de cond. agr.*, 119, 1-6, Th.) informa che l'imperatore conserva nel *sanctuarium* tutte le *formae* e i *commentarii* che riguardano le suddivisioni. *Commentarii* è traducibile con "registri"¹³⁰. In origine erano *memoranda* privati che riguardavano affari privati, conti e così via. Cominciarono ad avere un impiego pubblico nell'ambito di collegi religiosi o all'uso che ne fecero magistrati e governatori provinciali. In epoca imperiale si costituirono dei veri e propri *commentarii principis* che raccoglievano leggi e disposizioni varie, che non appena entravano a far parte di questa categoria del *commentarius* acquisivano validità giuridica¹³¹.

I modi in cui gli imperatori potevano rendere note le loro prescrizioni erano diversi¹³²: essi avevano a loro disposizione *edicta*, *decreta*, *rescripta* tra cui erano comprese *epistulae* e *subscriptiones*. E' evidente che nel caso particolare delle *epistulae* i riceventi erano magistrati o istituzioni pubbliche.

¹²⁹ Sui *municipia* vd. sopra (commento alla pag. 79, 5-16 di Thulin 1913c); vd. Abbott-Johnson 1926 e Brunt, "Italian Manpower", 1971, 524-35.

¹³⁰ Vd. *ThLL*, III, 1856-57, 38-22.

¹³¹ Vd. *The Oxford Classical Dictionary*, s.v. *commentarii*, 220.

¹³² Vd. *The Oxford Classical Dictionary*, s.v. *constitutiones*, 231.

A parte quanto preso in considerazione, gli altri agrimensori non nominano nessuno di questi strumenti. Solo Iginio Maior ritorna sull'argomento citando editti di Augusto (*de cond. agr.* 82, 28, Th.), Traiano (*de gen. contr.*, 97, 3-4, Th.) e Nerva (*de gen. contr.*, 97, 6-7, Th.). Tuttavia, gli agrimensori trovano comunque modo di parlare degli imperatori e delle loro azioni.

Sed et haec meminerimus...coloniae accedere iussit (81-82, 11-23, Th.): trattandosi di un paragrafo piuttosto lungo, si è preferito suddividerlo, per rendere più scorrevole la consultazione del testo.

Sed et haec meminerimus...ciuibus agri adsignabuntur (81, 11-18, Th.): la prima parte di questo paragrafo è stata esaminata, nel confronto con un altro passaggio simile che si era incontrato in precedenza, analizzato per quanto concerneva il *publicum instrumentum*.

Il punto con cui si prenderà in esame l'intero paragrafo sarà diverso e molto aderente al testo. Infatti, Iginio Maior, per spiegare meglio la *iuris dictio* su un terreno proveniente dai possedimenti di una comunità, ma diviso e assegnato a veterani di un'altra, non solo enuncia la legge che regola i rapporti e gli equilibri giuridici all'interno di una situazione di questo tenore, ma cerca anche di fugare ogni possibile fraintendimento della legge stessa. E per raggiungere questo scopo, ripete parti della legge per mostrare quali precisazioni o variazioni sarebbero state apportate al testo della legge nel caso si fosse voluto esprimere qualcosa di diverso da ciò che invece vi è espresso nei fatti. La trattazione dell'argomento è complessa da seguire nel testo latino, anche per alcuni passaggi non correttissimi da un punto di vista sintattico, e forse qualche problema nella tradizione. Il concetto suona così: i campi e i luoghi e gli edifici che sono stati specificamente dati e assegnati all'interno di confini ben determinati sono sottoposti alla giurisdizione e al diritto di coercizione di quella colonia i cui cittadini sono gli assegnatari di quegli stessi luoghi. Gli accusativi iniziali ***quos agros, quae loca quaeve aedificia*** creano qualche disagio nella traduzione, a meno che non li si consideri in due altri modi possibile. Il primo è quello di

considerarli degli accusativi di relazione, come fa Campbell 2000, 85, 42, o delle prolessi del relativo, poi solo riassunti nel successivo *in agris*, che non starebbe più a indicare solamente i campi, ma genericamente i territori appena elencati. Al di là di questa difficoltà iniziale di traduzione, il senso espresso, come si è visto, è piuttosto immediato. Si può fare un'ultima precisazione sul significato del termine *cohercizio*, prima di passare oltre. Come si può vedere il diritto di *cohercizio* è legato alla *iuris dictio*, che infatti segue immediatamente nel testo. Il diritto di coercizione¹³³ apparteneva ai magistrati dotati di *imperium*, e consisteva nel poter costringere un cittadino, attraverso punizioni di vario tipo, tra cui per lo più la prigionia, l'esilio da Roma, una multa, a obbedire. Ovviamente il cittadino poteva appellarsi ai tribuni o al popolo (*provocatio*).

Volunt quidam sic interpretari...ESTO COLONIAE ILLIVS (81-82, 18-6, Th.): tornando alla parte contenutistica, il problema che si pone all'attenzione dell'agrimensore è che si possa pensare che un'eventuale città presente all'interno dei territori menzionati risponda ai medesimi criteri giurisdizionali e coercitivi attribuiti ai suddetti territori. Questa possibilità viene prontamente respinta, con la precisazione che una città in quelle condizioni rimane comunque all'interno della medesima giurisdizione in cui si trovava sin dall'inizio, perché il suo *status* non viene alterato. La spiegazione viene ulteriormente precisata, notando che, se la città in questione cambiasse giurisdizione, la *lex* non avrebbe registrato informazioni precise circa i luoghi, gli edifici e i campi che effettivamente entrano a far parte di una giurisdizione diversa, dando per scontato che l'intera *regio* menzionata seguisse il medesimo destino giurisdizionale. Detto ciò, Iginio Maior fornisce l'esempio di una formula con cui questo concetto potrebbe essere espresso, ovviamente diversa da quella di partenza, proprio per sottolinearne l'estraneità concettuale. La formula prevederebbe solo l'elenco dei limiti, senza specificare, naturalmente, quali elementi all'interno dell'area tracciata cambiano giurisdizione. Linguisticamente,

¹³³ Vd. T. Mommsen, 1979 (rist.), 35 ss. e 163 ss.

si possono fare alcune precisazioni. Il *cum* è un'emendazione, B e P al suo posto avevano *non*. E' evidente che *non* sia scorretto, dato che negherebbe ciò che, invece, si vuole affermare nella frase. D'altra parte, *cum* crea non pochi problemi di traduzione. *Cum* è preceduto dal relativo *quod*, che è traducibile con un relativo, se si adotta una virgola in traduzione, o un nesso relativo, se si mantiene il punto e virgola. Il congiuntivo *remaneat* che segue sarebbe retto dal *cum*, che è senza dubbio una congiunzione, non avendo altre reggenze. Pertanto *quod* a che verbo andrebbe attribuito? A nessuno (e certamente non a *fuit*, a cui pensa già *idem*). Sarebbe sicuramente meglio poterlo attribuire a *remaneat*, come suo soggetto. A questo punto *cum* resterebbe inutilizzato. L'altra possibilità sarebbe di tradurre il *quod* come congiunzione causale e di far reggere *remaneat* a *cum*, ma in questo modo la frase non starebbe in piedi. Tornando a B e P, si può facilmente notare che i due manoscritti avevano un avverbio (*non*) al posto di una congiunzione (*cum*): pertanto si potrebbe pensare ad una soluzione diversa da *cum* (scorretto sintatticamente) e *non* (scorretto contenutisticamente), ma che sia comunque assonante rispetto ai due, tipo *enim*. La traduzione, riprendendola da poco prima, sarebbe: "Del resto anche tra i confini menzionati c'è spesso una qualche città, **che infatti** rimane nella sua condizione, cioè in quello stesso statuto giuridico, in cui era prima". Forzando un po' il significato di *<e>idem* come dimostrativo e intendendolo come nominativo maschile singolare. Se venisse inteso come dativo occorrerebbe stravolgere la frase, identificando in *ipsum ius* il nuovo soggetto, ma senza trovare alcun senso per *in id*. Un'altra constatazione da fare è che Iginio Maior usa in maniera molto appropriata i congiuntivi dell'irrealtà, agevolando al lettore la comprensione di tutte le ipotesi e precisazioni che sta facendo.

Sempre secondo B e P si avrebbe *in eam condicionem remaneat* anziché *in sua condicione remaneat*. Secondo le tendenze stilistiche dell'autore la prima possibilità potrebbe essere mantenuta, dato che immediatamente dopo Iginio scrive *est in id ipsum ius*, per cui non sembra nuovo ad usare *in* più accusativo retto da verbi di stato.

Ita excipitur id...non autem uidetur (82, 6-16, Th.): la disquisizione prosegue. A questo punto Iginio Maior puntualizza che da come la *lex* viene espressa i *subseciva* sono esclusi da essa, perché si parla chiaramente di territori divisi e assegnati. La ripetizione di parte del testo della legge è significativa, nonché procedimento abituale. Gli argomenti su cui gli agrimensori non volevano sussistesse dubbio alcuno vengono ripetuti più volte. E così, anche in questo caso, la ripetizione della legge è funzionale a convalidare le conclusioni a cui l'autore vuole arrivare. E che l'argomento gli stia a cuore è comprensibile anche dall'uso piuttosto frequente della prima persona singolare (*repetam, dixeram, arbitror*, e nell'ultima parte del paragrafo, che si prenderà in esame tra breve, *dixi*). Finora è stato notato che Iginio Maior faccia riferimento nel testo alla sua diretta esperienza sul campo, e quindi usi in prima persona. Ma questo non è il caso. Iginio sta insistendo su un argomento per lui di grande rilievo, su cui vuole fugare ogni incertezza, forse perché si era trovato alle prese con situazioni giuridiche ambigue che lo avevano spinto ad approfondire, o perché ne aveva intuito la portata, o perché, essendo venuto a contatto con diverse leggi di questo genere, si era accorto che la loro postulazione era fallace, non sufficientemente inopinabile. Per cui questo intervento di Iginio Maior può essere visto come sfoggio di pedanteria da addetto ai lavori, o goffaggine da parte di un estraneo al mondo giuridico che aveva a che fare con strumenti giuridici (di cui capiva il contenuto ma di cui non condivideva la logica), o forse, ed è così che forse andrebbe considerata la situazione, un atto di responsabilità da parte di un internista, che intuiva i rischi che un linguaggio burocratico e lontano dalla sensibilità comune poteva fare correre in contesti amministrativi in equilibrio precario. *Quoius* è genitivo arcaico di *cuius*, probabilmente viene preferita la forma arcaica perché è usata subito dopo la citazione della legge. Quindi per dare un tono autorevole.

Quoniam <ait>...*accedere iussit* (82, 16-23, Th.): ancora una ripetizione della legge. *Expelleret, paret, diuideret* e *passus est* hanno come soggetto sottinteso *auctor divisionis assignationisque*. *Quos* è nesso relativo, anche se non è proprio a inizio frase, ed *eorum*, chiaramente riferito ai *possessores*, per essere tradotto come dimostrativo, quale è, necessita di una congiunzione copulativa dopo la virgola, altrimenti si è costretti a tradurlo come un relativo.

Hoc quoque aspiciendum erit...nulla sit iuris dictio (82-83, 24-6, Th.): *inueni* fa ancora riferimento all'esperienza sul campo dell'autore. L'*ut* è epesegetico, e regge il congiuntivo *daret*, mentre *cum* è traducibile con "ogni volta che", o meglio, "nel caso che" e regge il congiuntivo *sumpsisset*. Il terzo congiuntivo, ossia *adsignaret*, è introdotto dal relativo *quos*. Tutti questi congiuntivi sono ovviamente utilizzati per esprimere una serie di ipotesi, quindi servono a rappresentare una situazione virtuale, che non ha un riscontro geografico immediato, ma che fa comunque riferimento a una realtà possibile, e riscontrabile sul campo, dato che Iginio Maior sta parlando di ciò che gli è capitato di osservare in prima persona. Non è la prima volta che l'autore ricorre con efficacia al congiuntivo, per conseguire lo scopo di generalizzare una casistica reale. In seguito Iginio riporta, come già anticipato, alcune norme contenute all'interno di editti di Augusto, che erano ancora valide e in uso. Il verbo *significat* è piuttosto interessante in merito alla sua costruzione. Nel testo di Thulin infatti regge il congiuntivo *pertineat* senza congiunzione. In realtà *significo* regge l'infinitiva, o *ut* e congiuntivo o un'interrogativa indiretta. In apparato Thulin riporta l'emendazione di Lachmann *significat* <ut>, che aveva aggiunto la congiunzione in accordo con le regole sintattiche. Thulin espunge l'*ut*, e in apparato rimanda a un confronto a 83, 4, in cui è presente il verbo *sanxerunt* che regge due congiuntivi senza alcuna congiunzione introduttiva. *Sancio* in teoria reggerebbe *ut* e congiuntivo (o *ne* o *quominus* più congiuntivo quando significa "rendere inviolabile" per mezzo di cerimonie religiose) o l'infinitiva. Per cui è probabile che Thulin abbia notato una tendenza stilistica da

parte di Iginio Maior nell'omettere la congiunzione *ut* dopo verbi che significano "stabilire", "sancire" ecc...Oppure che li abbia intesi come se dopo di essi ci fossero i due punti seguiti da un'ipotesi. "Sancirono: colui che avesse..." e così via.

Del resto Lachmann non aggiunse un *ut* a *sanxerunt*, per cui non è chiaro perché l'abbia fatto rispetto a *significat*.

I verbi usati denotano una chiara appartenenza al linguaggio giuridico appartenente all'ambito della disposizione. In questi frangenti gli agrimensori dimostrano sempre un linguaggio appropriato e un'esposizione consapevole. Per quel che riguarda il diritto agrario, dunque, è legittimo poter pensare di ricostruire un quadro piuttosto organico, leggendo questi testi. E in base all'insistenza su di un certo argomento o l'uso di certe strutture linguistiche si può anche desumere quali fossero le questioni su cui più si sentiva la necessità di chiarezza o di trasmissione.

Fluminum autem modo...praestantesque populo iter (83-84, 7-7, Th.): In questo paragrafo viene proposto un argomento che sarà poi ripreso nel *De condicionibus agrorum*, e che riguarda il trattamento dei fiumi all'interno della centuriazione. Il tema dell'alluvione e i provvedimenti che venivano adottati anche da un punto di vista legale, oltre che pratico, saranno presi in considerazione quando si arriverà a commentare quei passaggi.

Per tornare a questo paragrafo, la prima informazione che si ottiene è che il fiume era assegnatario non solo di ciò che occupava con il suo alveo, ma anche di un'area dei campi che insistevano sulla sua riva, e che era possibile invadesse nel caso esondasse. Un passo di Iginio Maior, che è utile ricordare, è tratto dal *De generibus controversiarum* (88, 4-18, Th.), in cui l'autore non solo ribadisce l'argomento, ma ne sottolinea la giustezza e la legittimità. Il fiume aveva, per così dire, una zona di sfogo a disposizione, di cui i proprietari vicini potevano disporre, una volta che il fiume fosse rientrato nel suo letto, come risarcimento

dei danni subiti, nel caso il fiume, in un momento di piena straordinaria, avesse travalicato addirittura tale zona dilagando nei fondi privati.

In caso di vendita ai privati, questi erano tenuti ad un risarcimento da parte della comunità stessa che aveva venduto loro zone soggette ad alluvione.

In questo caso, ancora le *formae* venivano utilizzate come insostituibile ausilio nella ricostruzione della situazione originaria.

Ultima osservazione rilevante: i privati non erano comunque destinatari di un incremento dei loro lotti a danno dei terreni attribuiti al fiume o quant'altro.

L'uso di altri territori, oltre ai propri, era esclusivamente finalizzato ad un risarcimento, e pertanto era momentaneo.

Il concetto è espresso anche da altri autori all'interno del *Corpus* degli scritti dei gromatici.

Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 121-22, 26-17, Th.):

*In quibusdam regionibus fluminum modus assignationi cessit, in quibusdam uero tamquam subseciuus relictus est, aliis autem exceptus inscriptumque FLVMINI ILLI TANTVM. Ut in Pisauensi comperimus DATVM ASSIGNATVMQVE ut VETERANO, deinde REDDITVM SVVM VETERI POSSESSORI, FLVMINI PISAVRO TANTVM, IN QVO ALVEVS ; deinceps et ultra ripas utrimque aliquando adscriptum modum per centurias, per quas id flumen decurret. Quod factum auctor diuisionis assignationisque iustissime prospexit : subitis enim uiolentisque imbribus excedens ripas defluet, quo<a>d etiam ultra modum sibi adscriptum egrediatur uicinarumque uexet terras. Cum ergo possessores hoc incommodum patiantur adsiduitate tempestatum, contentoque flumine alueo ripisque suis aequum uideatur iniuriam passos subsequi terras usque ad alueum fluminis, has tamen terras Pisauenses publice uendiderunt, quas credendum est proximos quosque contingentes eas emisse uicinos*¹³⁴.

¹³⁴ “In alcune regioni l’area dei fiumi fa parte dell’assegnazione, in altre è lasciata come un *subseciuus*, in altre è esclusa ed è scritto “Tanto per il fiume tale”. Come a Pesaro abbiamo trovato “dato e assegnato” per esempio “a un veterano”, poi “la sua proprietà restituita al vecchio proprietario”, “Tanto al fiume Pisauro, in cui l’alveo”; poi anche oltre le rive da entrambi i lati ogni tanto un’area è assegnata tra le

Questo è un estratto molto interessante, che dà ragione delle particolarità regionali ed insieme di tendenze generali.

Pavese 2000, 90 parla di “una trattazione... sistematica” della questione come non si presenta in nessun altro gromatico.

L'area del fiume era inclusa nelle assegnazioni, la sua condizione giuridica era assimilata a quella dei *subseciva*, e poi si verificava la sua esclusione dalle assegnazioni.

Siculo Flacco non è l'unico autore a informarci di questo parallelo.

Tuttavia, non sempre i gromatici riuscivano ad attribuire condizioni giuridiche dei *subseciva* alle aree fluviali, “senza rappresentare un indubbio pregiudizio per i proprietari confinanti”(Maganzani 1997b, 185), quindi si passava spesso all'analisi dei casi concreti, caratterizzati da climi particolari.

Segue infatti anche qui un esempio, quello del Foglia, che scorre presso Pesaro.

Viene specificato che al *modus flumini* erano aggiunti anche territori *ultra ripas*, parimenti esclusi dall'assegnazione. Sono i soliti terreni lasciati al fiume, perché in caso di straripamento non arrivasse ai fondi, causando disagi agli assegnatari nelle vicinanze.

Tuttavia, come già visto, queste precauzioni non erano sempre sufficienti: le piene potevano essere particolarmente consistenti e scavalcare i terreni-cuscinetto, riversandosi nei fondi privati.

In tal caso, i proprietari danneggiati si rifacevano occupando le terre assegnate al fiume, quando questo le liberava ritirandosi nuovamente nel suo alveo.

Conclude l'*excursus* la notizia che gli abitanti di Pesaro hanno venduto queste terre, e la congettura che gli acquirenti siano stati gli occupanti abusivi, che avevano appunto i campi vicini.

centurie, attraverso cui il fiume scorrerà. Il responsabile della divisione e assegnazione ha previsto molto giustamente questo fatto: a causa di improvvise e violente piogge uscendo dagli argini esonderà, finché esca dall'area attribuitagli e si riversi nelle terre dei vicini. Quando dunque i proprietari subiscano questo inconveniente per l'assiduità delle tempeste, una volta che il fiume sia rientrato nel suo alveo e nei suoi argini sembra giusto che coloro che abbiano subito il danno seguano le terre fino all'alveo del fiume, tuttavia i Pesaresi vendettero pubblicamente le terre che dobbiamo credere abbiano comprato i vicini più prossimi e confinanti con queste”.

Agennio Urbico scrive (*de contr. agr.*, 43-44, 12-2, Th.):

Multa flumina et non mediocra in adsignationem mensurae antiquae ceciderunt: nam et deductarum coloniarum formae indicant, ut multis fluminibus nulla latitudo sit relicta. Sequitur in his fluminibus artem mensoriam aliquem locum sibi vindicare, quando exacto limite accepta finiatur, qua[e] uel aqua<m> uel agrum uel utrumque habere debeat unus. Fuit enim fortasse tunc ratio non simplex, qua deberet quis quid deductorum etiam <a>quae accipere, primum quod exiguitas agrorum conditorem ita suadebat. Deinde <quod> non erat ingratum possessori proximum esse aquae commodo. Tertio quod, si sors ita tulerat, aequo animo ferendum habebat. In his agris exigitur fere mensura secundum postulationem aeris formarumque. Quo pertica cecidit, eatenus acceptae designantur¹³⁵.

Agennio considera il caso di fiumi di una certa portata, la cui area era invece parte integrante dei lotti assegnati. Attribuisce questi criteri a vecchie assegnazioni, e le spiega attraverso tre motivazioni: il poco terreno disponibile, che spinge all'utilizzazione di ogni spazio ricavabile, l'utilità della vicinanza all'acqua in un contesto agricolo, e l'arbitrarietà delle estrazioni dei fondi.

E per fornire un esempio pratico di quanto appena detto, Agennio Urbico scrive subito dopo (*de contr. agr.*, 44, 5-30, Th.):

Scio in Lusitania, finibus Emeritensium, non exiguum per mediam coloniae perticam ire flumen Anam, circa quod agri sunt adsignati qua usque tunc solum

¹³⁵ “Molti fiumi e non mediocri sono caduti nell’assegnazione di vecchie divisioni: infatti anche le formae delle colonie dedotte indicano che a molti fiumi non è stata lasciata alcuna ampiezza. Segue che in questi fiumi l’arte mensoria rivendica per sé un qualche spazio decisionale, quando il lotto è delimitato da un confine esatto, in modo che ogni singolo individuo debba avere o acqua o campi o entrambi. Infatti forse allora non ci fu una semplice ragione, per cui ogni colono dovesse ricevere una parte di fiume. Primo perché l’esiguità dei campi persuadeva così il fondatore. Poi perché non era spiacevole per un proprietario essere vicino alla comodità dell’acqua. Terzo perché, se la *sors* era uscita così, doveva sopportarlo con equanimità. In questi campi si richiede normalmente una misurazione secondo la postulazione delle mappe di bronzo e delle *formae*. Dove la pertica cadde, fin lì i lotti sono misurati”.

utilem uisum est. Propter magnitudinem enim agrorum ueteranus circa extremum fere finem uelut terminos disposuit, paucissimos circa coloniam et circa flumen A<nam>: reliquum ita remanserat, ut postea repleretur. Nihilominus et secunda et tertia postea facta est adsignatio: nec tamen agrorum modus diuisione uinci potuit, sed superfuit inadsignatus. In his agris cum subseciua requirerentur, inpetrauerunt possessores a praeside prouinciae eius, ut aliquam latitudinem An<ae> flumini daret. Quoniam subsiciua quae quis occupauerat redimere cogebatur, iniquum iudicatum est, ut quisquam amnem publicum emeret aut sterilia quae alluebat : modus itaque flumi<ni> est constitutus. Hoc exempli causa re[i]gerendum existimaui. Nam et in Italia Pisauro flumini latitudo est adsignata eatenus, qua usque adlauabat¹³⁶.

Fu Vespasiano, come dice lo stesso autore (*de contr. agr.*, 41, 16-19, Th.) a disporre che i terreni abusivamente occupati venissero comprati dagli occupanti. Interessante constatare come siano state organizzate le diverse assegnazioni in questa zona: partendo dai confini.

Aree libere venivano lasciate per un futuro incremento degli assegnatari, ma in realtà erano troppo appetibili, perché i vicini le lasciassero effettivamente libere.

Ma, mentre per i *subseciua* si decretò la vendita, furono i proprietari stessi a chiedere aree attribuite al fiume, che quindi restò pubblico e presumibilmente più sicuro nel suo isolamento. Questo fu richiesto anche per la comprensibile inutilità dell'acquisto di aree sterili, perché spesso invase dalle acque.

¹³⁶ “So che in Lusitania, entro i confini di Augusta Emerita, il non piccolo fiume Ana scorre nel mezzo della pertica della colonia , attorno a cui gli agri sono stati assegnati fin dove allora il suolo sembrò utile. Infatti per la grandezza dei campi (il veterano) dispose quasi presso il confine più esterno come pietre confinarie, ma pochissimi attorno alla colonia e al fiume Ana : quello che restava rimase così, per essere riempito dopo. Nonostante ciò furono fatte e una seconda e una terza assegnazione: né tuttavia la dimensione dei campi poté essere superata dalla divisione, ma avanzò inassegnato. In questi campi, quando i *subseciua* furono reclamati, i proprietari ottennero dal governatore di quella provincia che venisse data al fiume Ana una qualche ampiezza. Poiché si era costretto chi aveva occupato i *subseciua* a comprarli, fu ritenuto ingiusto che chiunque potesse comprare il fiume pubblico o i terreni sterili lungo i quali scorreva: così fu determinato uno spazio per il fiume. Ho ritenuto che bisognasse riportare questo con un esempio. Infatti anche in Italia è stata assegnata un'ampiezza al fiume Pisauro, fin dove era scorso”.

Tornando all'analisi linguistica del paragrafo di Iginio Maior in analisi, è ancora presente il verbo *sanxerunt*, che di nuovo regge il congiuntivo senza una congiunzione introduttiva. Infatti *uti* è un avverbio, in correlazione, probabilmente, con *item*, per quanto sia un po' distante. La traduzione è difficoltosa, nonostante il senso di ciò che l'agrimensore qui voglia esprimere sia abbastanza chiaro, ossia che i luoghi sacri, i sepolcri, i santuari, gli acquedotti pubblici o vicinali, le fonti e i fossati pubblici o vicinali, e i pascoli comuni non mutano il loro *status* giuridico, nonostante inglobati all'interno di una centuriazione. La costruzione sintattica, tuttavia, è di difficile resa, per cui ora sarà presa in considerazione con attenzione in modo da dare ragione delle scelte fatte in traduzione. *Uti* potrebbe essere tradotto con "come", e *item* "così", ma dato che di solito sono tradotti complessivamente con "nella maniera in cui", si è preferita quest'ultima opzione, anche per lasciare meglio identificabili i soggetti *quaecumque loca, sepulcra, delubra* e così via. Il verbo *essent* è stato tradotto con "presenti", per poterlo ribadire come "ci fossero" successivamente, riferito a *siqua conpascua*, che altrimenti sarebbe rimasto in sospeso. Il secondo *essent* è chiaramente il verbo retto da *sanxerunt* e il suo soggetto è identificabile con un sottinteso "questi" che riassume la lista di luoghi appena fornita. Questa traduzione è chiaramente diversa da quella offerta da Campbell 2000, 87-89, 42-1.

Vicinalis è un aggettivo che significa "vicinale", ossia "relativo al vicino", però può anche essere inteso con "comune". Nel caso specifico in cui è usato nei testi degli agrimensori, potrebbe essere usato nel senso di "confinario".

Il resto del paragrafo è scorrevole da diversi punti di vista: traduzione, traduzione e approccio lessicale. Vengono fornite importanti informazioni circa come erano considerati i limiti in relazione al loro sfruttamento come strade, o comunque passaggi, dalla gente. Il diritto di passaggio, *iter*, sarà più volte oggetto di discussione in questi testi, perché, evidentemente, sensibilizzava l'attenzione.

Nuper ecce quidam evocatus Augusti...extrema quoque linea demonstravit (84, 8-26, Th.): della figura dell'*evocatus* si è già parlato.

Igino Maior fa riferimento alla disciplina agrimensoria utilizzando il termine *professio*, che è sicuramente nobilitante, cosa non infrequente in questi testi, come si è già avuto modo di notare. Dalle parole dell'autore traspare una grande ammirazione nei confronti della precisione e della *diligentia* con cui l'*evocatus* aveva portato a termine il suo compito.

Il legame esercito-agrimensura qui è esplicitato, e del resto si è già avuto modo di constatare che le radici dell'agrimensura sono militari.

E' sicuramente interessante constatare la precisazione temporale che Igino Maior fa immediatamente all'inizio del paragrafo, scrivendo *nuper*, che permetterebbe di datare questi scritti tra il 98 e il 102 d. C. Infatti la precisazione che questi avvenimenti, di cui l'autore sta riferendo, fossero accaduti "recentemente" rispetto a quando lui scriveva fa capire che l'autore scriva in epoca traiana. Ma il fatto che non si riferisca a Traiano utilizzando l'epiteto *Dacicus* limita la datazione a prima dell'anno in cui il titolo gli fu conferito, ossia prima del 102 d. C. (come è stato già rilevato da vari studiosi di agrimensura romana).

Un altro motivo ricorrente presente in queste righe è il riferimento all'antichità come modello: gli *antiqui*, forse per il fatto che le loro assegnazioni erano di dimensioni più ridotte perché all'inizio dell'imperialismo romano, fornivano una documentazione più approfondita e scrupolosa, che tornava utile nel risolvere efficacemente le dispute confinarie tra vicini.

L'ultima osservazione da fare riguarda la traduzione, dell'ultima frase di questo paragrafo. Il verbo *demonstravit* è stato attribuito al soggetto *extrema linea*, nella traduzione qui proposta, mentre Campbell 2000, 89, 27 e Behrends 2000, 69 preferiscono optare per un soggetto sottinteso, ossia l'*evocatus*, e considerano *extrema linea* un ablativo di luogo o di mezzo. Il concetto che l'agrimensore qui vuole esprimere è piuttosto chiaro: nella mappa, la linea esterna di ogni assegnazione, vicino a cui l'agrimensore ha annotato misurazioni e quant'altro si riferisse al lotto, è l'elemento informativo del lotto stesso. Per questo si è

preferito intendere *extrema linea* come un nominativo, perché sembra quasi una personificazione.

Hoc quoque non pretermittam...fidem seruabit (84-85, 27-15, Th.): ancora un riferimento alla propria esperienza personale, in Dalmazia, dove l'agrimensore aveva lavorato. Igino Maior informa i suoi studenti che in alcuni luoghi si possono trovare altre unità di misura agraria a parte lo *iugerum*, e cita appunto il ***versus***. Varrone nel *Res Rustica* (I, 10, 1-2) fornisce la spiegazione secondo cui si tratterebbe di un'unità di misura campana:

nam in Hispania ulteriore metiuntur iugis, in Campania uersibus, apud nos in agro Romano ac Latino iuguris. iugum uocant, quod iuncti boues uno die exarare possint. uersum dicunt centum pedes quoquo uersum quadratum. iugerum dictum iunctis duobus actibus quadratis.

Quindi il *versus* era un'unità di misura pari a cento piedi quadrati. Il termine significa anche "linea", "verso poetico", "passo di danza". Deriva da *verto+tus*. Igino, tuttavia, fornisce un'altra misurazione, ossia un *versus* sarebbe equivalente a 8640 piedi quadrati. La differenza potrebbe stare nel fatto che allo stesso nome non doveva corrispondere la stessa misurazione in luoghi diversi, in questo caso in Campania e in Dalmazia.

Un altro caso regionale riguarda la Gallia Narbonense, in cui, invece, viene usata la ***libra*** o ***parallela***, e la Spagna in cui si usano le ***centuriae***.

Da un punto di vista linguistico, nella prima frase vale la pena di soffermarsi sul ***quo***. Le altre traduzioni non lo considerano, tuttavia, in quella qui offerta, si è data molta importanza all'aderenza testuale, per cui *quo* è stato tradotto come "in qualche luogo", nonostante il seguente "in Dalmazia". Forse *quo* voleva essere limitativo e indicare che solo in alcune parti della Dalmazie viene usata un'altra unità di misura agraria. Bisogna anche tenere presente che B trasmette *qua*, che

in tal caso andrebbe tradotto “come” e di seguito “in Dalmazia”. Il senso quindi sarebbe lievemente diverso. La soluzione *quo* sembra comunque più convincente, dato che Iginio Maior parla della possibilità di indicare più unità di misura nella documentazione, mantenendo lo iugero come unità fissa con cui i Romani potessero relazionarsi facilmente in caso di dispute da risolvere. Se un doppio, o triplo sistema di unità di misura era possibile, significa che probabilmente lo iugero era comunque l’unità di riferimento base, se non sempre molto spesso, e che quindi è ragionevole pensare che anche all’interno di una stessa regione ci fossero unità di misura diverse.

Neque hoc praetermittam... pedem et sescunciam (85-86, 16-11, Th.): l’incipit riprende il paragrafo precedente, con una piccola variante d’effetto. L’ambito della discussione è il medesimo e si riferisce all’esperienza personale sul campo dell’autore, questa volta a Cyrene.

Cyrene fu fondata nel 630 a. C. e fu probabilmente la più grande colonia greca in Africa. Cominciò a orbitare sotto l’influenza egizia con Tolomeo I, dopo la morte di Alessandro Magno

Ritornano i *plinthides* e i *laterculi* di cui si è parlato alla fine del commento a 78-79, 18-4, Th. in questo capitolo.

E comincia una serie di equivalenze fra diverse unità di misure per alcune delle quali si rimanda al paragrafo sulle unità di misura (cap. 5). Il re Tolomeo citato è ovviamente Tolomeo Appione che nel 96 a. C. lasciò l’Egitto in eredità al popolo romano, con un gesto storicamente molto significativo, e che diede inizio a una consuetudine. Roma accettò la proprietà reale, ma rese libere le città.

Per quel che riguarda il *pes Ptolomeicus* e le varie equivalenze si rimanda nuovamente al paragrafo sulle unità di misura (cap. 5) e a Campbell 2000, 365, nt. 30 e 31. Mentre, per quanto riguarda il *pes Drusianus* e il *Monetalis*, vd. anche Walthew 1981.

Ita ubicumque extra fines...preaterisse uideamur (86, 12-16, Th.): in questo paragrafo è presente il consueto riferimento alla prima persona singolare (*porferam*) a cui si contrappone la prima plurale (*uideamur*), mettendo a confronto, da un lato, l'opera letteraria dell'autore e, dall'altro, il lavoro degli agrimensori in generale. Iginò è convinto di poter contribuire con il suo lavoro a una miglìoria dell'agrimensura in generale, e infatti insiste su concetti che gli stanno particolarmente a cuore (*praemoneo*), in modo che i suoi studenti, messi in guardia sugli errori, le problematiche e le difficoltà che potrebbero incontrare, sappiano già come farvi fronte o in quali circostanze sia richiesta loro una particolare attenzione.

L'impero Romano era ampio e variegato ed *extra fines legesque Romanorum* si profilava un orizzonte complesso, che fuoriusciva dal rigore e dalla *ratio* romana, per cui ecco spiegati gli incalzanti *sollicitus*, *inquirendum* (gerundio, che non a caso indica necessità, con verbo essere all'infinito sottinteso) e *diligenter*, che rendono pienamente l'urgenza di tenere le diversità sotto controllo, proprio per non perdere il controllo su quelle regioni.

Hae[c] sunt condiciones agrorum quas cognoscere potuti (86, 17-18, Th.): la conclusione del paragrafo potrebbe esserne il titolo, il manifesto. Iginò Maior offre la sua esperienza, commista di suggerimenti, precisazioni, avvertimenti e così via.

CAPITOLO VII

COMMENTO AL *DE GENERIBUS CONTROVERSIARUM* DI HYGINUS MAIOR

7.1 LE *CONTROVERSIAE* NEI TESTI DEGLI AGRIMENSORI:

Come si è già anticipato, è frequente trovare nei testi di agrimensura sezioni riguardanti le liti che avevano a che fare con l'occupazione dei lotti assegnati o con questioni confinarie o con problemi che potevano sorgere nel tempo con i vicini o di carattere ambientale. Gli agrimensori, chiamati a risolvere questo genere di dispute, si recavano sul posto e, grazie alla loro abilità nel leggere il territorio e nel ricostruire i meccanismi divisorii, svolgevano un ruolo di una certa rilevanza per la risoluzione delle questioni.

Sul ruolo specifico da loro ricoperto c'è tuttora un dibattito in corso. Dal momento che l'evidenza testuale sicuramente testimonia il fatto che gli agrimensori conoscevano parte del diritto fondiario e sapevano muoversi con una certa proprietà tra fonti giuridiche e applicazioni legali, la domanda sul loro specifico coinvolgimento sorge spontanea. In poche parole: gli agrimensori erano giudici, testimoni, collaboratori delle parti coinvolte o dei giudici?

Probabilmente tutte queste cose insieme, forse con cambiamenti nella rilevanza legale che aveva la loro testimonianza, ma non nelle mansioni che svolgevano (a proposito vd. cap. 1). E questo è ovvio, se si tiene presente che comunque erano essi gli esperti di divisioni agrarie, e pertanto il loro coinvolgimento legale in questo ambito era pressoché scontato.

Nel *Corpus* degli scritti dei gromatici, gli agrimensori ad avere una sezione dedicata alle dispute sono Frontino (*De controversiis*), Agennio Urbico (*De controversiis agrorum*) e Iginio Maior (*De generibus controversiarum*).

Frontino semplifica le cose, quando riassume i due principi a base delle *controversiae* come segue (*de contr.*, 4, 2, Th.):

*Materiae controuersiarum sunt duae, finis et locus*¹.

Quindi secondo Frontino i confini e il luogo (o condizione?) erano le cause delle liti di cui gli agrimensori erano responsabili. Dopo di che, Frontino entra più nello specifico e ne elenca quattordici-quindici se si intende doppia la *de locis sacris et religiosis*- (*de contr.*, 4, 6-11, Th.):

*ut potui ergo comprehendere, genera sunt controuersiarum XV: de positione terminorum, de rigore, de fine, de loco, de modo, de proprietate, de possessione, de alluione, de iure territorii, de subsiciuis, / de locis publicis, / de locis sacris et religiosis, de aqua pluuiam arcenda, de itineribus*².

Di queste Iginio Maior ne riprende sette (*de gen. contr.*, 86-87, 21-2, Th.):

*sunt autem haec de alluione atque abluione, de fine, de loco, de modo, de iure subsiciuorum, de iure territorii*³.

¹ “Le occasioni di controversia sono due, il confine e la posizione”. A questo riguardo, nel più ampio contesto dell’*actio finium regundorum* rapportata all’*ars gromatica*, vd. Knütel 1992, in particolare 299-303.

² “Come ho potuto dunque comprendere, ci sono quindici tipologie di controversia: sulla posizione dei cippi terminali, sul confine rettilineo, sulla posizione, sull’estensione, sul diritto di proprietà, sul possesso, sull’alluvione, sulla giurisdizione del territorio, sui *subseciva*, sui luoghi pubblici, sui luoghi omessi ed esclusi, sui luoghi sacri e religiosi, sul controllo dell’acqua piovana, sul diritto di passaggio”.

³ “Ci sono quelle sull’alluvione e l’asportazione di terra, sul confine, sulla posizione, sull’estensione, sulla giurisdizione dei *subseciva* e su quella del territorio”.

A cui però aggiunge alla fine della dissertazione (*de gen. contr.*, 97-98, 24-1, Th.):

*De uia e<t> actu et itinere et ambitu et accessu et riuis et uallibus fossis fontibus saepe mouentur contentiones*⁴.

Sul significato di queste espressioni avrò modo di tornare poco più avanti, quando verrà commentato il testo puntualmente.

7. 2 POLITICA GIURIDICA ROMANA: CENTRALISMO E SENATI LOCALI

Un'informazione che non si riesce a ricavare dai testi d'agrimensura è se questo elenco di dispute e le loro soluzioni si riferissero a un ambiente provinciale o meno. E' probabile che, dal momento che le suddivisioni centuriali erano utilizzate sia nella penisola italiana, sia in ambito provinciale, queste disposizioni legali trovassero la loro applicazione in maniera piuttosto uniforme in tutto l'impero, senza grandi differenze di *status* politico-geografico.

E' di notevole interesse a proposito il contributo di H. Galsterer 1986, in cui l'autore si chiede secondo quali modalità le leggi romane siano penetrate nelle province dell'impero e se ci sia stato un intento unificatore dietro questo processo (considerato nell'arco di tre secoli, dalla fine della repubblica alla *Constitutio Antoniniana*). Secondo l'autore, infatti, tre fattori incidevano nella determinazione del sistema giuridico e dei vari corpi politici provinciali, ossia atti e decisioni provenienti direttamente da Roma, il tipo di relazione con Roma dopo l'assorbimento all'interno dell'impero e gli atteggiamenti nei confronti della cultura romana da parte dei nuovi acquisiti (Galsterer 1986, 14).

⁴ "Spesso le contese sono mosse sulle strade pubbliche, sul diritto di passaggio di carri (o bestiame), sul diritto di passaggio per le persone, sul diritto di girare intorno (a un edificio), sul diritto di accesso, sui ruscelli, sugli avallamenti, sui fossati e sulle fonti".

Probabilmente in ogni provincia c'erano leggi diverse, dato che non c'è evidenza di un solo editto in comune tra tutte le province. In ogni provincia era presente un *ius civile*, un *ius honorarium*, una *lex provincia*. L'*edictum provinciale* citato da Gaio nel Digesto (*Ad Edictum Provinciale*) è l'insieme di differenti editti provinciali. La legge romana era sicuramente in vigore in colonie e municipi di cittadini romani, almeno in teoria (Galsterer 1986, 18), mentre le comunità non romane mantenevano le loro disposizioni⁵.

Galsterer 1986, 19 passa poi a esaminare quale legge (romana o locale) veniva applicata dal giudice in caso di dispute. Questo passaggio è di rilievo per la successiva considerazione delle *controversiae* presenti nei testi degli agrimensori, anche perché, come si è visto a proposito del *publicum instrumentum*, gli agrimensori spesso attingevano a repertori provinciali.

I giudici si distinguevano in tre categorie: l'imperatore o il senato, considerati una sorta di corte d'appello, i governatori, i magistrati municipali. E poi viene aggiunta una quarta categoria (che per questa trattazione ha una certa importanza), ossia gli "internationally recruited judges of arbitration" (Galsterer 1986, 20).

Circa l'unità giuridica, la conclusione dell'autore, che sembra molto valida, è che Roma non fu mai interessata, e forse neppure nelle condizioni, di creare un unico "juridical framework for the whole empire, or at least for all Roman citizens living in any part of the empire" (Galsterer 1986, 23).

Ovviamente, come ammette lo stesso Galsterer 1986, 23-24 altri studiosi non concordano con questa opinione, e anzi hanno visto nel sistema legislativo uno dei canali principali per la diffusione di un sentimento di unità all'interno dell'impero romano.

Ma probabilmente ha ragione Galsterer 1986, 24 quando dice che "the proliferation of laws, rules and regulations in different parts of the empire was inevitable. Rigid commands and prohibitions were qualified in particular cases, and rules theoretically valid throughout the whole empire were perforated by

⁵ Sulle leggi municipali vd. Galsterer 1986, 19.

exemptions made for exceptional cases. And finally, there was the pervasive *interpretatio peregrina* of Roman institutions”.

Del resto la giustizia fu ufficialmente amministrata da senati locali fin dalla riorganizzazione municipale avvenuta a seguito della guerra sociale e della conseguente acquisizione della cittadinanza romana da parte di latini e popolazioni italiche⁶. In tale sede, infatti, si provvide a una riorganizzazione generale e strutturale in senso unitario in merito agli ordinamenti cittadini. Un cambiamento significativo stava nel fatto che venivano attribuiti poteri giurisdizionali ai *quattuorviri*, ossia ai magistrati supremi. Laffi, 2001, 457 scrive: “Il processo di municipalizzazione [...] comportò la riorganizzazione e la ridefinizione non soltanto delle magistrature supreme ma anche degli altri organi di governo cittadini, *in primis*, dei senati”⁷.

I senati locali non furono, ovviamente, una novità rispetto a prima della guerra sociale. Infatti, nelle colonie romane, latine e nei municipi erano già attestati da prima, anzi, si può riassumere dicendo (Laffi 2001, 460) che “l’esistenza di senati è testimoniata presso tutti i gruppi etnici insediati e organizzati nell’Italia peninsulare. [...] Le materie su cui deliberano appaiono essere quelle canoniche: costruzioni di opere pubbliche e di edifici sacri”.

Il tratto interessante è che “la riorganizzazione dei senati locali fu messa in pratica attraverso un atto legislativo di portata generale” (Laffi 2001, 464).

Detto questo, come si è già visto nella trattazione sul *publicum instrumentum* (nell’introduzione al commento al *De Conditionibus Agrorum*), Roma era comunque chiamata a intervenire per dirimere questioni tra due città o comunità, e i cittadini romani delle province potevano sempre andare a Roma per richiedere giustizia, nel caso non fossero stati soddisfatti delle risoluzioni locali.

E questo è vero già per l’età repubblicana⁸.

⁶ A riguardo e nel proseguimento di questa trattazione si è particolarmente in debito con il capitolo intitolato “I senati locali nello stato municipale e nel I sec. d. C., di U. Laffi 2001, 455-502.

⁷ Di base, ma essenziale la bibliografia citata da Laffi 2001, 547, nt. 3.

⁸ Vd. Scuderi 1991, 371-415. In particolare, a p. 390 scrive: “così il senato romano si trovò nella condizione di controllare le diverse situazioni locali, senza aver dimostrato volontà

I senati locali, pur riconoscendo, come si è già detto, all'imperatore e al senato romano una funzione di corte d'appello, erano comunque l'epicentro costituzionale della vita cittadina, svolgendo anche funzioni giudiziarie⁹.

L'unica differenza davvero significativa rispetto al periodo precedente le guerre civili è che "i senati avevano sì perso quei poteri d'intervento nel campo della grande politica che si erano arrogati al tempo delle guerre civili, ma avevano in compenso acquistato una somma di stabilità e di autorevolezza che li poneva, come organi amministrativi e all'occorrenza giudiziari, in una posizione centrale nel contesto cittadino" (Laffi 2001, 479).

Quindi, per tornare ai testi degli agrimensori, qual'era la portata di questo elenco di dispute confinarie su cui gli agrimensori si dilungano?

In età imperiale gli agrimensori sicuramente potevano essere ingaggiati non solo dai tribunali (anche locali) per dirimere una questione confinaria tra privati, ma anche dai privati stessi come consulenti, o addirittura poteva essere il senato romano a richiedere la loro perizia nel caso di un arbitrato in cui Roma era chiamata a prestare aiuto. Pertanto le disposizioni di cui Iginio Maior parla nel *De Generibus Controversiarum* erano probabilmente applicabili e inseribili in un contesto provinciale, ed erano forse indicazioni di massima, astratte dalla consuetudine e dalla abilità di una categoria di esperti che possedeva *in primis* le capacità e i principi costitutivi di quell'impalcatura strutturale che era la centuriazione in particolare e le suddivisioni agrarie in generale. In una sorta di procedimento demiurgico, gli agrimensori portavano e riportavano tutto all'*ordo* attraverso un iniziale processo di strutturazione di alcuni componenti e uno successivo di destrutturazione dei medesimi, una volta corrotti, per tornare alla situazione costitutiva iniziale.

d'intromettersi.[...]L'intervento romano non intendeva sconvolgere le abitudini locali" in virtù del fatto che Roma stava compiendo "una missione di arbitrato".

⁹ In questo senso, Laffi 2001, 501: "I senati locali svolgevano anche funzioni giudiziarie. La *tabula Contrebiensis* e ancor più la *Lex Irnitana* apportano ora delle eccezionali conferme, che ci consentono di inquadrare il fenomeno in una prospettiva più ampia e più chiara".

7.3 COMMENTO AL TESTO:

Nunc de generibus controuersiarum...de iuri territorii (86-87, 20-2, Th.) : *perscribo*: è usato in prima persona, non insolitamente, come si è già notato. Iginio Maior non ha paura di esporsi e sembra instaurare un rapporto diretto con i suoi studenti. Ancora una volta usa con grande attenzione alla sfumatura semantica un composto di *scribo*, enunciando l'intenzione di trattare “per esteso” o “minuziosamente” l'argomento. Per questo si è scelto di tradurre con “esaminare”.

Per i significati precisi di queste espressioni si veda oltre, quando verranno presi in considerazione nello specifico.

De alluuione...modus adscriptus est (87, 4-11, Th.): su *alluuio* e *abluuio* occorre fare qualche precisione, aiutandosi anche con i testi degli altri agrimensori.

Fontino, dopo aver incluso (*de contr.*, 4, 9, Th.) il *de alluuione* tra le quindici dispute già menzionate all'inizio di questo capitolo, scrive (*de contr.*, 6, 15-16, Th.):

*De alluuione fit controuersia fluminum infestatione. haec autem multas habet condiciones*¹⁰.

L'alluvione è determinata dall'esonazione dei fiumi, ed è un peccato che Frontino non specifichi quali fossero le caratteristiche di cui parla, e non è nemmeno chiaro a chi sia in realtà riferito il pronome femminile *haec*, dato che *alluuio*, *infestatio* e *controversia* sono tutti e tre femminili. Da un punto di vista semantico, si può dire con Brugi 1897, 416 che “alluvione significa incremento e

¹⁰ “Si verifica una disputa sull'alluvione per l'invasione dei fiumi. Questa ha molte condizioni”.

decremento” e che “le fonti giuridiche riducono l’alluvione all’*ius gentium*, alla *naturalis ratio* [...]. L’alluvione nasce nell’*ius civile*”. Le difficoltà, come si vedrà meglio a breve, consistevano nel determinare l’appartenenza delle zone invase dall’alluvione *ultra ripas* ai privati o all’*ager publicus*. La definizione del termine *alluuiio* non corrisponde semplicemente all’italiano “alluvione”. La Maganzani 1997b, 380 scrive: “in tema di *alluuiio* [...] non vi è un concetto tecnico a priori applicato uniformemente dai giuristi: piuttosto il criterio guida delle loro soluzioni appare fondato sull’osservazione della realtà dei fatti e della concretezza dei fenomeni. Ne consegue che, tenuto fermo il principio per cui l’*alluuiio* costituisce un accrescimento del fondo rivierasco, esso può avere luogo, a seconda dei casi, sia sotto forma di deposito di detriti sulla sponda, sia sotto forma di *recessus aquarum*, sia sotto forma di spostamento-deviazione del corso del fiume”.

A commento di queste righe di Frontino, Pavese 2000, 71, nt. 36, supportato dalle fonti, aggiunge che metonimicamente il termine ha anche indicato il “terreno apportato” dall’alluvione stessa, e specifica anche che “dagli scrittori di agrimensura il termine *alluuiio* è impiegato nelle stesse accezioni documentate presso i giuristi [...]; al riguardo è tuttavia da osservare che, nonostante la netta distinzione anche terminologica operata in taluni testi fra il deposito fluviale e la corrispondente erosione in altro sito [...] e in qualche caso il vocabolo pare utilizzato a indicare l’erosione stessa [...]”. Sono infatti due avvenimenti contrastanti.

Infatti, il testo di Siculo Flacco, *de cond. agr.*, 114-15, 25-5 dice:

Riuus autem quotiens finem facit, appellatur RIVO RECTO [curuoque]. qui si alicuius terras minutatim ex alia parte abstrahat et alii contrario relinquat, quod uocant abluuionem et alluuionem, repetitio finium ha<u>d datur: inducit enim necessitatem riparum tuendarum. quod iuste uidetur prospectum, ut terrae possessoribus saluae sint, etiam publicae utilitatis causa. quod <si> ui[m]

*tempestatum riui torrentes subito alueum cursu<m>que mutant, iustum, ut nostra fert opinio, erit ut alvei ueteris fines suos quisque obtineat*¹¹.

Viene ribadito lo stesso principio presente nel testo di Iginio Maior che si stava commentando, ossia la necessità di provvedere alla cura dell'argine di un fiume, un ruscello o quant'altro che, in funzione di confine, era a contatto con fondi assegnati a privati.

Nel paragrafo di Iginio Maior che si stava esaminando l'agrimensore pone un accento particolare sul fatto che il singolo assegnatario di un fondo, che insisteva su un argine, si dovesse occupare del mantenimento dell'argine confinante. Ma dalla successiva raccomandazione di fare attenzione a non danneggiare il vicino si può facilmente dedurre che la cura di un argine non fosse semplice. L'eccessiva cura o la cura sbagliata erano dannose perché potevano concorrere alla modificazione di un corso fluviale. In perfetto accordo con i principi del diritto romano riguardo a strade ecc..., erano i cittadini privati e non lo stato a occuparsi quotidianamente della gestione e del mantenimento delle infrastrutture pubbliche con cui avevano a che fare. E infatti l'assenza dell'uomo, principale fautore e responsabile dell'equilibrio idrogeologico delle campagne, dopo il crollo dell'Impero romano d'occidente, sarà la causa di una pesante riscrittura del paesaggio, e della scomparsa della centuriazione in molte zone.

Anche il passo di Iginio Maior che segue immediatamente nel testo è di grande interesse in merito a questo argomento, anche perché tratta il caso regionale del fiume Po, tuttavia, prima di prenderlo in considerazione, vale la pena di esaminare qualche riga del testo di Agennio Urbico (*de contr. agr.* 42, 3-17, Th.):

¹¹ “Tutte le volte che un ruscello fa da confine, è detto *rivus rectus*. Il quale se gradualmente sottrae da una parte le terre di qualcuno e le deposita dalla parte opposta di proprietà di un altro, (evento) che chiamano *abluvio* e *alluivio*, non è data possibilità di reintegro dei confini: (si) introduce la necessità di provvedere a proteggere le rive. Sembra infatti che si sia giustamente provveduto a ciò, cioè che i proprietari abbiano le terre preservate, anche per la comune utilità. Che se per la violenza della tempesta fiumi col corso di torrenti all'improvviso cambiano alveo e corso, sarà giusto, com'è nostra opinione, che ciascuno mantenga i suoi confini (nel rispetto) del vecchio alveo”.

De alluione controversia est status effectiui: efficitur enim subinde et per tempora mutatur. In hac controversia plurimum sibi uindicat ius ordinarium. agitur enim de eo solo quod alluat flumen, et subtiles intro ducuntur quaestiones, an ad eum pertinere debeat, cui in altera ripa recedente aqua solum creuit; hic qui aliquid agri sui desiderat transire et possidere illud debeat, quod flumen reliquit. Nisi quod illud subtilissime profertur, quod is solum amiserit, non statim transire in alteram ripam, sed abductum esse et elotum. Et illud, contra uicinum longe dissimilem agrum habere, quod hic forte cultum et pingue solum amiserit, apud illum autem harenae, lapides et limum abluuio inuectum remanserit. Illud praeterea, quod finem illis semper aqua fecerit et nunc quoque facere debeat¹².

Il riferimento al *ius ordinarium* è sicuramente illuminante, circa il coinvolgimento o meno dell'agrimensore in questo genere di dispute, dato che il *ius ordinarium* non richiedeva competenze agrimensorie. Quindi, per le controversie *de alluione*, l'intervento dell'agrimensore non era necessario, almeno per la maggior parte del procedimento. Lo scenario che si prospetta da questo passaggio vede coinvolto un proprietario che ha subito una riduzione del proprio appezzamento terriero a causa di un'alluvione. Il proprietario in questione sembra esigere come risarcimento la parte di terreno che l'alluvione dal suo appezzamento ha depositato sull'altra riva. Per cui il proprietario dell'appezzamento sulla riva opposta ha visto aumentare la propria proprietà, dato che il fiume costituiva un confine su entrambe le rive. Il fiume continua

¹² “La controversia sull'alluvione è propria dello *status effectiuus*: infatti si verifica ripetutamente e attraverso il tempo cambia. In questa disputa lo *ius ordinarium* rivendica per se stesso la parte maggiore (del procedimento legale). (La controversia) è infatti portata avanti riguardo quel suolo che scorre un fiume lambisce e dentro vi si conducono delicate questioni, se debba appartenere a colui al quale è aumentato il suolo essendosi ritirata l'acqua; (o) costui che ha perso una parte del suo campo debba attraversare (la riva) e possedere quello che il fiume ha lasciato (libero di lambire). Se non si adduce quel delicato (argomento), per cui il suolo che questo ha perso, non passi subito all'altra riva, ma che sia stato rimosso e dilavato. E quell' (argomento), per cui contrariamente il vicino riceve un campo molto diverso, poiché questo ha perso per effetto del caso un campo coltivato e ricco, presso l'altro l'alluvione ha lasciato sabbia, pietre, limo trasportato. (È addotto) anche questo (fatto), che il fiume aveva sempre costituito per entrambi il confine, e anche ora dovrebbe farlo”.

nella sua funzione di limite perché per via della regola giuridica secondo cui il terreno di nuova formazione è acquisito dal proprietario sul cui terreno si è ritirato il fiume. E questo è avvenuto per effetto della sorte (*forte*).

Per concludere, è di grande interesse considerare il passo del Digesto 41, 1, 30, 3 in cui i fiumi sono detti fare le veci dei *censitores*, dal momento che, con le alluvioni, tolgono terreni dalla proprietà pubblica a favore dei privati e vice versa.

Circa Padum autemncum ageretur...quisque suum reciperet (87-88, 12-3, Th.): da un punto di vista linguistico si può notare l'uso impersonale di *ago*, che può essere considerata una cifra stilistica di questo autore nel *De generibus controversiarum*, dato che Iginio Maior fa spesso uso di questo verbo per introdurre una disputa, come si avrà modo di notare andando oltre.

Torrens, ossia “corrente precipitoso”, si inserisce efficacemente nel contesto, dato che in questo passaggio, come in altri, si vuole sottolineare l'irruenza del fiume Po, caratteristica che lo rende pericoloso, propenso a esondare, piuttosto che constatare semplicemente il fatto che scorra. Ovviamente *torrens* è un participio aggettivale da *torreo*, che propriamente significa “seccare” o “infiammare”. Infatti il primo significato di *torrens* è “ardente”, che diventa poi in senso traslato “violento”, “torrenziale”. E infatti *torrens* sostantivo è l'equivalente italiano di “torrente”. L'unico altro autore, secondo la BTL, che associa l'aggettivo *torrens* con il fiume Po è Plinio il Vecchio (III, 117).

In una sorta di climax il fiume è anche *violentus*, come anche per Livio (XXI, 43, 3), che, anzi, facendo un paragone con il Rodano, dice che il Po è *violentior*.

Tornando al contenuto del testo, che è strettamente collegato con il paragrafo prima, Iginio Maior sta prendendo in considerazione il caso del fiume Po, che con i suoi spostamenti di alveo aveva, evidentemente, dato non pochi problemi, e si era sentita la necessità di regolamentare da un punto di vista giuridico le varie situazioni che potevano essere determinate da questi suoi comportamenti. La

personalità giuridica espressamente citata è quella di Cassio Longino, per cui Igino Maior aveva un'evidente ammirazione. Egli fece due distinzioni, in accordo con il fatto che la responsabilità dell'esondazione fosse nella negligenza del proprietario terriero i cui lotti confinavano con le rive del fiume, che non regimato a dovere era fuoriuscito dagli argini, o il fiume stesso, che con violenza aveva comunque superato gli argini curati a dovere. Ovviamente, nel primo caso il proprietario doveva rassegnarsi a quanto aveva perso, trasportato dal fiume dall'altra parte, sulla riva opposta, nel secondo il proprietario aveva il diritto di reclamare la propria perdita. Nessuno, sembra, si curasse di tenere pulito e ben scavato l'alveo del fiume. Ne mancavano i mezzi tecnici, evidentemente.

Di isole fluviali, *ius alluvionalis* e del Po parla chiaramente Agennio Urbico (*de contr. agr.*, 42-43, 18-8, Th.):

Sunt ea multa, de quibus subtiliter tractatur: sed nec uno tantum genere per alluionem flumina possessoribus iniurias faciunt. Sicut Padus relicto alueo suo per cuiuslibet fundum medium inrumpit et facit insulam inter nouum et ueterem alueum. Ideo de hac tractatur, ad quem pertinere debeat illud quod reliquerit, cum iniuriam proximus possessor non mediocre patiatur, per cuius solum amnis publicus perfluat. Nisi quod iuris periti aliter interpretantur, et negant illud solum, quod solum p(opuli) R(omani) coepit esse, ullo modo usu capi a[t] quoquam mortalium posse. Et est uerisimile. Ita neuter possessor excedere finem illum ueteris aquae ullo iure potest aut debet. Hae quaestiones maxime in Gallia to<ga>ta mouentur, quae multis contexta fluminibus inmodicas Alpium niues in mare et subitarum regelationum repentina[s] inundatione[s] patitur iniurias¹³.

¹³ “Ci sono anche molti (aspetti), di cui si tratta minuziosamente: ma non in un solo modo i fiumi creano problemi ai proprietari attraverso le alluvioni. Così il Po, lasciato il suo alveo, irrompe nel mezzo del campo di chicchessia e crea un'isola tra il nuovo e il vecchio alveo. Perciò di questo aspetto si tratta, a chi debba appartenere ciò che ha lasciato, il proprietario più vicino subendo un danno non di media entità, per il cui terreno il fiume pubblico scorre. Fatto che gli esperti di diritto interpretano però diversamente, e dicono che quel suolo, che ha cominciato ad essere suolo del popolo romano, non possa in nessun modo essere preso in usucapione da nessun mortale. Ed è verosimile. Così nessun proprietario può o deve andare oltre quel confine del vecchio corso del fiume per nessun diritto. Queste questioni sono poste

E più avanti (*de contr. agr.* 43, 9-11, Th.):

*Quaeritur tamen, qualia quanta sint flumina, in quibus alluuiio observari debeat. Nam et iure continentur, nequis ripam suam in iniuria<m> uicini munire uelit*¹⁴.

Questi due estratti sono molto interessanti in merito a diverse osservazioni. Il primo problema che viene considerato da Agennio, e nei confronti del quale l'agrimensore sembra critico, riguarda una diversa soluzione, rispetto a quella finora osservata, nel caso di reclamo da parte di un proprietario terriero ingiustamente privato dal fiume di una parte della sua proprietà. Secondo Agennio molti uomini di legge fanno un ragionamento diverso da quello codificato nel dirimere queste dispute, ossia non ritengono che il proprietario terriero danneggiato abbia diritto ad alcun risarcimento in virtù del fatto che i confini dei fiumi, che sono pubblici, vale a dire *ager publicus*, non vadano valicati. Quindi se una parte del terreno di un privato è stato spostato sulla riva opposta, o è stata sommersa, il proprietario deve comunque limitare la propria proprietà alla riva del fiume o ai confini stabiliti per il fiume (riguardo dei fiumi assegnatari di un appezzamento si è già parlato nel capitolo sul *De condicionibus agrorum*). Il terreno ricavato era statale, andando a esasperare la contraddizione di un fiume di consistenti dimensioni, e quindi pubblico, che scorreva però all'interno di zone assegnate a privati, creando una certa dicotomia giuridica.

Nel secondo passaggio di Agennio Urbico, l'agrimensore fa un'osservazione metodologica molto sensata: secondo lui, per risolvere questi problemi in maniera equa, occorrerebbe stabilire *ab origine*, riconoscendo espressamente o

moltissimo nella Gallia Togata, che attraversata da molti fiumi trasporta tantissima neve delle Alpi verso il mare e subisce danni dagli improvvisi disgeli per le immediate inondazioni”.

¹⁴ “Tuttavia, ci si chiede quali e quanti siano i fiumi, in cui l'alluvione debba essere riconosciuta. Infatti è anche regolamentata dal diritto, affinché nessuno voglia arginare la propria riva a danno del vicino”.

meno a un fiume il *ius alluionalis*, da cui, evidentemente, dipendevano soluzioni diverse, soprattutto in merito a questioni sorte fra vicini.

Per quanto riguarda il personaggio di Cassio Longino, si rimanda a Bauman 1989, 76-118.

Scio enim quibusdam regionibus...restituatur empori (88, 4-18, Th.): da un punto di vista della tradizione del testo, ci sono una serie di considerazioni da fare. Lachmann nella sua edizione espunge la -d del secondo *quod* (nell'edizione di Thulin p. 88, linea 7, in quella di Lachmann p. 125, linea 8), nonostante nei manoscritti non sia presente questa soluzione (B ha *quod*, G *non*), e nel testo *quo* crei più problemi di traduzione di quanti non ne crei *quod*. Thulin segue Lachmann e riporta solo in apparato le versioni dei manoscritti e l'espunzione di Lachmann. Tuttavia, il *quod* di B funziona nella frase, dovendo sottintendere un dimostrativo dopo la virgola, di modo che la traduzione sia: "a questo stesso provvede l'autore della suddivisione dei campi, cioè a fare in modo che tutte le volte che una tempesta agiti un fiume, *che* uscendo dall'argine si diffonda per le terre, *questo* (ossia il fiume) defluisca senza danno per alcuno". Se invece si considera la versione con il *quo*, si avrebbe un relativo di stato in luogo che sarebbe in conflitto sia con entrambi i verbi *excedens* e *vagaretur*, che non reggono l'ablativo, sia con la costruzione della frase, in cui è arduo inserire un ablativo. Pertanto non è chiaro il motivo per cui Lachmann prima e Thulin poi abbiano preferito alterare la versione di un codice, tra l'altro il più antico, per arrivare a una soluzione più difficoltosa e scorretta sintatticamente. Forse, i due editori vedendo *excedens* immediatamente dopo hanno pensato a un ablativo senza dargli troppo peso, anche se, riferendosi al fiume ed essendo *alveus* maschile, sarebbe comunque scorretto (dato che è il fiume a uscire dall'alveo e non il contrario). In conclusione, *quod* tramandato da B sembra meritare di essere mantenuto.

Alpes, invece, è chiaramente un errore, forse per *alveum*, ed è stato giustamente espunto.

Alla linea 13 di Thulin si trova *dictos agros* che è una sua correzione di *digitos* in B, sulla base di un precedente *dictos fines* nel testo di Iginio Maior (*de cond. agr.*, 81, 23, Th.), edito da Blume. Lachmann aveva preferito *hos agros*, seguendo G, avvalendosi a sua volta di un *has terras* presente nel testo di Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 122, 15, Th.). In questo caso è abbastanza complesso esprimere una preferenza: forse si potrebbe tenere *hos agros* di Lachmann, dato che si tratterebbe semplicemente di mantenere la lezione di un codice, senza correggere nulla, lezione che, per altro, non crea problemi di alcun genere nel testo. Anche a livello semantico dire “questi campi” è ugualmente efficace rispetto a dire “i campi detti”, o meglio, “i campi suddetti”. Inoltre, l’uso del participio *dictum* compare solo nel passo del *de cond. agr.* 81, 23, Th., per il resto Iginio Maior non sembra farne ulteriore uso. Ovviamente *dictos agros* è più elegante e originale, e che *hos* sembra una glossa. Allo stesso tempo è chiaro che il *digitos* di B è scorretto, e che è facilmente correggibile con *dictos*. E’ anche vero che B è più antico di G e che *dictos* sarebbe *lectio difficilior*, tuttavia, G è solitamente abbastanza affidabile. In generale, pur non vedendosi il motivo di correggere la lezione di un codice piuttosto di tenerne un’altra che non dà problema alcuno, *dictos* è preferibile.

Alla linea 15 dell’edizione di Thulin appare un *quorundam*, mantenuto da B, mentre in Lachmann è preferito *quondam*, che evidentemente l’editore ricava da *quorundam*. Nel caso di *quorundam*, è innegabile che causi qualche perplessità in traduzione: infatti, essendo maschile, può essere solo riferito a *populi*, ed essere inteso come genitivo partitivo di un genitivo. In questo modo, la traduzione verrebbe: “la comunità di alcuni popoli vendette questi campi...”. Tra l’altro, si è abituati a trovare, anche in questi testi, espressioni tipo *res publica populi Romani*, mentre qui non solo non si trova *Romani*, ma addirittura segue un partitivo plurale non molto agevole. Lachmann, evidentemente, si era accorto della difficoltà, che a Thulin in seguito non diede fastidio, e preferì agire su

quorundam trasformandolo in *quondam*. Thulin, forse, non si volle discostare troppo dal manoscritto e non considerò troppo problematico quel genitivo. La decisione di Lachmann non appare comunque più felice, in merito a due osservazioni. La prima consiste nel fatto che un *quondam*, pur agevolando la traduzione senza essere eccessivamente fuori luogo, è un po' debole da un punto di vista semantico, anche perché poco prima (linea 11 in Thulin) è preceduto da un *aliquando*. La seconda osservazione riguarda il fatto che comunque *quorundam* si può tenere. E' da segnalare, comunque, la presenza in G di *quibusdam*, che funzionerebbe perfettamente: "La comunità vendette questi campi ad alcuni del popolo...". Tuttavia, proprio per la ricorrenza nel testo di Iginio Minor (*de cond. agr.*, 81, 3, Th.) dell'espressione *res publica* preceduta dal genitivo *eorum*, intesa come comunità locale, su cui tra l'altro si era già discusso, è preferibile dare ragione a Thulin.

L'altra differenza fra i testi di Lachmann e Thulin, in merito al paragrafo che si sta considerando, consiste nella correzione che Thulin fa ad *ageretur* trasformandolo in *agetur*: essendo seguito da un apodosi con un futuro, è chiaro che si tratti di un periodo ipotetico della realtà, pertanto la protasi dovrebbe, effettivamente, essere al congiuntivo presente. Fra *ageretur* e *erunt* è più facile che sia stato sbagliato il primo, inserendo erroneamente una sillaba in più. Si potrebbe obiettare che gli agrimensori non si curassero troppo della sintassi del verbo e delle regole grammaticali. Tuttavia, in base a quanto si è potuto osservare, questo tende ad essere un luogo comune mal riposto. Infatti, pur essendo risaputo il fatto che in epoca imperiale l'estrazione sociale degli agrimensori calò nettamente rispetto all'epoca precedente, è abbastanza chiaro che autori come Frontino (che peraltro era un senatore con una carriera di prestigio), Iginio Maior, Iginio Minor, Siculo Flacco e Agennio Urbico erano personaggi istruiti e hanno tramandato trattati coerenti e non così sgrammaticati come spesso lamenta qualcuno. Si tratta indubbiamente di testi di difficile comprensione, traditi male ed editi secondo criteri che oggi non sarebbero più validi, pertanto lo studioso moderno si trova ad affrontare difficoltà a più livelli.

Ma tutto ciò non può sempre andare a scapito del testo e della sua correttezza, attribuendo a questi autori errori di *consecutio*, di sintassi verbale, o altri errori grossolani. Sembra quindi più probabile che fossero i copisti, alla luce fievole dei loro *scriptoria*, a trasmettere errori di questo tipo, per molteplici ragioni: in parte questi testi utilizzavano un lessico che i copisti trovavano ostico, e che quindi correggevano arbitrariamente, magari senza aver capito bene il senso di quello che stavano leggendo, in parte intervenivano sul testo senza sapere tanto bene il latino, in parte trascrivevano una cosa per un'altra, come capita a chiunque. Tutto questo per dire che è molto probabile che *ageretur* tramandato da B sia un errore del codice e meriti di tornare *agetur* in conformità con le regole che riguardano il periodo ipotetico.

Per quanto riguarda il contenuto, Iginio Maior sta continuando a spiegare la gestione delle aree a ridosso di un fiume all'interno di una zona divisa e assegnata, aggiungendo una nuova informazione. In alcune regioni, se il fiume, esondando, aveva travalicato la zona che gli era stata assegnata, proprio per sfogare le proprie piene, invadendo i campi di privati, questi avevano il diritto di occupare i terreni assegnati al fiume, una volta rientrato nel proprio alveo, come risarcimento danni. La situazione si complicava ulteriormente nel caso le comunità decidessero di vendere le zone assegnate al fiume, perché nel caso di esondazione del fiume era piuttosto complesso ristabilire i confini. La documentazione scritta, costituita dalle *formae*.

In quaestoriis uectigalibus agris...secundum formas disputantur (88, 19-21, Th.): si è già spiegato in che cosa consistesse un *ager quaestorios*. ***Observatio*** in questo caso significa “regola”, “consuetudine”¹⁵, tant'è varo che può essere usato sia in ambito legale¹⁶, sia grammaticale¹⁷.

¹⁵ *ThLL*, IX.2, 196-97, 80-7.

¹⁶ *ThLL*, IX.2, 199, 9-20.

¹⁷ *ThLL*, IX.2, 199, 21-32.

Ovviamente la puntualizzazione secondo cui ci sia una sostanziale corrispondenza, almeno da un punto di vista amministrativo-giudiziario, tra l'*ager quaestorius* sottoposto a *vectigal* e quello *adsignatus*, non è nuova, e di queste analogie, non sempre chiarissime, si è già parlato. E' interessante riconoscere ancora una volta che queste 'commistioni' di tipologie agrarie sono spie del fatto che gli agrimensori fanno uso di una terminologia antica, che si riferiva a fasi iniziali della colonizzazione, e che quindi aveva finito per perdere la propria connotazione originaria, arricchendosi al suo interno di influenze tra un significato e l'altro. Tuttavia, per lo studioso di storia della colonizzazione la possibilità di riconoscere le differenze e le caratteristiche, al tempo stesso, delle contaminazioni tra le categorie di *agri* è una possibile chiave interpretativa.

Ancora una volta, la *forma*, o meglio, le *formae* erano il punto di partenza e di arrivo di un'indagine.

De fine si age[re]tur...fines observari. [in quo intuendum] (89, 1-16, Th.):

Thulin corregge *ageretur* con un congiuntivo presente, probabilmente seguendo le regole più classiche di un periodo ipotetico di I tipo, dato che poi segue l'indicativo presente *habet*, corretto da Blume e Lachmann (originariamente era *haberet*), forse per analogia con l'*habet* di 92, 17.

Francamente, non è necessario credere che l'autore stia ricalcando una formula, tant'è vero che nel caso di 92, 17 si trova *agitur*. Quindi queste correzioni potrebbero essere evitate, supponendo sia l'uso di un periodo ipotetico di tipo misto, sia la libertà dell'autore di variare la sua esposizione, pur seguendo una sorta di ripetitività dei modelli. Tra l'altro, in questo caso al *si* sembrerebbe possibile attribuire un valore restrittivo.

Il concetto espresso indica che si verifica una controversia sui confini ogni qual volta che non è lasciata libera un'ampiezza tra i 5 e i 6 piedi tra un confine e l'altro. Come si è già visto era necessario garantire un diritto di passaggio per chi si recava verso i propri campi ed eventualmente anche per consentire ad un aratro di girare. E' da rilevare, però, che Iginò altrove nel *De generibus*

controversiarum (90, 15 e 90, 16) indica con precisione sei piedi di spazio, non più cinque. Non c'è diritto di usucapione su questi spazi. I confini entro cui è necessario mantenere queste distanze sono facilmente individuabili, grazie ai **documenta** che aiutano l'agrimensore a riconoscerli. In questo caso *documentum* significa "ciò che è di avvertimento"¹⁸. A riguardo si possono opportunamente citare due passi dal *Liber Coloniarius* II:

254, 13-16, Lach.:

*Finitur enim iugis montium, terminis Augusteis, ripis per deuexa collium, arboribus, diuergiis aquarum, sed et per alia finitima documenta*¹⁹.

256, 27- 28, Lach.:

*Terminibus uero Tiburtinis et siliceis, et aliis documentis, quibus ager Fallerionensis finitur*²⁰.

Si nota chiaramente che le categorie di *documenta* naturali che sono usati per evidenziare un commento sono le medesime. Di queste si era già parlato nel commento al *De Conditionibus Agrorum*, anche se in quel caso si era cercato di stilarne i vari raggruppamenti, ed erano state esaminate le condizioni giuridiche, in riferimento soprattutto alla *iuris dictio*, cui erano sottoposte.

In quo intuendum è ripetuto due volte, ossia a pagina 89, alle linee 7 e 16: nel primo caso l'espressione, non presente nei manoscritti B e G, è stata posizionata in questo punto da Blume, che l'ha spostata dalla linea 16, da dove è stata espunta. L'operazione sembra corretta, mentre si concorda con Campbell 2000, 366, nt.36 nel dire che *id est quod in usu biennio fuit* è una glossa e nel rifiutare più avanti, come ha fatto del resto Thulin, la proposta di Lachmann di eliminare

¹⁸ *ThLL*, VI, 1805, 45-73 (in part. 68-73).

¹⁹ "(Questa zona) è delimitata infatti dai crinali dei monti, dai cippi terminali di Augusto, dalle scarpate attraverso i pendii dei monti, dagli alberi, dagli spartiacque, ma anche da altri segnalatori di confini".

²⁰ "Si usano cippi confinari di pietra tiburtina e di selce, e anche altri segnalatori di confini, da cui è delimitato l'ager *Fallerionensis*". L'ager *Fallerionensis* è compreso tra le *ciuitates Piceni*.

da *item petras notatas, quae in finibus sunt, pro terminis habebitis*, che giustifica la propria scelta di mantenere anche sulla scorta di Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 104, 10).

Tornando indietro è assolutamente corretta la scelta di Thulin di mantenere *et saepe* (presente sia in B che in G), che Rudorff aveva corretto in *ut saepe*.

Ancora una volta c'è un riferimento alla propria esperienza sul campo, grazie a *comperi*. Questo è un verbo che, come si è osservato, Iginò utilizza spesso per riferirsi alla propria esperienza diretta (*de cond. agr.*, 80, 9 e 85, 17, Th.; *de gen. contr.*, 95, 2, Th.). Il verbo non significa semplicemente “constatare”, bensì è più pregnante nel suo significato di “appurare”, “conoscere a fondo perché si è venuti a sapere”, per cui sottintende un'autopsia, una personale ricerca.

Notatae petrae fa la sua comparsa per la prima volta, in questi testi. L'espressione è un chiaro riferimento non ai cippi confinari (che avevano una forma precisa, ed erano appositamente aderenti ad un modello, in modo da essere riconosciuti immediatamente per quello che erano), ma a delle pietre che nel contesto in cui erano inserite erano comunque riconoscibili come indicatrici di un limite, e, senza contenere informazioni precise e solenni (come le iscrizioni dei cippi, che spesso recavano anche i nomi dei magistrati), erano state segnate. Erano il corrispettivo in pietra delle *arbores notatae*.

L'espressione compare questa unica volta nell'opera di Iginò Maior, e fra gli altri agrimensori l'unico a proporla è Siculo Flacco, dando qualche informazione in più.

Sic. Flacc., *de cond. agr.*, 104, 10-13, Th.:

Aliquando etiam petras occurrentes in finibus notatas inuenimus, et quasdam, si perseueret rigor, notas habentes, in uersuris uero gammas, [sed et] spectantes suos rigores. aliquas etiam decus <s>atas inuenimus²¹.

²¹ “Ogni tanto troviamo anche pietre naturali presenti sui confini segnate e alcune, se il confine continua diritto, hanno dei segni, quelle alle estremità invece hanno delle gamma, rivolte verso i loro confini rettilinei. Troviamo anche alcune con una croce incisa”.

Sic. Flacc., *de cond. agr.*, 106-7, 25-2, Th.:

*si uero pali lignei pro terminis dispositi sunt, aut congeries lapidum aceruatim congestae sint, quos scorpiones appellant, aut in effigie<m> maceriarum, quae attinae appellantur, aut uertices amphorarum defixi, aut **petrae naturales notatae**, aliudue quod loco termini obseruari uidebitur, ex consuetudine regionis et ex uicinis exempla sumenda sunt*²².

Sic. Flacc., *de cond. agr.*, 115, 15-16, Th.:

*sed et **petras naturales**, quae in finibus incidunt, saepe **notatas** inuenimus*²³.

Si terminibus finem...aratrum circum arat (89-90, 17-18, Th.): questo paragrafo è dedicato ai cippi confinari. L'autore spiega come questi siano di materiali diversi da regione a regione, ma comunque riconoscibili, poiché rispondenti ad una *consuetudo* comune e in modo da creare una *fides* (che si è ritenuto opportuno tradurre con "tradizione"). Anche altri agrimensori si occupano di questo argomento, a cui si è già accennato nell'introduzione del commento al *De Limitibus*. Iginio qui spiega che alcuni *termini* erano di pietra (Frontino diceva solo quelli all'incrocio dei *quintarii*), o di legno. Quelli di pietra potevano essere fatti di selce, di pietra tiburtina, di pietra tipica locale, o di una pietra presa da un'altra zona, e potevano essere decorati o recare incisioni. Per quelli di legno si utilizzava quercia o qualche altra pianta.

Viene poi menzionata un'altra categoria di cippi, ossia quelli sacrificali.

²² "Se poi dei pali di legno sono stati disposti al posto di cippi terminali, o se mucchi di pietre sono state messe insieme a gruppi, che chiamano *scorpiones*, o da sembrare dei muri a secco, che sono chiamati *attinae*, o se le sommità delle anfore sono state conficcate (a terra), o pietre naturali sono state segnate, o se qualcos'altro sembrerà essere osservato al posto di un cippo terminale, bisognerà prendere esmpi dalla consuetudine della regione e da quelle vicine".

²³ "Ma spesso troviamo anche pietre naturali, che si trovano sui confini, segnate".

Agenn. Urb., *de contr. agr.*, 33, 1-11, Th.:

Plurimis deinde locis terminos sacrificales non in fine ponunt, sed ubi illud sacrificii potius opportunitas suadet, hoc est loci comoditas, in quo sacrificium abuti conmode possint. hos terminos non statim finitimos obseruare debemus, etiam si non longe a fine positi fuerint: frequenter enim uiae finiunt, iuxta quas arbores solent esse laetiores, sub quas defigere terminos sacrificii causa possessores consue|runt. uerum tamen multi non tantum sacrificii sequuntur consuetudinem sed etiam rationem, et ipso fine defigunt: propter quod adimi fides sacrificialibus palis in totum non debet²⁴.

Le *litterae singulares* devono probabilmente essere intese come lettere dell'alfabeto poste come marchi catastali sui confini (da cui gli elenchi pure denominati *litterae singulares*).

*Derigatur*²⁵ è possibile vada inteso come “sia fatto allineare” (anche Behrends 2000, 107), soprattutto per il fatto che viene subito specificato (collegandolo con un *enim*) che spesso i confini sono allineati tra loro.

In questo paragrafo torna, come si era visto in precedenza, l'informazione circa l'ampiezza da lasciare per il diritto di passaggio.

Ancora una volta, la ripetizione di quanto era stato appena detto è funzionale alla natura didascalica del trattato.

Si arboribus notatis fines...persequenda erunt (90-91, 19-4): in questo paragrafo Iginio Maior specifica le differenze fra le *arbores notatae* private e comuni e fa rientrare alcune di esse nella categoria delle *arbores ante missae*. Su quest'ultime si è già discusso, valutando quale significato conveniva

²⁴ “In molti posti poi non pongono i cippi terminali sul confine, ma dove la convenienza del sacrificio lo consiglia maggiormente, cioè la comodità del luogo, in cui sia possibile eseguire il sacrificio comodamente. Non dovremo considerare immediatamente questi cippi come confinari, anche se saranno stati posti non lontano dal confine: frequentemente infatti le strade fungono da confine, vicino alle quali ci sono di solito anche alberi molto rigogliosi, sotto cui i proprietari hanno l'abitudine di fissare i termini per il sacrificio. Comunque molti seguono non solo la consuetudine del sacrificio, ma anche il principio (di divisione), e fissano (il cippo) sul confine stesso: perciò non deve essere completamente abbandonata la fiducia nei pali sacrificiali”.

²⁵ *ThLL*, V.1, 1234-35, 60-35.

maggiormente dare ad *ante*. Una caratteristica sintattica da mettere in rilievo è l'uso frequente che Iginio Maior fa della perifrastica passiva, sicuramente tra le formule preferite dall'autore per dare prescrizioni. Anche l'uso di *debeo* nella forma impersonale è piuttosto frequente. Per tornare alla perifrastica passiva, i verbi con cui è per lo più formata sono *obseruo*, *intuor*, *derigo/dirigo*, *respicio* e *video*.

Nam si fossa erit finalis...in extremo fine facta (91, 5-6, Th.):A questo punto l'autore comincia ad elencare diverse tipologie di confini su cui bisogna indagare, facendo presente su quali aspetti di essi l'agrimensore debba concentrare la propria attenzione. Per alcuni di questi confini (*fossa*, *via*, *rivus*, *vepres*) uno dei criteri su cui Iginio dà più enfasi è l'appartenenza, ossia la necessità di stabilire se siano pubblici, privati e se si trovano tra due proprietà a quale dei due proprietari appartengano. Ovviamente questa distinzione non può essere fatta per gli altri confini elencati, quali monti, spartiacque, alture. Gli altri, infatti, fanno riferimento a elementi antropici o del paesaggio minori, che potevano essere posseduti da un privato, cosa che non poteva verificarsi invece per una catena montuosa.

Fossa²⁶ significa “fossato” o “canale”, ed è un termine usato sia in un contesto agrario, sia militare.

Riguardo a ***utrius[que sit]*** il testo è diversamente tradito dai manoscritti B e G: B, infatti, trasmette solo *utrius*, G *utrius[que sit]*, che fu poi preferito da Lachmann ed edito da Thulin tra parentesi quadre. Campbell 2000, 366, nt.38 concorda nell'espungere l'aggiunta di G, preferisce e traduce la lezione di B, dicendo che quanto è aggiunto da G non è necessario. Tuttavia rende *utrius* come “to both parties” (95, 5). Infatti, la differenza tra *uter* e *uterque* è che il primo significa “quale dei due” o “uno dei due”, il secondo “ciascuno dei due”. Pertanto se si espunge la lezione di G si dovrà tradurre *unius aut utrius partis* “della parte di uno solo o di uno dei due” o “dell'una o dell'una delle due parti”, mentre

²⁶ *ThLL*, VI.1, 1210-1213, (84-14).

mantenendo la lezione di G risulterebbe “della parte di uno solo o di entrambi” o “dell’una o entrambe le parti”. Dato che anche per gli altri confini il *discrimen* che dev’essere seguito dall’agrimensore è che il confine in esame sia pubblico o privato, di uno solo dei proprietari o comune, e non di uno o dell’altro, la lezione di G sembra più convincente a livello contenutistico. Anche da un punto di vista strettamente grammaticale è da preferirsi, dato che la correlazione “dell’uno o dell’altro” in latino non è reso dall’accoppiata di *unus* e *uter*: *uter* sarebbe assolutamente sufficiente da solo. Non sembra il caso di giustificare B grammaticalmente puntando sulla presunta mancanza di correttezza nel linguaggio degli agrimensori, perché, almeno da questa ricerca, è abbastanza evidente che non è così. Tra l’altro, l’aggiunta di G fornirebbe il verbo *sit* dell’interrogativa indiretta, permettendo di non sottintendere ben due verbi essere (insieme con *est* della perifrastica passiva). La traduzione di Campbell 2000, 95, 4-5, ossia “we must see if it belongs to one party or both parties”, altera il significato di *uter* (così anche Behrends 2000, 111). Probabilmente questa scelta è stata fatta sulla scorta di quanto viene detto oltre nel testo (e di cui si anticipato poco prima), dove si insiste sulla contrapposizione fra proprietà privata (ossia di uno dei vicini) o in comune di un confine, e non solo sulla contrapposizione fra la proprietà privata di un vicino rispetto all’altro. Pertanto la lezione di G sembra più convincente.

In extremo fine facta è un’espressione di difficile resa, perché letteralmente significherebbe “fatta sul confine estremo”, come anche fa Behrends 2000, 111 che rende “fait à l’extrèmitè des confins”, mentre Campbell 2000, 95, 5 preferisce tradurre “on a boundary edge”, cioè “all’estremità di un confine”. Anche se solitamente si preferisce dare la priorità al significato letterale del testo, in questo caso Campbell sembra aver colto il vero significato che si voleva esprimere. Il confine, infatti aveva uno spessore, non era una linea immaginaria, e se parte di esso era espresso da un fossato, era necessario capire dove esattamente si trovasse il fossato rispetto alla linea esterna del confine, se vi corrispondeva (come era auspicabile) o se vi si distanziava, e, se sì, di quanto.

Itemque <via> utrum publica...aut privata alterius (91, 7-8, Th.): È sottinteso *videndum (est)*, presente nel paragrafo precedente. Sulle varie tipologie di strade codificate dagli agrimensori si è ben informati, perché alcuni di essi trattano dall'argomento in maniera sufficientemente particolareggiato. Ancora una volta occorre tenere presente che, a differenza della consuetudine moderna, i confini avevano uno spessore, non erano linee immaginarie, pertanto le strade potevano costituire un confine. A seconda della loro importanza, e quindi del loro spessore, erano ben inserite all'interno della gerarchia confinaria.

È opportuno dare, dunque, una scorsa a quanto scrivono gli agrimensori sull'argomento²⁷.

Ag. Urb., *de contr.*, 69, 16-20, Th.:

Nam plerumque uia, dum cum limite currit, etiam si uicinalis est aut lignaria aut priuata, finem praestat. regammante uero uia uel limite, dum a se utri<m>que discesserint, desi<ni>t uia finem praestare <et> erit controuersia: sed inspectio artificis<s> eam finiet²⁸.

Sic. Flacc., *de cond. agr.*, 109- 10, 19-6, Th.:

Viae autem si finem faciunt, adtendendum erit quales uiae et quomodo. nam et saepe incidunt in finibus, et saepe trans uiam aliquas possessores particulas habent. quaedam ergo uiae aliquando fines transeunt possessionum. quarum tamen non omnium una eademque est condicio. nam sunt uiae publicae [regales], quae publice muniuntur et auctorum nomina optinent. nam et cu/ratores accipiunt, et per redemptores muniuntur. nam et in quarundam tutela<m> a possessoribus per tempora summa certa exigitur. uicinales autem

²⁷ Su questo argomento vd. anche Palma 1982.

²⁸ “La maggior parte delle volte infatti una strada, finché corre su un limite, anche se è vicinale o lignaria, o privata funge da confine. Ma se la strada e il confine si separano, finché si allontanano una da una parte l'altra dall'altra, la strada smette di fungere da confine e ci sarà una disputa. Ma l'indagine di un agrimensore la porterà a una fine”.

*[uiaie], de publicis quae deuertuntur in agris et saepe ipsae ad alteras publicas perueniunt, aliter muniuntur, per pagos, id est per magistros pagorum, qui operas a possessoribus ad eas tuendas exigere soliti sunt.*²⁹

Sic. Flacc., *de cond. agr.*, 110-11, 21-11, Th.:

*itaque, ut diximus, uiae saepe necessario // per alienos agros transeunt; quae non uniuerso populo itinera praestari uidentur, sed eis ad quorum agros per eas uias peruenire necesse est. hae[c] ergo de uicinalibus solent nasci. nam et communes uiae [quae] ex uicinalibus nascuntur; quae aliquando inter binos possessores in extremis finibus, pari utri<m>que modo sumpto, communique inpensa, iter praestant. priuatae itaque uiae ad finitiones agrorum non pertinent, sed ad itinera eis praestanda: quae sub exceptione nominari in emptionibus agrorum solent. ergo uiae publicae et uicinales et communes in finibus incidunt: non enim finium causa diriguntur, sed itinerum. ita tam fas est finem facere quam et transire uiam*³⁰.

Hyg. Min., *const. limit.*, 134, 1-3, Th.:

per hos iter populo sicut per uiam publicam debetur: id enim cautum est lege Sempronia et Cornelia et Iulia. quidam ex his latiores sunt quam ped. XII, ut hi

²⁹ “Se le strade fanno da confine, bisognerà fare attenzione di che strade si tratti e in che modo (lo facciano). Infatti spesso toccano i confini, e spesso i proprietari hanno alcune particelle al di là di una strada. Alcune strade dunque attraversano ogni tanto i confini dei possedimenti. Tuttavia la condizione di tutte queste non è una sola medesima. Infatti ci sono le strade pubbliche, che sono mantenute pubblicamente (cioè a spese dello stato) e conservano i nomi dei loro autori. Infatti ricevono curatori, e sono mantenute attraverso appaltatori. Tra l’altro viene regolarmente esatta una somma prestabilita da parte dei proprietari per la tutela di alcune di esse. Le strade vicinali, invece, che si allontanano dalle strade pubbliche nei campi e spesso le medesime raggiungono altre strade pubbliche, sono mantenute diversamente, attraverso i *pagi*, cioè attraverso magistrati dei *pagi*, che sono soliti esigere lavori da parte dei proprietari per preservarle”.

³⁰ “E così, come abbiamo detto, le strade spesso attraversano necessariamente i campi altrui; queste non sembrano offrire diritto di passaggio a tutti, ma a coloro ai cui campi è necessario arrivare attraverso quelle strade. Queste dunque sono solite nascere da strade vicinali. Infatti anche le strade comuni nascono dalle strade vicinali. Talvolta queste offrono il diritto di passaggio tra due proprietari sui confini estremi, presa un’area di pari dimensioni da entrambe le parti, e con una spesa comune. E così le strade private non sono pertinenti ai confini dei possedimenti, ma all’offerta a questi di un diritto di passaggio. Queste sono solitamente menzionate nelle vendite dei campi sotto una condizione particolare. Quindi le strade pubbliche e vicinali e comuni attraversano i confini: infatti non sono tracciate per i confini, ma per il diritto di passaggio. Così è tanto lecito costituire un confine quanto attraversare una strada”.

*qui sunt per uiam publicam militarem acti: habent enim latitudinem uiae publica*³¹.

Su queste tipologie è opportuno spendere qualche parola di commento. I testi non sono chiarissimi, soprattutto per quanto riguarda l'appartenenza di alcune di esse al genere pubblico o privato. Andando per ordine, gli agrimensori nominano:

- *uia publica*: prendevano il nome dai magistrati che le avevano predisposte avevano dei *curatores* preposti al loro mantenimento ed economicamente erano curate da *redemptores*³², dalla comunità, o da privati che avevano proprietà che insistevano su di esse. Ulpiano, *dig.* 43, 8, 2, 21-22 scrive: *uiam publicam eam dicimus, cuius etiam solum publicum est. [...] uiae autem publicae solum publicum est, relictum ad directum certis finibus latitudinis ab eo qui ius publicandi habuit, ut ea publice iretur commearetur*³³. Ulpiano, poco oltre, fa anche presente che le strade pubbliche possono anche essere chiamate *praetoriae* o *consulares*.
- *uia publica militaris*: trattasi di una strada pubblica, nata con intenti di controllo militare, per facilitare le comunicazioni con Roma e il passaggio di eserciti. Ulpiano scrive (*dig.* 43, 7, 3, 1) che *uiae militares exitum ad mare aut in urbes aut in fulmina publica aut ad aliam uiam militarem habent*³⁴.
- *uia uicinalis*: secondo Ulpiano (*dig.* 43, 7, 3-3,1) *uiae uicinales, quae ex agriis privatorum collatis factae sunt, quarum memoria non exstat, publicarum uiarum numero sunt [...]. Nam pars earum in militares uias*

³¹ “Per questi (ossia i limiti *actuarii*) deve esserci diritto di passaggio come per una strada pubblica: questo è garantito dalla legge Sempronia e Cornelia e Giulia. Alcuni sono più ampi di dodici piedi, come quelli che sono stati condotti su una via militare: hanno infatti l’ampiezza di una strada pubblica”. Sulla legge Sempronia Cornelia Giulia e il passo in generale di Igino Minor si è già discusso nel capitolo dedicato al commento al *De Limitibus*, con particolare riferimento alla teoria della *limitatio*.

³² Vd. *OLD*, s.v. *redemptor*, 1589, 1 e *Forcellini*, IV, s. v. *redemptor*, 41, I, a.

³³ “Chiamiamo strada pubblica quella il cui suolo è pure pubblico. [...]. Il suolo della strada pubblica è pubblico, lasciato in linea retta entro limiti di ampiezza prestabiliti da colui che ha avuto lo *ius publicandi*, affinché per quella si possa andare e venire pubblicamente.” Lo *ius publicandi* era il potere di aprire al pubblico, rendere pubblico (terreni, strade...).

³⁴ “Le strade militari hanno termine al mare, o nelle città, o ai fiumi pubblici o in un’altra strada militare”.

*exitum habent, pars sine ullo exitu intermoriuntur*³⁵ e (*dig.* 43, 8, 2, 22) *uicinales sunt uiae, quae in uicis sunt, uel quae in uicos ducunt: has quoque publicas esse quidam dicunt*³⁶, intendendo, presumibilmente *uicus* come “podere”. Oltre agli agrimensori, Ulpiano e alle *Institutiones Iustiniani Augusti* (IV, 3, 5), l’unico³⁷ a menzionare questo tipo di *uia* è Seneca, *ben.*, V, 24, 3, tuttavia nel più semplice senso di “strada comune”. In quel contesto, Seneca narra di un veterano arrabbiato con i suoi vicini, che, al cospetto di Giulio Cesare, cerca di farsi riconoscere dal suo ex-comandante, che aveva soccorso quando era ancora in servizio. Cesare, pur non riconoscendolo, dal momento che il veterano aveva riportato tali ferite da restare sfigurato, *vetuit illi exhiberi negotium [...] et agellos, in quibus vicinalis via causa rixae ac litium fuerat, militi suo donavit*. Le *viae vicinales* potevano essere evidentemente sia pubbliche sia private, dato che Ulpiano, sempre *dig.*, 43, 8, 2, 22, le elenca come categoria a parte rispetto alle pubbliche e alle private: *uiarum quaedam publicae sunt, quaedam priuatae, quaedam uicinales*³⁸.

- *uia communis*:
- *uia lignaria*³⁹: era una strada adibita al trasporto della legna, esigenza che era sicuramente diffusa, dato che, come si è già visto, alcune zone erano lasciate a bosco per l’approvvigionamento di legna. L’aggettivo *lignaria* è conosciuta sul tipo di *salaria*, riferito alla nota *via*.
- *uia privata*: le strade private erano anche dette *agrariae*, come riferisce Ulpiano, *dig.*, 43, 8, 2, 22, che scrive anche (*dig.*, 43, 8, 2, 21): *uia priuatae solum alienum est, ius tantum eundi et agendi nobis competit*⁴⁰. E

³⁵ “Le vie vicinali, che sono costituite all’interno dei campi vicini di privati, delle quali non sussiste memoria, sono annoverate tra le strade pubbliche. [...]. Infatti una parte di queste ha termine nelle strade militari, una parte si interrompe senza alcuno sbocco”.

³⁶ “Le strade vicinali sono quelle che si trovano nei *vici*, o che conducono ai *vici*: alcuni dicono che anche queste sono pubbliche”.

³⁷ Almeno stando ai risultati della *BTLA*.

³⁸ “Alcune delle strade sono pubbliche, alcune private, alcune vicinali”.

³⁹ *ThLL*, VII.II, 1382, 64-70.

⁴⁰ “Il suolo di una strada privata è altrui, a noi compete solamente il diritto di passaggio e di attraversamento”.

anche (*dig.*, 43, 8, 2, 23) : *priuatae uiae dupliciter accipi possunt, uel hae, quae sunt in agris, quibus imposta est seruitus, ut ad agrum alterius ducant, uel hae quae ad agros ducunt, per quas omnibus commeare liceat, in quas exitur de uia consolari et sic post illam excipit uia uel iter uel actus ad uillam ducens*⁴¹.

Item riuis...communis debeat (91, 9-11, Th.): ancora una volta è ribadito il concetto di confine naturale contrapposto a quello artificiale, che, nel caso dei fossati, devono essere stati particolarmente evidenti, dato che irrigare i campi era di primaria importanza. Come si è potuto constatare in precedenza, la proprietà privata dei piccoli corsi d'acqua (soprattutto se nelle immediate vicinanze dei campi) era ammessa, mentre i corsi d'acqua consistenti restavano pubblici (vd. Brugi 1897, 401).

[si] iugis autem montium...partem diuergit (91, 12-16, Th.): È sottinteso *obseruatur finis*, o qualcosa di analogo, dato che nel paragrafo precedente è presente *si obseruabitur finis*, e così sarà fino a 92, 11, Th.

Ancora una volta, Iginio Maior fornisce la spiegazione etimologica di un termine, ossia di *iuga* che deriva dal verbo *iugo*.

Per quanto riguarda i termini *diuergia aquarum* e *diuergit* si è già avuto modo di analizzarli nel capitolo precedente.

Si uepribus...aut comunibus (91, 17-18, Th.): Sempre nel capitolo precedente sono state prese in considerazione le diverse possibilità con cui intendere il termine *uepres*, a cui si rimanda. Occorre solo notare che è nuovamente ribadita la preoccupazione di stabilire, durante l'*inspectio*, la natura pubblica o privata

⁴¹ “Le strade private possono essere intese in due modi: o quelle che si trovano nei campi, a cui è imposta una *seruitus*, per condurre al campo di un altro, o quelle che conducono ai campi, per le quali è lecito a tutti passare, per le quali si esce dalla *via consolaris*, e così dopo quella subentra una strada o un passaggio o il diritto di passaggio che porta a una villa.

dell'elemento confinario, come criterio fondamentale. È sottinteso anche un'espressione sul tipo "occorre stabilire".

Superciliis...locum deuxum (91-2, 19-2, Th.): del termine *supercilia* si è discusso nel capitolo precedente. Qui si specifica che si sta trattando di alture che non superano i trenta piedi di altezza. È interessante notare la precisazione che fa l'autore circa l' ***observatio***, ossia la regola secondo cui il proprietario dell'appezzamento situato più in alto poteva reclamare i terreni sottostanti. A questo riguardo è utile considerare il testo di Siculo Flacco (vd. anche Campbell 2000, 366, nt. 39 e Behrends 2000, 115, nt. 127), che di questa usanza spiega più dettagliatamente le ragioni.

Sic. Flacc., *de cond. agr.*, 103, 4-6, Th.:

*nam ubi supercilia naturalia finem praestant, deficientibus eis necesse est aut terminum aut arbores aut aliquid ex supra dictis generibus obseruari*⁴².

Sic. Flacc., *de cond. agr.*, 107, 13, Th.:

*Supercilia, de quibus mentionem habui, si finem facient, intuendum erit, in quantum spatium deuexitas supercilii extendatur, ne mons supercilium sit: intra paucos enim pedes supercilia uocabula accipiunt. quae tamen usque in planitiam ex superiori uergunt, ad superiores possessores pertinent. quidquid enim inferior possessor in solo suo agit, damno superioris fit. siue aret siue fodiat, detrahit pendentes ex superiori terras. si uero congerat aut adiciat quid, ad superiora non ascendit. ita haec causa efficit, ut superioribus possessoribus usque in planitia<m> supercilia cedantur*⁴³.

⁴² "Infatti dove le alture naturali si prestano da confine, ma poi vengono meno è necessario devono essere riconosciuti o i *termini* o gli alberi o qualcuna delle tipologie (confinarie) sopra menzionate".

⁴³ "Le alture, delle quali ho fatto menzione, se faranno da confine, occorrerà capire, per quanto spazio il declivio del *supercilium* si estenda, affinché il *supercilium* non sia un monte: infatti si intende la parola '*supercilium*' solo entro pochi piedi (di altezza). Tuttavia quelle (terre) che digradano dall'alto fino alla pianura appartengono ai proprietari che stanno più in alto. Infatti il proprietario che sta più in basso qualunque cosa faccia nel suo appezzamento, sarà di danno a quello che sta più in alto. Sia che ari sia che scavi, toglie terra che dipende dal proprietario che sta più in alto. Se costruisce o aggiunge qualcosa, non

A questo proposito si veda anche Agennio Urbico (*de contr. agr.*, 32, 13-16, Th.).

si rigoribus...finem facit (92, 3-6, Th.): è inutile soffermarsi sul termine *rigor*, su cui si è già avuto modo di fare le considerazioni necessarie. La correzione di *ad normalis* in *an normales* sembra corretta, risolvendo sia i problemi grammaticali e contenutistici che la lezione di B comporterebbe. Il concetto secondo cui un unico *rigor* costituisse un confine tra più proprietà è confermato da Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 106, 12-14, Th.).

si marginibus...inueniri possint (92, 7-10, Th.): dal punto di vista delle emendazioni, il testo sembra essere stato corretto giustamente. L'espressione *res oculorum* come sinonimo di autopsia (da parte dell'agrimensore) suscita curiosità, dato che non sembra essere usata dagli altri agrimensori, e anche Igino Maior l'adopera solo in questa occasione. Solitamente, infatti, si parla di *inspectio*.

si limitibus...constituendusque (92, 11-12, Th.): la correzione in *limitibus* di Blume è assolutamente pertinente. Ancora una volta la preoccupazione maggiore è quella di stabilire la natura. *Limites* è stato reso in questo studio con l'italiano 'limiti', considerato solo come un calco dal latino, dato che è di difficile resa in traduzione, poiché in latino copre un'area semantica piuttosto ampia, come si è già avuto modo di considerare nel capitolo a commento del *De Limitibus* di Igino Maior⁴⁴. Infatti anche Campbell 2000 e Behrends 2000 hanno lasciato il termine latino in traduzione. Per quanto riguarda *communis* si veda Behrends 2000, 119, nt. 128.

fa parte delle zone superiori. Così questa è la causa per cui ai proprietari che stanno più in alto sono ceduti i *supercilia* fino alla pianura".

⁴⁴ Forni 1987; Milani 1987.

<*Sed consuetudines usque*>...*tractauerimus* (92, 13-16, Th.): Questo paragrafo si apre in Lachmann con la frase *haec autem omnia genera finitionum putato in uno agro posse sine dubio repperiri*, che l'editore fa sapere trasmessa da G, ma omessa da B. Thulin è intervenuto sul testo, scrivendo in apparato che Lachmann *falso recepit* questa frase, che espunge dal testo, attribuendola al *Commentum* (61, 19-20, Th.). Lachmann, poi, lascia una lacuna, e riprende il testo con *regionibus intuende* (129, 7-8, Lach.). L'intervento di Thulin emenda efficacemente il testo, anche dove riscrive il testo, intuendo perspicacemente quello che è andato perduto, dando un verosimile e soddisfacente pericope di testo altrimenti mutila.

Igino Maior esprime in queste righe un'importante considerazione sul metodo di lavoro di un agrimensore, finalizzata all'accrescimento del prestigio del suo intervento attraverso la *fides* che riuscirà a guadagnarsi. Per arrivare a questo risultato è necessario che l'agrimensore sappia capire e rispettare le *consuetudines* dei luoghi in cui si troverà ad operare. L'importanza del corretto inserimento dell'operato agrimensorio nei contesti culturali e sociali è più volte ribadita nei testi esaminati, come si è già constatato.

De loco si agitur...genere uitium (92-93, 17-4, Th.): in questo paragrafo cambia la tipologia della *controversia*, passando a quella *de loco* (vd. sopra). Igino Maior esamina una situazione in cui l'agrimensore si trovi a dirimere una questione sulla base della sola testimonianza fornita dai contendenti, senza il supporto di alcuna documentazione scritta. Uno dei criteri a cui ricorrere è l'osservazione della vegetazione. L'agrimensore, infatti, fa riferimento alle piante, le *arbores ante missae* di cui si è già parlato, che vanno esaminate sulla base dell'età. Infatti se una delle parti in causa afferma che i confini della propria proprietà sono più ampi di quanto il vicino non gli riconosca, la presenza nel territorio reclamato dal vicino di piante dello stesso tipo e della stessa età del primo proprietario concorre a dare ragione a quest'ultimo. Lo stesso vale per la presenza di filari di vigne. A questo riguardo vd. Campbell 2000, 366, nt. 41 e

372-73, nt. 24. Da un punto di vista linguistico occorre segnalare che la lezione di B *similis genere* (che non da senso), corretta da Lachmann in *simili genere*, è stata ulteriormente modificata da Thulin in *simili s<int> genere*, che salva la -s e fornisce il verbo all'interrogativa indiretta.

Constabit tamen...quam professionis (93, 5-15, Th.): dal punto di vista della lingua, questo paragrafo non presenta problemi: si segnala solo la restaurazione da parte di Thulin della lezione *nequis similis* di B, che Rudorff aveva modificato in *numquid similis*, forse sulla scorta di G, che tramandava *numquid simile*. La versione di B sembra effettivamente più corretta perché *numquid* non è pertinente, mentre *nequis*, concordato con *similis*, si riferisce a *particula* sottintesa. *Similis* è seguito poi da *huic interueniat*: sia Campbell 2000, 97, 8, sia Behrends 2000, 123 fanno dipendere *huic* da *similis* e non da *interueniat*, che pure regge il dativo, e traducono rispettivamente “similar to this” e “semblable à celle-ci”. L'attribuzione di *huic* a *similis* pare corretta, dato che *nequis* è un indefinito, pertanto un determinativo che sottintendesse, per dire, *agro* stonerebbe. Tuttavia, non si può fare a meno di osservare che *huic* farebbe riferimento alle *particulae* nominate poco prima, che sono plurali. Quindi si è tradotto *nequis similis huic* con ‘affinchè nessuna piccola parte di questo tipo’, intendendo *huic* come un collettivo.

Dal punto di vista contenutistico, questo paragrafo permette di constatare con più precisione la natura del rapporto tra agrimensura e diritto. Igino Maior, infatti, precisa che quei terreni che dopo due anni vengono acquisiti dai proprietari in *usucapio*⁴⁵ siano di competenza della giurisprudenza e non dell'agrimensura. Questo conferma quanto constatato finora, ossia che gli agrimensori ricevevano un'adeguata istruzione di diritto agrario, ma solo nella misura in cui poteva tornare loro utile in sede di *controverisae* confinarie. Tutto il resto spettava al *ius ordinarium*. Concetto che viene ulteriormente ribadito a proposito della necessità che i possedimenti nei territori divisi siano continui, e non intervallati da isole

⁴⁵ Vd. Kaser 1971, 122-25, 130-31, 134-38, 143-45, 418-25, 451-56; 1975, 238-42, 285-88.

d'appartenenza altrui, in conformità con l'*actio finium regundorum*, che tendeva a preservare inalterato lo schema iniziale della suddivisione⁴⁶. Anche questo è *argumentum*, ossia prova, di (*iuris*) *prudencia*, ossia di competenza (giuridica), non riguarda la *professio*, ossia l'*ars mensoria* (Igino Maior sta parlando della propria *professio*).

Praeterea solent...respicienda erunt (93-94, 16-2, Th.): per questo paragrafo Thulin ha giustamente preferito le lezioni di B a quelle di G, per cui ha mantenuta *praetera*, omesso da G, *continuorum*, anziché *quorum* di G, *ut fere fit*, omesso da G, *uillae*, invece di *uelle* di G, *et*, omesso da G, *desertisque uillis ceteris*, omesso da G, *ipsorum*, al posto di *eorum* di G. L'editore ha pure mantenuto giustamente la correzione di Lachmann di *praeterea* presente in entrambi i mss. in *praeter ea<m>*, senza la quale il *cui* che segue non avrebbe senso.

In queste righe Igino Maior prende in considerazione i problemi di confine che possono verificarsi nel caso un proprietario terriero entri in possesso di una serie di terreni contigui. Se questi lascia *in situ* i vecchi limiti rischia che uno dei vicini (rimovendo i limiti tra i due possedimenti) tenti di estendersi fino al primo limite della sua proprietà. Come si è già constatato a proposito del *publicum instrumentum* (nel cap. sul commento al *De Conditionibus Agrorum*) gli agrimensori erano particolarmente sensibili al problema dei frequenti cambiamenti di proprietà e di suddivisioni territoriali nelle zone che erano già state assegnate. Un'altra importante osservazione che emerge da questo paragrafo riguarda la tendenza che più appezzamenti contigui finissero nelle mani di un solo proprietario. Questa tendenza era la premessa alla nascita del latifondo, per cui si rimanda al capitolo 3.

⁴⁶ Vd. Behrends 2000, 125, nt. 132.

Item quidam curant...et hoc obseruandum (94, 3-8, Th.): tra *caedant* e *ita et hoc obseruandum* è stato lasciato in B uno *spatium* di sei righe, come notano entrambi gli editori in apparato (131, Lach. e 94, Th.), a cui non corrisponde tuttavia una lacuna. Mentre si tratta di una lacuna alla linea 15 (che si trova nel paragrafo successivo), come aveva osservato già Lachmann e con cui Thulin concorda. Pertanto, il testo di questo paragrafo è abbastanza sicuro. Iginio Maior continua il discorso iniziato precedentemente, spiegando come alcuni proprietari si difendano, evidenziando il confine più esterno della loro proprietà, attraverso gli alberi confinari. I proprietari potevano piantare alberi di uno stesso tipo, oppure lasciare quelli già presenti, ma senza poterli né curarli in altro modo, così che si distinguessero dagli altri.

Praeterea consuetudines...constabit fines...(94, 9-15, Th.): al termine di questo paragrafo, come anticipato, c'è molto probabilmente una lacuna, riconosciuta da Lachmann e accettata da Thulin. Lachmann in apparato (131, Lach.) suggerì di riempire la lacuna con un passo di Siculo Flacco (142, 22-24, Lach.), e Thulin (94, Th.), dopo aver corretto *si tamen constauit his* di B in *si<c> tamen constabit fides*, seguì la medesima integrazione (Sic. Flacc., 106, 24-25, Th.), a cui aggiunse però un passo del *Commentum* (58-59, 31-17, Th.).

Iginio Maior, in questo paragrafo, avverte che l'improvviso cambio della tipologia del confine è sospettoso, intendendo probabilmente che a un cambiamento di questo tipo corrispondeva originariamente un diverso appezzamento.

De modo...ad formam (94, 16-19, Th.): dopo *nascuntur* entrambi gli editori fanno presente che in B è presente un altro spazio vuoto (come in 94, 8, Th.), cui non sembra corrispondere una lacuna.

Thulin espunge giustamente l'*et* tra *quaestoriis* e *uectigalibus* seguendo B e che Lachmann lasciava, d'accordo con G, mentre accoglie l'aggiunta da parte di

Lachmann e Blume dell'*et* successivo, tra *aere* e *in scriptura*, forse per analogia con 94, 21.

Comincia qui la disquisizione sulle *controversiae de modo* (vd. sopra), per le quali l'agrimensore deve fare costante riferimento alla documentazione scritta di cui dispone, ossia la *forma*, i vari libri e gli *instrumenta* (vd. Behrends 2000, 129, nt.139).

Respiciendum et hoc...conuenerit? (94-95, 20-13, Th.): come già anticipato, si ripete la formula già presente nel paragrafo precedente *aere et in scriptura*, che in questo caso è il risultato di due diverse lezioni tradite dai mss. G infatti tramanda *aere*, ma omette *et in scriptura*, che conserva B, facendo precedere un erroneo *habere* (al posto di *aere*).

Segue *uti* che regge accusativo e infinito, così come fa anche Siculo Flacco (*de cond. agr.*, 99, 2, Th.). ***Si ad possessiones*** è un aggiustamento di Lachmann, che Thulin giustamente accoglie, mentre rifiuta *duum*, che era una correzione di Lachmann, a cui preferisce, a ragione, *duobus* di G.

Di questo paragrafo si è già parlato più volte, in merito al riferimento che Igino Maior fa sia alla propria esperienza sul campo, sia al problema dell'alterazione dei confini (vd. la discussione sul *publicum instrumentum*). A questo proposito Maganzani 1997b, 184 scrive: "In questi casi occorre accertare se le variazioni rispetto ai dati della forma richiedesse un intervento di ripristino della struttura originaria (come nel caso descritto in Th. 38, 19 ss. = Lach. 47, 21 ss.), oppure se l'attuale situazione dovesse essere rispettata evitando di alterare posizioni possessorie consolidate".

In eis autem...modum taxent (95-96, 14-10, Th.): *in eis* è stato mantenuto da G, mentre B propone un erroneo *id est*, mentre *possessionis* tradito da entrambi B e G è stato corretto in *possessionis*. Lachmann corresse anche *et* di B in *ex*, accettato giustamente da Thulin. Anche in questo paragrafo è presente una lacuna, che Blume aveva riempito con *erunt nisi ex cautione*, mentre Lachmann

con *nascuntur nisi agrum ex cautione* (132, Lach.). In questo modo la traduzione sarebbe: “Così da questo genere di campi nascono grandi dispute a meno che dimostrino attraverso una *cautio* di acquisto o di vendita che quel campo gli appartiene”. La *cautio* sarebbe la garanzia, l’attestazione dell’accordo, quindi l’accordo stesso. I *nequid* sono correzioni di Thulin (Lachmann li rende solitamente *numquid*).

Il contenuto di questo paragrafo riguarda gli *agri vectigales* a cui i proprietari aggiungono terreni vicini. Iginio Maior avvisa che occorre esibire la clausola dell’accordo di *emptio* o *conductio* dei suddetti terreni, che altrimenti torneranno al precedente proprietario. In questi accordi solitamente vengono specificati con esattezza di che fondo si tratta, di quanti iugeri è costituito, e quanto viene pagato ogni iugero. A volte, però, può capitare che le misurazioni prese dall’agrimensore dei terreni delle parti in lite non trovino alcun tipo di riscontro nelle clausole stipulate. A questo punto, Iginio Maior raccomanda di verificare se in quella regione non ci sia l’usanza poco ortodossa di suddividere a occhio, cioè con l’*opinio*, piuttosto che con misurazioni precise, ossia con *mensura*.

***De iure subsiciorum...quid sequi debeamus* (96, 11-20, Th.):** sui *subsiciva* si è già trattato nel capitolo precedente. Qui viene fatto presente che sono terreni *inculta* (è corretta la lezione di B) esclusi dalla suddivisione che l’*auctor* assegna a se stesso, alle comunità, o ai privati. Questi terreni possono essere a loro volta suddivisi e venduti, e nel condurre una *inspectio* l’agrimensore deve tenerne conto e tentare di ripercorrerle varie tappe, fino ad arrivare a chiarire la situazione.

***Sed et illud memi[ne]rimus...in uno libello contulimus* (96-97, 21-8, Th.):** dal punto di vista linguistico non ci sono osservazioni di particolare rilievo da fare, mentre dal punto di vista contenutistico questo paragrafo è di notevole interesse. Come si è già avuto modo di notare in precedenza, Iginio Maior illustra la politica in materia di *subseciva* portata avanti da tre diversi imperatori: Vespasiano,

Tito e Domiziano. I primi due tennero per sé i *subseciva* rimanenti dalle distribuzioni, mentre Domiziano li donò ai *possidentes* di tutt'Italia. Igino Maior, dunque, menziona un editto di Domiziano a questo riguardo che informa aver raccolto in un *libellus* insieme con altri editti di Nerva. Campbell 2000, 366-67, nt. 47 scrive: "Hyginus 1 means that his book contained a collection of imperial decisions on a range of matters relating to the land. There is therefore no need to suppose that the reference to Nerva implies that he found it necessary to complete or extend Domitian's measures on *subseciva*". Quest'informazione è confermata da Siculo Flacco, *de cond. agr.*, 128, 1 (vd. anche Behrends 2000, 143, nt. 150).

De iure territorium...solent corpora (97, 9-22, Th.): questo paragrafo ha subito diverse emendazioni da parte degli editori, che integrano il testo opportunamente. ***Observati*** è un intervento di Blume e Lachmann, mantenuto da Thulin. ***Perductis*** è, invece, un aggiustamento di Thulin, Lachmann aveva proposto *perpetuis* sulla scorta di Sic. Flacc., 128, 13, Lach. (che Thulin, comunque, non esclude), contro il *preadictis* di B (che non ha senso, perché i *limites* a cui si riferisce costituiscono un diverso genere confinario rispetto a quelli appena elencati, non un sinonimo). ***Derectione*** è pure il risultato di un giusto intervento di Blume, che espunge con Lachmann il *si* successivo, con Thulin che segue. Lachmann ebbe una grande intuizione nel correggere il *sicut* di B in *si[c], ut*.

Igino Maior, nell'introdurre la nuova tipologia di *controversia*, ossia quella sul diritto territoriale, rimanda al proprio trattato *De Conditionibus Agrorum*, dando per scontato che il fruitore del *De Generibus Controversiarum* l'abbia a portata di mano, il che fa supporre che queste due opere (e quindi, verosimilmente, anche il *De Limitibus*) facessero parte di un'unica opera. Costatazione che non si può fare del *libellus* contenente gli editti imperiali, che viene nominato come raccolta a sé. Ovviamente il criterio da seguire per dirimere questo genere di liti è cercare di stabilire quanto delle *condicionibus* originarie si è mantenuto, facendo costante e puntuale riferimento alle leggi che le riguardano. La metafora del corpo umano rende perfettamente l'idea.

De uia...repetendum est (97-98, 23-5) : un'altra grande intuizione di Lachmann è stato correggere *viae* di B in *via e<t>*, che Thulin chiaramente accetta. Sempre a Lachmann va attribuita la correzione di *est* di B in *eis*.

L'opera di Igino Maior sembra concludersi con un'ultima raccomandazione a rivolgersi alla competenza del *iuris civilis* per dirimere liti sul diritto di accesso, di passaggio e così via. L'agrimensore è chiamato solo a *derigere* (ossia a tracciare confini) e *ripetere* (cioè a restaurarli). Ancora una volta è l'agrimensore stesso a tracciare il confine fra le proprie competenze e quelle del diritto, come a sottolineare quanto vicine fossero le due *artes* eppure distinte.

CONCLUSIONI

Dei testi degli agrimensori è stato spesso detto che si tratta di testi scorretti, sgrammaticati, poco curati da un punto di vista linguistico.

È pur vero che nel *Corpus* sono confluiti testi di epoche diverse e che il livello sociale degli agrimensori andò abbassandosi nel tempo, tuttavia, almeno per quanto riguarda gli autori cosiddetti ‘noti’, ossia Frontino, Siculo Flacco, Iginio Maior e Minor, Balbo e Agennio Urbico, uno studio profondo del testo ha portato, nel corso di questa ricerca, a non concordare pienamente con questo giudizio.

Questi agrimensori si dimostrano istruiti e il latino in cui scrivono corretto. Semmai il problema di incongruenze o di difficoltà esegetiche va ricercato nei testi traditi ed editi. Non si può evitare il problema, trincerandosi dietro una presunta scorrettezza dei testi o responsabilizzando il genere letterario tecnico di ogni difficoltà presentata nei testi, come se da un genere ‘inferiore’ non ci si potesse aspettare niente di consistente dal punto di vista letterario.

Il testo di Iginio Maior si presenta uniforme, stilisticamente parlando, coerente nell’esposizione e consapevole circa gli strumenti espressivi. Spesso gli editori hanno creato più incongruenze di quante non ce ne fossero nei manoscritti.

Purtroppo il testo è arrivato acefalo e mutilo, tuttavia Iginio Maior ha uno stile personale, e una certa attenzione lessicale (si pensi, per dire, alla cura con cui utilizza i composti di *scribo*, a seconda che si stia riferendo a mappe, cippi, forme bronzee e via dicendo). Nel suo testo sono frequenti gli *hapax*, come l’aggettivo *monumentalis*, che poi è tranquillamente passato nella lingua italiana.

Ovviamente, è molto probabile che non si tratti di nuovi con, piuttosto è legittimo vedere in questi testi gli unici testimoni di una allora proficua produzione letteraria, che non è sopravvissuta in quella forma, ma si è mantenuta viva nella lingua parlata. E non solo in questo senso i testi tecnici degli agrimensori gettano un ponte tra il loro passato e il nostro presente. Infatti la suddivisione territoriale, l’ottimizzazione dei territori nel rispetto delle loro caratteristiche geo-morfologiche, le dispute di diritto agrario e territoriale sono sempre stati aspetti molto vivi e sentiti in ogni epoca.

Ancora oggi le nostre campagne portano i segni del lavoro degli agrimensori, e tutti gli interventi sul territorio (dighe e così via) tengono conto della storia del paesaggio. Il nostro diritto, anche a livello europeo, è plasmato sulla base di quello romano, e leggendo i capitoli sulle dispute non si può fare a meno di sorridere, constatando il fatto che oggi tra vicini si litiga per gli stessi motivi.

Tornando a Iginio Maior, il suo testo è caratterizzato da frequenti ripetizioni, tratto comune a tutti i testi agrimensori, che erano didascalici, per cui la ripetizione di concetti, espressioni, istruzioni sembra essere funzionale a questo aspetto. Questa è la ragione principale per cui nei testi sono spesso sottintesi verbi, genitivi, soggetti e le altre parti del discorso: infatti, capita frequentemente che la medesima costruzione sia ripetuta più e più volte, come a fare una lista in cui si cambia solo ciò su cui si vuole spostare l'attenzione, e per non appesantire troppo il discorso, si sottintendono alcune delle parti ripetute. Trascinando questo meccanismo a lungo, il rischio è quello di perdere la costruzione, il vantaggio è che senza dubbio risalta ciò che deve essere notato, come se fosse sottolineato.

Il testo latino, inoltre, deve essere avvicinato tenendo conto sia della morfologia sintattica latina, sia del buonsenso, ricordandosi che questi testi, pur con qualche velleità letteraria, erano un insieme di istruzioni da applicare sul campo. Per comprendere il testo è necessario non scindere l'aspetto linguistico da una forte caratterizzazione pratica e pragmatica della lingua stessa. Da questo punto di vista, quelle che sembrano forzature lessicali sono in realtà sfumature di un gergo a cui ci si abitua solamente dopo una lettura completa dei testi.

Infatti, è assolutamente limitato studiare questi autori singolarmente: occorre sempre, per una comprensione più profonda e corretta di ogni singolo autore, avere costantemente presenti anche gli altri. In questo modo, si può integrare l'insufficienza di informazioni su un concetto poco chiaro, o osservare come un'usanza sia mutata nel tempo, o trovare i passaggi mancanti fra un aspetto e l'altro. Questo perché gli agrimensori, parlando di argomenti per loro abituali e quotidiani, spesso danno per scontate cose che per noi non le sono, e quindi è necessario mettere insieme più notizie possibili.

L'aspetto lessicale è forse quello più interessante per i filologi, dato che gergo agrimensorio e terminologia giuridica si mescolano e integrano a vicenda¹.

¹ Sul rapporto tra latino volgare e latino giuridico vd. Calboli 1995.

In questo senso, questi trattati sono di grande importanza per approfondire la nostra conoscenza della lingua latina, che svela ambiti di applicazione e impiego di cui non si sono molte altre fonti.

Le parti più difficili da capire riguardano le digressioni storiche, ossia i frequenti rimandi alla tradizione agrimensoria, con l'uso di una terminologia che neppure gli agrimensori possiedono più, e quindi in questo caso è necessario lasciare il posto ad un'analisi storica.

Le suggestioni e le curiosità scientifiche che scaturiscono da questi testi sono di grande stimolo e forniscono materiale di indagine su più livelli. L'impressione al termine di questa ricerca è che questi testi meritino di essere rivalutati dai filologi e che meritino un'indagine approfondita.

Le difficoltà che emergono dai questi testi sono molteplici, e dovute spesso a una mancanza di studio pregresso a cui fare riferimento, e, come è naturale, ogni nuovo orizzonte prelude a un che di inesplorato che spaventa, e che non si sa come affrontare.

Dalla nostra c'è il metodo e, paradossalmente, il testo stesso, che ci parla attraverso i secoli, disegnandoci attorno un paesaggio in realtà non troppo diverso dal nostro, in cui, anzi, possiamo tentare di riconoscere il nostro.

È possibile ritrovare la nostra lingua, usata in maniera più quotidiana rispetto a come i testi letterari ci hanno abituati, e la nostra coscienza civica attraverso atteggiamenti che nessuno stenterà a riconoscere.

IMMAGINI

FIG. 1 *Stemma codicum* secondo la descrizione di Thulin. Da Toneatto 1994a, 16.

FIG. 2 *Stemma codicum* secondo la ricostruzione di Toneatto. Da Toneatto 1994a, 17.

FIG. 3 Immagine della colonia di *Minturnae*, dal manoscritto *Palatinus* 1564. Da Campbell 2000, 292, ill. 88.

FIG. 4 *Finitores* all'opera in una scena di *castrametatio*, in un particolare della Colonia Aureliana (180-193 d.C.). Da Panerai, 1983a, 110, fig. 67.

FIG. 5 Riproduzione di groma, da Bonora 2000, 200, fig. 26.

FIG. 6 Orange, catasto B 193-96. Si riconosce un affluente del Rodano, che, nel frammento 196, viene attraversato da una strada. Visibili anche le sigle che si riferiscono alla numerazione delle centurie. Da Dilke 1979, 85, fig. 48.

FIG. 7 La divisione della volta celeste secondo la *disciplina etrusca*, da Pallottino 1999, 335, fig. 13.

FIG. 8 Suddivisione secondo l'orientamento di Hyginus Minor, da Campbell 2000, 493, diagram 12.

FIG. 9 Suddivisione secondo l'orientamento di Hyginus Maior, da Campbell 2000, 490, diagram 8.

FIG. 10 Esempio di numerazione di centurie, da Filippi 1983a, 132, fig. 106 .

FIG. 11 Cippo terminale, con indicazioni sul decumano nel lato verticale. Proviene dall'alveo del Brenta e risale al I sec. d.C., da Filippi 1983b, 136, fig. 111.

FIG. 12 Tracce di centuriazione intorno a Reggio Emilia. Le frecce segnalano l'antico corso del torrente Crostolo, i punti indicano i toponimi derivanti dalla presenza della valle detta *Gurgum* (1= S. Giovanni della Fossa, 2= S. Maria della Fossa, 3= S. Tommaso della Fossa, 4= S. Michele della Fossa, 5= Fosdondo). Da Dall'Aglio 1996, 95, fig. 6.

FIG. 13 Esempio di orientamento secondo una strada. In questo caso la *Via Aemilia*, che fa da decumano massimo nella colonia di Parma e nel suo territorio. Da Regoli 1983, 100, fig. 53.

BIBLIOGRAFIA

ABBOTT-JOHNSON 1968:

Abbott Frank F., Allan C. Johnson, *Municipal administration in the Roman Empire*, Russell&Russell, New York 1968 (ed. or. Princeton 1926).

ADAMO 2000:

Adamo Alessandro, (rec. a) Laretta Maganzani, *Gli agrimensori nel processo privato romano*, Roma 1998, *SDHI* 46 (2000), 522-44.

AGNES 1971:

Agnes Leopoldo, "Intorno alla 'Rogatio Servilia'", *RFIC* 71 (1943), 35-45.

ALFIERI-SCHMIEDT 1989:

Alfieri Nereo, Giulio Schmiedt, *Atlante aerofotografico delle sedi umane in Italia, 3: la centuriazione romana*, Istituto geografico militare, Firenze 1989.

BALDINI MOSCADI 1981:

Baldini Moscati Loretta, "Il poeta fra storia e ideologia: Manilio e le guerre civili", in Alessandro Ronconi (cur.) *Cultura e ideologia da Cicerone a Seneca*, Le Monnier, Firenze 1981, 37-69.

BASSANELLI 1933:

Bassanelli Enrico, *La colonia perpetua: saggio storico-giuridico*, Foro Italice, Roma 1933.

BAUMAN 1989:

Bauman Richard A., *Lawyers and Politics in the Early Roman Empire. A study of relations between the Roman jurists and the emperors from Augustus to Hadrian*, C. H. Beck, München, 1989.

BEAUDOUIN 1898 :

Beaudouin Édouard, “Les grands domaines dans l’empire romain”, Librairie de la Société du Recueil général des lois et des arrêts du Journal du palais, Paris 1898.

BEHRENDTS 1992:

Behrends Okko, “Bodenhoheit und privates Bodeneigentum in Granzwesen Roms”, in Okko Behrends, Luigi Capogrossi Colognesi (edd.), *Die römische Feldmesskunst: interdisziplinäre Beiträge zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationgeschichte Roms*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992, 192-284.

BEHRENDTS 1998 :

Behrends Okko, Monique Clavel-Lévêque, Danièle Conso, Philipp von Cranach, Antonio Gonzales, Jean-Yves Guillaumin, Maria José Peña, Stéphane Ratti, *Frontin, L’œuvre gromatique, Corpus Agrimensorum Romanorum IV, Iulius Frontinus*, Office Des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg 1998.

BEHRENDTS 2000 :

Behrends Okko, Monique Clavel-Lévêque, Danièle Conso, Antonio Gonzales, Jean-Yves Guillaumin, Stéphane Ratti, *Hygin, L’œuvre gromatique, Corpus Agrimensorum Romanorum V, Hyginus*, Office Des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg 2000.

BEHRENDSCAPOGROSSI COLOGNESI 1992:

Behrends Okko, Capogrossi Colognesi Luigi (edd.), *Die römische Feldmesskunst: interdisziplinäre Beiträge zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationgeschichte Roms*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992.

BERNI BRIZIO 1969:

Berni Brizio Lorenza, "Studi sulla centuriazione in Italia", in *ArchClass* 21 (1969), 92-100.

BERTI 1987:

Berti Nadia, "Il Rubicone, confine religioso e politico, e l'inizio della guerra civile tra Cesare e Pompeo", in Marta Sordi (cur.), *Il confine nel mondo classico*, Contributi dell'Istituto di storia antica, vol. XIII, Vita E Pensiero, Milano 1987, 212-33.

BLUME 1852:

Blume Friedrich, "Über die Handschriften und Ausgaben der Agrimensoren", in Friedrich Blume, Karl Lachmann, Theodor Mommsen, Adolf Rudorff, *Die Schriften der römischen Feldmesser, Zweiter Band Erläuterungen und Indices*, Georg Remer, Berlin 1948-52 (rist. Hildesheim 1967), 1-78.

BLUME-LACHMANN-RUDORFF 1848:

Blume Friedrich, Karl Lachmann, Adolf Rudorff, *Die Schriften der römischen Feldmesser, Erster Band Texte und Zeichnungen*, Georg Reimer, Berlin 1948 (rist. Hildesheim 1967).

BLUME- LACHMANN-MOMMSEN-RUDORFF 1852:

Blume Friedrich, Karl Lachmann, Theodor Mommsen, Adolf Rudorff, *Die Schriften der römischen Feldmesser, Zweiter Band Erläuterungen und Indices*, Georg Remer, Berlin 1948-52 (rist. Hildesheim 1967).

BONORA 2000:

Bonora Giovanna, “La centuriazione”, in Giovanna Bonora, Pier Luigi Dall’Aglio, Stella Patitucci, Giovanni Uggeri, *Topografia antica*, Clueb, Bologna 2000, 193-206.

BOTSFORD 1909:

Botsford George W., *The roman assemblies from the origin to the end of the Republic*, Macmillan, New York 1909.

BOTTERI 1992:

Botteri Paula, “La définition de l’ager occupatorius”, in *Cahiers du Centre G. Glotz* III, De Boccard, Paris 1992, 45-55.

BOUCHÉ-LECLERCQ 1963:

Bouché-Leclercq Auguste, *L’Astrologie Grecque*, Culture et Civilisation, Bruxelles 1963 (ed. or. Paris 1899).

BOZZA 1939:

Bozza Francesca, *La possessio dell’ager publicus*, A. Giuffrè, Milano 1939.

BRUGI 1897:

Brugi Biagio, *Le dottrine giuridiche degli Agrimensori Romani comparate a quelle del Digesto*, Fratelli Drucker, Verona – Padova 1897 (rist. Roma 1968).

BRUGNOLI 1989:

Brugnoli Giorgio, "Augusto e il Capricorno", in Maria Antonietta Cervelliera, Dora Liuzzi (curr.), *L'astronomia a Roma nell'età augustea, Atti del Seminario su L'astronomia a Roma nell'età di Augusto (20-21 Gennaio 1989)*, Congedo Editore, Galatina 1989, 17-31.

BRUNT 1962:

Brunt Peter A., "The army and the land in the Roman revolution", *JRS* 52 (1962), 69-86.

-- 1971:

--, *Italian Manpower, 225 B.C.-A.D. 14*, Clarendon, Oxford 1971.

-- 1975:

--, "Two Great Roman Landowners", *Latomus* 34 (1975), 619-35.

BRUNT-JONES-BEDIANT 1983:

Brunt Lucas N. H., Phillip S. Jones, Jack D. Bedient, *Le radici storiche delle matematiche elementari*, Zanichelli, Bologna 1983.

BRUNT-MOORE 1967:

Brunt Peter A. , John M. Moore, *Res gestae divi Augusti, The achievements of the divine Augustus*, Oxford University Press, London 1967.

BUBNOV 1899:

Bubnov Nicolaj J., *Gerberti postea Silvestri II papae Opera Mathematica (972-1003)*, Friedlander, Berlin 1899 (rist. Hildesheim 1967).

BURDESE 1952:

Burdese Alberto, *Studi sull'ager publicus*, Università di Torino Istituto giuridico, Torino 1952.

CALBOLI 1987:

Calboli Gualtiero, "Varrone, *De lingua Latina* 8,16", in , *Filologia e forme letterarie, Studi offerti a Francesco Della Corte*, Università degli studi di Urbino 1987, 127-50.

--1995:

--, "Latin vulgaire et latin juridique", in Luis Callebat (cur.), *Latin vulgaire, latin tardif IV, Actes du 4^e colloque international sur le latin vulgaire et tardif. Caen, 2-5 september 1994*, Olms-Weidemann, Hildesheim-Zürich-New York 1995, 613-32.

-- 2003:

-- (cur.), *Oratio pro Rhodiensibus, Catone, l'orient Greco e gli imprenditori romani*, Introduzione, edizione critica dei frammenti, traduzione e commento, Pàtron, Bologna 2003 (ed. or. 1978).

CALZOLARI 1983:

Calzolari Mauro, "'Limes', 'Limite': una verifica sul rapporto tra centuriazione e toponomastica", *Miscellanea di studi archeologici e di antichità*, Modena 1983, 217-56.

CAMPBELL 1984:

Campbell Brian, *The Emperor and the Roman Army 31BC-AD 235*, Clarendon, Oxford 1984 (ripubbl. 1996, con correzioni).

-- 1987:

--, "Teach yourself how to be a general", *JRS* 77 (1987), 13-29.

-- 1994:

--, *The Roman Army, 31 BC-AD 337. A Sourcebook*, Routledge, London and New York 1994.

-- 1995:

--, *Sharing out land: two passages in the CAR*, *CQ* 45, 2 (1995), 540-46.

-- 1996:

--, "Shaping the rural environment: surveyors in ancient Rome", *JRS* 86 (1996), 74-99.

-- 2000:

--, *The writings of the Roman Land Surveyors*, Introduction, text, transl. and comm. (*Journal of Roman Society* Monograph, 9), The Society for the promotion of Roman studies, London 2000.

-- 2005 :

--, "Surveyors, Topography, and Definitions of Landholding in Ancient Rome", in Danièle Conso, Antonio Gonzales, Jean-Yves Guillaumin, *Les vocabulaires techniques des arpenteurs romains*, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2005, 173-81.

CAPPELLI 1985 :

Cappelli Adriano, *Dizionario di Abbreviature latine ed italiane*, U. Hoepli, Milano 1985.

CARDER 1978:

Carder James N., *Art historical problems of a Roman land manuscript: the Codex Arcerianus A*, Wolfenbüttel, Garland, New York and London 1978.

CASTAGNOLI 1943:

Castagnoli Ferdinando, "Le 'formae' delle colonie romane e le miniature dei codici dei gromatici", *MAL* ser. 7.4 (1943), 83-118.

-- 1958:

--, *Le ricerche sui resti della centuriazione*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1958.

-- 1968:

--, "Note di architettura e urbanistica", *ArchClass* 20 (1968), 117-25.

-- 1984:

--, "Sulle più antiche divisioni agrarie romane", *RAL* ser. 8.39 (1984), 241-58.

CASTILLO PASCUAL 1993a:

Castillo Pascual María José, "Ager Arcifinius", *Gerion* 11 (1993), 145-51.

--1993b:

--, "Agrimensura y agrimensores", *HAnt* 17 (1993), 143-57.

-- 1996:

--, *Espacio en orden, El modelo gromatico-romano de ordenacion del territorio*, La Rioja, Logroño 1996.

CHEVALLIER 1974:

Chevallier Raymond, "Cité et territoire. Solutions romaines aux problèmes de l'organisation de l'espace. Problématique 1948-73", *ANRW* II.1 (1974), 649-788.

-- 1983:

--, *La Romanisation de la Celitique du Pô, Essai d'histoire provinciale*, Ecole française de Rome, Roma 1983.

CHOUQUER 2005:

Chouquer Gérard, "Une nouvelle interpretation du Corpus des Gromatici Veteres", *ACe* 1 (2005), 43-56.

CHOUQUER-FAVORY 1991:

Chouquer Gérard, Francois Favory, *Les paysages de l'antiquité. Terres et cadastres de l'occident romain (iv^e s. avant J.-C./iii^e s. après J.-C.)*, Errance, Paris 1991.

-- 1992:

--, *Les arpenteurs romains: théorie et pratique*, Errance, Paris 1992.

CIAMPOLTRINI 1981:

Ciampoltrini Giulio, "Note sulla colonizzazione augustea nell'Etruria settentrionale", *SCO* 31 (1981), 41-55.

CICCOLINI 1971:

Ciccolini Stefano, *Degli Agrimensori presso i Romani Antichi*, L'"Erma" di Bretschneider, Roma 1971 (ed. or. 1854).

CLASSEN 1994:

Classen Carl J., "On the Training of the Agrimensores in Republican Rome and Related Problems: Some Preliminary Observations", in "ICS" 19 (1994), 161-70.

CLAVEL-LÉVÊQUE 1983 :

Clavel-Lévêque Monique (cur.), *Cadastres et espace rural. Approches et réalités antiques, Table ronde de Besançon (Mai 1980)*, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 1983.

-- 1997 :

--, "Paysages et cadastres de l'antiquité", *DHA* 23.2 (1997), 191-97.

-- 1993:

Clavel-Lévêque Monique, Danièle Conso, Francois Favory, Jean-Yves Guillaumin, Philippe Robin, *Corpus Agrimensorum Romanorum I, Siculus Flaccus, Les conditions des terres*, Jovene, Napoli 1993.

--1996:

Clavel-Lévêque Monique, Danièle Conso, Antonio Gonzales, Jean-Yves Guillaumin, Philippe Robin, *Corpus Agrimensorum Romanorum IV, Hygin l'Arpenteur, L'Établissement des Limites*, Jovene, Napoli 1996.

CLAVEL-LÉVÊQUE-FAVORY 1992 :

Clavel-Lévêque Monique, Francois Favory, "Les *gromatici veteres* et les réalités paysagères: présentation de quelques cas", in Okko Behrends, Luigi Capogrossi Colognesi (edd.), *Die römische Feldmesskunst: interdisziplinäre Beiträge zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationgeschichte Roms*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992, 88-137.

CRAMER 1954:

Cramer Frederick H., *Astrology in Roman Law and Politics*, The American philosophical society, Philadelphia 1954 (repr. Ares Publishers, Chicago Ill. 1996).

CRANACH 1995:

Cranach von Philipp, "Die Opuscula Agrimensorum Veterum und die römische Limitation", in Regula Frei-Stolba, Heinz E. Herzig (edd.), *La politique éditiltaire dans les provinces de l'Empire romanin, IIème-Ivème siècles après J.-C., Actes du II^e colloqui romano-suisse, Berne, 12-19 septembre 1993*, Peter Lang, Berne 1995, 263-69.

CRAWFORD 1989:

Crawford Michael, "The *lex Iulia Agraria*", *Athenaum* 67 (1989), 179-90.

-- 2003:

--, "Language and geography in the *Sententia Minuciorum*", *Athenaeum* 91 (2003), 204-10.

CROOK 1967:

Crook John A., *Law and life of Rome*, Thames & Hudson, London and Southampton 1967.

-- 1976:

--, "Classical Roman Law and the Sale of Land", in Moses I. Finley (ed.), *Studies in Roman Property*, Cambridge University Press, Cambridge 1976, 71-83.

DALL'AGLIO 1989:

Dall'Aglio Pier Luigi, "La centuriazione in Emilia Romagna e nelle Marche settentrionali", in Giuseppe Adani (cur.), *Insedimenti rurali in Emilia Romagna*, Pizzi, Cinisello Balsamo 1989, 47-50.

-- 1991:

--, "Agiografia e Topografia antica", *Journal of Ancient Topography* 1 (1991), 57-70.

--1992:

--, "Aspetti generali della centuriazione", in Francesco Milesi (cur.), *Fano romana*, Editrice Fortuna, Fano 1992, 371-76.

-- 1994a:

--, "Centuriazione e uso del territorio nella pianura emiliana", in *Landuse in the Roman Empire*, L' "Erma" di Bretschneider, Roma 1994, 17-25.

-- 1994b:

--, Topografia antica e geomorfologia, *Journal of Ancient Topography* 4 (1994), 59-68.

-- 1996:

--, "Modificazioni nell'assetto urbano e territoriale in Emilia tra età romana e altomedievale", in Nicola Criniti, *Castrum sermionese. Società e cultura della Cisalpina nel primo Medioevo*, Grafo, Brescia 1996, 81-101.

-- 1997:

--, "Il "diluviu[m] di Paolo Diacono" e le modificazioni ambientali tardoantiche: un problema di metodo", *Ocnus* 5 (1997), 97-104.

-- 2000a:

--, “Geografia fisica e popolamento di età romana”, in Mirella Marini Calvani (cur.), *Aemilia: la cultura romana in Emilia Romagna dal III secolo all’età costantiniana*, Marsilio, Venezia 2000, 51-56.

-- 2000b:

--, “Geomorfologia e topografia antica”, in Giovanna Bonora, Pier Luigi Dall’Aglio, Stella Patitucci, Giovanni Uggeri, *Topografia antica*, Clueb, Bologna 2000, 177-92.

DALL’AGLIO-MARCHETTI 1990:

Dall’Aglio Pier Luigi, Giuseppe Marchetti, “Geomorfologia e popolamento antico nel territorio piacentino”, in *Storia di Piacenza, I. Dalle origini all’anno Mille*, Milano 1990, 655-64.

DE LAET 1949:

De Laet Siegfried J., *Portorium. Étude sur l’organisation dounaïère chez les romains, surtout à l’époque du haut-empire*, Rijksuniversitet te Gent, *Werken uitgegeven door de Faculteit van de Wijsbegeerte en Letteren*, 105° Aflevering, De Tempel, Brugge, 1949.

DEL CHICCA 2004:

Del Chicca Fanny (cur.), *De aquaeductu urbis Romae*, introd., testo critico, trad. e commento, Herder editrice e libreria, Roma 2004.

DEL LUNGO 2004:

Del Lungo Stefano, *La pratica agrimensoria nella tarda antichità e nell’alto Medioevo*, Centro Italiano di Studi dell’Alto Medioevo, Spoleto 2004.

DE MARTINO 1984-85:

De Martino Francesco, "Gromatici e questioni graccane", in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino* 7, Napoli 1984, 3125-50.

DILKE 1967:

Dilke Oswald A. W., "Illustration from Roman surveyors' manuals", *Imago Mundi* 21 (1967), 9-29.

-- 1974a:

--, "Varro and the origins of centuriation", in *Atti del Congresso internazionale di Studi Varroniani*, Rieti 1974, 353-58.

-- 1974b:

--, "Archeological and Epigraphic Evidence of Roman Land Surveys", *ANRW* II.1 (1974), 564-92.

-- 1979:

--, *Gli agrimensori di Roma Antica*, Edagricole, Bologna 1979 (ed. or. Newton Abbot, 1971).

-- 1985:

--, *Greek and Roman Maps*, The Johns Hopkins university press, London 1985.

-- 1988a:

--, "Religious mystique in the training of *agrimensores*", *Latomus* 201 (1988), 158-62.

-- 1988b:

--, "Rome's Contribution to Cartography", in Marta Sordi (cur.), *Geografia e storiografia nel mondo classico*, Contributi dell'Istituto di storia antica, vol. XIV, Vita E Pensiero, Milano 1988, 194-201.

DORCEY 1988:

Dorcey Peter F., "The cult of Silvanus in Dacia", *Athenaeum* 66 (1988), 131-40.

-- 1992:

--, *The cult of Silvanus: a study in Roman folk religion*, E. J. Brill, Leiden 1992.

DUNCAN-JONES 1974:

Duncan-Jones Richard P., *The Economy of the Roman Empire. Quantitative Studies*, Cambridge University press, Cambridge 1974.

--1976:

--, "Some Configurations of Landholding in the Roman Empire", in Moses I. Finley (ed.), *Studies in Roman Property*, Cambridge University press, Cambridge 1976, 7-24.

-- 1990:

--, *Structure and Scale in the Roman Economy*, Cambridge University press, Cambridge 1990.

DYSON 1992:

Dyson Stephen L., *Community and Society in Roman Italy*, Johns Hopkins university press, Baltimore and London 1992.

ECK-CABALLOS-FERNÁNDEZ 1996:

Eck Werner, Antonio Caballos, Fernando Fernández, *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre*, C. H. Beck, München 1996.

FERRARY 1988:

Ferrary Jean-Luis, “Rogatio Servilia Agraria”, *Athenaeum* 66 (1988), 141-64.

FILIPPI 1983a:

Filippi M. Rossella, “Le procedure: le operazioni tecniche”, in Salvatore Settis (cur.), *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano*, Edizioni Panini, Modena 1983, 128-32.

--, 1983b:

--, “Le procedure: la delimitazione dei confini”, in Salvatore Settis (cur.), *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano*, Edizioni Panini, Modena 1983, 135-39.

FLAMMINI 1990:

Flammini Giuseppe, “La *praefatio* agli *Astronomica* di Manilio”, in Carlo Santini, Nino Scivoletto, *Prefazioni, prologhi, proemi di opere tecnico-scientifiche latine*, vol. 1, Herder editrice e libreria, Roma 1990, 29-64.

FOLKERTS 1969:

Folkerts Menso, “Zur Überlieferung der Agrimensoren: Schrijvers bisher verschollener ‘codex Nansianus’”, *RhM* 112 (1969), 53-70.

-- 1970:

-- (ed.), *Boethius Geometrie II. Ein mathematisches Lehrbuch des Mittelalters*, Steiner, Wiesbaden 1970.

-- 1971:

-- (ed.), *Anonyme lateinische Euklidbearbeitungen aus dem 12. Jahrhundert*, Springer, Wien-New York 1971.

-- 1982:

-- (ed.), “Die Altercatio in der Geometrie I des Pseudo- Boethius. Ein Beitrag zur Geometrie im mittelalterlichen Quadrivium”, in Gundolf Keil (hrsg.), *Fachprosa-Studien. Beiträge zur mittelalterlichen Wissenschafts- und Geistesgeschichte*, Schmidt, Berlin 1982, 84-114.

-- 1992:

--, “Mathematische Probleme im Corpus agrimensorum”, in Okko Behrends, Luigi Capogrossi Colognesi (edd.), *Die römische Feldmesskunst: interdisziplinäre Beiträge zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationsgeschichte Roms*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992, 311-34.

-- 2003:

--, *Essays on Early Medieval Mathematics*, Aldershot, Burlington 2003.

FORNI 1987:

Forni Giovanni, “‘Limes’: nozioni e nomenclature”, in Marta Sordi (cur.), *Il confine nel mondo classico*, Contributi dell’Istituto di storia antica, vol. XIII, Vita E Pensiero, Milano 1987, 272-94.

FRAJESE 1951:

Frajese Attilio, *La matematica nel mondo antico*, Studium, Roma 1951.

FRANCIOSI 1990:

Franciosi Filippo, *Le origini scientifiche dell'astronomia greca*, L'“Erma” di Bretschneider, Roma 1990.

FRAYN 1979:

Frayn Joan M., *Subsistence farming in Roman Italy*, Centaur press limited, London 1979.

FRERE 1980:

Frere Sheppard S., “Hyginus and the First Cohort”, *Britannia* 11 (1980), 51-60.

FRITZ 1988:

Fritz von Kurt, *La scienza nell'antica Grecia*, Il Mulino, Bologna 1988.

GABBA 1966=1973

Gabba Emilio, “Nota sulla ‘Rogatio Servilia’ di P. Servilio Rullo”, in *Mélanges d'Archéologie et Histoire offerts à A. Piganiol*, Paris 1966, 769-75 =*Esercito e società nella tarda repubblica romana*, La nuova Italia editrice, Firenze 1973, 449-58.

-- 1975:

--, “Mercati e fiere nell'Italia romana”, *SCO* 24 (1975), 141-66.

-- 1977:

--, “Aspetti culturali dell'imperialismo romano”, *Athenaeum* 55 (1977), 49-74.

-- 1985:

--, "Per un'interpretazione storica della centuriazione romana", *Athenaeum* n.s. 63 (1985), 265-84.

-- 1988:

--, "Aspetti militari e agrari [della colonizzazione]", *DArch* 6.2 (1988), 19-22.

-- 1992:

--, "Storia e politica nei Gromatici", in Okko Behrends, Luigi Capogrossi Colognesi (edd.), *Die römische Feldmesskunst: interdisziplinäre Beiträge zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationgeschichte Roms*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992, 398-409.

GALLI 1999:

Galli Francesco, *Gli Stratagemmi*, Argo, Lecce 1999.

GALSTERER 1986:

Galsterer Hartmut, "Roman law in provinces: some problems of transmission", in Michael H. Crawford (cur.), *L'impero romano e le strutture economiche e sociali delle province*, *Biblioteca di Athenaeum* IV, The British School at Rome, Edizioni new press, Como 1986, 13-27.

-- 1992:

--, "Die Kolonisation der hohen Republik un die römische Feldmesskunst", in Okko Behrends, Luigi Capogrossi Colognesi (edd.), *Die römische Feldmesskunst: interdisziplinäre Beiträge zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationgeschichte Roms*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992, 412-28.

GARGOLA 1990:

Gargola Daniel J., “The Colonial Commissioners of 218 B. C. and the Foundation of Cremona and Placentia”, *Athenaeum* 78 (1990), 465-73.

--1995:

--, *Lands, Laws, & Gods*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill and London, 1995.

-- 2004:

--, “The Ritual of Centuriation”, in Cristoph F. Konrad (ed.), *Augusto augurio, Rerum humanarum et divinarum commentationes in honorem Jerzy Linderski*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2004, 123-48.

GASPERINI 1958:

Gasperini Lidio, “Un cippo al dio Termine dal territorio di Canale Monterano”, *ArchClass* 10 (1958), 133-35.

GEMOLL 1876 :

Gemoll Albert, “Über das Fragment ‘De Munitionibus Castrorum’”, *Hermes* 11 (1876), 164-78.

GEYMONAT 1981 :

Geymonat Ludovico, *Storia del pensiero filosofico e scientifico. I L'antichità. Il Medioevo*, Garzanti, Milano 1981 (ed. or. 1970).

GLADIGOW 1992 :

Gladigow Burkhard, “Audi Juppiter, Audite Fines, Religionsgeschichtliche Einordnung von Grenzen, Grenzziehungen und Grenzbestätigungen”, in Okko

Behrends, Luigi Capogrossi Colognesi (edd.), *Die römische Feldmesskunst: interdisziplinäre Beiträge zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationgeschichte Roms*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992, 172-89.

GONZALES 1994 :

Gonzalès Antonio, “Par monts et par images. Les paysages d’altitude dans le *Corpus Agrimensorum Romanorum*”, *DHA* 20.1 (1994), 309-38.

-- 1997a:

--, “*Codices artis mensoriae*: histoire et typologie de la transmission de la tradition manuscrite”, *DHA* 23.2 (1997), 197-203.

--1997b:

--, “L’œuvre gromatique de Frontin”, *DHA* 23.2 (1997), 203-08.

-- 1997c:

--, “La mise en forme des territoires dans les textes gromatique: *de Iure territorii*”, *DHA* 23.2 (1997), 208-14.

GRELLE 1963:

Grelle Francesco, *Stipendium vel tributum. L’imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del II e III secolo*, Jovene, Napoli 1963.

-- 1992:

--, “Struttura e genesi dei Libri Coloniari”, in Okko Behrends, Luigi Capogrossi Colognesi (edd.), *Die römische Feldmesskunst: interdisziplinäre Beiträge zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationgeschichte Roms*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992, 67-85.

GRILLONE 1976:

Grillone Antonino, “*De Hygini qui dicitur metatione castrorum breviter explanata atque illustrata*”, *Latinitas* 24 (1976), 224-36.

-- 1977 a:

--, (ed.), *Hygini qui dicitur de metatione castrorum liber*, Teubner, Lipsiae 1977.

-- 1977 b:

--, “Note critiche al testo del *De Metatione castrorum* dello pseudo-Igino”, *SIFC* n.s. 49 (1977), 255-66.

-- 1977 c:

--, “Sul *De Metatione castrorum* dello pseudo-Igino”, *Latomus* 36 (1977), 794-800.

-- 1980:

--, “Pseudo-Hyginus, *de metatione castrorum*”, *Klio* 62.2 (1980), 389-403.

-- 1982:

--, “Sul *De metatione castrorum* dello Ps.-Igino: il linguaggio di un geometra del III secolo”, *Philologus* n. f. 126, 247-64.

-- 1986:

--, “Sul *De metatione castrorum* dello Ps.-Igino: letture e chiarimenti”, *QC* 8, 341-82.

-- 1987:

--, “Problemi tecnici e datazione del *De metatione castrorum* dello ps.-Igino”, *Latomus* 46 (1987), 399-412.

-- 2000:

--, “Soluzioni tecniche e linguaggio di un geometra militare del III secolo: lo Pseudo-Igino”, in Paola Radici Colace, Antonino Zumbo, *Atti del seminario internazionale di Studi, Letteratura scientifica e tecnica greca e latina (Messina, 29-31 ottobre 1997)*, Edas, Messina 2000, 365-95.

GRIMAL 1944 :

Grimal Pierre, *Frontin, Les aqueducs de la ville de Rome*, Texte établi, trad. et comm., Les Belles Lettres, Paris 1944 (rist. 1961).

GUILLAUMIN 1994 :

Guillaumin Jean-Yves, “Géométrie greque et agrimensurique romaine, a science comme justification d’une idéologie”, *DHA* 20.2 (1994), 279-95.

-- 1996 :

--, *Corpus Agrimensorum Romanorum II et III : Balbus. Présentation systématique de toutes les figures. Posidimus et textes connexes. Extraits d’Epaphrodite et de Vitruvius Rufus ; la mesure des jugères. Introduction, traduction et notes*, Jovene, Napoli 1996.

-- 1998 :

--, “Le tirage au sort dans l’attribution des lots de terre”, *DHA* 24.1 (1998), 101-24.

-- 2005 :

-- (cur.), *Les Arpenteurs Romains, Hygin le Gromaticus, Frontin, Tome I*, texte établi et trad., Les Belles Lettres, Paris 2005.

GUIZZI 1968:

Guizzi Francesco, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano, Il sacerdozio di Vesta*, Jovene, Napoli 1968.

HARDY 1924:

Hardy Ernst, *Some problems in Roman History*, Clarendon Press, Oxford 1924.

HERMON 1994:

Hermon Ella, "Coutumes et lois dans l'histoire agraire républicaine", *Athenaeum* n.s. 82 (1994), 496-505.

HEURGON 1959:

Heurgon Jacques, *The date of Vegoia's prophecy*, *JRS* 49 (1959), 41-45.

HINRICHS 1974:

Hinrichs Focke T., *Die Geschichte der gromatischen Institutionen, Untersuchungen su Landverteilung, Landvermessung, Bodenverwaltung und Bodenrecht im römischen Reich*, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1974.

HÜBNER K. 1990:

Hübner Kurt, *La verità del mito*, Feltrinelli, Milano 1990 (ed. or. *Die Wahrheit des Mythos. Mytische Welterfahrungen im wissenschaftlichen Zeitalter*, München 1985).

HÜBNER 1989:

Hübner Wolfgang, *Die Begriffe "Astrologie" und "Astronomie" in der Antike, Wortgeschichte und Wissenschaftssystematik mit einer Hypothese zum Terminus "Quadrivium"*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1989.

-- 1992:

--, "Himmel und Erdvermessung", in Okko Behrends, Luigi Capogrossi Colognesi (edd.), *Die römische Feldmesskunst: interdisziplinäre Beiträge zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationsgeschichte Roms*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992, 140-70.

-- 1995:

--, "Die Rezeption *Phainomena* Arats in der lateinischen Literatur", in Marietta Horster, Christiane Reitz (Hrsg.), *Wissensvermittlung in dichterischer Gestalt*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2005, 133-54.

-- 2001:

--, "Geographischer und astrologischer Zonenbegriff in der Antike", *Berichte zur Wissenschaftsgeschichte* 24 (2001), 13-28.

IRELAND 1990:

Ireland Robert I. (rec.), *Iulius Frontinus, Stratagemata*, Teubner, Leipzig 1990.

ISAAC 1988:

Isaac Benjamin, "The meaning of the terms *limes* and *limitanei*", *JRS* 78 (1988), 125-47.

JOHNSTON 1985:

Johnston David, "Munificence and *municipia*: bequests to towns in classical Roman law", *JRS* 75 (1985), 105-25.

-- 1987:

--, "Three thoughts on Roman private law and the Lex Irnitana", *JRS* 77 (1987), 62-77.

JOSEPHSON 1950:

Josephson von Ake, *Casae Litterarum, Studien zum Corpus Agrimensorum Romanorum*, Almqvist & Wiksell, Uppsala 1950.

KASER 1966:

Kaser Max, *Das römische Zivilprozessrecht*, C. H. Beck, München 1966.

-- 1971:

--, *Das römische Privatrecht, Erster Abschnitt*, C. H. Beck, München 1971.

-- 1975:

--, *Das römische Privatrecht, Zweiter Abschnitt*, C. H. Beck, München 1975.

KEPPIE 1943:

Keppie Lawrence, *Colonisation and veteran settlement in Italy 47-14 B.C.*, The British School at Rome, London 1943.

KNÜTEL 1992:

Knütel Rolf, "Die actio finium regundorum und die ars gromatica", in Okko Behrends, Luigi Capogrossi Colognesi (edd.), *Die römische Feldmesskunst: interdisziplinäre Beiträge zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationgeschichte Roms*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992, 285-308.

KUNDEREWICZ 1973:

Kunderewicz Cezary (ed.), *Sex. Iulius Frontinus, De Aquaeductu Urbis Romae*, Teubner, Leipzig 1973.

LACHMANN 1952:

Lachmann Karl, "Über Frontinus, Balbus, Hyginus und Agennius Urbicus", in Friedrich Blume, Karl Lachmann, Theodor Mommsen, Adolf Rudorff, *Die*

Schriften der römischen Feldmesser, Zweiter Band Erläuterungen und Indices,
Georg Remer, Berlin 1948-52 (rist. Hildesheim 1967), 97-142.

LAFFI 2001:

Laffi Umberto, *Studi di storia romana e di diritto*, Edizioni di storia e letteratura,
Roma 2001.

LAGAZZI 1991:

Lagazzi Luciano, *Segni sulla terra*, Clueb, Bologna 1991.

LANFRANCHI 1938:

Lanfranchi Fabio, *Studi sull'ager vectigalis, I: La classicità dell'actio in rem
vectigalis*, Tip. F.lli Lega, Faenza 1938.

-- 1939:

--, *Studi sull'ager vectigalis, II: Il problema della usucapibilità degli agri vectigales*,
Jovene, Napoli 1939.

--1940:

--, *Studi sull'ager vectigalis, III: La trasmissibilità a titolo personale del ius in agro
vectigali*, Regia Università di Trieste, Trieste 1940.

LE BŒUFFLE 1983 :

Le Boeuffle André, Hygin, *L'Astronomie*, Texte établi et trad., Les Belles Lettres,
Paris 1983

-- 1989 :

--, *Le ciel des Romains*, De Boccard, Paris 1989.

LE GALL 1975:

Le Gall Joël, “Les Romains et l'orientation solaire”, *MEFRA* 87 (1975), 287-320.

LENOIR 1979:

Lenoir Maurice, *Pseudo-Hygin. Des fortifications du camp*, Texte établi, trad. et comm., Les Belles Lettres, Paris 1979.

LETTA 1988:

Letta Cesare, “‘Oppida’, ‘vici’ e ‘pagi’ in area Marsa”, in Marta Sordi (cur.), *Geografia e storiografia nel mondo classico*, Contributi dell'Istituto di storia antica, vol. XIV, Vita E Pensiero, Milano 1988, 217-33.

LEVI 1968:

Levi Mario Attilio, “Ricerche sulla genesi della *centuriatio* e dell'*ager vectigalis*”, *PP* 23 (1968), 409-15.

LEWIS 2001:

Lewis Micheal J. T., *Surveying Instruments of Greece and Rome*, Cambridge University press, Cambridge 2001.

LINTOTT 1992:

Lintott Andrew, *Judicial reform and land reform in the Roman Republic*, Cambridge University press, Cambridge 1992.

LIUZZI 1989:

Liuzzi Dora, “Relazione introduttiva”, in Maria Antonietta Cervellera, Dora Liuzzi (curr.), *L'astronomia a Roma nell'età augustea*, *Atti del Seminario su L'astronomia a Roma nell'età di Augusto (20-21 Gennaio 1989)*, Congedo Editore, Galatina 1989, 9-15.

LIVERANI 1987:

Liverani Paolo, "Termini muti di centuriazione o contrappesi di torchi?", *MEFRA* 99 (1987), 111-27.

LUZZATTO 1966:

Luzzatto Giuseppe I., "Ancora sulla proposta di legge agraria di P. Servilio Rullo", *BIDR* 69 (1966), 85-108.

MAC KENDRIC 1954:

Mac Kendric Paul, "Cicero, Livy, and Roman Colonization", *Athenaeum* n.s. 32 (1954), 201-49.

MAGANZANI 1993-94:

Maganzani Laretta, "Sulle funzioni dei 'finitores' in età repubblicana e imperiale", *BIDR* 35-36 (1993-1994), 561-74.

-- 1997a:

--, *Gli agrimensori nel processo privato romano*, Pontificia Università Lateranense, Roma, Mursia, Milano 1997.

-- 1997b:

--, "I fenomeni fluviali e la situazione giuridica del suolo rivierasco; tracce di un dibattito giurisprudenziale", in *Jus* 44.3, 1997, 376-90.

MAGINI 2001:

Magini Leonardo, *Astronomy and Calendar in Ancient Rome. The Eclipse Festivals*, L'"Erma" di Bretschneider, Roma 2001

-- 2003:

--, *Astronomia Etrusco-Romana*, L'"Erma" di Bretschneider, Roma 2003.

MARANINI 1994:

Maranini Anna, *Filologia Fantastica: Manilio e i suoi "Astronomica"*, Il mulino, Bologna 1994.

MARSHALL 1972:

Marshall Bruce A., "The Lex Plotia Agraria", *Antichthon* 6 (1972), 43-52.

MARTIN 1948:

Martin André, "La Préface de l'Astronomie d'Hygin", *Latomus* 7 (1948), 209-11.

MILANI 1987 :

Milani Celestina, "Il 'confine': note linguistiche", in Marta Sordi (cur.), *Il confine nel mondo classico*, Contributi dell'Istituto di storia antica, vol. XIII, Vita E Pensiero, Milano 1987, 3-12.

MOMMSEN 1852:

Mommsen Theodor, "Die *libri coloniarum*", in Friedrich Blume, Karl Lachmann, Theodor Mommsen, Adolf Rudorff, *Die Schriften der römischen Feldmesser*, II, 2, Berlin 1948-52 (rist. Hildesheim 1967), Berlin 1852, 145-220 = *Gesammelte Schriften*, vol. 5, Weidemann, Berlin 1908, 146-99.

-- 1979:

--, *Römische Staatsrecht*, C. H. Beck, München 1979 (XI rist.).

MONTANARI CALDINI 1981:

Montanari Caldini Roberta, "Virgilio, Manilio e Germanico: memoria poetica e ideologia imperiale", in Alessandro Ronconi (cur.) *Cultura e ideologia da Cicerone a Seneca*, Le Monnier, Firenze, 1981, 71-114.

MOREAU 1987:

Moreau Philippe, “La lex Clodia sur le bannissement de Cicéron”, *Athenaeum* n.s., 65 (1987), 465-92.

NEUGEBAUER 1974:

Neugebauer Otto, *le scienze esatte nell'antichità*, Feltrinelli, Milano 1974.

--, 1983:

--, *Astronomy and History. Selected Essays*, Springer, New York, Berlin, Heidelberg, Tokyo 1983.

NICOLET 1970:

Nicolet Claude, “Les *finitores ex equestri* lo code la loi Servilia de 63 av J. C.”, *Latomus* 29 (1970), 72-103.

NISSEN 1869:

Nissen Heinrich, *Das Templum. Antiquarische Untersuchungen*, Weidmann, Berlin 1869.

--, 1906:

--, *Orientation. Studien zur Geschichte der Religion*, Weidmann, Berlin 1906.

PALLOTTINO 1999:

Pallottino Massimo, *Etruscologia*, 7^a ed., Hoepli, Milano 1999 (ed. or. 1942).

PALMA 1982:

Palma Antonio, “Le strade romane nelle dottrine giuridiche e gromatiche dell'età del principato”, in *ANRW* II.14 (1982), 850-80.

PANERAI 1983a:

Paneraï Maria Cristina, “Gli agrimensori romani: tecnici e giudici”, in Salvatore Settis (cur.), *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano*, Edizioni Panini, Modena 1983, 109-12.

-- 1983b:

--, “Gli agrimensori romani: studi e competenze”, in Salvatore Settis (cur.), *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano*, Edizioni Panini, Modena 1983, 112-15.

-- 1983c:

--, “Gli strumenti: un agrimensore a Pompei”, in Salvatore Settis (cur.), *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano*, Edizioni Panini, Modena 1983, 115-19.

-- 1983d:

--, “Gli strumenti: Vitruvio ed Erone”, in Salvatore Settis (cur.), *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano*, Edizioni Panini, Modena 1983, 119-21.

PAVESE 2000:

Pavese Marco P., “*Fundus cum alluvionibus*, incrementi fluviali e *condiciones agrorum* in età traianea”, Excerptum ex *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 66, L’“Erma” di Bretschneider, Roma 2000, 63-117.

PFIFFIG 1975:

Pfiffig Ambros J., *Religio Etrusca*, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz 1975.

PIAZZA 1993:

Piazza Guido, “La scienza del numero. Filosofia e matematica nel mondo greco”, in Fabio Cioffi, Giorgio Luppi, Amedeo Vigorelli, Emilio Zante, *Il testo filosofico. Storia della filosofia: autori, opere, problemi. I L'età antica e medievale*, Edizioni scolastiche Bruno Mondatori, Milano 1993, 821-38.

PICCALUGA 1974:

Piccaluga Giulia, *Terminus: i segni di confine nella religione romana*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1974.

PURCELL 1990:

Purcell Nicholas, “The creation of provincial landscape: the Roman impact on Cisalpine Gaul”, in Thomas Blagg, Martin Millett (edd.), *The Early Roman Empire in the West*, Oxbow, Oxford 1990, 7-29.

RADICI COLACE PAOLA, “Astrologia come linguaggio e letteratura”, in Carlo Santini, Ida Mastrorosa, Antonino Zumbo (curr.), *Letteratura scientifica e tecnica di Grecia e Roma*, Carocci, Roma 2002, 87-137.

REEVE 1983:

Reeve Michael D., “Agrimensores”, in Leighton D. Reynolds (ed.), *Texts and Transmission, A Survey of Latin Classics*, Clarendon, Oxford 1983, 1-6.

REGOLI 1983:

Regoli Edina, “Centuriazione e condizionamenti ambientali”, in Salvatore Settis (cur.), *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano*, Edizioni Panini, Modena 1983, 98-102.

RUDORFF 1852:

Rudorff Adolf, "Gromatiche Institutionen", in Friedrich Blume, Karl Lachmann, Theodor Mommsen, Adolf Rudorff, *Die Schriften der römischen Feldmesser, Zweiter Band Erläuterungen und Indices*, Georg Remer, Berlin 1948-52 (rist. Hildesheim 1967), 227-464.

SALMON 1969:

Salmon Edward T., *Roman colonization under the Republic*, Thames & Hudson, London and Southampton 1969.

SANTINI 1989:

Santini Carlo, *Il trattato astronomico di Igino tra didattica e iconografia*, in Maria Antonietta Cervellera, Dora Liuzzi (curr.), *L'astronomia a Roma nell'età augustea, Atti del Seminario su L'astronomia a Roma nell'età di Augusto (20-21 Gennaio 1989)*, Congedo Editore, Galatina 1989, 107-20.

SANTINI 1990:

Santini Carlo, "Le praefationes dei gromatici", in Carlo Santini, Nino Scivoletto (edd.), *Prefazioni, prologhi, proemi di opere tecnico-scientifiche latine*, Herder editrice e libreria, Roma 1990, 133-48.

-- 2002:

--, "Astronomia", in Carlo Santini, Ida Mastroiosa, Antonino Zumbo (curr.), *Letteratura scientifica e tecnica di Grecia e Roma*, Carocci, Roma 2002, 139-189.

SCHANZ 1935:

Schanz Martin, *Geschichte der römischen Literatur II: die römische Literatur in der Zeit der Monarchie bis auf Hadrian*, C. H. Beck, München 1935 (4 ed., rivista da Hosius C.).

SCHINDEL 1992:

Schindel Ulrich, "Nachklassischer Unterricht im Spiegel der gromatischen Schriften", in Okko Behrends, Luigi Capogrossi Colognesi (edd.), *Die römische Feldmesskunst: interdisziplinäre Beiträge zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationgeschichte Roms*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992, 375-97.

SCUDERI 1991:

Scuderi Rita, "Decreti del senato per controversie di confine in età repubblicana", *Athenaeum* 79 (1991), 371-415.

SETTIS 1983:

Settis Salvatore (cur.), *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano*, Edizioni Panini, Modena 1983.

SHERK 1974:

Sherk Robert K., "Roman geographical exploration and military maps", *ANRW* II.1 (1974), 534-62.

SIMON 1969:

Simon Dieter, *Untersuchungen zum justinianischen Zivilprozess*, C. H. Beck, München 1969.

SORDI 1987:

Sordi Marta, "Silla e lo 'ius pomerii proferendi'", in Marta Sordi (cur.), *Il confine nel mondo classico*, Contributi dell'Istituto di storia antica, vol. XIII, Vita E Pensiero, Milano 1987, 200-11.

-- 1988:

-- (cur.), *Geografia e storiografia nel mondo classico*, Contributi dell'Istituto di storia antica, vol. XIV, Vita E Pensiero, Milano 1988.

SOUBIRAN 1979:

Soubiran Jean, "L'astronomie à Rome", in *L'astronomie dans l'antiquité classique, Actes du colloque tenu a l'Universite de Toulouse-Le Mirail 21-23 octobre 1967*, Les Belles Lettres, Paris 1979, 167-83.

TANNERY 1893:

Tannery Paul, *Recherches sur l'histoire de l'astronomie ancienne*, Gauthier-Villars, Paris 1893.

THULIN 1910:

Thulin Carl, "Eine Ergänzung des Hyginus", *Eranos* 10 (1910), 184-99.

-- 1911a:

--, "Die Handschriften des Corpus Agrimensorum Romanorum", in *Abhandlungen der königpreussischen Akademie der Wissenschaften, philosophische-historische Klasse, Anhang II*, Berlin 1911

-- 1911b:

--, "Humanistische Handschriften des Corpus Agrimensorum Romanorum", *RhM* 66 (1911).

-- 1911c:

--, "Kritisches zu Iulius Frontinus", *Eranos* 11 (1911), 131-44.

-- 1913a:

--, "Der Frontinuskommentar. Ein Lehrbuch der gromatic aus dem 5.-6. Jahrh", *RhM* 68 (1913), 110-27.

-- 1913b:

--, "Adnotationes criticae ad Corpus Agrimensorum Romanorum", *Eranos* 19 (1913), 36-50.

--, 1913c:

-- (ed.), *Corpus Agrimensorum Romanorum*, I. *Opuscula agrimensorum veterum*, Teubner, Lipsiae 1913 (rist. Stuttgart 1971)

--, 1968:

--, *Die etruskische Disciplin*, Teil 1-3, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1968 (ed. or. Göteborg 1905-09).

TIBILETTI 1948:

Tibiletti Gianfranco, "Il possesso dell'ager publicus e le norme de modo agrorum sino ai Gracchi", cap. I-III, *Athenaeum* 26 (1948), 173-236.

--1949:

--, "Il possesso dell'ager publicus e le norme de modo agrorum sino ai Gracchi", cap. IV-VI, *Athenaeum* 27 (1949), 3-41.

-- 1950:

--, "Ricerche di storia agraria romana: la politica agraria dalla guerra annibalica ai Gracchi", *Athenaeum* 28 (1950), 183-266.

-- 1972:

--, “Problemi gromatici e storici”, *RSA* 2 (1972), 87-96 = *Storie locali dell’Italia romana*, Università di Pavia, Pavia 1978, 331-42.

TONEATTO 1982:

Toneatto Lucio, “Note sulla tradizione del 'Corpus agrimensorum Romanorum', I. Contenuti e struttura dell' 'ars' gromatica di Gisemundus (IX sec.)”, *MEFRM* 94 (1982), 191-313.

-- 1983a :

--, “Tradition manuscrite et éditions modernes du *Corpus Agrimensorum Romanorum*”, in Monique Clavel-Lévêque (cur.), *Cadastres et espace rural. Approches et réalités antiques, Table ronde de Besançon (Mai 1980)*, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 1983, 21-50.

-- 1983b:

--, “Una tradizione manualistica difficile: l’agrimensore Igino e gli scritti collegati al suo nome. Attribuzione e datazione”, *Miscellanea 4. Università degli studi di Trieste (Facoltà di Magistero)* ser. IIIa. 11 (1983), 125-29.

-- 1983c:

--, “L’editio princeps del ‘Liber regionum I’”, *DArch*, III[^] s., I,1 (1983), 87-95.

-- 1984:

--, “Appunti sulla dottrina delle confinazioni presso l’agrimensore Siculo Flacco”, in *Sodalitas, Scritti in onore di A. Guarino IV*, Napoli 1984, 1601- 31.

-- 1985:

--, “Ancora sull’editio princeps del ‘Liber regionum I: un aggiornamento degli Annali Aldini”, *DArch*, III[^] s., III, 2 (1985), 125-29.

-- 1988:

--, “Stato degli studi sulla tradizione manoscritta degli opuscoli latini d’agrimensura da IX al XIII secolo”, *GFF* 11, 1-2, (1988) 19-33.

-- 1992:

--, “Il nuovo censimento dei manoscritti latini di agrimensura (tradizione diretta e indiretta)”, in Okko Behrends, Luigi Capogrossi Colognesi (edd.), *Die römische Feldmesskunst: interdisziplinäre Beiträge zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationgeschichte Roms*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992, 26-65.

-- 1993:

--, “L’ars mensoria fra Tardo Antico e Alto Medioevo”, in Sergio Sconocchia, Lucio Toneatto (curr.) *Lingue tecniche del greco e del latino I, Atti del I Seminario internazionale sulla letteratura scientifica e tecnica greca e latina*, Università degli studi di Trieste, Trieste 1993, 308-29.

-- 1994a:

--, *Codices artis mensoriae, I manoscritti degli antichi opuscoli latini d’agrimensura (V-XIX sec.), Tomo Primo: Tradizione diretta*, Il Medioevo, Centro Italiano di studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 1995.

-- 1994b:

--, *Codices artis mensoriae, I manoscritti degli antichi opuscoli latini d’agrimensura (V-XIX sec.), Tomo Secondo: Tradizione diretta*, L’Età Moderna, Centro Italiano di studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 1994.

-- 1995:

-- *Codices artis mensoriae, I manoscritti degli antichi opuscoli latini d'agrimensura (V-XIX sec.)*, Tomo Terzo: *Tradizione indiretta*, Centro Italiano di studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1995.

-- 1996:

--, "Modi della tradizione medievale dei gromatici latini. Rielaborazioni e selezioni di testi (secc. VIII²-XIVⁱⁿ.)", in Claude Nicolet (cur.), *Les littératures techniques dans l'antiquité romaine. Statut, public et destination, tradition*, Fondation Hardt, Vandoeuvres-Genève 1996, 199-237.

-- 1997:

--, "Codici latini d'agrimensura perduti o non identificati. Notizie umanistiche e dati filologici", in Sergio Sconocchia, Lucio Toneatto (curr.), *Lingue tecniche del greco e del latino II, Atti del II Seminario internazionale sulla letteratura scientifica e tecnica greca e latina*, Pàtron, Bologna 1997, 185-206.

TOZZI 1972:

Tozzi Pierluigi, *Storia Padana antica. Il territorio fra Adda e Mincio*, Ceschina, Milano 1972.

-- 1974:

--, *Saggi di topografia storica*, La nuova Italia, Firenze 1974.

ULLMAN 1964:

Ullman Berthold L., "Geometry in the Mediaeval Quadrivium", in *Studi di bibliografia e di storia in onore di Tammaro de Marini*, 4 voll., Stamperia Valdonega, Verona 1964, 263-85.

VALLAT 1983:

Vallat Jean-Pierre, “*Ager publicus*, colonies et territoire agrarie en Campanie du nord à l’époque républicaine”, in Monique Clavel-Lévêque (cur.), *Cadastres et espace rural. Approches et réalités antiques, Table ronde de Besançon (Mai 1980)*, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 1983, 187-98.

VALVO 1987a:

Valvo Alfredo, “‘Finitor’: nota a Plaut. ‘Poen.’ 49”, in Marta Sordi (cur.), *Il confine nel mondo classico*, Contributi dell’Istituto di storia antica, vol. XIII, Vita E Pensiero, Milano 1987, 166-77.

-- 1987b:

--, “Termini moti, domini e servi in Etruria nel I secolo a. C. Alcune considerazioni intorno alla cosiddetta 'profezia di Vegoia’”, *Athenaeum* n.s. 65 (1987), 427-51.

-- 1988:

--, *La profezia di Vegoia: proprietà fondiaria e aruspicina in Etruria nel I secolo a.C.*, Tip. Don Bosco, Roma 1988.

VITOBELLO 1988:

Vitobello Mariagrazia F. (cur.), C. Giulio Igino, *L’astronomia*, Adriatica Ed., Bari 1988.

VOGT 1950:

Vogt von Heinrich, *Das Erbbaurecht des klassischen römischen Rechts*, Simons, Marburg 1950.

WAERDEN 1951:

Waerden van der Bartel L., *Die Astronomie der Pythagoreer*, North-Holland publishing company, Amsterdam 1951.

WALTHEW 1981:

Walthew Christopher V., "Possible Standard Units of Measurement in Roman Military Planning", *Britannia* 12 (1981), 15-35.

WARMINGTON 1953:

Warmington Eric H., *Remains of old Latin*, IV, 4, Harvard University press, Cambridge Mass. 1953.

WATKINS 1983:

Watkins Thomas H., "*Coloniae* and *ius italicum* in the early Empire", *CJ* 78 (1983), 319-36.

WEBER 1967:

Weber Max, *Storia agraria romana*, Milano 1967 (ed. or. *Die römische Agrargeschichte*, Stuttgart 1891).

WHITE 1973:

White Kenneth D., "Roman Agricultural Writers", *ANRW* I.4 (1973), 439-97.

ZANCAN 1931-32:

Zancan Leandro, *Sul possesso dell'ager publicus*, *AAT* (1931-32), 71-96.

-- 1935:

--, *Ager publicus: Ricerche di storia e di diritto romano*, Cedam, Padova 1935.

-- 1939:

--, "Il frammento di Vegaia e il novissimum saeculum", in *A&R* 7 (1939), 203-19.